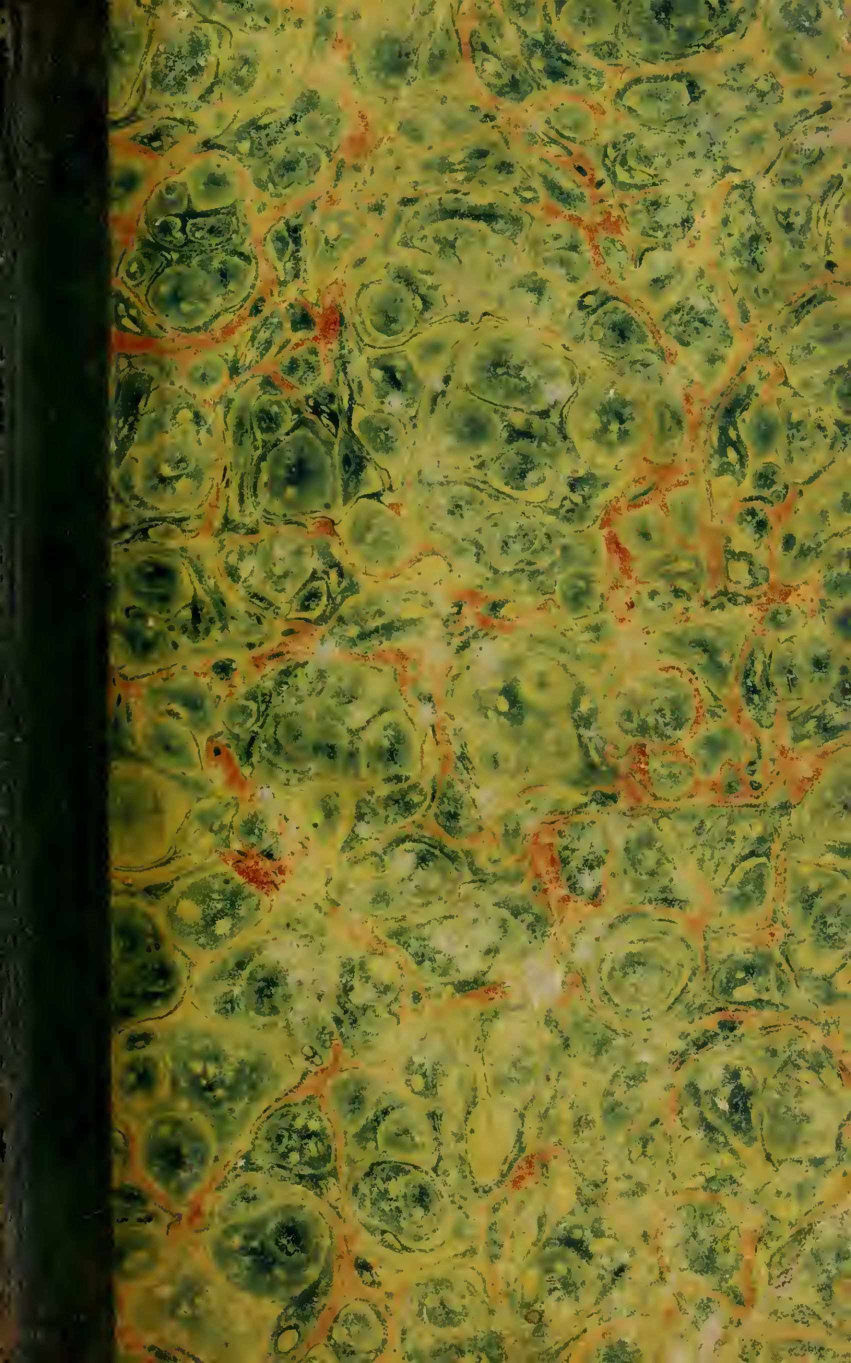


The only Edda published in Italian in 18th century.

La e sola traduzione italiana nel XVIII sec.

John [illegible]
Sep 1929

IL
GOVERNO CIVILE
DI M.r LOCKE
TRADOTTO

NELL' ITALIANO IDIOMA

E DEDICATO

A Sua Eccellenza il Sig.

GIROLAMO DURAZZO

DELL' ECCELLENTISSIMO MARCELLO.



AMSTERDAM

MDCCLXXIII.

ECCELLENZA.

IL desiderio che fin ne' secoli più vetusti avean gli uomini dotti di procurare alle Opere loro Giudici illuminati e competenti, fu quel che inventò le Lettere Dedicatorie. Furon poscia avvalorate, ed a maggiore stima innal-

zate da un puro attaccamento, e da un ſincero riſpetto, che ſon d' ordinario compagni fedeli ed inſeparabili della virtù, e del vero merito.

Quindi è che ſi vidde altre volte un Senofonte dedicare il ſuo Trattato della Cavalleria a Grillo ſuo Figliuolo, che reſe poi sì famoſa quella degli Ateniesi; ed un Seneca rendere omaggio a' primi tempi felici del Governo di Nerone, offerendo a lui il ſuo Libro della Clemenza. Ma che? col progreſſo del tempo coteſte Lettere Dedicatorie ch' erano, ed eſſer dovrebbero altrettanti pubblici atteſtati di profonda ſtima e venerazione, ſon cotanto degenerate, che ſon ormai quaſi tutte divenute figlie della vanità e dell' adulazione, proprietà che ſolamente convengono alle anime baſſe e vili.

Io però non debbo temere un ſomigliante rimprovero, perchè credo che il dedicare a VOSTRA ECCELLENZA *la Traduzione d' un Opera di tal natura, ſia un ricondurle alla primiera ſorgente, e un ridonar loro l' antico perduto onore.*

Bramate forſe, o Signore, ſapere i motivi che m' inducono a così penſare?

re?

re? Fiſſate per poco lo ſguardo ſul merito voſtro, e gli vedrete. Annoverato vi trovate fra tanti nobili, ed illuſtri Concittadini, ſigli d' una Patria glorioſa che fu in ogni tempo Produttrice di grandi, e generoſi Eroi; e ſiete un degno Erede di que' voſtri Antenati che di tanti ſegnalati pregi ſi ſon mai ſempre veduti adorni. Siete Patrizio Genoveſe: del Germe Durazzo: e ho detto aſſai.

Ognun che s' aggira in queſt' inclita e famoſa Città, conſiderando appieno la vaſta eſtenſione delle voſtre cognizioni, confeſſerà ch' io ſceglier non potea un Giudice più competente.

L' Opera è in ſe medeſima eccellente ed utile, perchè ſviluppa con ſomma chiarezza, nettezza, e brevità le Leggi fondamentali d' un bene ordinato, e ben regolato Governo d' uno Stato; e perchè inſegna agl' individui d' ogni Società le loro obbligazioni come Cittadini, e i loro doveri come Magiſtrati. Onde pur troppo è degna di Voi, che dalla Natura non meno, che dall' educazione ricevuto avete una lodevole

incli-

inclinazione a rendervi pienamente inteso di quel che concerne il disimpegno d' un perfetto Cittadino amante della Patria e dello Stato. Di Voi dico, o Signore, che per norma vostra e guida prendeste sempre le nobili e virtuose inclinazioni del glorioso vostro Genitore, e che le sue gesta imitando, ardete di quella medesima fiamma d' onore, di fama, e di virtù, che nel di lui cuore accesa, raggi di estraordinaria luce ognor tramanda.

Quindi non è maraviglia se in Voi si vede un perfetto accumulamento di sublimi e nobili sentimenti, che vi rendono un oggetto d' amore a' vostri Concittadini; di stima a' vostri Amici; di gioja a' vostri Genitori; di tenerezza all' incomparabile vostra Sposa; e di ammirazione a tutti gli Stranieri. Ah faccia propizio il Cielo, che di rispetto esser lo possiate ben anche un giorno a' vostri Figliuoli; e che le vostre tracce ad essi additando, impariate loro a conoscere, che la vera virtù consiste nell' astenersi da quel che piace, se quel che piace offende.

A me

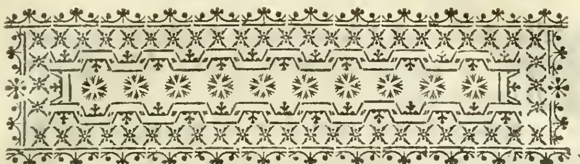
A me dunque non mancan motivi di ſperare in Vostra Eccellenza *il Protettore e Mecenate di queſta mia Traduzione; e mi luſingo che non le ſarà diſcara la mia offerta, tenue per altro, ſe ne conſidera l'offerente, ma grande ſe riflette all' oggetto ch' eſſa riſguarda. Mentre pregandola a ſcuſarmi ſe colla mia importunità ho ſuperato la modeſta repugnanza ſua, ſpero non iſdegnerà permettermi che io m' arroghi la gloria di proteſtarmi ſempre.*

Di Vostra Eccellenza.

Devotiſs. ed Obbligatiſs. Serv. vero

Il Traduttore.

TAVOLA
DE' CAPITOLI.



TRATTATO

DEL

GOVERNO CIVILE

Della ſua vera Origine, della ſua Eſtenſione, e del ſuo Fine.

CAPITOLO I.

Dello Stato di Natura.

I. PERCHE' ben comprender ſi poſſa in che conſiſte il *Potere Politico*, e conoſcer la vera ſua origine; fa d'uopo conſiderare in quale ſtato ſono gli uomini *naturalmente*. Egli è uno ſtato di perfetta *libertà*, nel quale ſenza chieder permeſſo a chi che ſia, e ſenza dipender dal volere di verun altr'uomo, poſſono eſſi fare ciò che loro piace, e diſporre di quel che poſſiedono, non men che delle loro perſone, in

quella guisa che più credono opportuna; *purchè però tenganſi eglino ne' limiti della Legge di Natura* (*a*).

Egli è altresì uno ſtato di eguaglianza; di maniera che qualunque autorità, e potère è reciproco, non avendone un uomo più di un altr'uomo. Poichè è troppo evidente che quelle Creature che ſono d'una medeſima ſpecie, e d'un ordine medeſimo, che nate ſono ſenza diſtinzione, che an parte ai medeſimi vantaggi, e che hanno le ſteſſe facoltà, debbono parimenti, ſenza veruna ſubordinazione, o ſoggezzione, eſſer tra loro eguali; ſe però il Signore, e Padrone di tali creature non ne abbia con qualche manifeſta *dichiarazione* della ſua volontà, ſtabilito alcune ſuperiori all'altre, e non abbia loro conferito, con una evidente e chiara *diſpoſizione*, un diritto irrefragabile al Dominio ed alla Sovranità.

II. Coteſta *eguaglianza* in cui ſono gli uomini *naturalmente*, vien creduta dall'aſſennato *Hooker* (*b*) cotanto evidente in ſe medeſima, ed incontraſtabile, ch'egli ne forma il fondamento di quell'obbligo che hanno gli uomini

(*a*) Reſtrizione neceſſaria a cui far biſogna molta attenzione.

(*b*) *Riccardo Hooker* è ſtato nel XVI. Secolo uno de' più dotti dell'*Inghilterra*: il di lui *Trattato delle Leggi della Politica Eccleſiaſtica* da una grande idea della ſua profonda erudizione, e meritar gli ha fatto gli Elogj de' più grandi Uomini.

uomini di ſcambievolmente amarſi: e fonda ſu tal principio d'eguaglianza tutti que' doveri di carità, e di giuſtizia a' quali ſono eſſi tenuti gli uni verſo gli altri. Ecco le ſue parole.

(*) „ Un iſtinto medeſimo ha indotto gli
„ uomini a riconoſcer ch'eſſi non ſon meno
„ tenuti ad amare gli altri, di quel che tenuti
„ ſono ad amarſi eſſi medeſimi. Poichè veden-
„ do tutte le coſe eſſer fra loro eguali, non
„ poſſono non comprendere ch'eſſer vi dee al-
„ tresì fra loro una ſteſſa miſura. Se io deſi-
„ dero ricever del bene, dalle mani eziandio
„ di chiunque, ed altrettanto che per ſe deſi-
„ derar ne poſſa ciaſchedun altro, come mai
„ pretender poſſo di vedere in guiſa alcuna
„ ſoddisfatto il mio deſiderio, ſe non mi curo
„ di ſoddisfare il deſiderio medeſimo, che in-
„ fallibilmente trovaſi nel cuore d' un altr'
„ uomo, ch'è al par di me compoſto della
„ ſteſſa natura? Se qualche coſa faſſi che con-
„ traria ſia ad un tal deſiderio di ciaſcheduno,
„ fa d'uopo neceſſariamente che un altro ne
„ reſti altrettanto offeſo, quanto io eſſer lo poſ-
„ ſo. Talmente che ſe nuoccio, e cagiono del
„ danno, diſpormi debbo a ſoffrir lo ſteſſo ma-
„ le; poichè non evvi ragione alcuna che ob-
„ blighi gli altri ad aver per me una miſura
„ di carità maggior di quella che io ho per
„ loro. Perciò quel deſiderio che ho d'eſſere

(*) Eccl. Pol. Lib. 1.

„ amato, quanto possibil sia, da coloro che „ nello Stato di Natura sono miei pari, m'im„ pone un obbligo naturale di conservare, e „ manifestar loro un somigliante affetto. Perchè „ finalmente non v'è alcuno che ignorar possa „ quella correlazion di eguaglianza ch'evvi fra „ noi, e gli altri uomini, i quali sono altret„ tanti noi, e quelle Regole, e Leggi dalla „ *Ragion naturale* prescritte per la condotta „ della vita. „

III. Intanto quantunque lo stato di *Natura* sia uno stato di *Libertà*, pure non è uno stato di *Licenza*. Egli è certo che un uomo in un tale stato, ha una incontrastabile *Libertà*, nella quale può come vuole disporre non men della sua persona, che di ciò che possiede: ma non ha però la libertà, ed il diritto di distrugger se medesimo (*c*), siccome neppure quel di far torto a verun altro, o di turbarlo in ciò che

(*c*) Ciò viene proibito da' limiti della *Legge di Natura* ne' quali dev'egli contenersi, per la seguente ragione, *che far dee della sua libertà quel migliore e più nobil uso, che la sua propria conservazione esige da lui:* perch' egli è l' opera dell' Onnipotente che dee durare altrettanto che piace al Creatore, e non altrettanto che piace all' uomo ch' è opera e creatura sua. Questo sentimento è così generale negli uomini, che le Leggi Civili succedute a quelle della *Natura*, sulle quali fondate sono, proibivano presso gli *Ebrei*, d' accordar gli onori della sepoltura a coloro che se medesimi uccideano.

che gode, *poich' egli far dee della ſua libertà quel migliore e più nobile uſo, che la ſua propria conſervazione da eſſo lui eſige*. Lo ſtato di *Natura* ha la Legge di *Natura* che regolarlo dee, ed alla quale ciaſcuno è tenuto di ſottoporſi ed ubbidire. Queſta Legge altro non è ſe non la Ragione, la quale inſegna a tutti gli uomini, ſe vogliono eſſi ben conſultarla, ch' eſſendo tutti eguali, ed indipendenti, neſſuno dee ad un altro nuocere, ſia contro la ſua vita, la ſua ſalute, la ſua libertà, o contro i ſuoi beni: perchè gli uomini eſſendo tutti l' opera d' un Artefice Onnipotente, ed infinitamente Sapiente, i ſervitori d' un Padrone Sovrano, poſti da lui nel Mondo pe' ſuoi fini, ad eſſo lui appartengono in proprietà, e l' opera ſua dee durare quanto a lui piace, non già quanto piace a chiunque altro. E dotati eſſendo delle ſteſſe facoltà, e partecipando de' vantaggi medeſimi, non può fra noi ſupporſi alcuna ſubordinazione, che autorizzar ci poſſa a diſtruggerci gli uni con gli altri, come ſe noi foſſimo ſtati fatti per l' uſo gli uni degli altri, di quella maniera medeſima che le Creature d' un rango al noſtro inferiore, fatte ſono per noſtro uſo. Ciaſchedúno dunque è obbligato di conſervar ſe medeſimo, *e di non laſciar*, per così dire, *volontariamente il ſuo poſto* (*d*). Ed

(*d*) Sentimento e penſiero de' *Pitagorici* riferito da *Platone* in Apol. Socr. da *Cicerone* de Seneſt. Cap.

Ed allorchè la ſua propria conſervazione non è in periloco, egli dee, a miſura delle ſue forze, conſervare il rimanente degli uomini; e a men che non ſia per far giuſtizia di qualche colpevole (*e*), non dev' egli mai toglier la vita ad un altro, o pregiudicar ciò che tende alla conſervazion delle ſua vita, che val quanto

Cap. 20. e da *Lattanzio* inſt. div. Lib. III. Cap. 18. L'amabile e ſpiritoſo Montaigne è grazioſo ſu queſto Articolo ,, *Molti credono che noi non dobbiamo abbandonar coteſta guarnigione del Mondo, ſenza l' ordine eſpreſſo di colui che in eſſa ci ha poſti, e che a Dio che quì ci ha mandati, non per noi ſolamente, ma per la gloria e ſervigio altrui, tocca di darci congedo quando a lui piacerà, non già a noi di prendercelo. Che noi non ſiamo nati per noi ſoli, ma benanche pel noſtro Paeſe: per il che le Leggi ci domandan conto di noi medeſimi pel loro intereſſe, ed hanno azione di omicidio contro di noi. Altrimenti noi ſiam puniti nell' altro Mondo come diſertori della noſtra carica.* ,, Queſto era il ſentimento di *Virgilio*; e per conſeguenza di tutti i Romani del ſuo tempo, allorchè dice

Proxima tenent moeſti loca qui ſibi Lethum
Inſontes peperêre manu, lucemque paroſi
Proiicere animas.

Aeneid. Lib. VI. v. 434.

E' maggior coſtanza il ſoffrire, che il romper la catena che avvinti ci tiene: e maggior pruova di fermezza diede Regolo, che Catone. Ciocchè io terminerò con quel bel verſo di Marziale, che chiama queſt' azione, una rabbia, un furore.

Hic rogo, non furor eſt, ne moriare, mori?

(*e*) Ciò dee intenderſi ſolamente dello *ſtato di Natura*, ſiccome lo ſpiega l'Autore nel §. ſeguente.

quanto dire, la sua libertà, la sua salute, i suoi membri, i beni suoi.

IV. Ma affinchè niuno intraprenda di usurpare gli altrui diritti, e di far torto al suo prossimo; ed acciò le Leggi della *Natura*, che hanno per iscopo la tranquillità e la *conservazione del Genere Umano*, siano osservate; la *Natura* in un tale stato, ha posto ciascuno nel diritto di punire la violazione delle sue Leggi, ma in un grado che la impedisca in avvenire. Le Leggi della *Natura*, come anche tutte le altre Leggi, che risguardano gli uomini in questo Mondo, sarebbero del tutto inutili, se nello stato di *Natura* nessuno avesse il potere di farle eseguire, di proteggere, e conservar l'innocente, e di reprimer coloro che ad esso lui fan torto. Che se un uomo in un tale stato può punire un altro a cagion di qualche male che avrà questi fatto; ciascheduno può praticar la medesima cosa. Perchè in questo stato di perfetta eguaglianza, in cui naturalmente niuno ha superiorità, o giurisdizione su di un altro, quel che uno può fare in virtù delle Leggi di *Natura*, forza è che ogni altro abbia necessariamente il medesimo diritto di praticarlo.

V. Che perciò, nello stato di *Natura*, ciascuno a tal risguardo ha un potere incontrastabile su di un altro. Nulladimeno però questo potere non è talmente assoluto, ed arbitrario, che quando hassi nelle mani un colpevole,

s' abbia il diritto di punirlo con passione, e d'abbandonarsi a tutti gl' impeti, e furori di un cuore sdegnato e vendicativo. Tutto quel ch' è permesso di fare in tale occasione, è il dargli quelle pene che naturalmente dettano, e prescrivono la Ragion tranquilla, e la pura Coscienza, cioè pene proporzionate al suo errore, e che non tendano se non a riparare il danno cagionato, e ad impedire che non ne accada un simile in avvenire. In fatti, queste sono le due sole ragioni che possono render legittimo il male che fassi ad un altro, e che noi chiamiamo *punizione*. Allorchè qualcheduno infrange le Leggi della *Natura*, egli dichiara con ciò, che vive con regole differenti da quelle della Ragione e della comune Equità, ch' è la misura da Dio stabilita per le azioni degli uomini, affin di procurare la loro scambievole sicurezza; e sin da quel momento un tal uomo diventa pericoloso al Genere Umano; poichè da lui vien rotto e calpestato il legame formato dalle mani dell' Onnipotente, per impedire che niuno riceva del danno, e che verso gli altri non s' usi violenza alcuna. Di maniera che la sua condotta offendendo tutta l'Umana *Natura*, ed essendo contraria a quella tranquillità e sicurezza a cui le Leggi della *Natura* hanno provveduto, ciascuno, pel diritto che ha di conservare il Genere Umano, può reprimere, o pure s'è necessario, distruggere ciò che

gli

gli nuoce: in una parola, può ad una persona che tali Leggi ha conculcato, dar quelle pene che sian capaci di produrre in lei il pentimento ed inspirarle un timore che la trattenga di non agire un'altra volta della stessa maniera, e che presentino ben anche agli altri un esempio che gli frastorni dal tenere una condotta simile a quella che ad una tal persona le ha attirate. In tal caso dunque, e su *tal fondamento* (*f*), *ciascuno ha diritto di punire i colpevoli, e di eseguire le Leggi della Natura*.

VI. Non dubito punto che molto strana non sembri una tal dottrina ad alcune persone: ma prima di condannarla, desidero che mi si dica con qual diritto un Principe, o uno Stato può far morire o punire uno Straniero che avrà commesso qualche delitto nelle terre del di lui Dominio. Egli è certo che le Leggi d'un tal Principe, o Stato, per la virtù e forza che ricevono dalla loro pubblicazione, e dall'autorità legislativa, non risguardano affatto questo Straniero. Non è a lui che parla un tal Sovrano; o s'egli il facesse, lo Straniero non sarebbe affatto obbligato ad ascoltarlo, e sottoporsi ai suoi Statuti. L'autorità legislativa, per cui le Leggi hanno forza di Leggi risguardo ai sud-

diti

(*f*) Cotesta restrizione è anche necessaria: e far vi si dee molta attenzione, col ricordarsi che questo è quel che dettano le Leggi della Natura, *nello Stato di Natura*.

diti d'una Repubblica, o d'uno Stato, non ha ſicuramente alcun potere, o diritto riſguardo ad uno Straniero. Coloro che in *Inghilterra*, in *Francia*, in *Olanda* hanno il ſupremo potere di far Leggi, riſguardo ad un *Indiano*, come altresì a tutto il rimanente del Mondo, ſon perſone ſenz'autorità. Talmente che ſe in virtù delle Leggi della *Natura* neſſuno ha il potere di punire con un giudizio moderato, e corriſpondente al caſo che ſi preſenta, coloro che le conculcano; io non veggo come i Magiſtrati d'una Società, e d'uno Stato poſſan *punire uno Straniero*; ſe ciò non ſia che riſguardo ad un tal uomo eſſi poſſono avere il medeſimo diritto, e la medeſima giuriſdizione, che qualunque perſona può naturalmente avere riſguardo ad un'altra.

VII. Allorchè qualcheduno infrange la Legge della *Natura*; s'allontana dalle giuſte regole della *Ragione*; e fa vedere che rinunzia ai principj della *Natura* Umana, e che egli è una creatura nociva e pericoloſa: ciaſcuno ha il diritto di punirlo; ma colui che immediatamente, e particolarmente ne riceve qualche danno, o pregiudizio, oltre il diritto di punizione che con tutti gli altri uomini gli è comune, ha in ſomigliante occaſione un diritto particolare, in virtù del quale può domandar la riparazione pel danno che gli è ſtato cagionato. E ſe altri crede giuſta la di lui domanda,

da, può bene unirsi all'offeso, ed assisterlo nel disegno che ha di ricever soddisfazione dal colpevole, in guisa tale che il male che quegli ha sofferto, possa esser riparato.

VIII. Di queste due sorte di diritti, l'un de' quali è quel di *punire* il delitto per *reprimerlo*, ed impedire che non si continui a commetterlo, qual diritto a qualunque persona; e l'altro di esiger la riparazione del mal sofferto; il primo è passato, ed è stato conferito al Magistrato, il quale in qualità di Magistrato, ha in sua balia il comun diritto di punire; e tutte le volte che il pubblico bene non domanda assolutamente ch' egli punisca, e gastighi la violazion delle Leggi, può di sua propria autorità perdonar le offese, e i delitti: ma non può affatto nella stessa guisa disporre della soddisfazione dovuta ad una persona privata pel danno da lei ricevuto. La persona che in tale incontro ha sofferto, ha diritto di esiger soddisfazione, o di rimetterla; colui che ha ricevuto del danno ha la facoltà di appropriarsi i beni, o la servitù di colui che glielo ha cagionato: ed egli ha questa facoltà pel diritto che ha di *provvedere alla sua propria conservazione*; nella stessa guisa che ciaschedun *pel diritto che ha di conservare il Genere Umano*, e di far ragionevolmente tutto quel che è possibile su tal soggetto, ha il potere di punire il delitto, per impedire che di nuovo

non

non si commetta. Perciò nello *Stato di Natura*, ognuno ha il diritto di uccidere un omicida per frastornar gli altri dal fare una somigliante offesa, che non può esser giammai riparata, o compensata, spaventandogli coll'esempio d'una punizione a cui soggetti sono tutti coloro che commettono il medesimo delitto: e metter così gli uomini al coperto degli attentati, di un delinquente, che rinunziato avendo alla Ragione, alla regola, ed alla comune misura da Dio data al Genere Umano, ha con una ingiusta violenza, e con uno spirito sanguinoso, di cui ha fatto uso contro una persona, dichiarato la guerra a tutti gli uomini, e conseguentemente dev' esser distrutto *come un Leone*, *come una Tigre*, come una di quelle Bestie feroci, colle quali esser non vi può nè società, nè sicurezza. Su tal principio è fondata quella gran Legge della Natura; *Se qualcheduno sparge il sangue d'un uomo, il sangue suo sarà altresì sparso da un uomo* (g). E *Caino* era sì pienamente convinto che ciascuno ha il diritto di esterminare, e distruggere un delinquente di tal natura, che dopo avere ucciso il Fratello, gridava: *Chiunque mi troverà m' uc-*

(g) Questi sono i proprj termini degli ordini che Dio dà a *Noè* ed alla di lui Famiglia nell' uscir dall' Arca, dunque egli è l' ordine del Padrone della Natura. *Emman. Tremellio* trova in quest' ordine di Dio lo stabilimento della *Legge del Taglione*, *atque haec νομοφυλαχων institutio*. Gen. Cap. 9. v. 6.

m' ucciderà. Cotanto è vero che questo diritto è scolpito nel cuore degli uomini.

IX. Per la ragione medesima, un uomo N. B. *nello Stato di Natura* può *punire la menoma infrazion delle Leggi della Natura*. (*b*) Ma può egli punir colla morte una simile violazione? domanderà forse taluno. Rispondo, che ogni errore può esser punito a segno, e con una tale severità che sia capace di produrre nel colpevole il pentimento, e spaventar talmente gli altri, che non abbiano volontà di cadere nel medesimo errore. Qualunque offesa commessa *nello Stato di Natura*, può egualmente *nello Stato di Natura* essere altrettanto punita, se possibil sia, quanto ella esser lo può in uno Stato, ed in una Repubblica. Non è del mio assunto l'entrare minutamente ad esaminare i gradi di gastigo che le Leggi

(*b*) Che ciaschedun particolare, *nello Stato di Natura*, debba vegliare alla scambievole e general conservazione di tutti gli uomini. Ecco in qual maniera Cumberland sostiene l'affermativa „ Evvi tra „ gli uomini, dic' egli, considerati come fuori d' „ ogni Governo Civile, un Giudice pronto a puni„ re i delitti; allorchè son già manifesti; perchè „ siccome è interesse comune, che puniti siano i „ delitti, chiunque ha nelle mani la forza necessaria „ ha il diritto di esercitare una tale punizione altret„ tanto che il pubblico bene lo esiga, non essen„ dovi allora alcuna diseguaglianza fra gli uomini. „ Su di ciò è fondato quel pensier di Terenzio *Homo sum, humani nihil a me alienum puto*. Tr. Phil. delle Leggi Natur. Cap. 1. §. 26.

Leggi della *Natura* prescrivono: dirò soltanto che pur troppo è certo che tali Leggi vi sono, e ch'elleno sono altrettanto intelligibili e chiare ad una creatura ragionevole, e ad una persona che le studj, quanto esser lo possono le Leggi positive della Società, e degli Stati; e son forse anche più chiare, ed evidenti. Perchè finalmente è più facile di comprendere ciò che la Ragione detta e suggerisce, che le intrigate idee, ed invenzioni degli uomini, i quali sieguon sovente alcune regole diverse da quelle della ragione, e che ne' termini de' quali servonsi nelle loro disposizioni, possono aver disegno di nascondere, ed inviluppare le loro mire non meno, che i loro interessi. Cotesto è il vero carattere della maggior parte delle Leggi municipali de' Paesi, le quali poi non son giuste, se non quando son fondate sulle Leggi della Natura, secondo le quali esse debbono esser regolate, ed interpetrate.

X. Non dubito punto che a questa opinione, la quale stabilisce che nello *Stato di Natura*, ciaschedun uomo ha il potere di *far eseguire le Leggi della Natura*, *e di punirne le infrazioni*, non mi si opponga, ch' ella è molto irragionevol cosa che gli uomini sian Giudici nelle loro proprie Cause; che l'amor proprio rende gli uomini parziali, e gl' inclina non meno verso i loro interessi che verso quelli dei loro amici; che d' altronde un cattivo naturale,

le, la passione e la vendetta possono far loro trapassare i limiti d'un giusto gastigo; che quindi ne nascerebbe confusione e disordine, e che perciò Dio ha stabilito le Sovrane Potenze. Io non ho difficoltà di confessare che il Governo Civile è il rimedio opportuno agl' inconvenienti dello *Stato di Natura*, i quali son senza dubbio grandi dapertutto dove gli uomini sono Giudici in causa propria: ma desidero che coloro che fanno cotesta obiezione, si ricordino che i Monarchi assoluti sono uomini, e che se il Governo Civile è il rimedio de' mali che necessariamente accaderebbero qualora gli uomini fossero Giudici nelle proprie loro cause, e se per questa ragione annullar si dee lo *Stato di Natura*, dir si potrebbe la medesima cosa dell'autorità delle Potenze Sovrane. Perchè finalmente io domando il Governo Civile è migliore a tal risguardo dello *Stato di Natura*? Non è forse un Governo in cui un sol uomo comandando a molti, e Giudice nella propria sua causa, e può fare a' suoi Sudditi tuttociò, che gli piace, senza che niuno abbia il diritto di lagnarsi di coloro che i di lui voleri eseguiscono, o di fare qualche opposizione? Non fa d'uopo sempre sottoporsi a tutto quel che fa, e vuole un Sovrano, agisca egli con ragione, o con passione, o per errore (*i*)? Or questo è quel-

(*i*) Questa Tesi ha bisogno di qualche modificazione. Una tale *ubbidienza passiva* non è secondo le

è quello che non s'incontra affatto, e che obbligato non è di fare nello Stato di Natura l'uno risguardo all'altro: perchè se colui che giudica male, ed ingiustamente nella propria sua causa, egli ne dee render conto, e può ciascuno appellarsene al rimanente degli uomini.

XI. Soventi volte si è domandato, come se si proponesse una forte obbjezione, in quali luoghi, e quando gli uomini sono, o sono stati in questo *Stato di Natura*? (*k*) A ciò baste-

le Leggi *della Natura*, nè ricevuta in alcuna Società dove il Magistrato non sia il Dispotico Tiranno. Il nostro Autore non ha voluto abolire il diritto di resistenza, che hanno i Sudditi, i quali riserbati si sono certi privilegj nello stabilimento della Sovranità: o che veggono che il Supremo Magistrato opera apertamente contro tutti i fini del Governo Civile. Questa resistenza non suppone punto che i Sudditi siano superiori al Supremo Magistrato, nè che abbiano un diritto proprio di punirlo. In somigliante caso i legami della Soggezione sono rotti per colpa del Sovrano che tratta da nemico i suoi Sudditi, e sciogliendoli così dal giuramento di fedeltà, gli rimette nello stato della libertà e dell' eguaglianza naturale. Tal è il sentimento d' infiniti Autori, che hanno posto cotesta questione in una piena evidenza.

(*k*) Dir si potrebbe che coloro che fanno una tal domanda, trovano piacere in acciecarsi essi medesimi, poichè, essendo uomini, non possono non esser persuasi ch' essi medesimi sono anche in quello *Stato di Natura*, in cui gli uomini sono stati fin dal momento che hanno incominciato ad abitar la Terra, e in cui saranno fin che il Mondo avrà degli uomini.

basterà presentemente rispondere che i Principi, ed i Magistrati de' Governi indipendenti

uomini. Prenderò dal profondo Puffendorff la spiegazione del mio pensiere. Egli considera lo Stato della Natura sotto tre differenti aspetti; „ *Lo Stato della* „ *Natura nell' ultimo senso*, dic' egli, *è quello in cui* „ *si concepiscono gli uomini, in quanto ch' essi non han-* „ *no insieme altra connession morale, che quella fonda-* „ *ta sul semplice e universal legame che risulta dal-* „ *la similitudine della loro Natura indipendentemente* „ *da qualunque convenzione, e da ogni atto umano* „ *che ne abbia assoggettato alcuni agli altri.* „ Su tal piede coloro, che si dice viver rispettivamente nello Stato di Natura, son quei che non sono nè sottoposti all' Impero l' un dell' altro, nè dipendenti da un comune Padrone, e che non han ricevuto gli uni dagli altri nè bene, nè male, e così in questo senso lo *Stato di Natura* è opposto allo *Stato Civile*; (quantunque quest' ultimo sia uscito dal primo, su cui è fondato. Perciò fa d'uopo che lo *Stato della Natura* abbia avuto in qualche luogo la sua esistenza prima di dar l'origine allo *Stato Civile*.) „ Per for- „ marsi una giusta idea dello *Stato della Natura* „ considerato nell' ultimo punto di vista, bisogna in- „ tenderlo per *finzione*, *o tale qual egli esiste vera-* „ *mente*. Il primo avrebbe luogo se si supponesse „ che nel principio del Mondo fosse tutto ad un „ tratto comparsa sulla Terra una moltitudine di „ uomini senza che l' uno nascesse o dipendesse in „ guisa alcuna dall' altro: siccome la Favola ci rap- „ presenta coloro che uscirono dai Denti di un ser- „ pente che *Cadmo* seminati avea..... Ma lo *Stato* „ *della Natura, che realmente esiste*, ha luogo fra „ coloro i quali, quantunque uniti con alcuni altri „ per mezzo d' una Società particolare, nulla han „ di comune insieme se non la qualità di creature

che nell' Universo ritrovansi, essendo nello *Stato di Natura*, è chiaro che il Mondo non è mai stato, e non sarà giammai senza un certo numero di uomini che sono stati, e che saranno in esso *Stato di Natura*. Allorchè parlo de' Principi, de' Magistrati, e delle Società indipendenti, io gli considero precisamente in se medesimi, siano essi uniti, o nol siano. Poichè lo *Stato di Natura* non vien già terminato da qualunque accordo che sia, ma soltanto da quello con cui s' entra volontariamente in una Società, e si forma un Corpo Politico. Ogni altra sorte d' impegni, e di Trattati che gli uomini posson tra loro fare, gli lascia nello *Stato di Natura*. Le promesse e le convenzioni, per esempio, fatte fra due uomini nell' Isola disabitata di cui parla *Garcilasso de la Vega* nella sua Storia del *Perù*, o fra uno Svizzero, ed un Indiano ne' Deserti dell' *America*, sono legami che permesso non è di rompere, e cose che debbono esser puntualmente eseguite, quantunque tali persone, l' una risguardo all' altra, siano in somigliante caso nello

Stato

„ umane, e altra cosa non si debbono gli uni agli
„ altri, che ciò che può precisamente esigersi come
„ uomo. Di questa maniera viveano un tempo i
„ Membri rispettivamente di varie famiglie separate
„ e indipendenti, e su tal sistema risguardansi ancora
„ oggidì le Società Civili non meno, che le parti-
„ colari che Membri non sono d' uno stesso Corpo
„ Politico.

Stato di Natura. In fatti, la sincerità, e la fedeltà son cose che gli uomini obbligati sono di religiosamente osservare, in quanto che sono uomini, non già perchè sono membri d' una medesima Società.

XII. Risguardo poi a coloro i quali dicono che non v'è stato giammai verun uomo nello *Stato di Natura*, altro non voglio opporre loro che l'autorità del giudizioso *Hooker*. *Le Leggi delle quali abbiam parlato*, dic'egli, intendendo le Leggi della Natura? (*) *obbligano gli uomini ad osservarle, anche come uomini, quantunque non vi sia alcuna convenzione, nè alcun solenne accordo passato fra loro per far questa, o quella cosa, o per non farla. Ma perchè da noi soli non siam capaci di provederci delle cose che naturalmente desideriamo, e che necessarie sono al nostro sostentamento, il quale ha da esser convenevole alla dignità dell' uomo; perciò per supplire a quel che ci manca allorchè siam soli, e solitarj, siamo stati naturalmente portati a ricercar la Società, e la scambievole compagnia; e ciò ha fatto che gli uomini siansi uniti gli uni con gli altri, ed abbian composto nel principio, e subito, le Società Politiche*. Io dunque di nuovo assicuro, che tutti gli uomini son naturalmente in quello stato che chiamo di *Natura*, e ch' essi vi rimangono sino a tanto che di lor pro-

(*) Eccl. Pol. Lib. I. Sect. 10.

prio consentimento, non faccianſi membri di qualche Politica Società; e punto non dubito che andando innanzi in queſto Trattato ciò non compariſca piucchè evidente.

CAPITOLO II.

Dello Stato di Guerra.

I. LO *Stato di Guerra* è uno ſtato d'*inimicizia* e *diſtruzione*. Colui che con parole, o fatti dichiara ad un altro che trama egli contro la di lui vita, dee far coteſta dichiarazione, non con paſſione, e precipitoſamente, ma con uno ſpirito tranquillo: ed allora una tale dichiarazione mette colui che la fa, nello *Stato di Guerra* con colui al quale l' ha egli fatta. In queſto ſtato, la vita del primo è eſpoſta, e può eſſergli tolta dal potere dell' altro, o di chiunque vorrà a coſtui unirſi per difenderlo, e ſpoſare il ſuo partito; eſſendo coſa giuſta, e ragionevole che io abbia il diritto di diſtrugger ciò che minaccia la mia diſtruzione; perchè in virtù *delle Leggi fondamentali della Natura*, l' uomo eſſendo obbligato a conſervar ſe medeſimo quanto è poſſibile; allorchè tutti non poſſono eſſer conſervati, preferir ſi dee la ſicurezza dell' innocente,

cente, ed un uomo può distruggerne un altro che gli fa la guerra, o gli dà a conoscere la sua inimicizia, è la risoluzione che ha preso di rovinarlo (*a*): nella guisa medesima che uccider posso un Leone, o pure un Lupo, perchè questi sommessi non sono alle Leggi della Ragione, ed altre regole non hanno che quelle della forza, e della violenza. Posson dunque esser trattate come bestie feroci, quelle persone pericolose che punto non mancherebbero di

 rovi-

(*a*) Questa condotta viene approvata da' Giureconsulti Romani: *Jure hoc evenit*, dicono essi, Digest. Lib. I. T. I. de just. & jur. Leg. III., *ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit jure fecisse existimatur*. Ed Erodiano espressamente dice, „ egli è „ egualmente giusto e necessario di respigner piut- „ tosto colla forza gl' insulti d' un Aggressore, che „ soffrirgli pazientemente, giacchè altrimenti colla „ disgrazia d' essere ucciso, hassi ancora il rossore „ d' esser creduto un uomo privo di coraggio „. Lib. IV. c. 10. Puffendorff è del medesimo sentimento, nel Cap. 5. del Lib II., ov' egli tratta della giusta difesa del proprio individuo; però egli vuole che prima di venire agli estremi con un ingiusto Aggressore, mettansi in opra tutte le vie della riconciliazione, „ Ma, dic' egli; quando queste vie di dol- „ cezza non bastano per salvarci, o per metterci in „ sicurezza fa d' uopo venire alle mani. In tal caso „ se l' Aggressore continua maliziosamente ad insul- „ tarci, senza esser mosso da pentimento alcuno dei „ suoi pravi disegni, possiamo noi respignerlo con „ tutte le nostre forze anche uccidendolo...... *se* „ *nello Stato di Natura*, dic' egli più innanzi, si des- „ sero alcuni limiti a tal libertà, allora la vita di- „ venterebbe veramente insociabile. L. c.

rovinarci, e distruggerci, qualora avessimo noi la disavventura di cadere nel lor potere.

II. Quindi nasce che colui che procura d'avere un altro nell'assoluto suo potere, *si mette così nello Stato di Guerra* con questi, che non può considerare il di lui procedere, se non come una dichiarazione, ed un disegno formato contro la sua vita. Per il che ho motivo di conchiudere che un uomo, il quale malgrado la mia volontà tenta di sottomettermi al suo potere, mi tratterà in quella guisa che più gli piacerà se per avventura casco nelle sue mani, e senza dubbio mi rovinerà, se gliè ne verrà talento. In fatti, niuno può desiderare d'*avermi nell'assoluto suo potere*, se non colla mira d'obbligarmi colla forza a ciò ch'è contrario al diritto della mia *Libertà* cioè *di rendermi schiavo*. Affinchè dunque la mia persona sia in sicurezza, fa d'uopo necessariamente che io sia liberato da una tal forza, e violenza; e la ragione mi ordina di considerar come un nemico della mia *conservazione*, colui che ha risoluto di rapirmi la *Libertà* la quale, per così dire, n'è il riparo. Di maniera che colui che intraprende di *rendermi schiavo*, si mette così meco nello *Stato di Guerra*. Allorchè qualcheduno, nello *Stato di Natura*, vuol togliere quella libertà che appartiene a tutti coloro che sono in esso stato, fa d'uopo necesseriamente supporre ch'egli ha disegno di

rapir

rapir tutte le altre cose, poichè la libertà è il fondamento di tutto il rimanente; nella stessa guisa che un uomo il quale, in uno *Stato* di Società, togliesse quella *Libertà* che appartiene a tutti i membri della Società, considerato esser dee come uno che abbia formato il progetto di toglier loro tutte le altre cose, e per conseguenza come se con loro fosse nello *Stato di Guerra*.

III. Questo principio che stabilisco, mostra che un uomo può legittimamente uccidere un ladro che non gli abbia cagionato il menomo danno, e che non avrà altrimenti manifestato la malvagia sua intenzione contro la di lui vita, se non colla violenza praticata per averlo in suo potere, per rubargli il denaro, e per far di esso lui tutto quel che avrebbe voluto. Perchè un tale assassino impiegando la violenza, e la forza, quando non ha diritto alcuno di sommettermi à lui; io non ho motivo di supporre, per qualunque pretesto egli adduca, che un tal uomo il quale intraprende di *rapirmi la Libertà* non voglia ben anche rapirmi tutte le altre cose, allorchè sarò nel suo potere. Perciò mi è premesso di trattarlo come un uomo, che meco si è posto *in uno Stato di Guerra*, che val quanto dire, mi è permesso d'ucciderlo, se posso: perchè finalmente chiunque introduce lo *Stato di Guerra*, è l' Aggressore, e si espone certamente a rice-

vere un trattamento ſimile a quello ch'egli ha riſoluto di fare ad un altro, e cimenta così la ſua vita.

IV. Quì compariſce *la differenza che v'è fra lo Stato di Natura, e lo Stato di Guerra*, i quali ſono ſtati confuſi da alcuni, quantunque entrambi queſti ſtati ſiano altrettanto differenti, e lontani l'un dall'altro, quanto il ſono tra loro uno ſtato di pace, benevolenza, aſſiſtenza, e ſcambievole conſervazione, ed uno ſtato d'inimicizia, malvagità, violenza, e ſcambievole diſtruzzione. Allorchè gli uomini vivono inſieme ſecondo i dettami della Ragione, e ſenz'alcun Superiore ſulla Terra, che abbia l'autorità di giudicar le loro conteſe, eſſi ſon preciſamente nello *Stato di Natura*: così la violenza, o un aperto diſegno di violenza d'una perſona riſguardo all'altra, allorchè non vi ſia ſulla Terra alcun comune Superiore, a cui poſſano entrambe appellarſi, produce lo *Stato di Guerra*, e per mancanza di un Giudice alla di cui preſenza ſi poſſa far comparire un Aggreſſore, un uomo ſenza dubbio ha il diritto di far la guerra ad un tale Aggreſſore, quand'anche l'uno e l'altro foſſero membri d'una medeſima Società, e Sudditi d'uno Stato medeſimo. Così, io poſſo ſubito uccidere un ladro che ſu di me ſi ſcaglia, s'impadroniſce delle redini del mio cavallo, o ferma la mia carozza; perchè quella Legge che per la mia conſervazione è ſtata fatta, ſe non

può

può essere interposta per assicurar contro la violenza, e contro un subitaneo, e pronto attentato, la mia vita, la di cui perdita non può essere giammai riparata, mi permette di difendermi, e mi mette nel diritto che a noi dà lo *Stato di Guerra*, di uccidere il mio assalitore, che non mi accorda il tempo di chiamarlo al cospetto del nostro comun Giudice, e far decidere per mezzo delle Leggi un caso, la di cui sventura può diventare irreparabile (*b*). *La privazione d'un Giudice di autorità rivestito*, *mette*

(*b*) Questa è la ragione per cui la Legge permette di uccidere un ladro che in ora indebita voi scoprite sul vostro suolo, nella supposizione ch' ei non ci venga che per rubarvi, ciocchè se far non può senz' assassinarvi, potrebbe innoltrarsi fino al punto di non lasciarvi il tempo di domandar soccorso, o di citarlo innanzi al Magistrato. Oltracciò questa condotta, quantunque comparisca severa, pure è autorizzata dal Sovrano Legislatore, Exod. Cap. 22. v. 2. *Solone e Platone* son del medesimo sentimento, e presso i Romani le dodici Tavole espressamente dicono. *Si nox furtum faxit, si eum aliquis occidit, jure occisus esto*. Ecco come si spiega su tal proposito un degnissimo Autore. *In un somigliante caso si rientra in qualche maniera nello Stato di Natura, in cui i menomi delitti posson colla morte esser puniti; e non v'è affatto ingiustizia in una difesa tant'oltre portata per conservare il proprio bene. Perchè siccome queste sorti d'attentati non giungono guari alla cognizion del Magistrato, spesso non accordando il tempo d'implorarne la protezzione; così rimangono essi spessissime volte impuniti. Allorchè dunque si trova il mez-*

zo

mette tutti gli uomini nello Stato di Natura: e la violenza ingiusta e subitanea, nell' accennato caso, produce lo Stato di Guerra, vi sia, o non vi sia il Giudice comune.

V. Ma quando la violenza cessa, cessa altresì lo *Stato di Guerra* fra coloro che son membri d'una stessa Società; e tutti sono egualmente obbligati di sottoporsi alla pura determinazion delle Leggi: perchè essi allora hanno il rimedio dell' appellazione per le passate ingiurie, e per prevenire il danno che ricever potrebbero in avvenire. Che se poi non v'è un Tribunale a cui possan portarsi le Cause, siccome avviene nello *Stato di Natura*; se non vi sono affatto Leggi positive, e Giudici di autorità rivestiti; *lo Stato di Guerra essendo già una volta incominciato, la parte innocente può con giustizia continuarlo*, per distruggere il suo nemico, tutte le volte che avranno il mezzo, sin che l'Aggressore offerisca la pace, e desideri di riconciliarsi sotto quelle condizioni che sian capaci di riparare il male fatto da lui, e porre l'innocente in sicurezza per l'avvenire. Io dico molto di più, se appellar si può alle Leggi, e se vi son Giudici stabiliti per regolar le controversie, ma che tal rimedio sia inutile, o sia ricusato

zo di punirgli, si fa con tutto il rigore, acciò se da un lato la speranza dell' impunità rende gli scellerati più intraprendenti, dall' altro il timore d'un supplizio così severo, sia capace di render più timida la malvagità. Cumberland.

cusato con una chiara corruzione della Giustizia, e del senso delle Leggi, affin di proteggere, ed indennizare la violenza, e le ingiurie di alcuni, e di qualche partito; egli è difficile di non ravvisar cotesto disordine come uno *Stato di Guerra*: perchè ben anche quando coloro che sono stati stabiliti per amministrar la Giustizia hanno fatto uso della violenza, ed an commesso delle ingiustizie; qualunque sia il nome che alla condotta loro si dia, qualunque il pretesto e le formalità di Giustizia che alleghino, ella è sempre ingiustizia, sempre è violenza; poichè finalmente lo scopo delle Leggi è quel di proteggere, e sostenere l'innocente, e di pronunziare sentenze giuste risguardo a coloro che ad esse Leggi son sottoposti. Se dunque in tale occasione non si tratta di buona fede, si fa la guerra a coloro che ne soffron detrimento, i quali non potendo più ricever giustizia sulla Terra, altro rimedio non hanno che d'appellarsene al Cielo.

VI. Per evitar questo *Stato di Guerra*, in cui ad altri ricorrer non si può se non che al Cielo, e nel quale le più piccole controversie possono esser cotanto precipitosamente terminate, allorchè non evvi stabilita un'autorità che fra i litiganti decida; *gli uomini han formato le Società, ed han lasciato lo Stato di Natura.* Perchè essendovi un'Autorità, un Potere sulla Terra, al quale si può appellare, lo *Stato di*

Guerra

Guerra più non continua, rimane escluso, e le controversie debbono esser decise da coloro che d'un tal potere sono stati rivestiti. Se stato vi fosse un Tribunale di Giustizia di tal natura, o qualche Giurisdizione Sovrana sulla Terra per terminar le differenze che vertevano fra *Jefte*, e gli *Ammoniti*, essi non si sarebbero giammai posti nello *Stato di Guerra*: ma noi vediamo che *Jefte* fu costretto di appellarne al Cielo (*). *Che l' Eterno*, diss' egli, *ch' è il Giudice*, *giudichi oggi fra i figli d' Israello*, *e i figli d' Ammone*. Poscia, fidandosi interamente sulla sua appellazione, conduce il proprio Esercito alla battaglia. Cosicchè se in queste sorti di dispute, e dibattimenti, si domanda, *Chi saranne il Giudice*? non puossi forse capire chi è colui che deciderà sulla Terra, e terminerà ogni contrasto? Ciascheduno ben sa, e vivamente risente nel cuore ciò che *Jefte* c' insegna con quelle parole, *l' Eterno*, *ch' è il Giudice*, *giudicherà*. Allorchè non evvi alcun Giudice sulla Terra, appellar si dee a Dio nel Cielo. Se dunque si domanda, *chi giudicherà*? Non s' intende forse chi è colui che giudicherà se un altro è meco nello Stato di Guerra, e se al par di *Jefte* debbo appellarne al Cielo? Da me solo posso allora giudicar dell' affare nel foro della mia coscienza, ed a tenor del conto, che nel più grande di tutti i giorni, obbligato son di rendere al Sovrano Giudice di tutti gli uomini.

(*) Jug. XI. 27.

CAPITOLO III.

Della Schiavitù.

I. LA *Libertà Naturale* dell' uomo consiste in non riconoscere alcun Sovrano Potere sulla Terra, e di non esser punto soggetto alla volontà, o all' autorità legislativa di chi che sia; ma di seguitar soltanto le *Leggi della Natura*. La *Libertà*, nella Società Civile, consiste nel non essere sottoposto a verun *Potere Legislativo*, eccettuato quello che è stato stabilito dal consentimento della Comunità, nè ad alcun altro Imperio, fuorchè a quello in essa riconosciuto, o ad altre Leggi che a quelle che questo medesimo *Potere Legislativo* può fare, secondo il diritto che glien' è stato comunicato. La *Libertà* dunque non è affatto quella che il Cavalier Filmen ci dice, O. A. 55. *Una Libertà, in virtù della quale ciascheduno fa quel che vuole, vive come gli piace, e legato non è da Legge alcuna* (a). Ma la Libertà degli uomini che sottoposti sono ad un Gover-

(*a*) Questa è piuttosto la definizione del *Libertinaggio*, e della *Licenza*. La *Libertà* ha i suoi limiti, e prescritti le sono dalla *sana Ragione* che il Creatore ha dato a tutti gli uomini. Ciaschedun ne porta scolpite nel cuor le Leggi dalla mano medesima della Divinità.

Governo, è quella d'avere per la condotta della vita una certa *Regola Comune*, prefcritta dal *Potere Legislativo* in eſſo ſtabilito, di maniera che poſſano eglino ſeguire e ſoddisfar la loro volontà in tutte quelle coſe alle quali queſta *Regola* non s'oppone; e che non ſian punto ſoggetti alla fantaſia, ed alla volontà incoſtante, incerta, ſconoſciuta, ed arbitraria di verun altr'uomo: ſiccome parimenti la *Libertà della Natura* conſiſte nel non eſſere ſottopoſto ad altre Leggi, ſe non a quelle della *Natura*.

II. Coteſta Libertà colla quale non ſi viene ſoggettato ad un potere arbitrario, ed aſſoluto, è cotanto neceſſaria, e sì ſtrettamente unita colla *Conſervazion dell'Uomo*, ch'ella non può eſſerne ſeparata ſe non da ciò che diſtrugge nel tempo medeſimo *la di lui conſervazione, e vita*. Ora un uomo, non avendo affatto un tal potere ſulla ſua propria vita, non può con verun Trattato, nè col ſuo proprio conſentimento renderſi *Schiavo* di chi che ſia, nè ſottoporſi al potere aſſoluto, ed arbitrario d'un altro, che quando gli piacerà torrà ad eſſo lui la vita. *Niuno può dare maggior potere di quel che hanne egli medeſimo*; e colui che non può da ſe medeſimo toglierſi la vita, non può ſenza dubbio trasferire ad un altro verun diritto ſu di eſſa. Certamente ſe un uomo colla ſua cattiva condotta, e con qualche delitto ha meritato di perder la vita, colui, che

è ſtato

è ſtato offeſo, e che in ſomigliante caſo è divenuto padrone della di lui vita, può differire di toglierngliela, ed ha il diritto d' impiegarlo al ſuo ſervigio. E con ciò non gli fa alcun torto, perchè finalmente allorchè il delinquente trova che la ſua *Schiavitù* gli è più rincreſcevole, e più doloroſa della perdita della ſua vita, è in ſua diſpoſizione l' attirarſi la morte che deſidera, col reſiſtere, e diſubbidire al ſuo Padrone.

III. Ecco qual è la vera condizione della *Schiavitù*, che altra coſa non è, ſe non lo *Stato di Guerra continuato fra un legittimo Conquiſtatore, ed un Prigioniere*. Ma ſe poi queſto Conquiſtatore, e queſto Prigioniere vengon fra loro ad un accordo, per mezzo di cui ſia limitato al primo il potere, ed al ſecondo l'ubbidienza: *lo Stato di Guerra e di Schiavitù* ceſſa, quanto però il permette l' accordo non meno, che il Trattato fatto (*b*). Del rimanente,

(*b*) Non ſono veri *Schiavi*, ſe non coloro che ſono ſtati preſi in guerra. Or nello *Stato di Guerra*, il Conquiſtatore è aſſolutamente padrone del ſuo prigioniere, che può da lui, a tenor della *Legge Naturale* eſſer trattato in quella guiſa ſteſſa, che avrebbe queſti potuto trattarlo, ſe preſo lo aveſſe, che val quanto dire ſpogliarlo de' beni, e ben anche della vita. Ma quando il Conquiſtatore ha accordato allo Schiavo la vita, a condizione di ſervirlo, io ſoſtengo che allora è un contratto il quale toglie al primo il diritto che ha ſulla vita del ſecondo, e non può neppure venderlo, o cederlo ad un altro padrone.

nente, siccome si è detto, non potendo niuno, per convenzione, e col suo consentimento, cedere, e comunicare ad un altro *ciò che affatto non ha egli medesimo*, non può dare altresì ad un altro verun potere sulla propria sua vita.

IV. Confesso che noi leggiamo presso gli Ebrei (*c*), come ancora presso le altre Nazioni, che gli uomini da se medesimi vendeansi; ma chiaramente si vede, *che ciò era solamente per esser Servi, e non già Schiavi*. E come che non si erano essi venduti, per vivere sotto un potere assoluto, arbitrario, e dispotico; così i Padroni non poteano giammai uccidergli, poichè erano obbligati di lasciargli andare in un certo tempo (*d*), e di non reputar mal fatto che abbandonassero il lor servigio. I Padroni ben anche di tali servi, ben lungi dall'avere un potere arbitrario sulla lor vita, non poteano neppure mutilargli; e nel caso che avesser loro fatto perdere un occhio, o cascare un dente, erano obbligati a dar loro la libertà (§).

(*c*) *Allorchè tuo fratello trovandosi ridotto alla povertà, si sarà a te venduto, tu nol costringerai a servirti come uno Schiavo*. Levit. XXV. 39. Questo passo pruova che prima di *Moisé* v'eran degli *Schiavi*, la condizion de' quali era peggior di quella dei *Servi*, persone ch' eransi vendute o impegnate a servir colui che loro dava il vitto e le altre cose necessarie alla vita; ciò che fa dire a *Crisippo*, secondo riferisce *Seneca*, che costoro son *Mercenarj perpetui*.

(*d*) Ciò s' intende degli Ebrei nell' anno del *Giubileo*.

(§) Exod. XXI. 27.

CAPITOLO IV.

Della Proprietà delle cose.

I. SE consideriamo la *Ragion Naturale*, la quale ci dice che gli uomini hanno il diritto di conservarsi, e conseguentemente di mangiare, bere, e di fare ogni altra cosa di tal sorta, somministrando perciò loro la Natura i beni necessarj alla sussistenza; o se consultiamo la Rivelazione, la quale ci fa sapere quel che Dio accordò in questo Mondo ad *Adamo*, a *Noè*, ed a' loro figliuoli; sempre chiaro si vede che Dio, di cui Davidde dice, (*) *Che ha conceduto la Terra ai Figli degli uomini*, ha dato *in comune* la Terra al Genere Umano. Ma ciò essendo, par difficile di comprendere come una persona possa posseder qualche cosa in proprietà. Io non voglio soltanto rispondere, che se difficile è di salvare, e stabilire la proprietà de' beni, nella supposizione che Dio abbia dato *in comune* la Terra ad *Adamo*, ed alla sua Posterità, ne risulterebbe che nessun uomo, eccettuato un *Monarca Universale*, potrebbe posseder verun bene in proprietà: ma procurerò ben anche di dimostrare come posson gli uomini possedere in proprietà varie porzioni di

(*) Psalm. CXV.

ciò che Dio ha dato loro in comune, e possono goderne senza verun accordo formale fatto fra tutti coloro che naturalmente partecipano dello stesso diritto.

II. Iddio che ha dato la Terra in comune agli uomini, ha dato loro parimente la *Ragione*, per far d'entrambe l'uso più vantaggioso, e più comodo alla vita. La Terra, con tutto quel che in essa contiensi, è data agli uomini per la loro sussistenza, e soddisfazione. Ma quantunque tutti i frutti ch'ella naturalmente produce, appartengano in comune al Genere Umano, in quanto che questi frutti son prodotti, e queste bestie nutrite dalle cure della sola *Natura*, e che niuno ha originalmente alcun particolar diritto su tali cose, considerate precisamente nello *Stato di Natura*: pure essendo esse accordate dal Padrone della Natura per uso degli uomini, fa di mestieri necessariamente che una persona particolare prima di ricavarne qualche utile e vantaggio, possa appropriarsene alcune. Il frutto, o la cacciagione che nutrisce un Selvaggio delle Indie, il quale non riconosce affatto limiti, e possiede in comune i beni della Terra, appartiene ad esso lui in proprietà, ed egli n'è cotanto il proprietario, che niun altro può avervi diritto, a meno che un tal frutto, o cacciagione non sia assolutamente necessaria per la conservazione della sua vita.

III. Quan-

III. Quantunque la Terra, e tutte le Creature inferiori sian comuni, e generalmente appartengano a tutti gli uomini; pure ciascheduno ha un particolar diritto sulla propria vita, sulla quale verun altro può vantar diritto alcuno. Il travaglio del suo corpo, e l'opera delle sue mani, possiamo ben dirlo, formano il proprio bene dell'uomo. Tutto quel ch'egli ha ricavato dallo *Stato di Natura* colla sua pena, ed industria, appartiene solamente a lui: perchè una tal pena, ed industria essendo sua *propria* e *sola*, niuno può aver diritto su ciò che per mezzo di essa è stato acquistato, specialmente se rimangono agli altri molte altre consimili, ed altrettanto buone cose.

IV. Un uomo che in un bosco si nutrisce delle Ghiande che sotto una Quercia raccoglie, o de'Pomi che coglie in sugli Alberi, certamente che per tal mezzo se gli appropria. Non si può contrastare, che quello di cui si nutrisce in tale occasione, non gli appartenga legittimamente. Io dunque domando; *Quando è che queste cose ch' egli mangia, cominciano ad appartenergli in proprietà?* Allorchè le digerisce, le mangia, le cuoce, le porta in casa sua, o allorch'egli le coglie? E' chiaro che niente altro può renderle sue, se non la cura, e la pena ch'egli si prende di coglierle, e radunarle. Il suo travaglio distingue, e separa allora questi frutti dagli altri beni comu-

ni; ei vi aggiugne qualche cosa di più di quel che vi ha posto la Natura, Madre universale: e per questo mezzo diventano un suo particolar bene. Dirassi forse ch'egli non ha un tal diritto su quelle Ghiande e su que' Pomi, de' quali s'è fatto padrone, perchè non v'è concorso il general consentimento degli uomini? Dirassi forse ch'è un ladroneccio, il prender per se, e l'attribuire unicamente a se quel che a tutti appartiene in comune? Se un tal consentimento fosse necessario, la persona di cui si tratta, avrebbe potuto morir dalla fame, non ostante l'abbondanza in cui Dio l'ha posta. Noi vediamo che in quelle Comunità, che sono state da convenzione, e da Trattato formate, ciò che vien lasciato *in comune*, sarebbe del tutto inutile, se prender non se ne potesse, e con qualche mezzo appropriarsene una certa porzione. E' sicuro che in tali circostanze non hassi bisogno del consentimento di tutti i membri della Società. Parimente l'erba che il mio Cavallo mangia, le zolle di terra che il mio Servitore ha strappato, ed i cavi che io ho fatto in que' luoghi su de' quali ho un diritto con gli altri comune, diventato mio proprio bene, e mia propria eredità senza il consentimento di chi che sia. Poichè il *travaglio* ch'è mio, mettendo queste cose fuori dello *Stato comune* in cui trovavansi, a me le fissa, ed appropria.

V. Se

V. Se fosse necessario di avere un consentimento espresso di tutti i membri d'una Società affin di potersi appropriare qualche porzione di ciò ch'è stato dato, o lasciato *in comune*; i fanciulli, o i domestici non potrebbero, per mangiare, tagliar nulla di quel che il Padre, o il Padrone avrebbe fatto dar loro in comune, senza assegnare ad alcuno la sua precisa, e particolar porzione. L'acqua che scorre da una pubblica fontana appartiene a ciascheduno: ma se una persona ne ha riempito la sua brocca, chi mai dubita che l'acqua in essa contenuta, non appartenga a cotesta sola persona? La sua pena ha tirato quell'acqua, per così dire, dalle mani della *Natura*, nelle quali ella era comune, ed apparteneva egualmente a tutti i suoi Figliuoli, e l'ha appropriata ad esso lei che l'ha vuotata.

VI. Similmente questa Legge della Ragione fa che il Cervo da un Indiano ucciso, venga riputato un bene che appartiene in proprietà ad un tal uomo, che ha impiegato il suo travaglio e la sua destrezza per acquistare una cosa sulla quale ciascheduno avea per lo innanzi un diritto comune. E fra i popoli inciviliti, che an fatto tante Leggi positive per determinare la proprietà delle cose, questa Legge originale della Natura, toccante il principio del diritto particolare che le persone acquistano su di quel che prima era comune, ha sempre avuto

luogo, ed ha fatto conoſcere la ſua forza ed efficacia. In virtù di queſta Legge, il Peſce che un uomo prende nel Mare, grande, e comune peſchiera del Genere Umano, o l' Ambra grigia che in eſſo peſca, vien poſta dal di lui travaglio fuori di quello *Stato comune* in cui la *Natura* l'avea laſciata, e diventa ſuo proprio bene. Se qualcheduno ancora fra noi, inſegue una Lepre alla caccia; coteſta Lepre è ſtimata appartenere, durante la caccia, ſolamente a colui che la inſegue. Ella è pure una di quelle beſtie che ſon ſempre conſiderate comuni, e delle quali niuno è proprietario: nulla di meno chiunque impiega la ſua pena e la ſua induſtria per inſeguirla, e prenderla, la tira così fuori dello *Stato di Natura*, e ſua la fa diventare.

VII. Mi ſi opporrà forſe, che ſe cogliendo e radunando i frutti della Terra, un uomo acquiſta un proprio, e particolar diritto ſu di eſſi, potrà prenderne quanti egli vorrà. Riſpondo che non ne riſulta già la conſeguenza, ch' egli abbia diritto di farne uſo in tal maniera. Perchè la medeſima *Legge della Natura* che dà a coloro che colgono, e radunano i frutti che ſon comuni, un particolar diritto ſu di eſſi, rinchiude nel tempo medeſimo queſto diritto fra alcuni limiti (*). *Dio ci ha dato tutte le coſe abbondantemente*. Queſta è la voce della Ragione, confermata da quella della Inſpirazione.

Ma

(*) I. Tim. VI. 17.

Ma queste cose a qual fine ci sono state date da Dio in tal maniera? *Acciò ne godiamo*. La Ragione ci dice, che la proprietà de' beni dal travaglio acquistata, dee dunque esser regolata secondo il buon uso che se ne fa pel vantaggio, e pe' comodi della vita. Se si trapassano i confini della moderazione, e delle cose se ne prende più di quel che fa d' uopo, senza dubbio si prende ciò che agli altri appartiene. Dio non ha fatto, e creato per l'uomo cosa che si debba lasciar corrompere, e far diventare inutile. Se noi consideriamo l' abbondanza delle provvisioni naturali che fin da lungo tempo evvi nel Mondo; il piccol numero di coloro che posson farne uso, ed a' quali sono destinate, e quanto poco possa una persona appropriarsene in pregiudizio altrui, principalmente se ella si mantiene nei confini dalla Ragione prescritti a quelle cose, delle quali è permesso il far uso: si vedrà che non vi son molti motivi da temer querele e dispute risguardo alla proprietà de'beni in tal guisa stabilita.

VIII. Ma la principal materia della *Proprietà* non consistendo adesso ne' frutti della Terra, o nelle bestie che vi si trovano, ma nella Terra medesima, la quale contiene, e somministra tutto il rimanente; io dico che risguardo alle parti della Terra, è chiaro che acquistar se ne può la proprietà nella maniera medesima che abbiam veduto potersi acquistare

la proprietà di certi frutti di essa. Quanta quantità di terra può un uomo lavorare, seminare e coltivare, ed i frutti di essa consumar per la sua sussistenza, altrettanta glie ne appartiene in proprietà. Col suo travaglio egli rende quel podere, suo *particolar* podere, e lo separa da quel che a tutti è *comune*. Ed a nulla serve allegare che ciascuno ha su di esso altrettanto diritto di quel ch'egli vi ha, e che per tal ragione non può appropriarselo, circondarlo d'un recinto e chiuderlo con alcuni confini senza il consentimento di tutti gli altri uomini, i quali al par di lui partecipano della medesima Terra comune. Perchè quando Dio ha dato *in comune* la Terra al Genere Umano, ha comandato nel tempo medesimo all'uomo di travagliare; ed i bisogni della sua condizione pur troppo richiedono ch'ei travagli. Il Creatore, e la Ragione gl'impongono di lavorar la Terra, seminarla, piantarvi degli alberi ed altre cose, e coltivarla pel vantaggio, per la conservazione, e pe' comodi della vita, e gli fan sapere che quella tal porzione di Terra di cui prende cura, diventa per mezzo del suo travaglio, sua particolare Eredità. Talmente che colui il quale, secondo ciò, ha lavorato, seminato e coltivato una certa quantità di terra, ha veramente con tal mezzo acquistato su di essa un *diritto di proprietà*, che verun altro può pretendere, e toglier non può senza ingiustizia.

IX. D'al-

IX. D'altronde nell'appropriarsi un certo angolo di terra col proprio travaglio, e colla propria destrezza, a nessuno si fa torto; poichè ve ne rimane sempre molta, ed altrettanto buona, e forse più di quel che ne bisogna ad un uomo che non si trova provveduto. Ne prenda un uomo quanto ne voglia per suo uso e per la sua sussistenza; non ne mancherà già per tutti gli altri: ed allorchè d' una cosa se ne lascia molto più di quel che agli altri bisogna, dev' esser loro molto indifferente, che uno se ne sia, o nò, provveduto. Chi mai di grazia, s'immaginerà che un altro gli faccia torto bevendo, ben anche smisuratamente, dell' acqua d' un grande, e vago Fiume, che sempre intero sussistendo, contiene, e presenta una quantità d'acqua infinitamente maggiore di quella ch' è necessaria per estinguer la sua sete? Or quì il caso è il medesimo, e ciò ch' è vero risguardo all'acqua d' un Fiume, lo è altresì risguardo alla Terra.

X. Iddio ha dato la Terra agli uomini *in comune*: ma poichè l'ha data loro per i più gran vantaggi, e per que' maggiori comodi della vita che tirar ne possano, non si può supporre, e credere ch' egl' intenda che la Terra resti sempre *comune*, ed incolta. Egli l'ha data per l' uso degli uomini industriosi, laboriosi, e ragionevoli; non già per essere oggetto, e materia della fantasia, o dell' avarizia degli uomini liti-

litigiosi, e cavillosi. Quel tale a cui è stata lasciata altrettanta terra buona quanta ne può coltivare, e di cui si è reso già padrone, non ha alcun motivo di dolersi; e non dee affatto turbare un altro in un podere che questi col proprio sudore coltiva. Se lo fa, è chiaro ch'egli ardentemente desidera, ed usurpa un bene interamente dovuto alle pene, ed al travaglio altrui, e su del quale egli non ha diritto alcuno; specialmente perchè ciò che senza possessore, e proprietario rimane, è altrettanto buono di quel ch'è stato già appropriato, e perchè egli ha in sua disposizione più di quel che gli bisogna e di cui possa prender cura.

XI. E' vero che per ciò che risguarda una terra ch'è *comune* in *Inghilterra*, o in qualche altro Paese, ove trovinsi molte persone sotto il medesimo Governo, fra le quali il danaro fa il suo giro, ed il Commercio fiorisce, niuno può appropriarsene e chiuder con confini alcuna porzione senza il consentimento di tutti i membri della Società. La ragion si è che tal sorta di terra è lasciata in *comune* per convenzione, cioè dalle Leggi del Paese, le quali debbono essere osservate. Intanto sebbene quella terra sia *comune* risguardo ad alcuni uomini che formano un certo corpo di Società, pure nón è lo stesso risguardo a tutto il Genere Umano: quella Terra dev'esser considerata come una proprietà di quel Paese o di quella Parrocchia in cui è stata fatta

qual-

qualche convenzione. Del rimanente, alla ragion dalle Leggi ricavata si può quest' altra aggiugnere ch'è di un gran peso, cioè che se qualcun chiudesse con certi limiti, o si appropriasse qualche porzion della terra *comune* che supponiamo; quel che ne rimarrebbe non sarebbe così utile, e vantaggioso ai membri della Comunità, come quando ella era tutta intera. Ma in ciò l'affare è oggidì diverso da quello era nel principio del Mondo, allorchè si trattava di popolar la Terra, che in *comune* era stata data al Genere Umano. Le Leggi sotto le quali vivean gli uomini allora, ben lungi dall' impedire ch'essi si appropriassero qualche porzion di terra, gli obbligavano al contrario fortemente ad appropriarsene qualcheduna. Dio comandava loro di travagliare; ed i bisogni loro pur troppo gli costringeano a ciò fare. Di maniera che quello in cui essi impiegavano le lor cure, e le lor pene, diventava senza difficoltà un loro proprio bene: e non poteasi senza ingiustizia scacciargli da un luogo ov' essi fissato aveano la lor dimora, e la loro possessione, della quale, per Divino diritto, eran padroni, e proprietarj: perchè finalmente vediamo che il lavorare, o coltivar la Terra, e l'aver su di essa dominio son due cose che vanno insieme. Una da diritto all'altra. Talmenteche il Creator dell'Universo, comandando di lavorare, e coltivar la terra, ha dato nel tempo medesimo il di-

il diritto di appropriarsene tanto quanto se ne può coltivare; e la condizione della vita umana, la quale ricerca il travaglio, ed una qualche materia su cui agir si possa, introduce necessariamente le possessioni private.

XII. La misura della proprietà è stata molto ben regolata dalla Natura, secondo l'estensione del travaglio degli uomini, e secondo il comodo della vita. Il travaglio d'un uomo non può essere impiegato su di tutto, e non può tutto appropriarsi; e l'uso ch'egli può far di certi fondi non può molto estendersi: di maniera che è impossibile che veruno per questa via usurpi gli altrui diritti, o acquisti qualche *proprietà* che rechi pregiudizio al suo prossimo, il quale troverà sempre bastante luogo, e possessione, altrettanto buona, e grande di quella di cui un alrro si sarà provveduto, non men che di quella di cui egli medesimo avrebbe potuto più tosto provvedersi. Or questa misura, siccome si vede, mette alcuni limiti ai beni di ciascheduno, ed obbliga a conservar la proporzione, ed a far uso della moderazione e del ritegno; in guisa che nell'appropriarsi qualche bene non si faccia torto ad alcuno. E nel principio del Mondo v'era sì poco da temere che la proprietà dei beni nuocesse a qualcheduno, che v'era maggior pericolo che gli uomini perissero, allontanandosi gli uni dagli altri, e smarrendosi nel

vasto

vasto Deserto della Terra, di quel che non si trovassero allo stretto per mancanza di sito, e luogo da coltivare, ed appropriarsi. E' certo altresì che la medesima misura può esser sempre in uso, senza che nessuno riceva danno. Perchè, supponiamo che un uomo, o una famiglia, nello stato in cui si era nel principio, allorchè i figliuoli di *Adamo*, e di *Noè* popolavan la Terra, andata sia nell' *America* tutta vuota, e priva d' abitatori; troveremo che le possessioni che un tal uomo, o una tal famiglia avrà potuto acquistare, e coltivare a tenor della stabilita misura, non saranno d' una ben grande estensione, e che anche in quel tempo non potean nuocere al rimanente degli uomini, o dar loro motivo di lagnarsi, e credersi offesi, ed incomodati da un tal uomo, o da una tal famiglia, quantunque la schiatta del Genere Umano essendo estremamente moltiplicata siasi sparsa in tutta la Terra, ed infinitamente superi il numero degli abitatori della prima Età del Mondo. E l' estensione d' una possessione è di sì poco valore senza il travaglio, che io ho inteso assicurare che nella Spagna ancora, un uomo avea il permesso di lavorare, seminare, e mietere in quelle terre, sulle quali altro diritto non avea che il presente, e real uso che di tali fondi facea. I proprietarj in vece di trovar cattivo il procedere d' un tal uomo; credono essergli molto tenuti, poichè colla sua industria, e colle sue

cure,

cure, alcune terre trascurate, e deserte han prodotto una certa quantità di grano che prima mancava. Cheché ne sia, poichè non me ne fo mallevadore, ardisco coraggiosamente sostenere che la stessa misura, e la stessa regola di proprietà, cioè che ciascheduno dee possedere altrettanto bene quanto glie ne bisogna per la sua sussistenza, può oggidì, e sempre aver luogo nel Mondo, senza che veruno ne sia incomodato e ristretto; poichè v'è terra sufficiente ancora per altrettanti abitatori che quei che vi sono, quando anche non fosse stato inventato l'uso del danaro. Or risguardo all' accordo che han fatto gli uomini toccante il valor della moneta di cui servonsi per comprar grandi, e vaste possessioni, ed esserne i soli padroni; farò di quì a poco vedere (*a*), come ciò si è fatto, e su quali fondamenti, e diffonderommi su tal materia quanto sarà necessario per porla in un chiaro aspetto.

XIII. Egli è certo che nel principio, innanzi che il desiderio dell'uomo d'aver più di quel che gli è necessario, alterato avesse il natural valore delle cose, che dipendeva soltanto dal loro utile risguardo alla vita umana: o che si fosse convenuto che un piccol pezzo di metallo, che conservar si può senza temer che diminuisca, o manchi, bilanciasse il valore di un gran pezzo di carne, o di un gran mucchio di

(*a*) Nel §. XXIII. e seguente.

di grano: egli è certo, dissi, che nel principio del Mondo, quantunque gli uomini avesser diritto d'appropriarsi col loro travaglio altrettante cose della Natura, quante per loro uso, e mantenimento ne bisognassero, ella non era poi in se medesima una gran cosa, e niuno potea esserne incomodato, o riceverne danno, a cagion che sempre la medesima abbondanza sussisteva intera a favor di coloro che volean porre in opera la medesima industria, ed impiegare il medesimo travaglio.

XIV. Prima dell'appropriamento delle terre, colui che radunava altrettanti frutti selvaggi, ed uccideva, prendeva, o addomesticava altrettante bestie che possibil fosse, metteva col suo travaglio tali produzioni della Natura fuori dello *Stato di Natura*, e su di esse acquistava un diritto di *Proprietà*: ma se coteste cose venivano a guastarsi, e corrompersi mentre erano in suo potere, e ch'egli non ne facea quell'uso a cui eran destinate; se i frutti raccolti si guastavano, se la Cacciagione presa si corrompeva prima ch'egli servir se ne potesse, violava senza dubbio le *Leggi comuni* della *Natura*, e meritava d'esser punito, perchè usurpava la porzione del suo prossimo, sulla quale non avea alcun diritto, e che posseder non potea un bene maggior di quello che a lui facea di bisogno pel comodo della vita.

XV.

XV. La misura medesima regola pur troppo le possessioni della Terra. Chiunque coltiva un fondo, vi miete, vi fa la raccolta, ne accumula i frutti, e se ne serve prima che essi vengano a corruzione, ha un diritto particolare ed inconrrastabile su di esso. Chiunque altresì ha chiuso con un recinto una certa estension di terra, affinchè il bestiame che in essa pascerà, ed i frutti che produrrà siano impiegati al suo nutrimento, è il legittimo proprietario d'un tal luogo. Ma se l'erba del suo recinto si marcisce sulla terra, o che i frutti degli alberi, e delle piante di essa si guastino, senza che siasi egli presa la pena di raccoglierli, ed accumulargli, un tal fondo, sebben chiuso da un ricinto, e da alcuni confini, dev' esser considerato come una terra incolta, e deserta, e può perciò diventar la porzione d'un altro. Sul principio *Caino* prender potea altrettanta terra quanta potea coltivarne, e far del luogo che scelto avrebbe un suo proprio bene, ed un suo particolar territorio, e lasciarne nel tempo medesimo sufficientemente ad *Abele* pel suo bestiame. Intanto siccome le famiglie moltiplicaronsi, e l'industria degli uomini ben anche aumentossi, le loro possessioni furono egualmente più estese, e più grandi a misura dei loro bisogni. Non v'era però allora il costume di fissare una *proprietà* su d'un certo luogo; ciò non s'è praticato che in appresso quando

gli

gli uomini ebbero composto qualche Corpo di Società particolare, e che fabbricato ebbero delle Città: allora essi di *comun consentimento* an separato i loro territorj con alcuni limiti, o sian confini; *ed in virtù delle Leggi che fra loro an fatto*, an fissato, ed assegnato a ciaschedun membro della loro Società queste, o quelle possessioni. In fatti vediamo che in quel luogo del Mondo che sul principio rimase per qualche tempo disabitato, e che verisimilmente era comodo, gli uomini nel tempo d'*Abramo* andavano liberamente or quà or là, da tutti i lati, col loro bestiame, e colle loro greggi che formavano le lor ricchezze. E' da considerarsi che così fece *Abramo* in un Paese ov'era straniero. Quindi ne siegue, ed anche molto chiaramente, che almeno una gran parte della terra era comune, e che gli abitatori del Mondo non s'appropriavano un numero di possessioni maggior di quello che loro bisognava pel proprio uso, e per la propria sussistenza. Poichè se in un medesimo luogo non v'era bastante sito per nutrire, e fare unitamente pascolare i loro bestiami; allora con un accordo che facean tra loro, si separavano (*b*), siccome fecero

(*b*) Così fanno ancora quelle Tribù di *Arabi* usciti dall'*Arabia Petrea e Deserta* che ritirate si sono nella *Tebaide* e ne' contorni delle Piramidi d'*Egitto*, dove ciascheduna Tribù ha il suo *Scheïk el Kebir* o *Gran Scheïk*, e ciascheduna Famiglia il suo *Scheïk* o Capitano.

Abramo e *Lot*, (*) ed eſtendevano i loro paſcoli in tutti que' luoghi ch' eran di lor piacere. E per tal ragione ancora *Eſaù* abbandonò il Padre (§) ed il Fratello, e ſtabilì la ſua dimora ſulla Montagna di *Seir*.

XVI. Così, ſenza ſupporre in *Adamo* alcun particolar dominio, nè alcuna *proprietà* ſu tutto il Mondo, eſcluſivamente per tutti gli altri uomini, giacchè provar non ſi può un tal dominio, ed una tal proprietà, nè fondar ſu di eſſa la *proprietà*, e prerogativa di verun altr' uomo, fa d'uopo ſupporre che la Terra ſia ſtata data in comune ai Figliuoli degli uomini, e da tutto quel che ſi è ſtabilito, chiaramente e diſtintamente vediamo, come il travaglio ne rende proprie, ed ipotecate ad alcuni di loro certe porzioni, e legittimamente all' uſo loro le conſacra; di maniera che il diritto che tali perſone hanno ſu quei determinati beni, non può eſſer contraſtato, nè diſputato.

XVII. Non ſembra, io credo, cotanto ſtrano, quanto poco fa ſembrava, il dire che la *proprietà* fondata ſul travaglio è capace di bilanciar la comunità della Terra. Certamente il travaglio mette un vario prezzo alle coſe. Si rifletta alla differenza che paſſa fra cento pertiche di terra nelle quali ſiaſi piantato del Tabacco, o del Zuccaro, o pur ſeminato del Grano, o dell'

(*) Gen. XIII 5.
(§) Gen. XXXVI. 6.

dell' Orzo, ed altre cento della terra medesima lasciate *in comune*, senza proprietario che ne abbia cura: ed interamente si rileverà che gli effetti del travaglio formano la più gran parte del valore di ciò che da' terreni si ricava. Io stimo che il calcolo sarà molto modesto, se dico, che delle produzioni di una terra coltivata, $\frac{9}{10}$ sono gli effetti del travaglio. Dirò di più: se volessimo giustamente valutar le cose secondo l' utile che ne ricaviamo, contar tutte le spese che a lor risguardo facciamo, considerare quel che puramente appartiene alla Natura, e quel che appartiene precisamente al travaglio; noi vedremmo nella maggior parte delle rendite, che $\frac{99}{100}$ debbono attribuirsi al travaglio.

Non può esservi su tal proposito più evidente dimostrazione che quella che ci presentano diversi popoli dell' *America*. Gli *Americani* sono ricchissimi di terre, ma poverissimi di comodi della vita. La natura ha dato loro altrettanto liberalmente che ad ogni altro popolo la materia d' una grande abbondanza, gli ha provveduti cioè d' un territorio fertile, e capace di produrre abbondantemente tuttociò che può esser necessario pel nutrimento, pel vestire, e pel piacere: pure per mancanza di travaglio, e di cura non ne ritirano la centesi-

ma parte de' comodi che dal noſtro ritiriamo; ed un Re in *America* che poſſiede vaſtiſſimi, e fertiliſſimi Diſtretti, è più mal nutrito, e più malamente alloggiato e veſtito, che non è un operajo di giornata in *Inghilterra*.

XVIII. Per render ciò anche più chiaro, e più palpabile, entriamo un poco nel dettaglio, e conſideriamo le provviſioni ordinarie della vita, e quel che loro accade prima che poſſano a noi eſſere utili. Certamente troveremo che dalla induſtria umana ricevono eſſe il lor maggiore utile non meno, che il loro più gran valore. Il pane, il vino, il panno, la tela ſon coſe d' un uſo ordinario, e delle quali abbiamo una grande abbondanza. Veramente la ghianda, l'acqua, le foglie, le pelli poſſono riſpettivamente ſervirci di alimento, di bevanda, e di abbigliamento: ma il travaglio ci procura molto più comode, ed utili coſe. Perchè il pane più guſtoſo della ghianda, il vino più ſaporoſo dell'acqua, il panno, e la ſeta più utili delle foglie, delle pelli, e del muſchio, ſon produzioni del travaglio e della induſtria degli uomini. Di tali provviſioni, alcune delle quali ci ſon date per noſtro nutrimento, e veſtimento dalla ſola *Natura*, e le altre preparate ci ſono dalla noſtra induſtria, e dalle noſtre fatiche, ſi eſamini pure quanto le une ſuperano le altre nel valore, e nel vantaggio: ed allora ſi vedrà che quelle che ſon dovute al travaglio

vaglio

vaglio ſono molto più utili, ed apprezzabili; e che la materia che ſomminiſtra un fondo è un nulla in comparazione di quel che ſe ne ricava da una diligente coltura. Anche fra noi, una terra abbandonata, in cui nulla ſi ſemina, o ſi pianta, e che ſi è rimeſſa, per così dire, nelle mani della *Natura*, è chiamata, e con ragione, un deſerto, ed a molto poco ſi riduce quel che ſe ne può ricavare.

XIX. Cento pertiche di terra che quì danno trenta ſtaja di grano, ed altre cento nell'*America* che colla medeſima coltura ſarebbero capaci di dar la ſteſſa quantità, ſono ſenza dubbio d'una medeſima qualità, ed an nel fondo il medeſimo valore. Pure il profitto che dalle prime ſi riceve in un anno val trenta ſcudi, e quel delle altre forſe non vale un ſoldo. Se foſſe ben conſiderato tutto il profitto che un *Indiano* ne ricava, riſguardo alla maniera con cui le coſe ſon valutate e ſi vendon fra noi, poſſo veramente dire che vi ſarebbe la differenza dell'un per cento. Dunque il travaglio è quel che dà ad una terra il ſuo maggior valore, ſenza di cui non varrebbe ordinariamente che molto poco; al travaglio dobbiam noi attribuire la maggior parte delle utili, ed abbondanti ſue produzioni. La paglia, la cruſca, il pane che derivano da quello ſtajo di grano che val più d'un altro d'una altrettanto buona terra, ma laſciata incolta, ſono effetti

e produzioni del travaglio. In fatti non solamente la pena d'un lavoratore, la fatica d'un mietitore, ed il sudore d'un fornajo debbono considerarsi come cagioni che producono il pane che mangiamo; ma fa di mestieri ben anche annoverarvi il travaglio di coloro che cavan la Terra, e cercan nelle sue viscere il ferro, e le pietre; di coloro che troncano gli Alberi per ricavarne il legname necessario a' Legnajuoli; de' Legnajuoli medesimi; de' costruttori degli aratri; de' fabbricatori de' molini, e de' forni; e di molti altri, l'industria e le pene de' quali son necessarie per la formazion del pane. Or tutto ciò annoverato esser dee nel travaglio. La *Natura*, e la Terra somministrano i materiali che considerati in se medesimi, son quasi i meno utili; e far si potrebbe un prodigioso catalogo delle cose dagli uomini inventate, e delle quali servonsi essi per un pane, per esempio, prima che sia nello stato di poter esser mangiato; o per la costruzione d'un Vascello che da tutti i lati porta tante cose sì comode e vantaggiose alla vita: sarei indubitatamente prolisso, se riferir volessi tutto quel che si è inventato, si fabbrica, e si fa risguardo ad un sol pane, o ad un Vascello solo.

XX. Tuttociò chiaramente dimostra che quantunque la Natura abbia dato ogni cosa in comune, pure l'uomo essendo padrone, e proprietario della propria sua persona, di tutte le

sue

ſue azioni, e di tutto il ſuo travaglio, ha ſempre in ſe il gran fondamento della *Proprietà*; e che tutto quello in cui impiega le ſue cure, e la ſua induſtria pel ſoſtentamento dell' eſſer ſuo, e pel ſuo piacere, ſpecialmente da poi che ſonoſi fatte tante belle ſcoperte, e ſi ſon poſte in uſo, e perfezionate tante belle Arti pel comodo della vita, ad eſſo lui appartiene interamente in proprietà, e non già agli altri in *comune*.

XXI. Così nel principio, il travaglio ha dato il diritto di *proprietà*, anche dapertutto dove a qualchedun piacea d' impiegarlo, cioè in tutti que' luoghi della Terra ch' eran comuni; tanto più che ſempre ne rimanea, e n' è rimaſta durante un sì lungo tempo la maggior parte, ed infinitamente più di quel che gli uomini deſiderar poteano per l' uſo loro. A bella prima tutti, o almeno la maggior parte degli uomini contentaronſi di ciò che la Natura ſomminiſtrava ai loro biſogni. Nel progreſſo del tempo poi, quantunque in alcuni luoghi del Mondo che furon molto popolati, e ne' quali cominciò ad introdurſi l' uſo della moneta, la Terra foſſe diventata rara, e conſeguentemente d' un maggior valore; pure le Società non laſciarono di ſeparar le loro terre con alcuni limiti che piantarono, e di far delle Leggi affin di regolare le proprietà di ciaſchedun membro della Società: e così per accordo, e

convenzione fu ſtabilità la *Proprietà*, che il travaglio, e l'induſtria aveàno già incominciato a ſtabilire. Inoltre le Alleanze, ed i Trattati fatti fra diverſi Regni, e Stati ch'eſpreſſamente, o tacitamente han rinunziato al diritto che per lo innanzi aveano ſulle altrui poſſeſſioni, an col comune conſentimento di tali Stati, e Regni, abolito tutte le pretenſioni che ſuſſiſtevano, ed aveanſi anteriormente a quel diritto comune che tutti gli uomini naturalmente, ed originalmente aveano ſul Paeſe di cui ſi tratta: ed in tal maniera con un poſitivo accordo, an fra eſſi regolato, e ſtabilito le loro *Proprietà* in differenti Paeſi, e ſeparati. Per ciò che riſguarda que'grandi ſpazj di terra i di cui abitanti non ſi ſono uniti agli Stati, e Popoli dei quali ho parlato, ed acconſentito non hanno all'uſo del loro comun denaro; che ſon deſerti, e ſpopolati, e ne' quali evvi molto maggior terreno di quel che biſogna a coloro che vi abitano; reſtan ſempre comuni. Del rimanente rade volte ſi vede queſto caſo in quelle parti della Terra dove gli uomini di comun conſentimento an fra loro ſtabilito l'uſo, ed il corſo della moneta.

XXII. La maggior parte delle coſe veramente utili alla vita umana, e talmente neceſſarie alla di lei ſuſſiſtenza, che i primi uomini ſon prontamente ad eſſe ricorſi, ſiccome preſſo a poco fanno oggidì gli *Americani*, ſon generalmente

ralmente di corta durata, e se consumate non sono in un certo spazio di tempo per l'uso a cui son destinate, diminuiscono, e ben presto si corrompono. L'Oro, l'Argento, i Diamanti son cose alle quali la fantasia, ed il consentimento degli uomini, piucchè un uso reale, e la necessità di sostentare, e conservar la propria vita, an posto il valore (*c*). Ora per ciò che risguarda quelle delle quali ci provvede *in commune la Natura* per la nostra sussistenza, ciascheduno ha diritto su di esse, siccome si è detto, per una altrettanto gran quantità che può per di lui uso, e pe' suoi bisogni consumarne: ed egli acquista una legittima proprietà su d'ogni cosa che sia effetto, e produzione del suo travaglio: diventando senza difficoltà suo *proprio bene* tutto quello in cui impiega le sue cure, e la sua industria per tirarlo fuori dello Stato in cui la *Natura* lo ha posto. In somigliante caso un uomo che accumula, o raccoglie cento staja di ghiande, o di pomi, ha per quest'azione un diritto di proprietà su tali frutti subito che gli ha raccolti, ed accumulati. Soltanto è obbligato di badare a servirsene innanzi che si guastino, e si corrompano: perchè ciò sarebbe altrimenti un segno evidente ch'ei preso ne avrebbe più della

parte

(*c*) *Quibus proetium fecit libido*, dice Tito Livio; alle quali han posto le nostre passioni il prezzo.

parte a lui ſpettante, e per conſeguenza rubata quella d'un altro. E certamente ella ſarebbe una gran pazzia, egualmente che una grande indiſcretezza d' accumularne maggior quantità di quella che biſogna, e che mangiar ſe ne potrebbe. Che ſe poi un tal uomo di cui parliamo, ha preſo veramente una quantità di frutti, e provviſioni maggiore di quella che il ſuo biſogno richiedea; ma che ne abbia dato una porzione a qualche altra perſona, in guiſa che una tal porzione non ſiaſi putrefatta, ma ſia ſtata impiegata all' uſo ordinario; allora egli ha da eſſer conſiderato come uno che di tutto ha fatto un legittimo uſo. Parimenti ſe cambia delle prugne, per eſempio, che non mancherebbero di marcirſi dentro d'una ſettimana, con delle noci che conſervar ſi poſſono, e proprie ſaranno pel ſuo nutrimento d'un anno intero, non fa torto ad alcuno: e ſempre che nulla periſce e ſi corrompe in ſuo potere per mancanza d' eſſere all' uſo, ed alle neceſſità ordinarie impiegato, egli non dee affatto eſſer conſiderato come diſtruttore della comune Eredità, corruttore dell' altrui bene, e come uno che colla ſua prenda eziandio la porzion d'un altro. D'altronde ſe vuol dar le ſue noci per un pezzo di metallo che gli piaccia, o cambiar la ſua pecora con alcune pietre brillanti, con un Diamante; egli non uſurpa l' altrui diritto: e può accumulare altrettanto che vuole di

tali

tali ſpecie di coſe durevoli; poichè l'eccesso d'una proprietà non conſiſte affatto nell'eſtenſione d'una poſſeſſione, ma nella putrefazione, ed inutilità de' frutti che ne derivano.

XXIII. Or eccoci giunti all'uſo della moneta, che val quanto dire, ad una coſa durevole, che puoſſi lungo tempo conſervare ſenza temer che ſi guaſti, e marciſca; ch'è ſtata ſtabilita dal reciproco conſentimento degli uomini; e che cambiar ſi può con altre coſe neceſſarie, ed utili alla vita, ma che in breve tempo ſi corrompono.

E ſiccome i differenti gradi d'induſtria danno proporzionatamente agli uomini la *proprietà* di diverſe poſſeſſioni; così l'invenzione della moneta ha ſomminiſtrato loro l'occaſione di portar più oltre, e di maggiormente eſtendere le loro Eredità, ed i loro beni particolari. Poichè, ſupponiamo un' Iſola che non poſſa mantenere alcuna corriſpondenza, nè alcun commercio col rimanente del Mondo; nella quale vi ſi trovi ſoltanto un centinajo di famiglie; dove ſianvi de' Montoni, de' Cavalli, de' Bovi, delle Vacche, ed altri Animali utili, de' frutti ſani, del grano, ed altre coſe proprie a nutrir cento mila volte altrettante perſone di quelle che nell' Iſola vi ſono; ma che per eſſer tutto in eſſa comune, ovvero ſoggetto alla putrefazione, nulla vi ſia che poſſa tener luogo di danaro: qual ragione può obbligare una perſona

ad estendere la sua possessione oltre i bisogni della sua famiglia, e dell'abbondanza di cui può godere nel servirsi di ciò ch'è una precisa produzion del suo travaglio, o nel cambiare qualcheduna di tali utili e comode produzioni, ma che possono perire, con altre presso a poco della stessa natura? In quei luoghi ne' quali non vi son cose durevoli, rare, e d'un prezzo assai considerevole per dover essere lungo tempo conservate, niuno si cura di molto estendere le sue *Possessioni*, e le sue Terre, poichè se ne può sempre prendere altrettanto, quanto il bisogno richiede. Perchè finalmente io domando, se un uomo occupasse dieci, o pur cento mila pertiche di terra molto ben coltivata, e ben provveduta, e ripiena di Bestiami nel centro dell'*America*, dove non vi sarebbe alcuna speranza di commercio colle altre parti del Mondo, per ricavarne del danaro colla vendita delle sue rendite, e delle produzioni delle sue terre, tutta cotesta grand' estensione di terra meriterebbe la pena di esser chiusa con alcuni limiti, e d'essere appropriata? E' chiaro che il buon senno vorrebbe, che un tal uomo lasciasse nello Stato comune della *Natura*, tutto quel che non sarebbe affatto necessario pel sostentamento, e pe' comodi della sua vita non meno, che di quella della sua famiglia.

XXIV. Sul principio tutto il Mondo era come un'*America*, e ben anche molto più nello Stato che

to che ho ſuppoſto, di quel che lo ſia al preſente quella parte della Terra recentemente ſcoperta. Poichè allora in neſſun luogo ſi ſapea, coſa foſſe la moneta. Ed oſſervar ſi dee che ſubito che trovoſſi qualche coſa che preſſo gli altri tenea il luogo dell'odierna moneta, incominciaron gli uomini ad eſtendere, ed ampliare le loro poſſeſſioni.

XXV. Ma da poi che l'Oro e l'Argento, che naturalmente ſono ſi poco utili alla vita dell'uomo, riſguardo al vitto, al veſtire, e ad altre ſimili neceſſità, an ricevuto un certo prezzo, e valore col conſentimento degli uomini, quantunque finalmente molto a ciò contribuiſca il travaglio; è chiaro per una neceſſaria conſeguenza, che il medeſimo conſentimento ha permeſſo le poſſeſſioni diſeguali, e ſproporzionate. Perchè in que' Governi ove le Leggi regolano tutto, allorch'è ſtato propoſto, ed approvato un mezzo di giuſtamente poſſedere, e ſenza che niuno poſſa dolerſi che ſe gli faccia torto, maggior quantità di coſe di quella che può ciaſcuno conſumare per la ſua propria ſuſſiſtenza; e che un tal mezzo ſia l'Oro, e l'Argento, i quali poſſono eternamente rimaner fralle mani d'un uomo ſenza che vi ſia il pericolo che marcir ſi poſſa, o pur diminuire quella quantità maggiore del ſuo biſogno; lo ſcambievole, ed unanime conſentimento rende giuſte le intrapreſe d'una perſo-

na, la

na, la quale col danajo ingrandisce, estende, ed aumenta altrettanto che gli piace le sue possessioni.

XXVI. Io penso dunque ch' è facile adesso di comprendere come il travaglio ha potuto nel principio del Mondo dare un diritto di *proprietà* sulle cose comuni della *Natura*; e come l' uso che i bisogni della vita obbligavan farne, regolava, e limitava un tal diritto: di maniera che allora non vi potea essere alcun motivo di litigio risguardo alle possessioni. Il Diritto, ed il Comodo andavan sempre del pari. Perchè un uomo che ha diritto su tutto quello in cui può impiegare il suo travaglio, non ha molta volontà di travagliar piucchè gli è d'uopo pel suo mantenimento. Così non potea esservi motivo di litigio intorno alle pretensioni, e proprietà altrui, nè occasione di attaccare, ed usurpar l'altrui bene, e diritto. Ciaschedun vedea subito qual porzione di terra gli era presso a poco necessaria, e sarebbe stato altrettanto inutile, che disconvenevole di appropriarsi, ed accumulare una quantità di cose maggior di quella che il bisogno richiedea.

CA-

CAPITOLO V.

Del Potere Paterno.

I. POtrebbe forſe reputarſi inſolente, e fuor di luogo, un tratto di critica in un Diſcorſo ſimile al preſente; ma ciò non mi tratterrà di eſclamar contro l' uſo di una eſpreſſione dal coſtume ſtabilita per dinotare quel Potere di cui penſo parlare in queſto Capitolo; e credo che non vi ſia affatto male nell' impiegar parole nuove, quando le antiche, e le ordinarie fan cadere in errore, come ſembra che abbia fatto la parola di *Potere Paterno*, il quale par che faccia ne' ſoli *Padri* riſedere tutto quel *Potere* che i *Padri* e le *Madri* hanno ſu i loro Figliuoli, come ſe le *Madri* affatto non ne partecipaſſero. Laddove ſe noi conſultiamo la Ragione, o la Rivelazione, troveremo che hanno entrambi un egual diritto, e potere (*a*): di maniera che non ſo ſe var-

(*a*) Gli Autori che ſu ciò hanno ſcritto dopo di Locke, non han ſeguitato il ſuo ſentimento perchè eſſi danno tutta l' autorità al ſolo Padre; ciò inſegnano il Dottor *Cumberland* nel ſuo *Trattato Filoſofico delle Leggi Naturali*, Mr. *Burlamaquì* nei ſuoi *Principj del Diritto Naturale*, e Mr. *Strube de Piermont* nel ſuo *Abbozzo delle Leggi Naturali*. Ciò è acca-

se varrebbe meglio chiamare un tal Potere, il *Poter de' Genitori*, ovvero il *Poter de' Padri e delle Madri*. Poichè finalmente tutti gl'impegni, tutte le obbligazioni a' Figliuoli imposte dal diritto della Generazione, traggono egualmente la loro origine dalle due Cause che ad essa Generazione concorse sono. Altresì vediamo che le Leggi positive di Dio risguardo all'ubbidienza de' Figliuoli, unison dapertutto inseparabilmente, e senza alcuna distinzione il *Padre*, e la *Madre* (1) *Onora tuo Padre, e tua Madre*. (2) *Chiunque maledice suo Padre. o sua Madre*. (3) *Che ciascheduno tema suo Padre, e sua Madre*. (4) *Figliuoli*

accaduto perchè essi non han badato alla distinzione che fa il Dottor delle Leggi della *Natura*, e delle *Genti*, l'erudito *Puffendorff*, nell' esaminar la quesstione *se il Padre, o la Madre ha maggiore autorità sul Figliuolo*, egli dice che fa d'uopo distinguere se si vive nella indipendenza dello *Stato di Natura*, o in una Società Civile; nel primo caso il Figliuolo appartiene alla Madre, qual sentimento è stato seguitato dal Diritto Romano. *Dig. Lib. I. Tit. I.*; nell'altro caso poi, il quale suppone qualche impegno, o convenzione fra il Padre, e la Madre, hassi a vedere dalle stipulazioni d'una tal convenzione chi di essi due debba aver l'autorità sul Figliuolo; poichè è fuori d'ogni regola, dic'egli, che due persone abbian nel tempo medesimo una autorità Sovrana su di qualcheduno.

(1) Exod. XX. 12.
(2) Levit. XX. 9.
(3) Levit. XIX. 3.
(4) Ephes. VI. 1.

gliuoli ubbidite a' vostri Padri, ed alle vostre Madri. Questi è il linguaggio uniforme dell' antico non meno, che del nuovo Testamento.

II. Da ciò che osservato abbiamo, e senza più inoltrarci in questa materia, possiam comprendere che se vi avesser badato, avrebbero taluni evitato di cadere in que' grossolani abbagli, ne' quali son caduti risguardo al *Potere de' Genitori*, che non puossi, senza alterar le cose, chiamar Dominio assoluto, o autorità Reale, quando par che sotto il titolo di *Potere Paterno* egli s'approprj al Padre. Se questo preteso potere assoluto su i Figliuoli fosse stato chiamato *Poter de' Genitori*, ovvero *Poter de' Padri e delle Madri*, si sarebbe veduto l'assurdo ch' evvi nel sostenere un potere di tal natura, e si sarebbe rilevato che il potere su i Figliuoli appartiene altrettanto alla *Madre*, che al *Padre*. Gli acerrimi difensori, e partigiani del Monarchismo sarebbero stati convinti che una tale Autorità fondamentale, da cui fanno essi discendere il favorito lor Governo, cioè la Monarchia, non dovea affatto esser posta, e ristretta in una sola persona, ma unitamente in due. Ed eccone già detto assai pel nome, e titolo di cui dobbiam trattare.

III. Quantunque io abbia stabilito nel primo Capitolo, che *naturalmente tutti gli uomini sono eguali*; pure non si dee perciò intendere che siano eguali in tutte le cose; perchè

l'Età, o la Virtù possono ad alcuni dare superiorità, e preferenza. Alcune eccellenti qualità, ed un merito singolare possono innalzar certe persone sulle altre, e trarle fuori della sfera ordinaria. La Nascita, la Parentela, ed altri benefizj, o prerogative di tal sorta obbligano altresì a rispettare, e riverire d'una particolar maniera certe persone. Tuttociò però va molto ben d'accordo con quella eguaglianza in cui trovansi tutti gli uomini, risguardo alla Giurisdizione, o al Dominio che hanno alcuni su gli altri, e di cui precisamente intendevamo parlare nel principio di quest'Opera: perchè ivi si trattava di stabilire il Diritto eguale che ciascheduno ha sulla sua propria *Libertà*, ed il quale fa che niuno sia soggetto alla volontà, o all'autorità d'un altro.

IV. Confesso che i Figliuoli non nascono in questo intero stato di eguaglianza, quantunque nascano per questo stato. Il *Padre*, e la *Madre* hanno una specie di Dominio, e Giurisdizione su di essi, quando vengono al Mondo, ed anche dopo per qualche spazio di tempo; ma questi non è perpetuo. I legami della soggezione de' Figliuoli son simili alle loro fascie, ed ai loro primi vestimenti, che sono ad essi assolutamente necessarj per la debolezza della fanciullezza. L'età, e la ragione gli liberano da tali legami, egli mettono nella loro propria, e libera disposizione.

V. *Ada-*

V. *Adamo* fu creato uomo perfetto; il suo corpo, e l'anima sua fin dal primo momento della di lui creazione ebbero tutta la lor forza, e ragione; e perciò era egli capace di provvedere alla sua conservazione, ed al suo mantenimento, e di condursi secondo la Legge della *Ragione*, di cui avea Iddio adornato l'anima sua. Poscia il Mondo è stato popolato da' suoi discendenti, i quali son tutti nati fanciulli, deboli, incapaci di darsi da se medesimi alcun soccorso, e senza intendimento. Che perciò per supplire alle imperfezioni d'un tale stato finattanto che l'età tolte le avesse, *Adamo*, ed *Eva*, e dopo loro tutti i *Padri*, e tutte le *Madri* sono state *obbligate dalla Legge della Natura di conservare*, *nutrire*, *ed allevare i loro Figliuoli*, non già come propria opera loro, ma come opera del Creatore, e dell'Onnipotente a cui debbono essi renderne conto.

VI. La Legge che regolar dovea la condotta d'*Adamo* era quella medesima che regolar dovea la condotta, e le azioni di tutta la sua posterità, cioè la *Legge della Ragione*. Ma coloro che son discesi da lui, entrando nel Mondo per una strada differente da quella per cui era egli entrato, cioè entrandovi per mezzo della nascita naturale, e conseguentemente nascendo ignoranti, e privi dell'uso della *Ragione*, non son subito sottoposti a *questa*

Legge: perchè niuno può eſſer ſoggetto ad una Legge che non gli è punto dichiarata; or la *Legge della Ragione* non potendo eſſer manifeſtata, e conoſciuta, ſe non dalla *ſola Ragione*, è chiaro che colui che non è ancora giunto all' uſo della ſua *Ragione* non può dirſi ſottopoſto a queſta Legge: ed altresì in virtù d' una concatenazione di conſeguenze, i Figliuoli d'*Adamo* ſubito che ſon nati, non eſſendo *ſottopoſti a queſta Legge della Ragione*, non ſon neppure ſubito *Liberi*. In fatti una Legge, ſecondo la vera ſua nozione, non tanto è fatta per limitare, quanto *per fare agire un Agente intelligente, e libero ſecondo i ſuoi proprj intereſſi*: ella non preſcrive coſa che non riſguardi il bene generale di coloro che ſottopoſti le ſono. Poſſono eſſi forſe ſenza queſta Legge eſſer più felici? Subito allora queſta Legge, *come una coſa inutile*, da ſe medeſima ſvaniſce; *e ciò che ci conduce ne' precipizj, e negli abiſſi merita ſenza dubbio d' eſſer rigettato*. Che che ne ſia, è certo che il fine d' una Legge non è di abolire, o diminuir la Libertà, ma di conſervarla, ed aumentarla. E certamente in tutte le ſpecie degli Stati degli Eſſeri creati capaci di ricever Leggi, *dove non evvi affatto Legge*, *non v'è affatto Libertà*. Perchè la Libertà conſiſte in eſſere eſente dall' altrui ſoggezione, e violenza: ciò che trovar non puoſſi dove non evvi Legge,

ge, e dove non evvi, secondo abbiamo di sopra detto, *una Libertà in virtù della quale ciascheduno può fare quel che gli piace*. Perchè chi mai può esser *libero*, allorchè l'umor fastidioso di qualchedun altro può dominar su di lui, e fargli da Padrone? Ma allora si gode d'una vera *Libertà*, quando si può liberamente, e siccome si vuole disporre, della sua persona, delle sue azioni, delle sue possessioni, e di tutto il suo *proprio bene* secondo le Leggi sotto le quali si vive, e le quali fanno che punto non si è soggetto all'arbitraria volontà degli altri, ma che *liberamente* si può seguitar la propria volontà.

VII. Dunque il Potere che i *Padri*, e le *Madri* an su i loro Figliuoli, deriva da quella obbligazione che hanno di aver cura di essi durante lo stato imperfetto della loro fanciullezza. Sono obbligati d'istruirgli, di coltivare il loro spirito, di regolar le loro azioni fino al punto che abbian toccato l'età della Ragione, e che possan da se medesimi regolarsi. Perchè Dio avendo dato all'uomo un intendimento per diriger le sue azioni, gli ha dato altresì la *Libertà* della volontà, la *Libertà* d'operare secondo le Leggi alle quali è sottoposto. Ma mentre trovasi egli in uno stato in cui non ha bastante intendimento per diriger la sua volontà, non conviene ch'egli la siegua: colui che da se medesimo ha intendi-

mento, dee egli medesimo voler per se, e regolar la sua condotta. Ma quando è giunto a quello stato che ha reso il Padre un *Uomo Libero*, il Figliuolo eziandio diventa un *Uomo Libero*.

VIII. Ciò ha luogo in tutte le Leggi sotto le quali si vive, e nelle *Leggi naturali* non meno, che nelle civili. Si trova qualcheduno sottoposto alle *Leggi della Natura?* Qual cosa mai può a tali Leggi sottoporre la sua *Libertà?* Qual cosa dargli può la *Libertà* di disporre come gli piace del suo bene, rimanendo nei limiti di dette Leggi? Rispondo ch'è quello stato in cui si può supporre ch'ei sia capace di conoscer tali Leggi, e contenersi nei limiti ch'esse prescrivono. Allorchè egli è giunto ad un tale stato, fa d'uopo presumere che conosca quel che le Leggi esigon da lui, e sin dove si estenda quella *Libertà* ch'esse gli danno. Dunque ogni uomo che sa l'estensione della *Libertà* che le Leggi gli danno è nel diritto di regolarsi da se medesimo. Che se un tale *Stato di Ragione*, se un tale stato di discrezione ha potuto render *Libero* qualcheduno; il medesimo stato rende eziandio *Libero* il di lui Figliuolo. E' sommesso qualcheduno alle Leggi d'*Inghilterra?* Qual è quella cosa che *Libero* lo rende in mezzo ad esse Leggi? Che val quanto dire, qual cosa mai fa che abbia egli la *Libertà* di disporre delle sue azioni, e delle sue possessioni

secon-

ſecondo a lui piace, ma a tenore però dello ſpirito di quelle Leggi delle quali trattiamo? E' quello Stato che capace lo rende di conoſcer la natura di quelle Leggi. E ciò ſuppongono ben anche le Leggi medeſime, allorchè determinano a tale oggetto l'età di anni venti, ed in alcuni caſi una età meno avanzata. Se un ſomigliante Stato rende il Padre *Libero*, dev' eziandio render *Libero* il Figliuolo. Dunque vediamo che le Leggi vogliono che un Figliuolo nella ſua minorità non abbia punto di volontà, ma ſiegua la volontà del *Padre*, o del ſuo Conduttore, che ha in ſua vece l'intendimento: e ſe il *Padre* muore ſenza aver coſtituito qualcheduno che abbia cura del ſuo Figliuolo, e tenga il ſuo luogo, ſe non gli ha laſciato un Tutore per governarlo durante il tempo della di lui minorità, e del ſuo poco intendimento; in tal caſo le Leggi s'incaricano di queſta cura, e direzione, e l'uno, o l'altro che ſia può governar queſt' Orfano, e proporgli la propria volontà per regola, *finattanto che ſia giunto allo Stato di Libertà*, e che poſſa il di lui ſpirito eſſer proprio a governar la ſua volontà ſecondo le Leggi. Ma dopo ciò, il *Padre*, il *Figliuolo*, il Tutore, il Pupillo ſon fra loro eguali; eſſi ſon tutti egualmente ſottopoſti alle medeſime Leggi: ed un *Padre* non può allora pretendere alcun dominio ſulla vita, ſulla *Libertà*, e ſu i *beni del ſuo Figliuolo*,

vivano essi solamente nello Stato, e sotto le *Leggi della Natura*, o pure trovinsi sottoposti alle Leggi positive d'un Governo già stabilito.

IX. Ma se per alcuni accidenti che sopraggiugner possono fuori del corso ordinario della Natura, una persona non giunge a quel grado di Ragione nel quale può ella esser creduta capace di conoscer le Leggi, e d'osservarne le regole, *ella non può affatto esser considerata come una persona Libera*, e non puossi giammai permettere che disponga della propria sua volontà a cui non sa quali limiti abbia a prescrivere. Che perciò non avendo il necessario intendimento, e non potendo da se medesima regolarsi, ella continua a stare sotto la Tutela, e direzione altrui durante il tempo che il di lei spirito rimane tuttavia nell'incapacità di assumere una tal cura (*). *Or tutto questo diritto, e Potere dei Padri, e delle Madri sembra fondato su quell'obbligo che Dio, e la Natura hanno imposto agli uomini, come anche alle altre creature, di conservar coloro a' quali han dato la vita, e di conservargli fino a quel momento che sian capaci di regolarsi da se medesimi; e tutto questo diritto, e Potere non può che difficilmente produrre un esempio, o una pruova dell' Autorità Reale de' Genitori.*

X. Dunque noi nasciamo *Liberi*, come anche Ragionevoli, quantunque non esercitiamo subito

(*) Vedi Hooker Eccl. Pol. Lib. I. §. 7.

ſubito attualmente la noſtra Ragione, e la noſtra *Libertà*. L'età che ci porta la prima, ci dà ben anche la ſeconda. E da ciò vediamo come la *Libertà Naturale*, e la ſoggezzione ai Genitori poſſono inſieme ſuſſiſtere, e ſon fondate entrambe ſul medeſimo principio. Un Fanciullo è *Libero* ſotto la protezione, ed a cagione dell'intendimento di ſuo *Padre* che dee condurlo fino al momento che poſſa egli regolar le ſue proprie azioni. La *Libertà d'un uomo nell'età della diſcrezione, e la ſoggezione in cui è un Fanciullo, durante un certo tempo, riſguardo al Padre, ed alla Madre*, ſi accordano così bene, e ſon sì poco incompatibili, che i più oſtinati difenſori della *Monarchia*, cioè di quella *Monarchia* che fondano ſul *Diritto di Paternità* (*b*), non poſſono non riconoſcerlo. Perchè quand'anche foſſe interamente vero quel ch'eſſi inſegnano, quando il diritto ereditato da *Adamo* foſſe al preſente del tutto riconoſciuto, e che in conſeguenza d'un tal diritto, d'una tale eccellente prerogativa, colui che dal primo uomo ereditata l'aveſſe, foſſe ſeduto in ſul ſuo Trono, in qualità di Monarca,

(*b*) Siccome ſono *Hobbes* nel ſuo *Leviathan*, e *Filmer* nel ſuo *Patriarcha*; perfettamente confutati da *Algernon Sidney* e da Locke, con opporre loro una ragione del tutto ſemplice, la quale ſi è che il *Potere Paterno* non eſſendo mai ſtato Diſpotico ed aſſoluto, non può eſſer l'origine del Governo *Monarchico*.

narca, riveſtito di tutto quel potere aſſoluto, ed illimitato di cui parla il Cavaliere *Filmer*, s'egli moriſſe ſubito dopo la naſcita del ſuo Erede, non biſognerebbe che il Figliuolo, quantunque non foſſe ſtato giammai più *Libero*, giammai più Sovrano di quel che lo ſarebbe in ſomigliante caſo, foſſe nella ſoggezzione della Madre, della Balia, de' ſuoi Tutori, e de' ſuoi Direttori finattanto che l'età, e l'educazione dato gli aveſſero la Ragione, e reſo così il giovine Monarca capace di regolar non meno ſe medeſimo, che gli altri? I biſogni della ſua vita, la ſalute del ſuo corpo, l'iſtruzione, e la coltura al di lui ſpirito neceſſarie, richiedono ch'egli ſia regolato, e governato non dalla ſua, ma dall'altrui volontà. Chi potrà dopo ciò ragionevolmente ſoſtenere che queſta ſoggezzione non poſſa accordarſi con quella *Libertà* di Sovranità a cui ha egli diritto, o ch'ella lo ſpogli del ſuo Imperio, e Dominio per riveſtirne coloro che lo governano durante la ſua minorità? Ciò ch'eſſi fanno non tende che a renderlo più capace di regolar gli altri, ed a metterlo in iſtato di prender più preſto le redini del Governo; ſe dunque qualcheduno mi domandaſſe, quando è che il mio Figliuolo è nell'età di *Libertà*, riſponderei, appunto quella in cui un tale Monarca è già nello ſtato di governare. *Ma in qual tempo*,

dice

dice l' accorto Hooker (*), *un uomo può esser considerato capace dell' uso di Ragione? Nel tempo in cui è capace di conoscer la natura di quelle Leggi, secondo le quali ogni uomo è obbligato di regolar le sue azioni. Del rimanente è cosa più facile il discerner co' sensi, che determinare, e decidere colla più grande abilità, e col più profondo sapere.*

XI. Le Società medesime prendono conoscenza di questo punto, e prescrivono l' età in cui possono cominciarsi ad esercitar gli atti di *Uomo Libero*: e mentre uno non trovasi ancora giunto a tal Età, esse non esigono verun giuramento, nè alcun altro atto pubblico di tal natura col quale si vien sottoposto ai governo del Paese in cui si vive.

XII. Dunque la *Libertà* dell' uomo pel di cui mezzo può egli agire conforme gli piace, è fondata sull' uso della *Ragione*, la quale è capace di fargli ben conoscere quelle Leggi secondo le quali dee condursi, e la precisa estensione di quella *Libertà* ch' esse lasciano alla sua volontà. Ma il lasciarlo in una piena *Libertà* prima che possa egli condursi per mezzo della *Ragione*, non è già lasciarlo godere del privilegio della Natura, ma è metterlo nel rango de' bruti, ed abbandonarlo ad uno stato anche peggiore, ed inferiore a quel delle bestie. Or questa è la ragione per cui i *Padri* e le

Ma

(*) Eccl. Pol. Lib. I. §. 6.

Madri acquiſtano quell'autorità colla quale governano la minorità de' loro Figliuoli. Dio gli ha incaricati della cura di coloro a' quali eſſi danno il naſcimento, ed ha poſto loro nel cuore una gran tenerezza per temperare il lor potere, ed impegnarli a non ſervirſene che relativamente a quello a cui la ſua ſapienza lo ha deſtinato, cioè al bene, e vantaggio de' Figliuoli, durante il tempo che queſti an biſogno della loro direzione, e del ſoccorſo loro.

XIII. Non v'è ragione alcuna che poſſa cambiare quella cura che i *Padri*, e le *Madri* ſono obbligati a prender de' Figliuoli, *in un dominio aſſoluto*, *ed arbitrario del Padre*, il di cui potere non ſi eſtende certamente più oltre che a porre in opera i mezzi più efficaci, e più proprj per rendere ſani, e vigoroſi i loro corpi, e forte, ed aggiuſtato il loro ſpirito, di maniera che poſſano eſſi così eſſere utili un giorno a loro medeſimi, ed agli altri, e qualora lo eſiga la condizion della loro famiglia, utili a travagliar colle lor mani affin di provedere alla propria loro ſuſſiſtenza. Ma la *Madre* al pari del *Padre* ha la parte ſua in queſto potere.

XIV. Un tal potere appartiene cotanto poco al *Padre* per qualche particolar diritto della *Natura*, ed è tanto certo ch'egli non l'ha che in qualità di Cuſtode, e Direttore de' ſuoi Figliuoli, che allorch' egli non ha più cura di

loro,

loro, e gli abbandona, nel tempo ſteſſo che ſi ſpoglia delle paterne tenerezze ſi ſpoglia ben anche di quel potere che ſu di loro per lo innanzi avea, il qual era inſeparabilmente anneſſo alla cura che avea di nutrirgli, ed allevargli, e che paſſa poſcia tutto intero al *Padre alimentatore* d'un Figliuolo eſpoſto, ed a coſtui appartiene altrettanto che al *naturale*, e vero *Padre* d'un altro. Il ſemplice atto di generazione da ſenza dubbio ad un uomo un potere molto riſtretto ſu i ſuoi Figliuoli: un tal fondamento non ſarebbe già una gran coſa, ſe le ſue cure non andaſſero più oltre, e ſe altro fondamento non adduceſſe che quel del nome, e dell'autorità di *Padre*. E quì poſſo domandare, qual coſa mai accaderà di queſto potere paterno in quella parte del Mondo ove una donna ha due Mariti nel tempo iſteſſo? o pure in quei luoghi dell'*America* ne' quali allorchè il Marito, e la Moglie ſi ſeparano, il che frequentemente accade, i Figliuoli ſon tutti laſciati alla *Madre*, la ſeguitano, e ſono interamente ſotto la ſua direzione? Che ſe un *Padre* muore mentre i Figliuoli ſon giovani, e nell'età infantile, non ſon eſſi forſe naturalmente obbligati di ubbidire alla *Madre* durante il tempo della loro minorità, ſiccome al *Padre* ubbidivano quand'egli vivea? E dirà forſe qualcheduno che una *Madre* ha un potere legislativo ſu i ſuoi Figliuoli, ch'ella può ſtabilire,

e pro-

e propor loro delle regole che ſiano d'una perpetua obbligazione, e per mezzo delle quali poſſà ella diſporre di tuttociò che ad eſſa appartiene, limitar loro la *Libertà* durante tutto il tempo della vita, ed obbligargli ſotto alcune pene corporali ad oſſervar le ſue Leggi, e ad uniformarſi ciecamente al di lei volere? Perchè tale è il proprio potere de' Magiſtrati, di cui i *Padri* non an che l'ombra. Il diritto che i *Padri* an di comandare a' loro Figliuoli non ſuſſiſte che durante un certo tempo, e non ſi eſtende ſino alla lor vita, ed ai loro proprj, e particolari beni. Queſto diritto non è ſtabilito per un certo tempo, ſe non per ſoſtenere la debolezza della età loro infantile; e rimediare alle imperfezioni della *minorità*; ella è coteſta una diſciplina neceſſaria per l'educazione de' Figliuoli: e quantunque un *Padre* poſſà diſporre delle ſue proprie poſſeſſioni, ſiccome gli piace, allorchè i ſuoi Figliuoli ſon fuori del pericolo di morir dalla fame; pure il di lui potere non ſi eſtende affatto fino alla lor vita, o ſino ai loro Beni; ſiano ſtati queſti acquiſtati dalla lor propria induſtria, o ſiano gli effetti dell'altrui bontà, e liberalità. Egli non ha potere alcuno ſulla loro *Libertà*, ſubito che giunti ſono all'età di diſcrezione. Allora ceſſa l'Imperio de' *Padri*; e non poſſon neppure diſporre della *Libertà* de loro Figliuoli, nè di quella di verun altr' uomo. E certamente ſa

pur

pur d'uopo che quel *Potere*, che *Paterno* vien chiamato, sia ben differente da una Giurisdizione assoluta, e perpetua, poichè l'Autorità Divina permette il sottrarsi da un tal potere. (*) *L'uomo lascerà Padre, e Madre, ed unirassi alla Moglie*.

XV. Pure quantunque l'Età di discrezione sia il tempo in cui un Figliuolo è liberato dalla soggezzione nella quale trovavasi per lo innanzi risguardo alla volontà, ed agli ordini del Padre, il quale neppure è tenuto di seguitar l'altrui volontà; e che siano entrambi obbligati ad eseguire i medesimi regolamenti, trovinsi essi sottoposti alle sole Leggi della *Natura*, o alle Leggi positive del lor Paese; pure questa sorta di *Libertà* non fa esente un figliuolo dall'*onore* che in virtù delle Leggi di Dio non meno, che della Natura è obbligato di rendere al *Padre*, ed alla *Madre*. Iddio essendosi servito de' *Padri*, e delle *Madri* come instrumenti proprj per compire il suo gran disegno della propagazione, e conservazione del Genere Umano, e come cagioni principali per dar la vita ai Figliuoli; ha veramente imposto ai *Padri*, ed alle *Madri* una forte obbligazione di nutrire, conservare, ed allevare i loro Figliuoli; ma ben anche ha imposto nel tempo medesimo ai *Figliuoli* una *obbligazione perpetua di onorare i loro Padri, e le lor Madri*,

(*) Gen. II. 24. Ephes. V. 31.

dri, di conſervar nel cuore una ſtima, ed una particolar venerazione per loro, e dimoſtrar colle parole, e coll' eſpreſſioni coteſta ſtima, e venerazione; di evitar tuttociò che potrebbe anche poco offendergli, diſguſtargli, e nuocere alla lor vita non meno, che alla loro felicità; di difendergli, aſſiſtergli, e conſolargli con tutti i mezzi legittimi, e poſſibili. Nè i beni, nè gli ſtabilimenti, nè le dignità, nè l'Età, nè la *Libertà* poſſono eſentare i Figliuoli dall'adempire tali doveri verſo coloro da' quali an ricevuto la vita, ed a' quali hanno delle obbligazioni cotanto conſiderevoli. Ma tuttociò è ben lontano da un diritto che avrebbero i *Padri* di comandare d' una maniera aſſoluta a' loro *Figliuoli*, ciò è ben lontano da un' autorità colla quale poſſono i *Padri* far Leggi perpetue relativamente a' loro Figliuoli, e diſporre nella guiſa che loro piacerà della vita e *Libertà* di queſti. Altro è onorare, riſpettare, ſoccorrere, e dimoſtrar gratitudine; ed altro è l' eſſere obbligato ad un' aſſoluta ubbidienza, e ſommeſſione. Per quello riſguarda l'onore dovuto ai Genitori, un Monarca ben anche, per grande che ſia, è obbligato ad onorar la *Madre:* ma ciò nulla diminuiſce della ſua autorità, e non l'obbliga affatto a ſottoporſi al governo di quella da cui ha ricevuto la vita.

XVI. La ſoggezione d' un Minore ſtabiliſce nel *Padre* un governo di un certo tempo,

po, il quale finiſce colla Minorità del Figliuolo: e l'onore a cui un Figliuolo è obbligato, ſtabiliſce nel *Padre*, e nella *Madre* un perpetuo diritto di eſiger riſpetto, venerazione, ſoccorſo, e conſolazione, più, o meno, ſecondo quella maggiore, o minor cura che hanno eſſi avuto della ſua educazione, quelle maggiori, o minori pruove di tenerezza che gli an dimoſtrato, e quel più, o meno che hanno ſpeſo per lui. E queſto diritto non finiſce affatto colla Minorità; ma ſuſſiſte intero, ed ha luogo in ogni tempo, ed in tutte le condizioni della vita. Per non aver ben diſtinto queſte due qualità di potere che un *Padre* ha, cioè l'uno pel Diritto di Tutela durante il tempo della Minorità, e l'altro pel Diritto di quell' onore che durante la ſua vita gli è dovuto, alcuni ſono probabilmente caduti in quegli errori ne' quali hanno gli uomini viſſuto ſu tal materia. Poichè per parlarne propriamente, e ſecondo la natura delle coſe, il primo è piuttoſto un privilegio de' Figliuoli, ed un dovere de' *Padri*, e delle *Madri*, che una prerogativa del *Paterno Potere*. I *Padri*, e le *Madri* ſono sì ſtrettamente obbligati di nutrire, ed allevare i loro Figliuoli, che nulla può da ciò eſentargli. E quantunque il *diritto di comandar loro*, e *gaſtigargli* vada ſempre del pari colla cura che an del loro nutrimento, e della loro educazione; pure Iddio

F ha

ha impresso nell' animo de' *Padri*, e delle *Madri* cotanta tenerezza per coloro ch' essi han generato, che non v' è molto da temere che per soverchia severità abusino del lor potere: i principj della *Umana Natura* spingono piuttosto i *Padri*, e le *Madri* ad un eccesso d' amore, e di tenerezza, che ad un eccesso di severità, e di rigore. Questo è il motivo per cui, allorchè Dio vuol far chiaramente conoscere l' affettuosa sua condotta verso gl' *Israeliti*, dice loro che quantunque gli abbia gastigati, non gli ama però meno, perchè *gli ha gastigati in quella guisa che l' uomo gastiga il di lui Figliuolo* (*), che val quanto dire con affetto, e tenerezza, e fa loro intendere che non per alrra cosa gli tenea in una più severa disciplina, se non perchè il loro bene, e vantaggio il richiedea. Ora per cagion d' un tal potere i *Figliuoli* son tenuti ad ubbidire ai *Padri*, ed alle *Madri* loro, affinchè le cure, ed i travagli di costoro possano esser meno lunghi, e faticosi, o affinch' essi non ne siano mal ricompensati.

XVII. Dall' altro lato, l' *onore*, e tutti que' *soccorsi*, che la gratitudine esige da' *Figliuoli* a cagion di tanti benefizi che an ricevuto da' loro *Padri*, e dalle lor *Madri*, sono doveri indispensabili de' *Figliuoli*, e particolari privilegj de' *Padri*, e delle *Madri*. Quest' ultimo articolo tende al vantaggio de' *Padri*, e delle

(*) Deuter. VIII. 5.

delle *Madri*, ſiccome il primo tende al vantaggio de' *Figliuoli*; quantunque ſembri che l'educazione ch'è il dovere de' Genitori, porti ſeco maggior potere, e dia maggiore autorità, perchè l'ignoranza, e la debolezza della fanciullezza eſigono qualche timore, qualche correzione, qualche gaſtigo, alcuni regolamenti, e l'eſercizio d'una ſpecie di dominio: laddove quel dovere che nella parola *onore* vien compreſo, domanda proporzionatamente una minore ubbidienza, riſguardo all' età più, o meno avanzata de' Figliuoli. In fatti chi mai penſerà che quel precetto, *Figliuoli ubbidite a' voſtri Padri ed alle voſtre Madri*, obblighi un uomo che ha de' Figliuoli ad avere pel Padre ſuo quella ſommeſſione a cui obbliga egli i ſuoi Figliuoli verſo di lui; e che per tal precetto un uomo è tenuto ad ubbidir ſempre, ed in ogni coſa un Padre, il quale perchè s'immagina di avere un'autorità illimitata, avrà forſe l'indiſcretezza di trattar ſuo Figlio come un ſervitore?

XVIII. La prima parte dunque del *Potere Paterno*, che nel fondo è piuttoſto un *dovere*, che un *potere*, vale a dire l'educazione, appartiene al *Padre* di maniera che dopo un certo tempo finiſce; poichè finita l'educazione, termina un tal potere, che ha potuto ben anche prima eſſere alienato: perchè un uomo può rimettere in altre mani il Figliuol ſuo per far che ſi allevi, e ſe ne abbia cura; e colui che

mette il Figliuol ſuo ad imparare una qualche coſa in caſa d'un altro, lo ſolleva durante il tempo del ſuo ſtudio da una gran parte di quella ubbidienza che ad eſſo lui, o alla *Madre* dovea. Ma per quello riſguarda il dovere di riſpetto, egli ſuſſiſte ſempre interamente, nulla può abolirlo, o diminuirlo; ed appartiene cotanto inſeparabilmente al *Padre*, ed alla *Madre*, che l'autorità d'un *Padre* toglier non può alla *Madre* il poſſeſſo di quel diritto di cui ella partecipa; nè eſimere il Figliuol ſuo dall'onorare colei che nel ſuo ventre lo ha portato. Ma ſono entrambi ben lontani dall'avere il potere di far Leggi, e coſtringere ad oſſervarle col timore delle pene che riſguardano i beni, la libertà, i membri, e la vita de' Figliuoli. Il poter di comandare finiſce colla *Minorità*: e quantunque poſcia l'onore, il riſpetto, le conſolazioni, i ſoccorſi, la difeſa, e tutto quel che la gratirudine de'ricevuti benefizi può produrre, ſia ſempre dovuto ad un *Padre*, e ad una *Madre*; pure tutto ciò non mette affatto lo Scettro nelle mani d'un *Padre*, e punto non gli dà il ſovrano potere di comandare. Un *Padre* non può pretendere d'aver dominio ſu i beni proprj, e ſulle azioni del Figliuolo, nè dl avere il diritto di preſcrivergli in tutte le coſe ciò ch'egli giudicherà opportuno: nulladimeno però fa di meſtieri che un *Figliuolo*, allorchè tanto egli, che

che la ſua Famiglia non ne ricevono un gran pregiudizio, e non ſi tratti di coſe ingiuſte, fa di meſtieri, dico, che abbia qualche condiſcendenza pel *Padre*, e qualche conſiderazione per quel che ad eſſo lui piace, ed aggrada.

XIX. Un uomo può onorare, e riſpettare una perſona attempata, o d'un gran merito; difendere, e proteggere il di lei Figliuolo, o amico; conſolare, e ſoccorrere una perſona afflitta che trovaſi nella indigenza; dimoſtrar gratitudine ad un benefattore, a cui avrà infinite obbligazioni: pure tuttociò non gli conferiſce affatto l'autorità, nè il diritto d'imporre Leggi a tali Perſone; e chiaro ſi è che tutto quello a cui è un Figliuolo obbligato, non è fondato ſul ſemplice titolo di *Padre*, poichè egli è tenuto ad adempiere i medeſimi doveri verſo la *Madre*, e che gl'impegni ſuoi poſſon variare ſecondo le differenti cure, ſecondo i gradi di bontà, e di affetto del *Padre*, o della *Madre*, e ſecondo le ſpeſe che avran coſtoro fatte per la di lui educazione: può eziandio accadere che un *Padre*, ed una *Madre* prendano maggior cura d'un Figliuolo, che d'un altro; e dubitar non ſi dee che di due Figliuoli, l'un de'quali ha ricevuto in preferenza dell'altro particolari contraſſegni di affetto da'ſuoi Genitori, non abbia quegli altresì maggiori doveri da adempiere, ed obbligato non ſia ad una più gran riconoſcenza verſo di loro.

XX. Ciò fa vedere la ragione per cui i *Padri*, e le *Madri*, nelle Società, e negli Stati de' quali son Sudditi, ritengono il lor potere su i Figliuoli, ed hanno altrettanto diritto alla di loro ubbidienza, quanto coloro che trovansi nello *Stato di Natura*: il che non potrebbe accadere se tutto il *Potere Politico* fosse puramente *Paterno*, e se il *Potere Politico*, ed il *Potere Paterno* non fossero che una sola, e medesima cosa. Perchè allora tutto il *Potere Paterno* risedendo nel Principe, i Sudditi non potrebbero naturalmente avervi parte alcuna. Questa è la ragione per cui fa d'uopo riconoscere che questi due poteri *Politico*, e *Paterno* son veramente distinti, e separati, e son fondati su differenti basi, e per diversi fini; che ciaschedun Suddito ch'è *Padre* ha altrettanto *potere paterno* su i di lui Figliuoli, quanto il Principe ne ha su i suoi; e che un Principe che ha un *Padre*, o una *Madre*, dee loro altrettanto rispetto, ed ubbidienza, quanto il menomo suo Suddito ne deve a' suoi.

XXI. Quantunque l'obbligazione in cui sono i *Padri*, e le *Madri* risguardo a' *Figliuoli*, e quella de' Figliuoli risguardo ai *Padri*, ed alle *Madri*, producano generalmente da un lato il *Potere*, e dall'altro la *sommessione*; pure ciò non ostante evvi spesso ne' *Padri* un certo *Potere* che nasce da ciò che si passà di particolare nelle Famiglie, e che non ha sempre

luogo,

luogo, perchè non vi si trova sempre ciò che lo produce. Questo *Potere* vien dalla libertà che hanno gli uomini di dare, e lasciare i loro beni a chi loro piace. I beni, e le possessioni d'un *Padre* essendo ordinariamente considerate come Eredità de' suoi *Figliuoli*, secondo le differenti Leggi, ed i varj costumi de' Paesi; egli può darne agli uni più, o meno che agli altri, secondo la condotta ch'essi avran tenuto verso di lui, e secondo la cura che avuto avranno di ubbidirlo, ed uniformarsi alla sua volontà non meno, che al suo umore.

XXII. Questi non è un picciol motivo per obbligare i Figliuoli ad una esatta ubbidienza. E siccome il godimento de' beni che sono in un Paese, è unito alla soggezione che si dee al Governo in esso stabilito, ordinariamente si suppone che un *Padre* può obbligare, ben anche strettamente, la sua posterità a sottoporsi a quel Governo, ed a quelle Leggi dello Stato di cui è Suddito, e che l'impegno nel quale trovasi verso d'un tale stato, obbliga indispensabilmente i di lui Successori ad un somigliante impegno: laddove cotesta condizione non essendo necessaria se non per cagion delle Terre, e de' Beni che trovansi nello Stato di cui parliamo, non obbliga veramente se non coloro che vogliono accettarla, non essendo affatto egli un impegno naturale, ma puramente volontario. In fatti, i *Figliuoli* essendo per Natura altret-

tanto *liberi* che il *Padre*, o i loro *Antenati*, possono allorchè trovansi in tale *Libertà* scegliere quella Società che loro piace, per esserne Membri, ed osservarne le Leggi. Ma se vogliono goder dell'eredità de' loro Antenati e Predecessori, fa d'uopo che il facciano colle medesime condizioni sotto le quali questi stessi ne an goduto, e che sommettansi a quelle condizioni che annesse vi sono. Certamente i *Padri* hanno il potere di obbligare in ciò i loro *Figliuoli* ad ubbidirgli, anche dopo terminato il tempo della loro Minorità; e di sottoporsi a questo, o a quel *Potere Politico*: ma nè l'uno, nè l'altro di questi *Poteri* è fondato su alcun diritto di paternità, ma su i vantaggi ch' essi accordano a' *Figliuoli*, per ricompensare la loro condiscendenza; ed egli non ha in ciò maggior *Potere Naturale*, di quel che ne abbia, per esempio, un *Francese* su d'nn *Inglese*, dal quale, per la speranza che gli dà di lasciargli alcuni beni, ha diritto di esigere, ed attender sommessione, e compiacenza, ed il quale se goder vuole, allorch' è tempo, del bene ad esso lui lasciato, è sicuramente tenuto di riceverlo sotto le condizioni annesse al luogo in cui si trova, sia in *Francia*, sia in *Inghilterra*.

XXIII. Dunque per conchiudere; quantunque il potere che hanno i *Padri* di comandare, non si estenda affatto oltre la Minorità de' Figliuoli, e non tenda che ad allevargli, e

rego-

regolargli nella lor fanciullezza; quantunque l'onore, il rispetto, e tuttociò che i Latini chiamano *Pietà*, e che indispensabilmente è dovuto ai *Padri*, ed alle *Madri* durante tutta la lor vita, ed in ogni sorte di stato, e condizione, punto non dia loro il potere del governo, cioè quello di far Leggi, e stabilir pene per obbligare i *Figliuoli* ad osservarle; e che un *Padre* non abbia con ciò dominio alcuno su i beni proprj, o sulle azioni del Figliuolo: pure è facile il concepire che ne' primi tempi del Mondo, e ne' luoghi che non eran molto popolati, le Famiglie separandosi, ed occupando terre disabitate, un *Padre* diventava il Principe della sua Famiglia (*), ed il Governa-

(*) E' molto probabile l' opinione del Principe de' Filosofi, che il Capo di ciascheduna Famiglia ne fosse il Re. Così allorchè un certo numero di Famiglie unissi per comporre un Corpo di Società Civile, i Re erano in esse la prima specie di Governatori; e par che questa sia la ragione per cui an sempre ritenuto il nome di Padri, perchè aveano il costume di scegliere i Padri per governare, ed egli è stato altresì un antichissimo costume, siccome si vede nella persona di Melchisedec, che questi Re, e questi Governatori esercitassero la carica di Sacerdoti e Sacrificatori, qual carica fosse nel principio, e pel medesimo motivo esercitarono i Padri. Che che ne sia, non fu cotesta la sola specie di Governo che ricevuta fu nel Mondo: gl' inconvenienti nati dalla prima specie di Governo, che fu stabilita, obbligaron coloro che n' erano i Membri a dividersi, cambiarla

vernatore de' ſuoi Figliuoli ne' loro primi anni, ed anche dopo eſſer eglino giunti all' età della diſcrezione. In fatti ſarebbe ſtato loro molto difficile il vivere inſieme ſenza una qualche ſpecie di Governo; ed è probabile che il Governo del *Padre* ſtabilito foſſe per mezzo di un eſpreſſo, o tacito conſentimento de' *Figliuoli*, e poſcia continuato ſenza interruzione in virtù del medeſimo conſentimento. E certamente allora trovar non ſi potea un migliore eſpediente di quel d' un Governo con cui un *Padre* eſercitaſſe ſolo nella ſua Famiglia quel potere eſecutivo delle *Leggi della Natura*, che naturalmente ha ciaſchedun uomo *libero*, e che pel permeſſo ricevutone aveſs' egli un *Potere Monarchico*. Ma ciò, ſiccome ſi vede, non era affatto fondato ſu d' alcun *paterno Diritto*, ma ſemplicemente ſul conſentimento de' *Figliuoli*. Per eſſerne pienamente convinti, ſupponiamo che uno Straniero, per accidente, o per affari, foſſe giunto allora in caſa d' un *Padre di Famiglia*, ed ivi ucciſo aveſſe uno

biarla, e formarne delle altre. In una parola, appariſce evidentemente che tutti i pubblici Governi, di qualunque ſpecie ſi foſſero, ſiano ſtati formati dal parere di ciaſcheduno, per deliberazione, per conſulta, per accordo, e dopo che ſi era giudicato eſſer eſſi utili e neceſſarj; quantunque non foſſe impoſſibile, conſiderando la Natura in ſe medeſima, che gli uomini viver poteſſero ſenz' alcun pubblico Governo. Hooker Eccl. L. I. §. 10.

uno de' suoi *Figliuoli*, ovvero commesso qualche altro grave delitto. Chi mai dubita che quel *Padre di Famiglia* non avrebbe potuto condannare un tale Straniero, e farlo morire, o dargli altra pena al delitto confacente, siccome avrebbe potuto altresì fare un altro de' suoi *Figliuoli*? Or egli è chiaro che sarebbe stato ad esso lui impossibile di così operere in virtù di qualche *paterna autorità* verso d' un uomo che non era suo Figliuolo; d'altra maniera non avrebbe potuto farlo se non in forza del potere esecutivo delle *Leggi della Natura*, al quale come uomo avea diritto: e perchè l' esercizio d' un tal potere era stato dal rispetto de' suoi Figliuoli nelle sue mani rimesso, egli solo potea punire un tal uomo nella di lui Famiglia, la quale avea pur voluto che nella sua persona risedesse tutta l' autorità, e dignità del potere esecutivo.

XXIV. Era facile, e quasi che naturale a' *Figliuoli* di rivestire il *Padre* dell' autorità del Governo per mezzo d' un tacito consentimento. Erano essi avvezzi nella lor fanciullezza a lasciarsi regolar da lui, ed a portar dinanzi a lui le loro picciole contese: allorchè poi furono adulti, chi mai potea esser più proprio del *Padre* a governargli? I loro piccioli beni, ed il poco dominio che in que' tempi avea l'avarizia, rade volte producean delle liti; e quando qualcheduna ne insorgea, chi meglio potea termi-

terminarla se non colui dal quale erano stati nutriti, ed allevati, e che per loro tutti cotanta tenerezza avea? Dunque non è da maravigliarsi se non si fece allora differenza alcuna fra la Minorità, e l'Età matura; se affatto non si esaminava se fosse giunto qualcheduno all'età di venti anni; se era nello stato di poter liberamente disporre della sua persona, e de' suoi beni, poichè in quel tempo nulla v'era che desiderar facesse di uscir dalla tutela. Il Governo a cui erano gli uomini sottoposti sempre continuava con soddisfazione d'ognuno, ed era piuttosto una protezione, ed una salvaguardia, che un freno, ed una soggezione, ed i *Figliuoli* non avrebbero potuto trovare una maggior sicurezza per la loro pace, per la loro *Libertà*, e pe' loro beni, che nel lasciarsi regolare, e governar dal *Padre*.

XXV. Perciò i *Padri* con un insensibile cambiamento diventarono i Monarchi Politici delle loro Famiglie: e siccome viveano lungo tempo, e lasciavano Eredi capaci, e degni di succeder loro; così posero insensibilmente i fondamenti de' Regni ereditarj, o elettivi, i quali poteano esser regolati da diverse Costituzioni, e da diverse Leggi, che il caso, le congiunture, e le occasioni obbligavan che si facessero. Ma se i Principi fondar vogliono la loro autorità sul Diritto de' *Padri*, e che sia questi una pruova sufficiente del Diritto naturale de'

Padri

Padri all' *Autorità Politica*, perchè son essi coloro, fralle mani de' quali troviam di fatto nel principio l' esercizio del governo; io dico che se l' argomento è giusto, pruova ben anche, e fortemente, che tutti i Principi, ed essi soli eziandio, debbono esser *Sacerdoti*, ed *Ecclesiastici*, poich' è certo che nel principio i *Padri*, ed i *Padri* soli, eran sacrificatori nelle loro Famiglie, come altresì eran di esse i Governatori, ed i soli Governatori.

CAPITOLO VI.

Della Società Politica o sia Civile.

I. IDdio nel far l' uomo, avendolo fatto una certa Creatura a cui, secondo ch' egli medesimo Creator Sapiente giudicato avea, *non era cosa buona che fosse solo*, lo ha posto nell' obbligo, nella necessità, e nella convenienza che gli ha inspirato col desiderio, di unirsi in Società. La prima Società è stata quella dell' Uomo, e della Donna; ed ella ha dato luogo ad un' altra ch' è stata poscia fra il *Padre*, la *Madre*, ed i Figliuoli. A queste due sorti di Società col progresso del tempo si è unita la terza, cioè quella fra i Padroni, ed i Domestici. Quantunque coteste tre sorte di Società

siansi

fianfi ordinariamente incontrate unite in una fteffa Famiglia in cui il Padrone, o la Padrona avea qualche fpecie di Governo, e 'l Diritto di fare ad effa Leggi proprie, e particolari; pure ognuna di quefte Società, ovvero tutte infieme eran differenti da quelle che al prefente chiamiamo *Società Politiche*, ficcome ne rimarremo convinti, fe confideriamo i varj fini, e le varie obbligazioni di ciafcheduna di effe.

II. La Società conjugale è ftata formata da un volontario accordo fatto trall' Uomo, e la Donna: e benchè confifta ella nel diritto fpecialmente che hanno effi a vicenda ful corpo loro, relativamente al fine principale, e più neceffario, cioè quel di procrear figliuoli; pure non lafcia di portar feco, ed efigere una fcambievole compiacenza, ed affiftenza, ed una comunità d' intereffi neceffaria non folo per impegnare i conjugi a foccorrerfi, ed amarfi l' uno coll' altro, ma ben anche per indurgli a prender cura de' loro Figliuoli, ch' effi tenuti fon di nutrire, ed allevare finchè fiano nello ftato di mantenerfi, e regolarfi effi medefimi.

III. Perchè il fine della Società fra 'l Mafchio, e la Femmina non è femplicemente quel di procreare, ma di continuar parimenti la fpecie; quefta Società dee almeno, anche dopo la procreazione, durar quanto è neceffario pel nutrimento, e per la confervazione de' procreati, cioè finchè fiano capaci di provedere effi mede-

medesimi a' loro bisogni. Cotesta regola che l'infinita Sapienza del Creatore ha stabilito sulle opere delle sue mani, la veggiamo dalle creature all'uomo inferiori costantemente, ed esattamente osservata. Fra quegli Animali che d'erba vivono, la Società fra 'l Maschio, e la Femmina termina coll'atto della copula, perchè le Mammelle della Madre bastando a nutrire i figli finchè giúngano essi a pascersi d'erba, il Maschio si contenta di generare, e poscia più non si cura della femmina, nè de' figli, alla sussistenza de' quali nulla può egli contribuire. Ma fra gli Animali di rapina la Società più lungo tempo dura, perchè la Madre non potendo ben provvedere alla sua propria sussistenza, e nutrir nel tempo medesimo colla sola preda da essa lei fatta i suoi piccioli figli, poich' è un mezzo di nutrirsi più faticoso, e più pericoloso che quel di pascersi d'erba, così l'assistenza del Maschio è interamente necessaria pel sostegno della comune loro famiglia, se pur si possa far uso di questo termine, la quale finchè non sia nello stato di potere andare a cercar qualche preda, sussister non può senza le cure del Maschio, e della Femmina uniti insieme: La medesima condotta sì osserva in tutti gli Uccelli, se se ne eccettuano alcuni domestici, i quali trovansi in alcuni luoghi ove la continua abbondanza di nutrimento libera il Maschio dalla cura di nutrire i suoi piccioli figli: poichè

si ve-

ſi vede che mentre i piccioli figli ne' lor nidi an biſogno di alimenti, il Maſchio, e la Femmina loro ne portano, finchè non ſiano eſſi nello ſtato di volare, e provedere al proprio loro ſoſtentamento.

IV. Ed in ciò conſiſte, a mio parere, la principale, ſe pur non è l' unica ragione per cui il Maſchio, e la Femmina nel Genere Umano, ſon tenuti ad una Società più lunga di quella che fra loro mantengono le altre Creature. Una tal ragione ſi è che la Donna è capace di concepire, ed ella è di fatto ordinariamente di nuovo incinta, e partoriſce molto tempo innanzi che quel Figliuolo già nato, ſia nello ſtato di non aver più biſogno del ſoccorſo de' ſuoi Genitori, e poſſa egli medeſimo provedere a quanto gli è neceſſario. Così un *Padre* eſſendo obbligato ad aver cura di coloro che ha generati, e d' averla per lungo tempo, è altresì nell' obbligo di continuare a vivere nella Società conjugale colla medeſima Donna da cui gli ha egli avuti, e di rimanere in tale Società molto più lungamente di quel che vi rimangono le altre Creature, i piccioli figli delle quali potendo da ſe medeſimi ſoſtentarſi prima che giunga il tempo d' una nuova procreazione, da ſe medeſimo ſi rompe il legame del Maſchio, e della Femmina, e l'uno, e l' altra trovanſi in una piena *Libertà;* finattanto che quella ſtagione che ſuole ſollecitar

gli

gli animali ad unirsi insieme, gli obblighi a sce-gliersi nuove compagne. E quì non puossi abbastanza ammirar la Sapienza del gran Creatore che dato avendo all'uomo alcune qualità proprie a provvedere al futuro non meno, che al presente, ha voluto, e fatto in guisa che la Società dell'Uomo, e della Donna più lungo tempo durasse di quella del Maschio, e della Femmina fralle altre Creature; acciò così venisse più spronata l'industria dell'*Uomo*, e della *Donna*, e fosser meglio uniti i loro interessi, colla mira di far delle provvisioni pe' Figliuoli, e lasciar loro de' beni: non potendovi esser cosa più dannosa a' Figliuoli, che una vaga, ed incerta congiunzione, ovvero un facile, e frequente scioglimento della Società conjugale.

V. Questi son certamente i fondamenti dell' *unione conjugale* ch' è infinitamente più ferma, e più durevole fra gli uomini, che fralle altre specie di animali. Intanto ciò non lascia di porger motivo a domandare, perchè dopo essere stati i Figliuoli procreati, ed allevati, e che si è avuta la cura di lasciar loro una buona eredità, non può il Contratto Matrimoniale esser di maniera stabilito che il marito, e la moglie possan d'accordo disporre come più ad essi piacerà delle lor persone durante un qualche tempo, o sotto certe condizioni, siccome si pratica in tutti gli altri contratti, e trattati volontarj? Sembra per altro che

nella natura della cosa, nè risguardo a' suoi fini, non vi sia una assoluta necessità che il Contratto Matrimoniale debba aver luogo durante tutto il tempo della vita. Io intendo parlar del matrimonio di coloro che soggetti non sono a veruna Legge positiva, la quale ordini che i Contratti di Matrimonio sian perpetui.

VI. Il Marito, e la Moglie intrinsecamente hanno i medesimi interessi, hanno alcune volte spiriti così differenti, inclinazioni, ed umori cotanto opposti, ch'è necessario che allora si trovi qualche determinazione, qualche regola che ripari un tale inconveniente, e che il Diritto di governare, e decidere risieda in una delle due parti, e questo Diritto naturalmente vien dato al Marito; poichè la Natura ad esso lui lo dà come al più capace, ed al più forte. Ma ciò non estendendosi che alle cose le quali appartengono in comune al *Marito*, ed alla *Moglie*, lascia la Moglie in un pieno, e real possesso di ciò che per mezzo del contratto vien riconosciuto esser suo particolar Diritto, e non dà almeno al Marito maggior potere sulla Moglie, di quel che ne ha la Moglie sulla sua vita. Il potere del Marito è cotanto lontano da quello d'un Monarca assoluto, che in molti casi la Moglie ha la libertà di separarsi da lui, allorchè il *Diritto naturale*, o il loro contratto gliel permettono; sia stato fatto un tal contratto da loro medesimi

desimi nello *Stato di Natura*, o sia stato fatto secondo i costumi, e le Leggi del Paese in cui vivono: ed allora i Figliuoli nella separazione son devoluti al Padre, o alla Madre secondo quel che dal contratto viene stabilito.

VII. Perchè tutti i fini del Matrimonio debbono esser considerati, ed avere il loro effetto sotto un Governo Politico, come altresì nello *Stato di Natura*, il Magistrato Civile non diminuisce affatto il Diritto, o il Potere del Marito, o della Moglie, naturalmente necessario per tali fini, che son quei di procrear figliuoli, di scambievolmente soffrirsi, ed assistersi mentre vivono insieme. Altro non fa il Magistrato se non terminar le liti che risguardo a tali cose posson fra loro insorgere. Se altrimenti fosse la cosa, se la Sovranità assoluta, ed il potere della vita, e della morte appartenesse naturalmente al Marito, e necessario fosse alla Società dell'Uomo, e della Donna; in que' Paesi ne' quali non è permesso ai Mariti d'avere, e d'esercitare una tale autorità, ed un tale assoluto potere, nessun Matrimonio potrebbe sussistere: ma i fini del Matrimonio punto non ricercando ne' Mariti un tal potere, chiaro si è che non è loro affatto necessario; la condizione della Società conjugale punto non lo stabilisce, ma bensì tutto quel che può accordarsi colla procreazione, ed educazione de' Figliuoli, che i Genitori sono asso-

lutamente obbligati di nutrire, ed allevare, finchè possano essi provvedere a' loro bisogni, e soccorrersi essi medesimi. Per quello risguarda l'assistenza, la difesa, le consolazioni scambievoli, elleno posson variare, ed esser regolate da quel contratto che sin dal principio ha unito i conjugi, e gli ha posti in Società; non essendo alcuna cosa necessaria ad una Società, se non relativamente a que' fini pe' quali è stata ella fatta.

VIII. Nel precedente Capitolo molto a lungo ho trattato della *Società che passa fra i Padri, e le Madri, ed i Figliuoli*, de' Diritti, e delle Facoltà distinte, e diverse che rispettivamente loro appartengono: perciò non è necessario ch' io quì ne parli. Basti il conoscer quanto cotesta Società sia differente da una Società Politica.

IX. I nomi di *Padroni*, e di *Servi* sono altrettanto antichi che la Storia, e non son dati che a coloro che sono di condizione molto differente. Perchè un *Uomo libero* si rende servo, e domestico d'un altro nel vendergli per un certo tempo il suo servigio mediante un certo salario. Or sebbene ciò lo metta comunemente nella famiglia del suo Padrone, e l'obblighi a sottoporsi alla di lui disciplina, ed alle occupazioni della di lui casa; pure non dà potere al *Padrone* sul suo *Servo*, o suo domestico, se non durante un qualche tempo, ovvero du-

rante

rante il tempo contenuto, ed espresso nel contratto, o trattato fatto tra loro. Ma evvi un' altra specie di *Servi* che noi con nome particolare chiamiamo Schiavi, i quali essendo stati fatti prigionieri in una giusta guerra, sono in virtù del *Diritto di Natura* soggetti all'assoluto dominio, e potere arbitrario de' loro *Padroni*. Queste persone avendo meritato di perder la vita (*a*) a cui conseguentemente non an più Diritto alcuno, siccome neppure alla loro *Libertà*, nè a' loro Beni; e trovandosi nello Stato di *Schiavitù*, il qual'è incompatibile col godimento d' alcun proprio bene, non possono in tale stato esser considerati come membri della *Società Civile* (*b*), il cui fine principale è quel di conservare, e mantenere i proprj beni.

X. Consideriamo dunque il *Padrone* d' una famiglia con tutte queste subordinate correla-

(*a*) Ciò niega con ragione l' Autor dello *Spirito delle Leggi* Lib. XV. c. 2. *E' falso*, egli dice, *che nella guerra sia permesso l' uccidere, fuorchè in un caso di necessità, ma subito che un uomo ha fatto prigioniero un altr' uomo, dir non si può ch' egli siasi trovato nella necessità d' ucciderlo, giacchè non lo ha fatto. Tutto il diritto che la guerra può dare su i prigionieri, è quel d' assicurarsi talmente delle loro persone, che più non possano essi nuocere. Gli omicidj fatti a sangue freddo da' Soldati, e dopo il calor dell' Azione son riprovati da tutte le Nazioni del Mondo.*

(*b*) *Dunque*, dice il medesimo Autore, l. c. *non v' è Legge Civile che possa impedire ad uno Schiavo di fuggire; perch' egli non é nella Società, e conseguentemente nessuna Legge risguarda la sua persona.*

zioni di *Moglie*, *Figliuoli*, *Servi*, *e Schiavi*, uniti, e radunati sotto un istesso domestico Governo. Quantunque cotesta famiglia poss'avere qualche somiglianza nell' ordine, negli Uffizj, e nel numero, con un picciolo Stato; pure è certo ch'ella è molto differente, sia nel suo potere, o sia nel suo fine: o se può ella risguardarsi come una *Monarchia*, e che il Padre di Famiglia sia in essa un *Monarca assoluto*; la Monarchia assoluta ha un piccolo, e ben ristretto potere: poich'è chiaro in virtù di quanto abbiam di sopra detto, che il Padrone d'una famiglia ha sulle differenti persone che la compongono, alcuni diritti distinti, e differentemente limitati, tanto risguardo al tempo, quanto risguardo all'estensione. Perchè se eccettuansi gli *Schiavi*, i quali poi nulla contribuiscono all'essenziale d'una Famiglia; il *Padrone* di cui parliamo, non ha affatto un potere legislativo sulla vita, o sulla morte di coloro che la compongono; e l'istessa cosa è risguardo alla *Padrona*. E certamente un *Padre di Famiglia* non può avere un potere assoluto sull' intera sua famiglia, giacchè egli non ha se non un potere limitato su ciascheduno di coloro che Membri ne sono; Noi vedremo meglio come una famiglia, o qualche altra simile Società di uomini differisca da quella che propriamente chiamasi *Società Politica*, considerando in che consista ella medesima la *Società Politica*.

XI. Gli uomini essendo tutti nati egualmente, siccome si è provato, in una perfetta *Libertà*, e col Diritto di goder pacificamente, e senza opposizione di tutti i diritti, e privilegi delle *Leggi della Natura*; ciascuno ha dalla *Natura* non solo il potere di conservare i suoi beni proprj, cioè la sua vita, la sua *Libertà*, e le sue ricchezze contro tutte le sorprese tutte, le ingiurie, e tutti gli attentati altrui, ma di giudicar ben anche, e punir coloro che infrangono le *Leggi della Natura*, secondo che egli crede meritar l'offesa, siccome altresì punir colla morte, allorchè si tratta di qualch' enorme delitto che da lui si stima meritevole della morte. Or perchè non può esservi *Società Politica*, e perchè non può una tal Società sussistere, s'ella non ha in se il poter di conservare ciò che in proprietà gli appartiene, e perciò di punir le colpe de' suoi Membri; colà soltanto evvi una *Società Politica, dove ognun de' Membri s'è spogliato del suo natural Potere, e lo ha rimesso nelle mani della Società, affinch' ella ne disponga in ogni sorte di cause, le quali non impediscan però di appellare alle Leggi da essa lei stabilite.* Venendo così esclufo qualunque giudizio de' particolari, la *Società* acquista il diritto di Sovranità; ed essendovi certe Leggi stabilite, e certi uomini autorizzati a farle eseguire, essi terminano tutte le differenze che insorger pos-

ſono fra' Membri d'una tal *Società* intorno a qualche materia di Diritto, e puniſcono quegli errori che da qualche Membro ſaran commeſſi contro la *Società* in generale, o contro qualcheduno del di lei Corpo ſecondo le pene dalle Leggi aſſegnate. E da ciò è facile il diſcerner coloro che ſono, o non ſono inſieme uniti in *Società Politica*. Quegli che compongono un ſolo, e medeſimo Corpo, che an Leggi comuni ſtabilite, e Giudici a'quali poſſono appellare, e che an l'autorità di terminar le liti, e i proceſſi che poſſon fra loro inſorgere, e di punir coloro che fan torto agli altri, e commettono qualche delitto; quegli ſono gli uni con gli altri in *Società Civile*: ma coloro che non poſſono della ſteſſa maniera appellare a verun Tribunale ſulla terra, nè ad alcuna *Legge poſitiva*, ſon ſempre nello *Stato di Natura*; ciaſcuno eſſendo, in un luogo dove non evvi altro Giudice, Giudice, ed eſecutor di ſe medeſimo: ciò ch'è, ſiccome di ſopra ho dimoſtrato, il vero, e perfetto *Stato di Natura*.

XII. Dunque una Società, per le accennate vie viene ad avere il poter di regolare quelle ſorte di punizioni che dovute ſono alle diverſe offeſe, ed ai differenti delitti, che poſſon commetterſi contro i ſuoi Membri; e queſti è il Potere *Legislativo*: ſiccom'ella acquiſta ben anche da ciò il Potere di punir le ingiurie fatte

a qual-

a qualcheduno de' suoi Membri da qualche persona che fra loro compresa non sia; così questi è il *Diritto della Guerra*, *e della Pace*. Tuttociò non tende che a conservar quanto è possibile ciò che appartiene in proprietà ai Membri di tal *Società*. Ma quantunque ciaschedun di coloro ch' entrati sono in Società, abbia abbandonato il potere che avea di punir le violazioni delle *Leggi della Natura*, e di giudicar da se medesimo que' casi che accader poteano; nulladimeno fa d' uopo osservare che col diritto di giudicar le offese da lui rimesso all' *Autorità Legislativa* per tutte quelle cause nelle quali può al Magistrato appellare; egli ha rimesso nel tempo medesimo alla *Società* il Diritto d' impiegar tutta la sua forza per l' esecuzione delle Sentenze che la *Società* risguardano, tutte le volte che il bisogno lo esigerà: di maniera che tali Sentenze sono in sostanza le proprie sue Sentenze, poichè son fatte da esso lui medesimo, o da coloro che la di lui figura rappresentano. E quì vediamo la vera origine del *Poter Legislativo*, *ed esecutivo* della *Società Civile*, il quale consiste nel giudicar per mezzo di alcune Leggi stabilite, e costanti, di qual maniera debbono esser punite le comuni offese nella *Società*; e giudicare altresì per mezzo di alcune Sentenze occasionali, fondate sulle circostanze presenti del fatto, in qual guisa debbano esser punite le ingiurie fuori di detta

Socie-

Società commesse: ed impiegare tanto per le une, che per le altre, tutte le forze di tutti i Membri, allorch' è necessario.

XIII. Che perciò dapertutto dove trovasi un certo numero di persone talmente unite in *Società*, che abbia ciascheduna rinunziato al suo *Potere esecutivo delle Leggi della Natura*, e l'abbia al Pubblico rimesso, ivi, ed ivi solamente trovasi una *Società Politica*, o sia *Civile*. E nel numero de' Membri di essa debbono essere annoverate, non solo quelle differenti persone, le quali trovandosi nello *Stato di Natura* an voluto entrare in Società per comporre un Popolo, ed un *Corpo Politico* sotto un Governo Sovrano, ma ben anche tutti coloro che poscia uniti si sono a queste tali persone; che si sono incorporati alla medesima Società; e che si son sottoposti ad un Governo già stabilito. Perchè in tal guisa essi autorizzano la *Società* in cui entrano spontaneamente; confermano il Potere che hanno in essa i Magistrati ed i Principi di far Leggi, secondo richiede il Pubblico Bene; s' impegnano eziandio ad unire i loro soccorsi a quello degli altri, se è necessàrio, per la sicurezza delle Leggi, e per l' esecuzione delle Sentenze che come loro proprie debbono essi stimare. Gli uomini dunque sortono dallo *Stato di Natura*, ed entrano in una Società politica, allorchè creano, e stabiliscono de' Giudici, e de'

So-

Sovrani sulla Terra a' quali conferiscono l'Autorità di terminar tutte le controversie, e di punir tutte le ingiurie che possono esser fatte a qualcheduno de' Membri della Società: e dapertutto dove si vede un certo numero di uomini, in qualunque guisa per altro siansi essi associati, fra' quali non si trovi un tal potere decisivo a cui si possa appellare, sempre come *Stato di Natura* considerar si dee lo stato in cui sono.

XIV. Da quanto finora s'è detto chiaramente si vede, che la *Monarchia assoluta* che sembra esser da taluni considerata come il solo Governo che debba aver luogo nel Mondo, a dirla schietta, è incompatibile colla *Società Civile*, e non può altrimenti esser reputata una forma di *Governo Civile*. Perchè il fine della *Società Civile* essendo quel di rimediare agl' inconvenienti che trovansi nello *Stato di Natura*, e che originati sono da quella *Libertà* che ciascheduno ha d' esser Giudice nella propria sua causa; e con questa mira, di stabilire una certa autorità pubblica, ed approvata, alla quale ciaschedun Membro della *Società* possa appellare, e ricorrere per le ingiurie ricevute, o per le dispute, e liti che insorger possono, ed alla quale ognun sia tenuto d' ubbidire; in tutti que' luoghi, ne' quali vi sono delle persone che non possono affatto appellare, e ricorrere ad una Autorità di tal sorta, e per

di lei

di lei mezzo far terminare le loro controversie (*), è certo che tali persone son sempre nello *Stato di Natura*, siccome vi è ogni *Principe assoluto* risguardo a coloro che sottoposti sono al suo Dominio.

XV. In fatti questo *Principe assoluto* che noi supponiamo attribuire solamente a se tanto il *Potere Legislativo*, quanto l' *esecutivo*, non può fra coloro su'quali esercita il suo potere, trovare un Giudice a cui si possa appellare, come ad un uomo che sia capace di decidere, e regolar liberamente ogni cosa senza passione, e con autorità, e da cui sperar si possa sollievo, e riparazione di qualche ingiuria, o di qualche danno da esso lui, o per suo ordine arrecato. Talmente che un tal uomo, quantunque si chiami *Czar*, o *Sultano*, o di qualunque altra maniera chiamar si voglia, è altrettanto nello *Stato di Natura* con tutti coloro che son sottoposti al suo dominio, quanto lo è con tutto il rimanente del Genere Umano. Perchè dapertutto dove vi son

(*) *Il* pubblico Potere *d' ogni Società si estende sopra ciascheduna persona che in una Società è contenuta: ed il principal uso d' un tal Potere è quello di far Lggi per tutti coloro che sottoposti ad esso sono, alle quali in somigliante caso debbono ubbidire; se non vi sia però qualche ragione che necessariamente costringa a non farlo, che val quanto dire, se le Leggi della Ragione o di Dio non impongano il contrario*. Hooker Eccl. Pol. I. §. 16.

vi son delle persone che non hanno affatto regolamenti stabili, e qualche Giudice comune a cui possan sulla Terra appellare per la decisione delle controversie di Diritto che possofra loro insorgere, ivi esse rimangon sempre nello *Stato di Natura* (c), ed esposte a tutti quegl' inconvenienti che lo accompagnano; con questa sola, ed infelice differenza, che negli accennati luoghi un uomo è Suddito, o piuttosto

(c) *Per evitare tutti cotesti scambievoli disgusti, tutte coteste ingiurie ed ingiustizie*, che son da temersi nello *Stato di Natura*, *non v' era che un sol mezzo da praticarsi, cioè quel di venire ad un accordo fra loro, col quale formato avessero uno specie di pubblico Governo a cui sottoposte si fossero: di maniera che sotto coloro a' quali sommesso avessero l' autorità del Governo, avessero potuto veder fiorire la pace, la tranquillità, e tutte quelle altre cose che render possono gli uomini felici. Questi han sempre conosciuto che quando verso di loro s' usa la violenza, o si fa loro qualche torto, posson da loro medesimi difendersi; Che ciascuno può cercare il proprio suo comodo, ma che se cercandolo si fa torto agli altri, ciò non dee esser tollerato, e che tutto il Mondo oppor vi si dee co' mezzi più opportuni; e che finalmente niuno può ragionevolmente intraprendere di stabilir da se medesimo il proprio suo diritto: e secondo la sua determinazione e decisione passar poscia a mantenerlo: a cagion chè ognuno è parziale verso di se, e verso di coloro pe' quali ha dell' affetto, e che per conseguenza i disordini non finirebbero giammai, se di comun consentimento non si desse ad alcuni che a tal nodo sceglierebbonsi, l' Autorità ed il Potere di tutto decidere e regolare; perchè senza il consentimento di cui parliamo niuno ha il diritto di farsi Padrone e Giudice d' un altro*. Hooker Eccl. Pol. L. I. §. 10.

tosto *Schiavo* d'un Principe assoluto: laddove nello *Stato ordinario di Natura*, ciascheduno ha la libertà di giudicar del proprio suo diritto, di conservarlo, e difenderlo quanto gli è possibile. Ma tutte le volte che i beni proprj d'un uomo saranno invasi per volere, o per ordine del suo Sovrano, non solo egli non ha persona a cui appellare, e ricorrer non può ad una pubblica Autorità, siccome debbono aver libertà di fare coloro che sono in una Società; ma come se fosse degradato dallo Stato comune di Creatura ragionevole, egli non ha la libertà, ed il permesso di giudicare, e sostenere il suo Diritto: e si trova così esposto a tutte le miserie, ed a tutti gl'inconvenienti, che debbonsi temere, ed aspettar da un uomo che trovandosi in uno *Stato di Natura* in cui tutto crede a se permesso, è oltracciò corrotto dall'adulazione, ed è d'un gran Potere armato.

XVI. Perchè se qualchedun s'immagina che il *Potere assoluto purifichi il sangue degli uomini*, *ed innalzi l'Umana Natura*, legga egli la Storia del presente Secolo, o pur di qualche altro, e sarà convinto del contrario. Un uomo che ne' Deserti dell'*America* fosse insolente, e pericoloso, non diventerebbe senza dubbio affatto migliore sul Trono, specialmente allorchè il Sapere, e la Religione impiegati fossero per giustificar tutto quel ch'egli farebbe a'suoi Sudditi, e che la Spada, ed il rigore

tosto

tosto imponessero la necessità del silenzio a coloro che ardissero trovarvi a ridire. Oltracciò quale specie di protezione sia quella d'un Monarca assoluto; Qual sorte di *Padre della Patria* sia un tal Principe; Qual felicità, qual sicurezza ne ridondi alla Società Civile, allorchè un governo simile a quello di cui si tratta, è stato condotto alla sua perfezione, possiamo ben vederlo nell' ultima Relazione di *Ceylon*.

XVII. Veramente nelle *Monarchie assolute*, come altresì nelle altre sorte di Governi, i Sudditi an delle Leggi per appellarsi, e de' Giudici per far terminare le loro controversie, e le loro liti, e reprimer la violenza che gli uni posson fare agli altri. Certamente non v'è persona che non pensi esser ciò necessario, e non creda che colui che intraprenderne volesse l'abolizione, meriterebbe d'esser considerato come un nemico dichiarato della Società, e del Genere Umano. Puossi ragionevolmente dubitare se un tal uso stabilito derivi da un vero affetto pel Genere Umano, e per la Società, e se sia un effetto di quella carità che tutti noi siamo obbligati ad avere gli uni per gli altri; poichè null'altro in ciò si pratica se non quello che possono, e debbono naturalmente lasciar praticare coloro che amano il lor profitto non meno, che il loro ingrandimento, cioè d'impedire che quegli animali, il travaglio, e servigio de' quali son destinati al piacere, ed al

van-

vantaggio de' loro Padroni, non si distruggano, e non faccianſi del male gli uni con gli altri. Non è già alcuna amicizia quella che fa così agire i Padroni, ed aver di quegli cura, ma ſoltanto il profitto che ne ricavano. Che ſe qualcheduno ardiſſe, il che ſpeſſo accade, di domandar qual ſicurezza, e qual protezione ſi trova in un tale Stato, e Governo contro la violenza, e l'oppreſſione che ſi eſercita da un Governatore aſſoluto; toſto ſentirebbe riſponderſi, *che una ſola domanda di tal natura merita la morte*. I Monarchi aſſoluti, e i difenſori del potere arbitrario confeſſano bene che fra Sudditi, e Sudditi fa d'uopo che vi ſiano alcune Regole, Leggi, e Giudici per la loro ſcambievole pace, e ſicurezza: ma ſoſtengono poſcia che un uomo che ha il governo fralle ſue mani ha da eſſere aſſoluto, e ſuperiore a qualunque circoſtanza, e ragionamento altrui; ch'egli ha il potere di far quel torto, e quelle ingiuſtizie che più gli piacciono, e che ciò che chiamaſi comunemente torto, ed ingiuſtizia, giuſto diventa allorch'egli lo pratica. Il domandare allora in qual maniera ſi poſſa ſtare al coperto del danno, delle ingiurie, e delle ingiuſtizie che poſſono a qualcheduno eſſer fatte da colui ch'è il più forte, oh ſubito sì riſponde, che una tal voce, è voce di *Fazione*, e di *Ribellione*. Come ſe gli uomini allorchè laſciano lo *Stato di Natura* per entrare in Società,

con-

convenisser fra loro che tutti, ad eccezzion di un solo, fossero esattamente, e rigorosamente sottoposti alle Leggi; e che cotesto solo privilegiato ritenesse sempre tutta la Libertà dello *Stato di Natura*, aumentata, ed accresciuta dal potere, ed a cagione della impunità diventata ben anche licenziosa. Ciò sarebbe sicuramente un immaginarsi che gli uomini son molto forsennati per impiegar tutta la cura nel difendersi da que' mali che potrebber loro cagionare le Faine, e le Volpi; ed esser poi non solamente contenti, ma giudicar eziandio cosa ben dolce per loro, l'esser divorati da' Leonl.

XVIII. Per qualunque cosa mai che gli adulatori possan dire, per tenere a bada gli spiriti del Popolo, gli uomini non lasceranno di sempre sentire gl' inconvenienti che risultano dal *Potere assòluto*. Allorch' essi vedranno che un uomo, qualunque egli siasi, *è fuori degl' impegni di quella civile Società* in cui eglino sono, e che per loro non evvi affatto appellazione *sulla Terra* contro que' mali, e danni che posson da lui ricevere, saranno dispostissimi a credersi nello *Stato di Natura*, risguardo a colui che vedranno in esso *Stato* trovarsi, ed a procurarsi qualche sicurezza, e qualche efficace protezione nella *Società Civile*, la quale fin dal principio non è stata per altro oggetto formata se non per ottenere una tal protezione, e sicurezza; e coloro che ne son Membri,

non hanno per altro fine acconsentito di entrarvi se non per quello d'essere al coperto di qualunque ingiustizia, e viver felicemente. E quantunque nel principio, (siccome più a lungo dimostrerò nel corso di questo Trattato) qualche virtuoso, ed eccellente Personaggio avendo acquistato co' meriti suoi una certa preminenza sulle rimanenti persone dimoranti in quel medesimo luogo dov' egli dimorava, abbian queste pur voluto con una gran deferenza ricompensarla di lui virtù, ed i suoi estraordinarj talenti, considerandogli come una specie d'autorità naturale, ed abbiano di comun consentimento rimesso nelle sue mani il Governo, e l'arbitramento delle loro controversie, senza prendere altra precauzione se non quella di fidarsi interamente della sua probità, e saviezza: pure allorchè dal progresso del tempo venne ad esso lui conferita l'autorità, e siccome alcuni voglion persuaderci, dopo che fu reso sacro, ed inviolabile quel costume che la trascurata, e poco accorta innocenza ha prodotto, e lasciato giugnere fino ad altri tempi, ed a successori di diversa tempera, il Popolo ha trovato, che ciò che gli appartenea in proprietà non era sicuro, e fuor di pericolo sotto il Governo in cui vivea, siccome per altro esser dovea, poichè un Governo altr' oggetto non avea se non quel di conservare a ciascuno ciò che gli apparte-

nea

nea (*d*): allora egli non ha potuto più crederſi in ſicurezza, ed in ripoſo, ne conſiderarſi unito in *Società civile*, finchè l'*Autorità Legislativa* non ſia ſtata riposta in un *Corpo collettivo* di perſone, che chiamar puoſſi *Senato*, *Parlamento*, o di qualunque altra maniera ſi voglia, per mezzo di cui ciaſcheduno, ſenza neppure eccettuarne il primo, ed il Capo della *Società*, diventi ſottopoſto a quelle Leggi ch' egli medeſimo, per eſſer elleno una parte e dell'*Autorità Legislativa*, ha ſtabilito, e finchè non ſia ſtato determinato che niuno potrà colla ſua propria autorità diminuir la forza delle Leggi allorchè ſaranno ſtate già fatte, nè ſotto alcun preteſto di ſuperiorità pretender di eſſere eſente dall' ubbidirle, per permettere a ſe medeſimo o ad altri da eſſo lui dipendenti, coſe che ſiano

 a tali

(*d*) *Nel principio, allorchè qualche ſpecie di Governo trovoſſi già ſtabilita, ha potuto forſe accadere che non ſiaſi fatto altro che tutto rimettere alla ſaviezza e diſcrezione di coloro che ſcelti erano per Governatori. Ma poſcia gli uomini han per eſperienza conoſciuto che quel governo a cui ſi trovavan ſottopoſti, era ſoggetto ad ogni ſorta d' inconvenienti, e che ciò ch' eſſi aveano ſtabilito per rimediare a' loro mali non facea che aumentargli; e ſi diſſe*, che il vivere ſecondo la volontà d' un uomo ſolo, ſia la cagione, e la ſorgente di tutte le miſerie. *Che perciò eſſi han fatto delle Leggi nelle quali ciaſcheduno può conſiderare e leggere il proprio dovere, e conoſcer le pene che meritan coloro che la conculcano.* Hooker Eccl. Pol. L. I. §. 10.

a tali Leggi contrarie (*e*). *Niuno ſenza dubbio nella Società Civile può eſſere eſente dall' oſſervanza delle Leggi*. Perchè ſe qualcheduno ſtima di poter fare ciò che vuole, e che non vi ſia appellazione ſulla Terra contro le ſue ingiuſtizie, e violenze, io domando, ſe un tal uomo non è ſempre interamente nello *Stato di Natura*, e ſe non è *incapace d' eſſer Membro della civile Società?* Fa d' uopo convenirne; ſe però non s' ami piuttoſto dire, che lo *Stato di Natura*, e la *Società Civile* ſiano una ſola, e medeſima coſa: ciocchè io non ho mai veduto, nè inteſo dire, che alcuno l' abbia ſoſtenuto, per quanto ſia ſtato acerrimo difenſor dell' Anarchia.

CAPITOLO VII.

Dell' Incominciamento delle Società Politiche.

I. GLi uomini, ſiccome abbiam detto, eſſendo tutti naturalmente liberi, eguali, ed indipendenti, niuno può eſſer tirato fuori d' un tale ſtato, ed eſſer ſottopoſto all' altrui *Politico Potere* ſenza il proprio ſuo conſentimento,

(*e*) *Le Leggi Civili eſſendo gli atti di tutto il Corpo Politico, ſono conſeguentemente ſuperiori ad ogni individuo di queſto Corpo*. Hooker nel medeſimo luogo.

mento, col quale può egli convenire con altri uomini di congiugnersi, ed unirsi in *Società* per la loro conservazione, per la scambievole loro sicurezza, per la tranquillità della lor vita, per godere pacificamente di ciò che loro appartiene in proprietà, e per esser meglio riparati dagl' insulti di coloro che vorrebber loro nuocere, e far del male. Un certo numero di persone ha il diritto di così operare, perchè ciò niun torto reca alla *Libertà* de' rimanenti uomini, i quali son lasciati nella *Libertà dello Stato di Natura*. Quando molte persone sono in tal guisa convenute di *formare una Comunità*, *ed un Governo*, son così nel tempo medesimo incorporate, e compongono un solo *Corpo Politico* in cui il maggior numero ha il diritto di conchiudere, ed agire.

II. Perchè quando un certo numero di persone col consentimento di ciascheduno individuo ha formato una *Comunità*, egli ha fatto così di questa *Comunità* un Corpo che ha poter di agire in quella maniera che dee un Corpo fare, cioè di seguir la volontà, e la determinazione del *maggior numero*; così una *Società* è pur formata dal consentimento di ciascheduno individuo; ma ella essendo allora un Corpo, fa di mestieri che cotesto Corpo in qualche maniera si muova: or egli è necessario che si muova da quel lato dove lo spinge, e trabocca la forza maggiore, la quale non è al-

tro ſe non *il conſentimento del maggior numero*; altrimenti ſarebbe aſſolutamente impoſſibile che agiſſe, o continuaſſe ad eſſere un Corpo, ovvero una *Società*, ſiccome il conſentimento di ciaſchedun particolare che vi ſi è unito ha voluto che foſſe: ognuno dunque è obbligato in virtù d'un tal conſentimento conformarſi a quel che il maggior numero conchiude, e riſolve. Così vediamo che nelle Aſſemblee che ſono ſtate da Leggi poſitive autorizzate, e che da tali Leggi an ricevuto il potere di agire, quantunque accada che il numero che dee conchiudere un qualche punto non ſia determinato, pure ciò che dal *numero maggiore* vien fatto, e conchiuſo ſi conſidera come fatto, e conchiuſo da tutti; poichè le Leggi della Natura, e della Ragione dettano che in tal maniera dee praticarſi, e conſiderarſi la coſa.

III. Così ciaſchedun particolare convenendo con gli altri di fare un *Corpo Politico* ſotto un certo Governo, ſi obbliga verſo ciaſchedun membro di tal *Società* di ſottoporſi, e conſentire a quanto ſarà dal *maggior numero* determinato: altrimenti nulla ſignificherebbe quell'accordo originale pel di cui mezzo ſi è egli con altri incorporato nella *Società*; e non vi ſarebbe più convenzione, ſe ſempre *Libero* rimaneſſe, e non aveſſe degl'impegni diverſi da quei che per lo innanzi avea nello *Stato di Natura*. Poichè in tuttociò quale apparenza, qual

ſegno

ſegno evvi mai di Convenzione, e di Trattato? Qual è il nuovo impegno che compariſce, ſe legato non viene da' Decreti della *Società* ſe non quando il troverà a propoſito, ed attualmente vi conſentirà? Se può egli non ſottometterſi, e non acconſentire agli atti, ed alle riſoluzioni della ſua Società ſe non quando lo giudicherà opportuno, ſarà ſempre in una altrettanto gran Libertà che quella che prima dell' accordo avea, o che qualunque altra perſona può avere nello *Stato di Natura*.

IV. Perchè ſe il *conſentimento del maggior numero* non può ragionevolmente eſſer ricevuto come un atto di tutti, ed obbligare ciaſcheduno individuo a ſottoporviſi, il ſolo conſentimento di ciaſcheduno individuo ſarà capace di far conſiderare una Sentenza, ed una Deliberazione, come Sentenza, e Deliberazione di tutto il Corpo. Or ſe ſi conſiderano le infermità, e le malattie alle quali ſon gli uomini eſpoſti, le diſtrazioni, gli affari, ed i differenti impieghi che poſſono impedire, non dirò ſolamente un altrettanto gran numero di perſone di quel che trovaſi in una *Società Politica*, ma ben anche un molto maggior numero, d'intervenire nelle pubbliche aſſemblee; e che a tuttociò ſi aggiunga la varietà de' ſentimenti, e la contrarietà degl' intereſſi che mancar non poſſono di trovarſi in tutte le Aſſemblee: ſi vedrà che ſarebbe quaſi impoſſibile che poteſſe

mai alcun Decreto eſſer valevole, e ricevuto. In fatti ſe non ſi entraſſe in *Società* che ſotto tali condizioni, coteſta entrata ſarebbe ſimile a quella di *Catone* nel Teatro, *tantum ut exiret*. Vi ſi entrerebbe ſoltanto per uſcirne. Una tal Coſtituzione renderebbe il più forte Leviathan (*) d'una durata anche più breve di quella delle più deboli Creature, e la ſua durata s'eſtinguerebbe col giorno della ſua naſcita: il che non poſſiam noi ſupporre dover eſſere così, ſenza che abbiamo antecedentemente ſuppoſto, il che ridicol ſarebbe, che le Creature ragionevoli deſideraſſero, e ſtabiliſſero *le Società* unicamente per vederne la diſſoluzione. Perchè colà dove il *maggior numero* non può conchiudere, ed obbligare il rimanente a ſottoporſi a' ſuo Decreti, non puoſſi riſolvere, ed eſeguire la menoma coſa, non vi ſi può oſſervare alcun atto, nè alcun movimento d'un Corpo: e conſeguentemente coteſta ſpecie di Corpo di *Società* toſto ſi ſcioglierebbe.

V. Chiunque dunque, ſorte dallo *Stato di Natura* per entrare in una Società, conſiderato eſſer dee come uno che pe' fini pe' quali vi

(*) Queſta parola ſi trova ſpeſſo nella Scrittura, per ſignificare un gran peſce, ma ſecondo la ſua origine *Leviath* e *Than* ſignifica un gran tutto compoſto di parti legate inſieme, ciò che ha dato luogo al famoſo *Obbes* d'intitolare *Leviathan* il ſuo Trattato del Governo Politico, a cui Mr. *Locke* fa quì alluſione.

vi è entrato abbia rimesso tutto il potere necessario nelle mani del *maggior numero* de' Membri; a men che coloro che uniti si sono per comporre un *Corpo Politico*, non abbiano espressamente convenuto di avere un numero maggiore. Un uomo che si è ad una *Società* unito, ha rimesso, e dato questo potere di cui si tratta, allorchè ha acconsentito semplicemente di unirsi ad una *Politica* Società, la quale contiene in se medesima tutta quella convenzione che v'è, o ch'esser vi dee fra' particolari che si uniscono per formare una *Comunità*. Talmente che quel che ha dato origine ad una *Società Politica*, e che l'ha stabilita, altro non è che il consentimento d'un certo numero di uomini *Liberi* capaci d'esser rappresentati dal *maggior numero* di essi, e ciò solamente può nel Mondo aver dato principio ad un *Governo legittimo*.

VI. Due sono le obbjezioni che a ciò si fanno. La prima, *che non si può nella Storia trovare alcun esempio d'una Compagnia di uomini indipendenti, ed eguali gli uni risguardo agli altri, i quali sìansi congiunti ed uniti per comporre un Corpo, e che per tal via abbiano incominciato a stabilire un Governo*.

La seconda, *che impossibil si è di diritto che gli uomini abbian ciò fatto, poichè nascendo tutti sotto un Governo, sono obbligati di sottoporvisi, e non an la libertà di stabilirne i fondamenti d'un nuovo*.

VII. Risguardo alla prima rispondo, che non fa duopo affatto maravigliarsi se la Storia poche cose ci dice intorno *agli uomini che an vissuto insieme nello Stato di Natura*. Gl' inconvenienti d'una tal condizione, e 'l desiderio non meno, che il bisogno della *Società*, hanno obbligato coloro che insieme si trovavano in un certo numero, ad unirsi incessantemente, e comporre un Corpo, se desideravano che la *Società* durasse. Che se noi non possiamo supporre che gli uomini siano giammai stati nello *Stato di Natura*, perchè non sappiamo quasi nulla su questo punto, possiamo altresì dubitare che gli uomini che componevano gli Eserciti di *Salmanassarre*, o di *Serse*, siano giammai stati fanciulli, a cagion che la Storia punto non lo accenna, e non fa menzione di essi che come di uomini, e uomini che portavano le Armi. Il Governo precede sempre senza dubbio i Registri; e di rado le belle Lettere son coltivate da una Nazione innanzi che una lunga continuazione della *Società Civile* abbia con altre Arti più necessarie provveduto alla di lei sicurezza, comodo, ed abbondanza. Quando perduta, ovvero oscurata se n'è la memoria, allora s'incomincia a rintracciarne, e ricercarne la origine nella Storia de'suoi Fondatori. Perchè le *Società* an ciò di comune colle persone particolari, ch'elleno sono ordinariamente molto ignoranti nella loro nascita, e fanciullezza,

e se

e se imparano, e sanno qualche cosa, deriva da' Registri, e monumenti che sono stati da altri accidentalmente conservati. Quei che abbiamo del principio delle *Società Politiche*, se però se ne eccettua quella degli *Ebrei*, in cui Dio medesimo è immediatamente intervenuto con accordare a cotesta Nazione favori segnalatissimi, ci an conservato alcuni evidenti esempj di quegl'incominciamenti di *Società*, de' quali ho parlato, o almeno ce ne fan vedere alcune indubitabili tracce.

VIII. Fa d'uopo confessare ch' ella è una strana inclinazione di negar le più evidenti cose di fatto, allorchè non s' accordano con quelle ipotesi che sonosi una volta abbracciate. Chi è mai colui che presentemente non m' accorderà che *Roma*, e *Venezia* an cominciato da persone libere ed indipendenti le une risguardo alle altre, fralle quali non v'era alcuna autorità, nè soggezion naturale. Se noi vogliamo ascoltar *Giuseppe Acosta*, ci dirà che nella maggior parte dell' *America* non vi si trovò Governo alcuno. *Vi son*, dic'egli, *forti e molto apparenti conjetture che questi Popoli*, (parlando del Perù) *non hanno avuto per lungo spazio di tempo nè Re, nè Comunità, ma che an vissuto, e sono andati in truppe, siccome fanno al presente coloro che abitano la Florida, e siccome tuttavia praticano i Chericanas, i Popoli del Brasile, e molte altre Nazioni che*

non hanno Re, ma che secondo si presenta l'occasione della guerra, e della pace scelgono i loro Capitani secondo la loro volontà. L. I. Cap. 25. Se poi si dice che ciascheduno nasce sottoposto al proprio Padre, o al Capo della propria Famiglia; abbiam provato che la sommessione dovuta da un *Figliuolo* al *Padre*, punto non distrugge quella *Libertà* che sempre ha egli, di unirsi a quella *Società Politica* che giudica opportuna. Ma che che ne sia, e cosa evidente che coloro de'quali abbiam fatto menzione, erano attualmente *Liberi*; e per qualunque superiorità che certi politici voglion fra alcuni di loro stabilire, è pur costante ch' essi non la conoscono, ed affatto non se l'attribuiscono; ma per *comun consentimento* son tutti eguali fin tanto che col medesimo consentimento non abbian su di loro medesimi stabiliti alcuni Governatori. Talmenteche tutte le loro *Società Politiche* sono incominciate da una volontaria unione, e da un reciproco accordo di persone, le quali an *liberamente* agito nella scelta che an fatto de' loro Governatori, e della forma del Governo.

IX. Io non dubito che coloro che vennero da *Sparta* con *Falanto*, e de' quali fa *Giustino* menzione, non avessero assicurato ch'erano essi stati persone *libere*, ed indipendenti gli uni risguardo agli altri; e che stabilito aveano un Governo a cui s'eran sottoposti di loro proprio

prio consentimento. Ecco gli esempj che la Storia ci somministra di persone *Libere*, e nello *Stato di Natura*, le quali essendosi radunate, an formato i Corpi, e le *Società*. E se per non potersi addurre su tal particolare alcun esempio, si avesse anche il diritto di ricavarne un argomento per provare che il Governo non è incominciato, nè ha potuto incominciare nella guisa che noi pretendiamo; credo che i difensori del *Paterno Imperio* sarebbero molto meglio di abbandonar cotesta sorta di pruova, che su di essa insistere, e di portarla più oltre contro la *Libertà Naturale*. Perchè quando anche potessero allegare un gran numero di esempj ricavati dalla Storia de' Governi, che cominciati fossero dal *Diritto Paterno* sul quale fossero stati fondati; (quantunque poi un argomento impiegato per provare da quel ch'è stato, quel che di diritto esser dovrebbe, non sia d'una gran forza) si può senza molto pericolo accordar ciò ch'essi avanzano. Ma se posso dar loro un consiglio, egli sarebbe, che sarebbero meglio di non troppo ricercar l'origine de' Governi per conoscer come siano stati di fatto incominciati, perchè temo che trovino nella fondazione della maggior parte qualche cosa che poco favorisca il lor disegno non meno, che quel potere pel quale combattono.

X. Ma per conchiudere, poichè dal nostro canto apparisce anche chiarissimamente che gli

uomini

uomini son naturalmente *Liberi*; e che gli esempj dalla Storia ricavati dimostrano, che que' Governi del Mondo che sono incominciati colla pace, sono stati fondati della maniera che detta abbiamo, e formati dal consentimento de' Popoli: più non si può dubitare del Diritto, e della Giustizia di tali sorte di Governi, nè dell' opinione in cui su tal materia sono stati gli uomini, e della pratica che hanno osservato nella erezione della *Società*.

XI. Non voglio negare che se si penetra molto innanzi nella Storia, e se cotanto alto si rimonta, quanto possibil sia, verso la origine della *Società*, non si trovino esse generalmente sotto il Governo, e l'amministrazione d'un sol uomo. Son ben anche dispostissimo a credere, che allorchè una famiglia era troppo numerosa per poter sussistere, e da se medesima sostenersi, e continuava a rimanere in se stessa unita, ma separata dalle altre, senza mescolarsi con esse, in un tempo in cui v'eran molte terre, e pochi Popoli, il Governo incominciava, e risedeva ordinariamente nel Padre. Perchè il Padre avendo per mezzo delle *Leggi della Natura* quel medesimo potere che ogni altr'uomo avea di punir come opportuno stimava, la violazion di esse, potea gastigar gli errori de'suoi Figliuoli, quando anche eran essi uomini fatti, e fuori della Minorità: ed evvi apparenza che tutti sottomettevansi a lui, ed acconsentivano d'esser

puniti

puniti dalle di lui mani, e dalla ſola ſua autorità; che in un biſogno univanſi tutti con eſſo lui contro chiunque fatto aveſſe qualche cattiva azione, e con ciò gli davano il potere di eſeguir la ſua ſentenza, per punir qualche delitto, e lo ſtabilivano effettivamente Legislatore, e Governatore di tutti coloro che uniti rimanevano alla di lui famiglia. Queſta ſenza dubbio era la miglior precauzione, ed il miglior partito che prender poteano. L' affetto paterno non potea non prender gran cura di quel che a ciaſcheduno apparteneva, e metterlo in ſicurezza. E ſiccome nella loro fanciullezza erano avvezzi ad ubbidire al Padre; così trovavano infallibilmente ch'era più comodo, più facile, e più vantaggioſo di ſottometterſi a lui che a qualchedun altro. E ſe eſſi avean biſogno di qualche perſona che gli governaſſe, perchè coloro che vivono inſieme non poſſono ſe non con pena eſſer privi di qualche Governo, chi meglio potea eſercitarlo del loro comun Padre? a men che la ſua negligenza, la ſua crudeltà, o qualche altro difetto di ſpirito, o di corpo non ne lo rendeſſe incapace. Ma quando il Padre veniva a morire, e che il più proſſimo Erede ch' ei laſciava, non era capace di governare per mancanza di età, di ſaviezza, di prudenza, di coraggio, o di qualche altra qualità; ovvero allorchè diverſe famiglie convenivano d'unirſi, e continuare a vivere inſieme in una medeſima

So-

Società; non si dee affatto dubitare che allora tutti coloro che componevano quelle famiglie, non usassero pienamente della loro *Libertà Naturale*, per istabilire su di essi colui che giudicavano il più capace di governargli. Secondo ciò, vediamo che que' popoli dell'*America*, che vivon lontani dalle spade de' Conquistatori, e dell' ambizioso dominio de' due vasti Imperj del *Perù*, e del *Messico*, godono della loro *Libertà Naturale*; quantunque, *coeteris paribus*, essi preferiscano, ordinariamente l'erede del Re defunto. Pure se osservano in lui qualche debolezza, qualche notabile difetto, o qualche incapacità essenziale, essi lo lasciano, e creano per loro Governatore il più valoroso, ed il più bravo della Nazione.

XII. Così, quantunqne nel rimontar tanto alto quanto il permettono i monumenti della Storia delle Nazioni, si trovi che nel tempo che il Mondo si popolava, il Governo de' popoli era nelle mani d' un solo; pure ciò non distrugge affatto quel che io affermo, cioè che l'incominciamento della *Società Politica* dipende dal *consentimento di ciaschedun particolare*, che vuole unirsi con altri affin di comporre una *Società*; di maniera che tutti coloro che vi entrano possono stabilire quella forma di Governo che più stimano opportuna. Ma ciò avendo dato occasione ad alcuni di cader nell' errore, e d' immaginarsi che per *Natura* il Governo è

Mo-

Monarchico, ed al *Padre* appartiene; non bisogna punto mettere in obblio l'esaminare per qual motivo fin dal principio i popoli si sono attaccati ad una tal forma di Governo. Nella prima istituzione della Comunità, la preminenza de' *Padri* può forse averla prodotta, ed essere stata la cagione per cui tutto il potere è stato rimesso *nelle mani d' un solo*: pure è chiaro che quel che obbligò nel seguito a continuar di vivere nella medesima forma di Governo, non risguardava affatto l' *Autorità Paterna*, poichè tutte le picciole Monarchie, quasi nella loro origine, sono state ordinariamente, o per accidente *elettive*.

XIII. Primieramente dunque, nel principio delle cose, il Governo de' *Padri* avendo accostumato i Figliuoli, fin dalla fanciullezza, al Governo d'un sol uomo, ed avendo loro fatto conoscere che quando era egli esercitato con cura, diligenza, ed affetto, risguardo a coloro che si eran sottoposti, bastava a procurare tutta quella felicità che poteasi ragionevolmente sperare; non fa d'uopo affatto maravigliarsi se gli uomini si sono attaccati a quella forma di Governo a cui fin dalla fanciullezza erano stati avvezzati, e che oltracciò per esperienza trovata aveano facile, e sicura. Ad una tal riflessione aggiugner si può, che la Monarchia essendo qualche cosa di semplice, e che da se medesima presentavasi allo spirito degli uomini,

non per anche istruiti dalla esperienza delle differenti forme possibili di Governo, e che non aveano alcuna idea dell'ambizione, o dell' insolenza degl' Imperj, non an potuto schermirsi da' mali dell' *Autorità Suprema*, e dagl' inconvenienti del *Potere assoluto* che la Monarchia nel progresso del tempo attribuirsi, ed esercitar dovea. Meno strano troverassi parimenti, ch' essi non siansi curati di pensare ai mezzi di reprimere le smoderate intraprese di coloro a' quali commesso avean l' Autorità, e di bilanciare il Potere del Governo, col metter diverse parti di questo Potere in differenti mani. Essi non avean giammai provato l' oppressione d' un tirannico Dominio: ed i costumi del lor tempo, le loro possessioni, la loro maniera di vivere, che poca materia somministrava all' Avarizia, o all' Ambizione, punto non facean loro temere un tal Dominio, e affatto non gli obbligavano a cautelarsi contro di esso. Così non è maraviglia che abbiano stabilito quella forma di Governo, che siccome ho detto, non solo si presentava a bella prima allo Spirito, ma era la più conforme alla loro condizione, ed al loro stato. Poichè aveano essi maggior bisogno di difesa contro le invasioni, e contro gli attentati esterni, che d' un gran numero di Leggi, di Governatori, e di Uffiziali per regolar l' interno, e punire i delinquenti, perchè non aveano allora se non pochi Beni proprj, e pochi v' eran

fra

fra loro che facesser torto agli altri. Siccome s'erano essi volontariamente, e di comune accordo uniti in *Società*, non si può non supporre che avean della benevolenza, e dell'affetto gli uni per gli altri, e che una scambievole fiducia regnava fra loro. Temevan molto più coloro che non erano del loro Corpo di quel che si temevano gli uni con gli altri: e per conseguenza la loro principal cura, ed attenzione era di mettersi al coperto della esterna violenza; ed era loro molto naturale di stabilir fra essi quella forma di Governo che meglio potea contribuire a questo fine, e di scegliere il più saggio, ed il più bravo che con buon successo gli conducesse, e menasse nelle lor guerre contro i nemici, e che risguardo a ciò principalmente fosse il loro Governatore.

XIV. Vediamo altresì che i Re degl'*Indiani* nell'*America*, i costumi, e le maniere de' quali debbono sempre esser considerate come un modello di ciò che si è praticato nella prima età del Mondo nell'*Asia*, e nell'*Europa*, mentre gli Abitanti di quella parte della Terra cotanto dalle altre lontana, sono stati in picciol numero, e che cotesto picciol numero di persone in un così gran Paese, non men che il poco uso, e la poca conoscenza della moneta non gli hanno sollecitati ad estender le loro possessioni, e le loro terre, ovvero a contrastare per una deserta estensione di paese, non son

quasi stati piucchè Generali de' loro Eserciti. Quantunque durante la Guerra essi comandino assolutamente, pure in tempo di pace non esercitano che una ben picciola *Autorità*, e non an che una moderatissima *Sovranità*. Le Risoluzioni che risguardano la Pace, e la Guerra, sono ordinariamente prese dal Popolo, e dal Consiglio. Del rimanente la guerra medesima, la quale non troppo soffre la pluralità de' Generali, è quella che fa naturalmente cadere il Comando nelle mani de' soli Regnanti.

XV. Nel Popolo medesimo d' *Israello* il principale impiego de' *Giudici*, e de' primi Re, sembra non essere stato altro se non quel di fare la funzione di Generale, e di condurre gli Eserciti in tempo di Guerra. Ciò chiaramente apparisce non solo da quella sì frequente espressione della Scrittura, *uscire*, *e ritornar dinanzi al Popolo*, che altro non era se non mettersi in marcia per la Guerra, e ritornar poscia alla testa delle Truppe, ma specialmente si vede dalla Storia di *Jeftè*. Gli *Ammoniti* facendo la Guerra ad *Israello*; i *Galaditi* intimoriti mandarono alcuni Deputati a *Jeftè*, da loro già discacciato come un bastardo della loro famiglia, e convennero con lui, che sarebbe loro Governatore, a condizione che gli soccorresse contro gli *Ammoniti* (1). *Il Popolo su di se lo stabilisce per Capo e Capitano*: il che era, secondo

1) I. Sam. Jug. XI. 11.

condo apparisce, la medesima cosa che *Giudice* (2). E *Jeftè giudicò Israello*, che val quanto dire, fu suo Generale, *per lo spazio di anni sei*. Parimenti quando *Jotham* rimproverò ai *Sichemiti* le obbligazioni che professavano a *Gedeone*, ch'era stato loro Giudice, e Condottiere, dice loro: (3) *Mio Padre ha combattuto, ed ha cimentato la sua vita per voi, e vi ha liberato dalle mani di Madian*. Egli, siccome si vede, altro non dice se non che avèa agito in quella guisa che un Generale d'Armata è solito agire. Certamente questo è quanto trovasi nella sua Storia, come altresì in quella de' rimanenti Giudici. *Abimelecco* particolarmente vien chiamato Re, quantunque tutto al più non fosse altro che Generale. Ed allorchè gl' *Israeliti* essendo stanchi della cattiva condotta de' Figliuoli di *Samuele* (4), desiderarono avere un Re, *al pari di tutte le altre Nazioni, il quale gli giudicasse, ed uscisse alla lor testa, e le loro guerre regolasse*, e che Dio accordò loro ciò ch'essi bramavano con tanto ardore, egli disse a *Samuele* (5): *Io ti manderò un uomo, e tu l'ungerai per essere il Capitano del mio Popolo d'Israello, ed egli libererà il Popol mio dalle mani de' Filistei:*

I 3 come

(2) I. Sam. Jug. XII. 7.
(3) Jug. IX. 17.
(4) I. Sam. VIII. 20.
(5) IX. 16.

come ſe tutta l'occupazione, e tutto l'impiego del Re degl'*Iſraeliti* non conſiſteſſe ſe non nel condurre i loro Eſerciti, e nel combattere per la loro difeſa. Così ben anche quando *Saulle* fu conſacrato, *Samuele* verſando ſu di lui un' ampolla d'olio, dichiarogli che (6) *il Signore unto l'avea ſulla ſua Eredità per eſſerne il Capitano*. Per queſta medeſima ragione, e con queſte medeſime mire, coloro che dopo eſſere ſtato *Saulle* ſolennemente ſcelto, e ſalutato Re dalle Tribù a *Miſpah*, furono diſguſtati che foſſe loro Re, non fecero altra obbjezione ſe non queſta, (7) *come mai è capace coſtui di poterci liberare?* Quaſi che detto aveſſero: Queſt'uomo non è buono per eſſer noſtro Re, egli non ha baſtante deſtrezza, abilità, condotta, e capacità per difenderci. Parimenti allorchè Dio riſolvè di trasferirlo, e darlo a *Davidde*, *Samuele* così parlò a *Saulle* (8). *Ma adeſſo il tuo Regno non è ſtabilito. Il Signore ha ſcelto un uomo ſecondo il ſuo cuore, e gli ha comandato d'eſſere il Capitano del ſuo Popolo*: come ſe tutta l'Autorità Reale non foſſe altra coſa che l'Autorità d'un Generale. Altresì quando le Tribù ch'eran rimaſte attaccate agl' intereſſi della Famiglia di *Saulle* dopo la di lui morte, ed oppoſte s'erano con tutte le loro forze

(6) I. Sam. X. 1.
(7) v. 27.
(8) XIII. 34.

forze al Regno di *Davidde*, andaron fino ad *Ebron*, per prestargli omaggio, fra i motivi che le indussero a sottoporsi a lui, e riconoscer la sua Autorità, allegaron quello d'essere egli effettivamente loro Re fin da quando vivea *Saulle*, e che perciò niuna ragione v'era di non riceverlo, e non considerarlo come tale nel tempo, e nelle circostanze nelle quali esse ritrovavansi (9). *Per il passato, allorchè Saulle era nostro Re, tu eri colui che conducevi, e riconducevi Israello: ed il Signore ti ha detto, Tu pascerai il mio Popolo d'Israello, e sarai Capitano d'Israello.*

XVI. Sia dunque che una famiglia a grado a grado abbia formato una Comunità, e che l'*Autorità Paterna* essendo stata continuata, e passata nel primogenito, di maniera che ciascheduno al suo torno avendola esercitata, ciascheduno eziandio vi si era tacitamente sottoposto; specialmente perchè quella facilità, quella eguaglianza, quella bontà, che ritrovavasi in coloro che una medesima Famiglia componevano, impediva che niun potesse essere offeso, finchè il tempo confermato non avesse una tale Autorità, e fondato un diritto di successione; o sia che diverse famiglie, ovvero i discendenti di esse radunati dal caso, dalla vicinanza, o dagli affari, siansi con un tal mezzo uniti in *Società*; il bisogno d'un Generale la di cui condotta, e

 valore

(9) 2. Sam. V. 2.

valore poteſſero in tempo di Guerra difendergli contro i nemici, e la gran fiducia che naturalmente inſpiravano l'innocenza, e la ſincerità di que' poveri ma virtuoſi tempi, ſiccome ſono ſtati quei che an dato origine a tutti i Governi del Mondo, hanno impegnato i primi Iſtitutori delle Comunità a rimetter generalmente il governo nelle mani d'un ſolo. Il pubblico bene, e la ſicurezza, ch'erano lo ſcopo delle Comunità, le obbligarono a ciò nella fanciullezza, per così dire, delle Società, e degli Stati. E non sì può diſconvenire, che ſe non ſi foſſe ciò praticato, le nuove, le giovani Società non avrebber potuto lungo tempo ſuſſiſtere. Senza que' ſavi, ed affettuoſi Padri, de' quali abbiam tante volte parlato, e ſenza le cure di que' Governatori ſtabiliti, tutti i Governi ſi ſarebbero ben preſto diſciolti, e ſarebbero ſtati diſtrutti nel tempo della debolezza, e delle infermità della di loro infanzia; ed il Principe non meno, che il Popolo ſarebbero in poco tempo periti.

XVII. La prima età del Mondo era una età d'oro. L'ambizione, l'avarizia, *amor ſceleratus habendi*, ed i vizj che preſentemente regnano, non avean per anche in quella bella età corrotto i cuori umani; e non avean dato agli uomini falſe idee intorno al potere de' Principi, e de' Governatori. Siccome v'era una molto maggior virtù, così i Governatori eran

molto

molto migliori, ed i Sudditi meno viziosi. In quel tempo i Governatori, ed i Magistrati da un lato non estendevano il lor potere, ed i loro privilegj per opprimere il Popolo; e dall'altro il Popolo non si lagnava affatto de' loro privilegj, e della lor condotta, e non si sforzava punto di diminuire, o reprimere il lor potere; così non v'era fra loro alcun contrasto intorno al Governo. Ma allorchè l'ambizione, il lusso, e l'avarizia an voluto ne' seguenti secoli ritenere, ed accrescere il potere, senza curarsi di considerare come, e per qual fine era stato egli commesso, e ch'essendovisi intromessà l'adulazione, ha ella insegnato a' Principi ad avere interessi distinti, e separati da quei del Popolo; si è creduto necessario d'esaminare con maggiore attenzione *la origine*, *e i diritti del Governo*, e procurar di ritrovare i mezzi proprj *a reprimere gli eccessi*, *e prevenir gli abusi* di quel Potere, che pel proprio bene era stato ad altri confidato, e che si vedea soltanto impiegato nel far male a coloro che l'aveano per un tal fine rimesso (*).

XVIII.

(*) *Nel principio, allorchè trovossi già formato qualche specie di governo, ha potuto accadere che altra cosa non siasi fatta, che quella di tutto rimettere alla saviezza ed alla discrezion di coloro che scelti erano per Governatori. Ma poi per mezzo dell' esperienza an gli uomini riconosciuto che quel Governo a cui si trovavan sottoposti, era soggetto ad ogni sorta d' inconvenienti,*

XVIII. Quindi veggiamo quanto è probabile, che gli uomini ch'eran naturalmente liberi, e che di lor proprio consentimento s'eran sottoposti al governo de'loro Padri, o s'erano insieme uniti per far di diverse famiglie un solo, e medesimo corpo, abbian rimesso il governo *nelle mani d'un solo*, senza limitare o regolar con espresse condizioni il di lui potere, che per altro essi credeano che fosse in piena sicurezza, e serbar dovesse la sua giustizia, e la sua integrità nella Probità, e Prudenza di colui ch'era stato eletto. Non era giammai loro caduto in mente che la Monarchia fosse, *de jure divino*, cioè di diritto divino; non s'era giammai inteso dir nulla di somigliante, innanzi che questo gran Mistero fosse stato rivelato dalla Teologia degli ultimi Secoli. Essi neppur consideravano affatto il Paterno Potere, come un diritto al dominio, o come il fondamento di tutti i Governi. Basta dunque esser convinti che que' lumi che la Storia può su tal punto somministrarci, ci autorizzano a conchiudere che il *consentimento de' Popoli* è stata la cagione di tutti i pacifici principj de'governi. Dico principj

venienti, e che ciò ch' essi aveano stabilito per rimediare a' loro mali, non facea che aumentargli; e an detto che il vivere secondo la volontà d' un sol uomo è la cagione e sorgente di tutte le miserie. Perciò an fatto delle Leggi nelle quali ciascheduno potesse considerare e leggere il suo dovere, e conoscer quelle pene che son dovute a coloro che le conculcano. Hooker Eccl. I. §. 10.

cipj *pacifici*, perchè in un altro luogo avrò occasione di parlar delle Conquiste, che alcuni stimano esser le cagioni del principio de'Governi.

XIX. L'altra obbjezione che trovo farsi contro il principio delle Società Politiche nella guisa che le ho io rappresentate, è la seguente; *Che tutti gli uomini essendo nati sotto qualche governo, è impossibile che alcun di loro sia stato libero, ed abbia giammai avuto la libertà di unirsi ad altri per cominciarne un nuovo, ovvero che abbia giammai potuto erigere un legittimo Governo*. Se cotesto ragionamento è giusto, io domando, come mai son diventate legittime le Monarchie nel Mondo? Perchè se qualcheduno può additarmi un uomo in un qualche secolo, che abbia avuto la libertà di cominciare una Monarchia legittima; io glie ne additerò altri dieci, i quali nel medesimo tempo avranno avuto la libertà, ed il potere di unirsi, e cominciare un nuovo Governo sotto la forma Reale, ovvero sotto qualche altra forma. Non è ella una evidente dimostrazione, che se qualcheduno nato sotto il dominio d'un altro è stato assai libero per aver diritto di comandare agli altri in un Imperio nuovo, e distinto, tutti coloro che nati sono sotto l'altrui dominio possono essere stati ben anche liberi, ed esser diventati per la via medesima i Governatori, o pure i Sudditi d'un governo distinto e separato? E così col proprio principio di

coloro

coloro che fanno l'obbjezione, o tutti gli uomini son nati liberi a tal riguardo, o non evvi che un solo e legittimo Principe, ed un solo Governo giusto nel Mondo. Abbian pure essi la bontà di mostrarci e semplicemente indicarci qual egli sia: che io punto non dubito che tutto il Mondo non sia subito disposto a rendergli omaggio, sottoporsi a lui, ed ubbidirlo.

XX. Quantunque bastar possa cotesta risposta, la quale fa vedere che l'obbjezione mette coloro che la fanno, in quelle medesime difficoltà nelle quali vogliono essi metter gli altri; pure io procurerò di porre anche meglio in tutta la sua luce la debolezza dell' argomento degli Avversarj.

Tutti gli uomini, dicono essi, *son nati sotto qualche Governo; e per questa ragione non hanno affatto la libertà di stabilirne un nuovo. Ciascuno nasce soggetto al Padre od al suo Principe; e conseguentemente ciascuno è in una perpetua obbligazione di soggezione e fedeltà*. E' chiaro che giammai gli uomini an considerato *cotesta soggezion naturale* in cui son nati risguardo ai loro Padri ovvero ai loro Principi, come una cosa che gli obbligasse senza proprio lor consentimento a sottomettersi ad essi, o a' loro Eredi.

XXI. La Storia Sacra, o profana frequenti esempj ci somministra di persone che ritirate si sono dall'ubbidienza e giurisdizione sotto cui

eran

eran nate, e dalla Famiglia, o Comunità in cui eran nate, e ſtate allevate, e che nuovi Governi hanno ſtabilito in altri luoghi. Ciò ha prodotto un così gran numero di picciole Società nel principio de' Secoli; le quali a poco a poco ſi ſparſero in differenti luoghi, ed in altrettante moltiplicaronſi, quante furon le occaſioni, e tutte le volte che trovoſſi luogo a contenerle, fin tanto che le più forti ingojarono le più deboli; e che poſcia i più grandi Imperj eſſendoſi trovati nella decadenza, ed eſſendo ſtati, per così dire, lacerati, ſi ſono diviſi in diverſi piccioli Dominj. Or tutte queſte coſe ſono valide teſtimonianze contro la paterna Sovranità, e chiaramente pruovano che non è ſtato un diritto naturale del Padre paſſato a' ſuoi Eredi, quel che ha fondato i Governi nel principio del Mondo; poichè ſu tal fondamento è impoſſibile che ſianvi ſtati tanti piccioli Regni, e che non doveſſe eſſervi ſtata ſe non una ſola Monarchia univerſale ſe è pur vero che gli uomini non abbiano avuto la libertà di ſepararſi dalle loro famiglie, e dal loro Governo, qualunque ſia egli ſtato, e di erigere differenti Comunità, ed altri Governi, tali quali vengon giudicati opportuni.

XXII. Tale è ſtata la pratica del Mondo dal ſuo principio fino al preſente giorno: ed oggidì coloro che nati ſono ſotto un governo ſtabilito, ed antico, hanno altrettanto di diritto,

ritto, e libertà quanto ne abbian giammai avuto, ed averne potrebbero, se nati fossero in un Deserto i di cui abitatori non conoscessero Legge alcuna, e non vivessero sotto alcun regolamento. Io affermo ciò, perchè coloro che voglion persuaderci che *quei che son nati sotto un governo, vi son naturalmente soggetti, e non hanno più diritto, e pretensione alla libertà dello Stato di Natura*, non adducono altra ragione se pur se ne eccettua quella che tirano dal paterno potere, a cui abbiam di già risposto, non adducono, dissi, altra ragione se non questa, che i nostri Padri avendo rinunziato alla loro *Libertà* naturale, ed essendosi sottoposti ad un Governo si sono obbligati, e nel tempo stesso an posto i loro discendenti nell' obbligo di esser perpetuamente soggetti ad un tal Governo. Confesso che un uomo è tenuto di eseguire, ed adempiere le promesse ch' egli ha fatto per se, e di regolarsi secondo quegl' impegni ne' quali è entrato: *ma non può egli con alcuna convenzione legare i suoi Figliuoli, o la sua Posterità*. Perchè un figliuolo allorch' è maggiore, essendo altrettanto libero quanto lo è stato suo Padre; *niun atto del Padre può più rapire la libertà al figliuolo*, come altresì far nol può niun atto di qualunque altr' uomo. Un Padre può veramente apporre certe condizioni a quelle terre delle quali gode, in qualità di Suddito d' una Comunità, ed obbli-

gare

gare il ſuo figliuolo ad eſſer Membro di quella Comunità, ſe vuole al par di lui godere delle poſſeſſioni de' ſuoi Antenati: e la ragion ſi è, che i beni che un Padre poſſiede eſſendo ſuoi proprj, egli può diſporne come più gli piace.

XXIV. E' chiaro che i Governi concepiſcono, e conſiderano eſſi medeſimi differentemente la coſa. Eſſi non pretendono affatto aver potere ſul Figliuolo, perchè ne hanno ſul Padre; e non conſiderano i Figliuoli come loro Sudditi perchè i Padri il ſono. Se un Suddito d' *Inghilterra* ha in *Francia* un figliuolo da una Moglie *Ingleſe*, di chi mai ſarà ſuddito un tal figliuolo? Del Re d'*Inghilterra*? No certamente; perchè prima fa d'uopo che ottenga il permeſſo di partecipare d'un tal Privilegio. Del Re di *Francia*? Neppure; perchè allora il Padre ha la libertà di traſportarlo in un altro Paeſe, ed allevarlo in quella guiſa che gli piace. E chi mai, di grazia, è ſtato conſiderato come un traditore, o di diſertore per eſſer nato in un Paeſe da Genitori Stranieri, ed aver poſcia viſſuto in un altro? Dunque è chiaro per la pratica de' Governi medeſimi, ſiccome altresì per le *Leggi* della *giuſta Ragione*, che un Figliuolo non naſce ſuddito di alcun paeſe, nè d'alcun governo. Egli rimane ſotto la tutela, ed autorità del Padre, fin tanto che ſia giunto all'età della diſcrezione: allora poi è uomo libero, è nella libertà di ſceglier quel governo

ſotto

ſotto cui trova opportuno di vivere, e di unirſi a quel Corpo Politico che più gli piace. In fatti ſe il Figliuolo d'un *Ingleſe*, nato in *Francia*, ha queſta libertà, e può in tal maniera uſarne, è chiaro che dall'eſſere il Padre ſuddito di quel Regno, non ne ſiegue affatto che ſia anch'egli abbligato ad eſſerlo. Se il medeſimo Padre ha degl'impegni a tal riſguardo, ciò non è già per qualche trattato che abbian fatto i ſuoi Antenati. Perchè dunque il Figliuolo per la ſteſſa ragione non avrà la medeſima Libertà, quand'anche foſſe in qualunque altro luogo; giacchè il potere che ha un Padre naturalmente ſul ſuo Figliuolo è dapertutto il medeſimo, in qualunque luogo naſca, e che i legami delle obbligazioni naturali non ſon punto riſtretti ne' limiti poſitivi de' Regni e delle Communità?

XXI. Eſſendo ciaſcheduno *naturalmente libero*, ſiccome ho dimoſtrato, e nulla eſſendo capace di renderlo ſoggetto a verun altro Potere ſulla Terra, fuorchè il ſuo proprio conſentimento: fa duopo conſiderare in che conſiſte queſta *Dichiarazion ſufficiente del conſentimento d'un uomo, per renderlo ſoggetto alle Leggi di qualche Governo*. Si fa comunemente differenza fra un *conſentimento eſpreſſo*, ed un *tacito conſentimento*; e coteſta diſtinzione è quella che fa pel noſtro caſo. Niuno dubiterà, m'immagino, che il *conſentimento eſpreſſo* di qualcheduno ch'entra in una Società, nol renda perfetto

fetto membro di essa, e suddito di quel Governo a cui si è sottoposto. La difficoltà consiste nel sapere ciò che debba considerarsi come un *tacito consentimento*, e fino a qual segno egli obblighi, e leghi, cioè fin dove può stimarsi che abbia una persona acconsentito, e siasi sottoposto ad un Governo, quantunque su tal particolare non abbia proferito neppure una parola. Io dico che ogni uomo che ha qualche possessione, che ha il godimento di qualche Terra, e di qualche bene contenuto nel Dominio d'un Governo dà in tal maniera il suo *tacito consentimento*, ed è obbligato ad ubbidir le Leggi d'un tal Governo finch'egli gode de' beni in esso contenuti, altrettanto ch'esser lo possa qualunque altro di coloro che sottoposti vi sono. Se quel ch'egli possiede è una Terra che a lui, ed a'suoi Eredi appartenga, ovvero una casa in cui abitar non debba che una settimana, o s'egli viaggi semplicemente, e liberamente nel gran cammino, in una parola s'egli è sul Territorio d'un Governo, dee considerarsi come che abbia dato il suo *tacito consentimento*, e come che siasi sottoposto alle Leggi di quel Governo.

XXVI. Per comprender ciò ben anche meglio, fa di mestieri considerare che qualcheduno dal momento che si è incorporato a qualche Comunità, le ha annesso, e sottomesso, quelle possessioni che ha, o che potrà acquistare,

purchè non appartengano già a qualche altro Governo. In fatti ella sarebbe una manifesta contradizione il dire, che un uomo entra in una Società per la sicurezza, e stabilimento de' suoi proprj Beni; e supporre nel tempo medesimo, che i suoi Beni, e le sue Terre, la di cui proprietà vien dalle Leggi della Società regolata, e stabilita, siano esenti dalla Giurisdizione del Governo, alla quale non meno il Proprietario, che la Proprietà sottoposti sono. Che perciò per mezzo di quell'atto medesimo con cui qualcheduno aggrega la sua persona, già per lo innanzi libera, a qualche Comunità, vi unisce parimenti le sue possessioni ben anche per lo innanzi *libere*; e la sua persona non meno, che le sue possessioni diventano egualmente soggette al Governo, ed al Dominio d'una tal Comunità. Chiunque dunque pretende in avvenire il permesso di possedere qualch'eredità, ovvero di godere qualche parte di terra annessa, e sottoposta al Governo di quella Società, dee prendere un tal bene colla condizione che apposta vi si trova, cioè d'esser sottoposto al Governo di quella Società sotto la cui Giurisdizione egli è altrettanto, quanto esser lo può ogni altro suddito del medesimo Governo.

XXVII. Ma se il Governo non ha una diretta Giurisdizione che sulle Terre, e su i Possessori considerati precisamente come Possessori, cioè come persone che possiedono de' beni, ed

abi-

abitano in una Società, ma che non sono ad essa incorporate; l'obbligo in cui sono a cagion de' beni che possiedono, di *sottomettersi al Governo ivi stabilito*, *incomincia*, *e finisce col godimento di tali beni*. Talmente che tutte le volte che i Proprietarj di questa natura, i quali non an dato che un *tacito consentimento* al Governo, vogliono per mezzo di donazione, vendita, o altra cosa, lasciar le loro possessioni, sono in libertà d'incorporarsi in un'altra Comunità; o di convenir con altri per formarne una nuova, *in vacuis locis*, cioè in qualche luogo del Mondo che sia *libero*, e senza Possessore. Ma se un uomo per mezzo d'un accordo attuale, e d'una *espressa dichiarazione* ha dato il suo consentimento per esser di qualche Società; egli è perpetuamente ed indispensabilmente obbligato ad esserlo, ed esser dee costantemente a lei sottomesso durante il tempo di sua vita, e non può di nuovo entrar nello *Stato di Natura*; se però per qualche sventurato accidente non accadesse la dissoluzion del Governo.

XXVIII. Ma il sottomettersi alle Leggi d'un Paese, il viver pacificamente, ed il godere de' Privilegj, e della protezione di esso, son circostanze che *non rendono affatto un Uomo Membro della Società in quello stabilita*: non sono che una protezione, ed un omaggio locale, che trovar si debbono fra quelle

persone che non son tra loro in Guerra. Ma ciò non rende un Uomo Membro, e Suddito perpetuo d'una Società più di quel che un altro il sarebbe di qualcheduno nella di cui famiglia giudicasse opportuno di rimaner per qualche tempo, quantunque durante la sua dimora fosse obbligato di uniformarsi ai di lei regolamenti. Così vediamo che gli stranieri i quali passano tutta la lor vita in alcuni Stati diversi da quei de' quali son Sudditi, e godono de' privilegj, e della protezione che ivi si accorda, quantunque sian tenuti anche in coscienza di sottomettersi all'amministrazione in essi stabilita, non diventan perciò Sudditi, o Membri di detti Stati. Niun'altra cosa può rendere un uomo Membro d'una Società, se non se una entrata attuale, un impegno positivo, le promesse, e le convenzioni espresse. Or ecco adesso ciò ch' io penso intorno al principio delle Società Politiche, ed a quel *consentimento che rende un uomo Membro d'una Società*.

CA-

CAPITOLO VIII.

De' fini della Società e del Governo Politico.

I. SE l'uomo nello *Stato di Natura* è altrettanto libero, quanto io l'ho dimostrato, s'egli è Padrone assoluto della sua persona, e delle sue possessioni, eguale al più grande, ed a niun soggetto: perchè si spoglia egli della sua Libertà, e d'un tale Impero, perchè si sottomette al Dominio, ed alla Ispezione d'un altro Potere? E' pur facile di rispondere, che benchè nello *Stato di Natura* l'Uomo abbia un diritto, tale qual noi l'abbiamo stabilito, pure il godimento di cotesto diritto è molto incerto, ed esposto incessantemente alle invasioni altrui. Perchè tutti gli uomini essendo Re, essendo tutti eguali, e la maggior parte di essi poco esatti osservatori dell'Equità, e della Giustizia; il godimento d'un bene proprio è mal sicuro in tale stato, ed esser non può molto tranquillo. Ciò obbliga gli uomini a lasciar quella condizione, la quale per quanto libera sia, è però piena di timori, ed esposta a continui pericoli: e ciò fa vedere che non senza ragione ricercano essi la Società, e desiderano di unirsi con altri che trovansi già uniti, o che an disegno di unirsi, e di comporre un corpo

per la ſcambievole conſervazione delle lor vite, della loro *Libertà*, e de' loro beni; coſe che con un nome generale io chiamo *Proprietà*.

II. Perciò il più grande, e principal fine che ſi propongon gli uomini, allorchè ſi uniſcono in Comunità, e ſi ſottomettono ad un Governo, è quel di *conſervar le loro Proprietà*, per la conſervazion delle quali molte coſe mancano nello *Stato di Natura*.

III. *In primo luogo* vi mancano delle Leggi ſtabilite, conoſciute, ricevute, e di comun conſentimento approvate, che ſiano come lo ſtendardo del diritto, e del torto, della giuſtizia, e della ingiuſtizia, e come una comune miſura capace di terminar le differenze che inſorger potrebbero. Perchè quantunque le Leggi della *Natura* ſiano chiare, ed intelligibili a tutte le Creature ragionevoli; pure gli uomini ſpinti dal loro intereſſe, ed ignoranti riſguardo alle Leggi, perchè non le ſtudiano, non ſon guaſi diſpoſti, allorchè ſi tratta di qualche caſo particolare ad eſſi loro concernente, a conſiderar le Leggi della *Natura*, come coſe che ſon eſſi ſtrettamente tenuti ad oſſervare.

IV. *In ſecondo luogo*, nello *Stato di Natura* manca un Giudice riconoſciuto, che non ſia parziale, ed abbia l'autorità di terminar tutte le controverſie ſecondo le Leggi ſtabilite. Perchè in un tale ſtato ciaſchedun o eſſendo Giudice, e riveſtito del Potere di fare eſeguir le

Leggi

Leggi della *Natura*, e di punirne i trasgressori; e gli uomini essendo parziali, principalmente allorchè si tratta di essi medesimi, e de'loro interessi, la Passione, e la Vendetta son cose troppo proprie a condurgli molto innanzi, a mettergli in alcune funeste estremità, ed a far loro commettere molte ingiustizie; perciò son eglino molto ardenti quando si tratta di ciò che gli risguarda, ma molto pigri, e trascurati allorchè si tratta di ciò che gli altri risguarda: la qual cosa è sorgente d'una infinità d'ingiustizie, e disordini.

V. *In terzo luogo*, nello *Stato di Natura* manca ordinariamente un Potere, che sia capace d'appoggiare, e sostenere una sentenza già data, e di poscia eseguirla. Coloro che an commesso qualche delitto impiegan subito, allorchè il possono, la forza per sostener la loro ingiustizia; e la resistenza che fanno, rende alcune volte la punizione pericolosa, e mortale a coloro eziandio che la intraprendono.

VI. Così gli uomini non ostante tutti i privilegj dello *Stato di Natura*, non lasciando di essere in una ben dispiacevole condizione mentre rimangono in esso stato, son vivamente spronati a vivere in Società. Gl'inconvenienti a'quali si trovano in quello esposti per l'irregolare, ed incerto esercizio del potere che ciascheduno ha di punir gli altrui delitti, gli costringono a cercare nelle Leggi stabilite d'un

Governo *un asilo, e la conservazione delle loro Proprietà*. Ciò è precisamente quel che induce ognuno a disfarsi di sì buon cuore del Potere che ha di punire, a commetterne l'esercizio a colui ch'è stato eletto, e destinato ad esercitarlo, ed a sommettersi a que' regolamenti che la Comunità, o coloro ch' ella ha autorizzati, avranno stimato opportuno di fare. Ed ecco propriamente il *diritto originale*, *e la sorgente del Potere Legislativo non meno*, *che dell' Esecutivo*, come altresì delle Società, e de' Governi medesimi.

VII. Perchè, nello *Stato di Natura*, un uomo oltre la *libertà* di goder de' piaceri innocenti, ha due sorti di potere.

Il primo è di far tutto quel che stima a proposito non men per la sua, che per l'altrui conservazione secondo lo spirito, ed il permesso delle *Leggi della Natura*, per mezzo delle quali, che a tutti comuni sono, sì egli che gli altri fanno una Comunità, compongono una Società che gli distingue dal rimanente delle Creature: e se non vi fosse la corruzione delle persone depravate, non vi sarebbe bisogno di verun'altra Società, e non sarebbe necessario che gli uomini si separassero, ed abbandonassero la Comunità naturale, per comporne delle altre più picciole.

L'altro Potere che un uomo ha nello *Stato di Natura*, è quel di *punire i delitti*

com-

commessi contro le Leggi. Or egli si spoglia dell'uno, e dell'altro, allorch'egli si unisce ad una particolare, e politica Società, ed allorch' egli s'incorpora in una Comunità distinta da quella del rimanente del Genere umano.

VIII. Il primo Potere, ch'è quel *di fare quanto si stima opportuno per la propria conservazione non meno, che per quella degli altri*, si lascia, acciocchè venga regolato, ed amministrato dalle Leggi della Società, nella guisa che richiede la Conservazione di colui che se ne spoglia, e di tutti gli altri Membri della Società: e coteste Leggi in molte cose limitano quella *Libertà* che vien data dalle Leggi della *Natura*.

IX. Si priva ben anche un uomo dell'altro *Potere* che consiste nel punire, ed impegna tutta la sua forza naturale che potea per lo innanzi colla sua sola autorità impiegare in far eseguire come più stimava a proposito le Leggi della *Natura*: si spoglia, dico, di questo secondo *Potere*, e di questa forza naturale, per assistere, e fortificare il Potere Esecutivo d'una Società, secondo che le Leggi richiedono. Poichè trovandosi egli allora in un nuovo stato in cui gode de'comodi, e vantaggi del travaglio, dell'assistenza, e della Società di quegli altri che son nella medesima Comunità, come altresì della protezione della intera potenza del Corpo Politico, è obbigato spo-

gliarsi

gliarsi della *Libertà Naturale* che avea di pensare, e provvedere a se medesimo; sì, egli è obbligato di spogliarsene, in quanto il richiedono il bene, la prosperità, e la sicurezza di quella Società a cui si è unito: ciò non solo è necessario, ma ben anche giusto, poichè gli altri Membri della Società fan la medesima cosa.

X. Intanto quantunque coloro ch'entrano in una Società rimettano l' *Eguaglianza*, la *Libertà*, ed il *Potere* che aveano nello *Stato di Natura*, nelle mani della *Società*, affinchè l'*Autorità Legislativa* ne disponga in quella maniera che giudicherà oppurtuna, e che il Bene della Società richiederà; pure nel rimetter così i loro *Privilegj Naturali*, non avendo altra intenzione se non quella di poter meglio conservar le Persone, la Libertà, e le Proprietà loro, (perchè finalmente non si può credere che le Creature ragionevoli cangino la loro condizione coll'idea d'incontrarne una più cattiva) non può giammai supporsi che il Potere della Società, o dell'*Autorità Legislativa*, *debba estendersi più di quello esige il pubblico Bene*. Questo Potere dee ridursi a mettere in sicurezza, e conservare le Proprietà di ciascheduno, rimediando ai succennati tre difetti, che cotanto pericoloso, ed incomodo rendeano lo *Stato della Natnra*. Così chiunque ha il Potere Legislativo, o Sovrano d'una Comunità, è obbligato a governar secondo le Leggi stabilite,

e co-

e conosciute dal Popolo, non già con Decreti arbitrarj, e frettolosamente formati; di stabilir Giudici giusti, e disinteressati che con tali Leggi decidan le controversie; d'impiegar le forze della Comunità nell'interno, soltanto per far eseguire coteste Leggi, o al di fuori per prevenire, o reprimere le ingiurie straniere, e metter la Comunità al coperto delle scorrerie, ed invasioni: ed in tutto ciò non proporsi altro scopo se non la *tranquillità*, *la sicurezza*, *ed il Bene del Popolo*.

CAPITOLO IX.

Delle diverse Forme della Società.

I. IL *maggior numero*, siccome già si è provato, avendo fra coloro che uniti si sono in Società, l'intero Potere del Corpo Politico, può impiegarlo nel far da tempo in tempo alcune Leggi per la Comunità, e far eseguire coteste Leggi da' Ministri a ciò destinati da esso *maggior numero*, ed allora la forma del Governo è una vera *Democrazia*. Egli può anche rimetter nelle mani di poche Persone scelte, e de' loro Eredi, o Successori, il Potere di far Leggi; allora è una *Oligarchia*: o rimetterlo nelle mani d'un solo; e questa è una *Monarchia*.

chia. Se il Potere vien rimesso nelle mani d'un solo, e degli Eredi suoi, ella è una *Monarchia Ereditaria*: se a lui è commesso soltanto in vita, ed a condizione che dopo la sua morte il Potere ritorni a coloro che glielo hanno confidato, e che ad esso lui nomineranno un Successore; ella è una *Monarchia Elettiva*. Qualunque Società che si forma ha la libertà di stabilire quel tale Governo, che più le piace, di combinarlo, e mischiarvi quelle differenti specie di sopra accennate, secondo che giudicherà opportuno. Che se poi il Potere Legislativo è stato dato dal *maggior numero* ad una, o a più persone solamente in vita, o per un tempo altrimenti limitato; allorchè un tal tempo è terminato, il Potere Sovrano ritorna alla Società; e quando in essa è di tal maniera ritornato, la Società può siccome le piace disporne, e rimetterlo nelle mani di coloro che giudica opportuni, e stabilir così una nuova forma di Governo.

II. Una Comunità ovvero uno Stato non si dee dunque affatto intendere che sia una Democrazia, nè verun'altra forma precisa di Governo, ma bensì in generale una Società indipendente, da' Latini molto ben designata colla parola *Civitas*, e che niun'altra parola della nostra Lingua può meglio esprimere se non quella di *Stato*.

CA-

CAPITOLO X.

Dell' Estensione del Potere Legislativo.

I. Il grande scopo che si propongono coloro ch' entrano in una Società, essendo quel di godere sicuramente, ed in riposo delle loro Proprietà; ed il mezzo migliore per ottenere un tale intento essendo quel di stabilir alcune Leggi in essa Società: *la prima, e fondamental Legge positiva di tutti gli stati è quella che stabilisce il Potere Legislativo*, il quale al pari delle Leggi fondamentali della *Natura* tender dee *alla conservazione della Società*; e per quanto il permette il pubblico Bene a conservar ben anche ciaschedun Membro, e ciascheduna persona che la compone. Cotesto Potere Legislativo non solo è il *Supremo Potere* dello Stato, ma egli è ben anche sacro, e non può esser tolto a coloro a' quali è stato già una volta rimesso. Non evvi affatto Editto di chiunque, ed in qualsivoglia maniera sia egli concepito, che dirsi possa legittimo, ed abbia forza di Legge, se non è stato fatto, e dato da quell' *Autorità Legislativa* che la Società ha scelta e stabilita: senza ciò una Legge aver non può quello ch' è assolutamente necessario

necessario ad una Legge (*), cioè il *consentimento della Società*, alla quale niuno ha il diritto di propor Leggi da osservarsi se non in virtù del consentimento di detta Società, e conseguentemente del potere ch'egli ha da essa lei ricevuto. Che perciò tutto l'obbligo maggiore che aver si possa di dimostrare *ubbidienza* è fondato su quel *Supremo Potere* a certe persone rimesso, e su quelle Leggi che sono state fatte da un tal Potere? Parimenti niun giuramento prestato ad un Potere straniero, qualunque siasi,

(*) *Il potere di fare e propor le Leggi, affinchè siano osservate, ad una intera Società Politica, appartenendo cotanto perfettamente a tutta la medesima Società, se mai un Principe o un Potentato, qualunque egli sia sulla Terra, da se medesimo lo esercita senza una commissione espressa immediatamente e personalmente da Dio ricevuta, ovvero dall' autorità derivata dal consentimento di coloro a' quali impone le Leggi, ella non è altra cosa che una pura Tirannia. Non son legittime se non quelle Leggi che dalla pubblica approvazione sono state ricevute? Che perciò su tal particolare osserviamo, che giacchè non v' è persona che abbia naturalmente un pieno e perfetto potere di comandare ad una intera moltitudine Politica di persone; noi possiamo qualora non abbiam dato il nostro consentimento, rimaner liberi, e senza esser sottoposti al comando di uomo alcun che viva. Ma noi acconsentiamo di ricever gli ordini, allorchè la Società di cui siam Membri, ha dato da qualche tempo innanzi il suo consentimento senza averlo qualche tempo dopo con un simile universale accordo rivocato. Le Leggi umane dunque, di qualunque natura siano, son valevoli a cagion di un tale consentimento.* Hooker Eccl. Pol. L. I. §. 10.

ſiaſi, nè verun Potere domeſtico, o ſubordinato, poſſon liberare alcun Membro dello Stato dalla ubbidienza dovuta al Potere Legislativo, che agiſce ſecondo l'Autorità che gli è ſtata data, nè obbligarlo a far verun paſſo contrario a quel che le Leggi preſcrivono, eſſendo coſa ben ridicola l'immaginarſi, che qualchedun poteſſe eſſere obbligato finalmenre ad ubbidire il Potere d'una Società, che non foſſe ſupremo.

II. Quantunque il *Potere Legislativo* (l'abbian pur rimeſſo ad una ſola perſona, o a molte per ſempre, ovvero ſolamente per un dato tempo, e per intervalli,) ſia il *Supremo Potere* d'uno Stato egli non è primieramente, ed eſſer non può aſſolutamente arbitrario ſulla vita, e ſu i beni del Popolo. Perchè queſto Potere non eſſendo altro che il Potere di ciaſchedun Membro della Società rimeſſo a quella Perſona, o a quell'Aſſemblea ch'è la Legislatrice, non può eſſer più grande di quello che tutte coteſte differenti perſone avean nello *Stato di Natura* prima ch'entraſſero in Società, e rimeſſo aveſſero il lor potere a quella Comunità che poſcia formarono. Perchè finalmente niuno può conferire ad un altro un potere maggiore del ſuo: or niuno ha un Potere aſſoluto, ed arbitrario ſu di ſe medeſimo, per toglierſi la vita, o ſu d'un altro per rapirgli queſta medeſima, o altro bene che in proprietà gli appartenga. Un uomo, ſiccome ſi è provato, non può ſottomet-

tomettersi al Potere arbitrario d'un altro; e nello *Stato di Natura* non avendo affatto un potere arbitrario sulla vita, sulla libertà, o sulle possessioni altrui, estendendosi solamente il suo potere fin dove gliel permettono le Leggi della *Natura* per la conservazione non men di sua persona, che del rimanente del Genere Umano; questo è quanto egli dà e dar può ad una Società; e per di lei mezzo al *Potere Legislativo*; di maniera che non può questi più oltre estendersi. Secondo la vera sua natura, ed i suoi veri impegni ha egli da ridursi al pubblico Bene della Società. Egli è un Potere che ha per iscopo la conservazione, e per conseguenza non può giammai avere il diritto di distruggere, rendere schiavo, o a bella posta impoverire alcun Suddito. (*) Le obbligazioni delle Leggi della *Natura* non cessan punto nella Società; esse diventano in questa anche più forti in molti casi: e le pene che annesse vi sono per costringer gli uomini ad osservarle son anche meglio conosciute per mezzo delle Leggi umane. Così le Leggi della *Natura* sussiston sempre come Regole eterne per tutti gli uomini, per i Legislatori, come altresì per gli altri. Se essi fan delle Leggi affin di regolare le azioni de' Membri dello Stato, debbono esse parimenti esser fatte per le proprie loro azioni, e fa d'uopo che sian conformi a quelle della

(*) Vedi Hooker Eccl. Pol. l. I. §. 10.

della *Natura*, cioè alla volontà di Dio, di cui ſon eſſeno la dichiarazione: e la Legge fondamentale della *Natura* avendo per oggetto la conſervazione del Genere Umano; non evvi alcun umano Decreto che poſſa eſſer buono, e valevole allorch' è contrario a queſta Legge.

III. In ſecondo luogo, l' *Autorità Legislativa*, o Suprema non ha diritto di agire con Decreti arbitrarj, e precipitoſamente formati; ma è tenuto a diſpenſar la giuſtizia, ed a decidere de' diritti de' Sudditi colle Leggi pubblicate, e ſtabilite, e per mezzo di Giudici riconoſciuti, ed autorizzati (*). Perchè le Leggi della *Natura* non eſſendo ſcritte, e conſeguentemente non potendoſi eſſeno ritrovare ſe non nel cuore degli uomini, può accadere che per paſſione, o per intereſſe ne facciano eſſi un peſſimo uſo, le ſpieghino, ed applichino male, e che difficil ſia di convincergli del loro errore, e della loro ingiuſtizia ſe non vi ſon de' Giudici ſtabiliti: e per tal mezzo il diritto di ciaſcheduno non può eſſer determinato ſiccome è d' uopo, nè le Proprietà poſſono eſſer poſte al coperto della violenza, trovandoſi allora ciaſchedun Giudice, interpetre, ed eſecutore nella propria ſua Cauſa. Colui che ha il diritto dalla ſua parte non potendo ordinariamente altra coſa impiegare che il ſolo ſuo potere, non ha forza baſtante per difenderſi con-

L tro

(*) Vedi Hooker Eccl. Pol. l. 3. §. 9. e l. 1. §. 10.

tro le ingiurie, o per punire i malfattori. Per rimediare a tali inconvenienti, che molto disordine cagionano nella Proprietà de' particolari, nello Stato di *Natura*, gli uomini si uniscono in Società, affinch' essendo così uniti abbian forza maggiore, ed impieghino tutta quella della Società per porre in sicurezza, e difender ciò che loro appartiene in proprietà, e possano aver delle Leggi stabili colle quali vengan determinati i beni proprj, e ciascheduno riconosca quel ch' è suo. Per questo fine gli uomini rimettono tutto il lor *Potere naturale* alla Società in cui entrano; e la Comunità rimette il *Poter Legislativo* nelle mani di coloro ch' ella giudica opportuni, essendo sicura ch' essi governeranno colle Leggi stabilite, e pubblicate: altrimenti la Pace, il Riposo, ed i Beni di ciascheduno sarebbero sempre nella medesima incertezza, e ne' medesimi pericoli ne' quali trovavansi nello Stato di *Natura*.

IV. Un Potere arbitrario, ed assoluto, ed un Governo che non abbia Leggi stabilite, e durevoli, non possono accordarsi co' fini della Società, e del Governo. Lascerebbero in fatti gli uomini la Libertà *dello Stato di Natura* per sottometterst ad un Governo in cui le Vite, la Libertà, il Riposo, ed i Beni loro non fosser punto sicuri? Non si può supporre che abbiano intenzione, come neppure il diritto di dare ad uno, o a molti, un potere assoluto,

ed

ed arbitrario ſulle loro perſone, e ſu i loro beni, e di permettere al Magiſtrato, ovvero al Principe di far loro tutto quel ch' egli vorrà, con una arbitraria, ed illimitata autorità: ciò ſarebbe ſicuramente un metterſi in una condizione molto più cattiva di quella dello *Stato di Natura*, nel quale haſſi la libertà di difendere il proprio diritto contro le ingiurie altrui, e di ſoſtenerſi, nel caſo che s'abbian forze baſtanti, contro l invaſione di uno, o più uomini inſieme uniti. In fatti ſupponendo che una perſona ſiaſi abbandonata al Potere aſſoluto, ed all'arbitraria Volontà di un Legislatore, da ſe medeſima ſi è ella diſarmata, e ha dato le armi a coteſto Legislatore, affinchè coloro che a lui ſon ſottopoſti diventino ſua preda, e ſian trattati come a lui piacerà. Trovaſi per altro in una condizione aſſai più diſpiacevole colui ch'è eſpoſto al Potere arbitrario d'un ſol uomo che ne comanda cento mila, che colui che ſi trova eſpoſto al Potere arbitrario di cento mila uomini particolari: non potendo niuno aſſicurarſi che quel ſol uomo che ha un tal comando, abbia una volontà migliore di quella che an coteſti altri, quantunque ſia cento mila volte più grande la ſua forza. Dunque in tutti gli Stati, il poter di coloro che governano fa d'uopo che ſia eſercitato ſecondo le Leggi pubbliche, e già ricevute, non con ſentenze precipitoſamente fatte, e con arbitrarie riſoluzioni:

 per-

perchè altrimenti ognun ſi troverebbe in un più triſto, e più cattivo Stato di quel della *Natura*, ſe del riunito potere di tutta una moltitudine, ſi armaſſe una perſona, ovvero un certo numero di perſone, affinchè ſi faceſſero elleno a lor piacere ubbidire, ſenza oſſervar limite alcuno, e ſecondo gli arbitrarj Decreti di quel primo penſiere che veniſſe loro in mente; ſenz' aver fatto fino a quel punto conoſcere la loro volontà, nè avere oſſervata alcuna regola che giuſtificar poteſſe le loro azioni. Tutto il potere d'un Governo non eſſendo ſtabilito ſe non pel bene della Società, ſiccom'egli non può per queſta ragione eſſere arbitrario, ed eſſere eſercitato ſecondo l'altrui piacere, così fa di meſtieri che ſia egli eſercitato ſecondo le Leggi ſtabilite, e conoſciute: di maniera che il Popolo poſſa conoſcere il ſuo dovere, ed eſſer ſicuro all'ombra di tali Leggi; e che nel tempo medeſimo i Governatori tenganſi ne' giuſti limiti, e non ſian punto tentati d'impiegare il potere che an nelle mani, per ſeguitar le paſſioni, e gl'intereſſi loro, e per far coſe ſtrane, e diſvantaggioſe alla Società politica, e ch'ella non tralaſcerebbe di diſapprovare.

V. In terzo luogo, la Potenza ſuprema non ha il diritto d'impadronirſi di parte alcuna de' beni proprj d'un particolare ſenza il di lui conſentimento. Perchè la conſervazione di quel che appartiene a ciaſcheduno in proprietà

eſſendo

essendo lo scopo del Governo, e ciò che impegna ad entrare in Società; si suppone necessariamente che i beni proprj del popolo debbono esser sacri, ed inviolabili: ovvero bisognerebbe supporre ch' entrando le persone in una Società venissero a perdere il loro diritto a tali specie di beni, quantunque vi fossero elleno entrate nella mira di poterne con maggior sicurezza, e comodo godere. L'assurdo è sì grande, che non v'è persona che nol vegga. Gli uomini dunque possedendo nella Società, le cose che loro appartengono in proprietà, hanno un diritto cotanto grande su tali cose, che per mezzo delle Leggi della Comunità diventan loro proprie, che non può veruno prenderle tutte, o parte di esse senza il loro consentimento. Di maniera che se qualchedun potesse impadronirsene, fin da quel momento non sarebbero più beni proprj. Perchè a dire il vero, io non sono il proprietario di quel che un altro ha diritto di prendermi quando gli piacerà, e contro il mio volere. Che perciò egli è un errore il credere, che il Potere Supremo, o Legislativo d'uno Stato possa far ciò che vuole, e disporne de' beni de' Sudditi d'una maniera arbitraria, o impadronirsi come più gli piace d' una parte di essi. Ciò non è molto da temersi in que' Governi ove tutto, o parte del Potere Legislativo risiede in alcune Assemblee che non sempre esiston radunate, ma son però

composte dalle medesime persone; ed i membri delle quali, dopo che l'Assemblea è stata separata, e disciolta, son sottoposti alle Leggi comuni del Paese, al pari de'rimanenti Cittadini. Ma in que' Governi ove l'autorità Legislativa risiede in una Assemblea stabile, ovvero in un sol uomo, siccome accade nelle Monarchie assolute, evvi sempre a temere che una tale Assemblea, o un tal Monarca non abbia interessi differenti, e distinti da quei del rimanente della Comunità; e ch' egli non sia così disposto ad accrescer le sue ricchezze, ed il suo potere col prendere al Popolo ciò che più gli parrà opportuno. Perciò i beni proprj non son molto sicuri in tali sorte di Governi. Perchè quel che appartiene in proprietà ad un uomo non è molto sicuro, quantunque si trovi egli in uno Stato in cui vi sian buonissime Leggi capaci di terminare in una maniera giusta, ed eguale liti che insorger possono fra' Sudditi, se colui che gli governa ha il potere di prendere ad un particolare, di ciò che questi possiede in proprietà, quel che a lui piacerà, e di servirsene, e disporne come più giudicherà a proposito.

VI. Ma il Governo, trovisi egli pur nelle mani di chi che sia, essendo, siccome ho di già detto, confidato sotto quella condizione, e *per quel fine*, che ciascuno avrà, e possederà sicuramente ciò che in proprietà gli appartiene; per

per qualunque potere che abbian coloro che governano, di far Leggi, per regolare i Beni proprj di tutti i Sudditi, e terminar fra loro ogni sorta di differenze, non an però il diritto d'impadronirsi de' Beni proprj di alcun di essi, come neppure d'una menoma parte di quegli contro il consentimento del Proprietario. Perchè altrimenti ciò sarebbe un non lasciare ad essi nulla che appartenesse loro in proprietà. Per esser convinti che il Potere assoluto, ben anche quando fa di mestieri esercitarlo, non è arbitrario, ma rimane sempre limitato dalla Ragione e ristretto da que' fini medesimi, i quali richieggono in alcuni incontri ch'egli sia assoluto, non abbiam che a considerare quel che si pratica nella Disciplina militare. La conservazione, e la salvezza dell' Esercito, e dell' intero Stato domandano che assolutamente si ubbidiscano gli ordini degli Uffiziali superiori; e son puniti colla morte coloro che non vogliono ubbidire, quand' anche colui che dà loro qualche ordine fosse il più fastidioso, ed il più irragionevole di tutti gli uomini; non è permesso neppur di contrastare, e se ciò si fa, colui che il fa può giustamente esser punito colla morte; ciò non ostante vediamo che un Sergente, il quale può comandare ad un Soldato di marciare, per andarsi a postare innanzi alla bocca d' un Cannone, o per istar saldo su d'una breccia, ove questo Soldato è quasi sicuro di pe-

rire, non può comandare a lui di dargli tampoco un ſoldo del ſuo danajo. Un Generale, il quale può condannare un Soldato alla morte per aver diſertato, per avere abbandonato un poſto, per non aver voluto eſeguire qualche ordine infinitamente pericoloſo, per aver qualche poco diſubbidito, non può con tutto il ſuo potere aſſoluto di vita, e di morte, diſporre d'un quattrino del bene d'un tal Soldato, nè impadronirſi della menoma parte di ciò che gli appartiene in proprietà. La ragion di ciò ſi è, che coteſta cieca ubbidienza è neceſſaria *per quel fine* per cui un Generale, o un Comandante ha ricevuto un sì gran potere, cioè per la ſalvezza, e pel vantaggio dell'Eſercito, e dello Stato; e che il diſporre d'una maniera arbitraria de' beni, e del danajo de' Soldati, non ha correlazione alcuna con un tal *fine*.

VII. E' vero però da un altro lato, che i Governi non poſſon ſuſſiſtere ſenza gravi ſpeſe, e per conſeguenza ſenza ſuſſidj, e ch'è opportuno che coloro i quali partecipano della protezione del Governo, paghino qualche coſa, e diano a proporzione de' loro beni per la difeſa, e conſervazion dello Stato: ma ſempre fa d'uopo avere il conſentimento del *maggior numero* de' membri della Società, venga egli pure dato immediatamente da loro, ovvero per mezzo di coloro da quali ſon eglino rappreſentati, e che ſono ſtati da eſſi medeſimi a tale

ogget-

oggetto fcelti. Perchè fe qualchedun pretendeffe avere il potere d'imporre, ed efiger Taffe ful Popolo, di fua propria autorità, e fenza il confentimento di effo Popolo, egli violerebbe la Legge fondamentale della *Proprietà delle cofe*, e diftruggerebbe il *fine* del Governo. In fatti, come mai può appartenerci in proprietà quel che un altro ha diritto di toglierci, quando gli piacerà?

VIII. In quarto luogo, l' *Autorità Legislativa non può ad altri rimettere il potere di far Leggi*. Perchè queft' Autorità effendo un' Autorità dal Popolo confidata, coloro che l' hanno ricevuta non hanno il diritto di rimetterla ad altri. Il folo Popolo può ftabilire la forma dello Stato, cioè far rifedere il *Potere Legislativo* in quelle perfone che a lui piacciono, ed in quella maniera che gli aggrada. Ed allorchè il Popolo ha detto, *Noi vogliamo effer fottopofti alle Leggi de' tali uomini*, ed in tal maniera; verun' altra perfona ha diritto di proporre a lui Leggi da offervare, poich' egli non è tenuto ad uniformarfi fe non fe a' regolamenti fatti da coloro, che a tale oggetto fono ftati da effo lui fcelti, ed autorizzati.

IX. Quefti fono i limiti, e quefte le reftrizioni che la fiducia da una Società ripofta in coloro che governano, e le Leggi di *Dio*, e della *Natura* an pofto al *Potere Legislativo* di ciafcheduno *Stato*, qualunque fia la forma

di

di Governo in esso stabilita. La prima restrizione si è, *Ch' essi governeranno secondo le Leggi stabilite, e pubblicate, non con Leggi mutabili, e variabili secondo i casi particolari; che vi saranno i medesimi regolamenti pel Ricco, e pel Povero; pel Favorito, e pel Cortigiano; pel Cittadino, e pel Lavoratore*. La seconda, *Che queste Leggi, e questi Regolamenti non debban tendere che al pubblico Bene*. La terza, *Che non s' imporranno affatto tasse su i Beni proprj del Popolo, senza il suo consentimento, dato immediatamente da lui, o da' suoi Deputati*. Ciò risguarda propriamente, ed unicamente quelle sorte di Governi ne' quali il *Potere Legislativo* sussiste, ed esiste sempre senza veruna interruzione, o ne' quali almeno il Popolo non ha riserbato parte alcuna di un tal potere a que' Deputati che da tempo in tempo posson da lui medesimo essere eletti. In quarto luogo, *Che il Potere Legislativo non dee a chi che sia conferire il potere di far Leggi; non potendo un tal potere riseder di diritto se non dove il Popolo lo ha stabilito*.

CA-

CAPITOLO XI.

Del Potere Legislativo, Esecutivo, e Confederativo d' uno Stato.

I. IL *Potere Legislativo* è quello che ha il diritto *di regolare il modo con cui debban le Forze d' uno Stato essere impiegate per la Conservazione della Comunità, e de' suoi Membri*. Ma perchè quelle Leggi che debbono esser costantemente eseguite, e la virtù delle quali dee sempre sussistere, possono in poco tempo esser fatte; così non è necessario che le persone nelle quali risiede il *Potere Legislativo* sian continuamente radunate, non essendovi sempre affari che le tengano occupate. E siccome per l' umana fragilità non meno, che per quelle persone che hanno il potere di far Leggi, sarebbe una forte tentazione, quella di avere altresì nelle lor mani il potere di farle eseguire, di cui servir si potrebbero per esentarsi elleno stesse dall' ubbidienza dovuta alle Leggi da loro fatte, ed esser portate a non proporsi altro scopo nel farle, o allorchè si trattasse di eseguirle, se non il proprio lor vantaggio, e ad avere interessi distinti, e separati da quei del rimanente della Comunità, e contrarj al fine della Società, e del Governo: perciò negli

Stati

Stati ben regolati dove il pubblico Bene è considerato ſiccome eſſer dee, il *Potere Legislativo* è rimeſſo nelle mani di varie Perſone che debitamente radunate hanno eſſe ſole, ovvero unitamente con altri il potere di far Leggi, alle quali dopo averle fatte, e che ſeparata, e ſciolta ſi è l'Aſſemblea, ſono eſſe medeſime ſoggette: ciò ch'è un nuovo, e molto forte motivo per impegnarle a non fare altre Leggi ſe non quelle che tendono al *pubblico Bene*.

II. Ma perchè le Leggi in poco tempo, ed una volta fatte, abbiano una virtù coſtante, e durevole che obblighi ad oſſervarle, e continuatamente ſottoporſi ad eſſe, è neceſſario che vi eſiſta ſempre qualche Potenza che faccia tali Leggi eſeguire, e tutta la forza ne conſervi: in tal guiſa il *Potere Legislativo*, ed il *Potere Eſecutivo* trovanſi ſpeſſo ſeparati.

III. Evvi in ogni Società un'altro Potere che chiamar ſi può *naturale*, poich'egli corriſponde al potere che ciaſchedun uomo ha naturalmente, prima ch'entri in Società. Perchè quantunque in uno Stato, i Membri ſian perſone diſtinte, le quali an ſempre una certa corriſpondenza fra loro, e che come tali governate ſono dalle Leggi della loro Società; pure in coteſta correlazione che hanno col rimanente del Genere Umano, compongono un Corpo, il quale, ſiccome innanzi lo era ciaſchedun Membro, è ſempre nello *Stato di Natura*,

tal-

talmenteche le differenze che insorgono fra un uomo di una Società, e coloro che noi sono, debbono interessar la detta Società: ed una ingiuria fatta ad un Membro d'un Corpo Politico impegna tutto il Corpo a domandarne soddisfazione. Così ogni Comunità è un Corpo, il quale è nello *Stato di Natura* risguardo agli altri Stati, ovvero alle persone che son Membri d'altre Comunità.

IV. Su questo principio è fondato il Diritto della *Guerra*, e della *Pace*, delle *Leghe*, delle *Alleanze*, e di tutti i *Trattati* che far si possano con qualunque Comunità, o Stato. Codesto *Diritto* chiamar si può, se si vuole, Diritto, o Potere *Confederativo*: basta che la cosa s'intenda, egli è molto indifferente di qual parola si faccia uso per esprimerla.

V. Questi due Poteri, cioè il *Potere Esecutivo*, ed il *Potere Confederativo*, sebbene sian realmente in se medesimi distinti, comprendendo il primo l'esecuzione delle Leggi positive dello Stato, alla quale si attende nell'interno di esso; e l'altro comprendendo le cure che prendonsi, ed una certa destrezza di cui si fa uso per maneggiar gl'*interessi dello Stato* risguardo alle persone straniere, ed alle altre Società: pure non lasciano essi d'esser quasi sempre uniti. Per quello risguarda particolarmente il *Potere Confederativo*, bene, o male che sia esercitato, è d'una gran conseguenza per uno Stato:

Stato: ma egli però è men capace del *Potere Esecutivo* di uniformarsi a Leggi antecedenti, stabili, e positive; e per questa ragione dee lasciarsi alla prudenza, e saviezza di coloro che ne sono stati rivestiti, affinchè lo esercitino pel *pubblico Bene*. In fatti le Leggi che soltanto risguardano i Sudditi, essendo destinate a regolar le loro azioni, debbono a queste precedere: ma che mai far si può di somigliante risguardo agli stranieri, sulle azioni de' quali non puossi far conto, nè pretender d'avere Giurisdizione alcuna? I sentimenti, i disegni, le mire, e gl'interessi loro posson variare; e lasciar si dee la più gran parte di ciò che hassi a fare verso di essi, alla prudenza di coloro a' quali si è rimesso il *Potere Confederativo*, affinchè impieghino un tal potere, e maneggino le cose colla maggior cura, e destrezza che potranno pel vantaggio dello Stato.

VI. Quantunque, siccome ho detto, il *Potere Esecutivo*, ed il *Potere Confederativo* di ciascheduna Società sian realmente in se medesimi distinti; pure difficilmente si separano, e non si veggon troppo risedere in un tempo medesimo in persone differenti. Perchè ricercando così l'uno che l'altro, per esser esercitati, le forze dello Stato; è quasi impossibile di rimetter le forze d'uno Stato a differenti persone che subordinate non siano le une alle altre. Che se poi il *Potere Esecutivo*, ed il *Potere Confede-*

rativo

rativo son rimessi nelle mani di persone che agiscan separatamente; le forze del Corpo Politico saranno sotto diversi comandamenti: ciò che attirerebbe presto, o tardi delle disgrazie, e la rovina d'uno Stato.

CAPITOLO XII.

Della subordinazione de' Poteri dello Stato.

I. IN uno Stato formato, che sussiste, e si sostiene col rimanere appoggiato a' suoi fondamenti, e che agisce secondo la sua natura, cioè risguardo alla conservazione della Società, non v'è che un Potere Supremo, il quale è il *Potere Legislativo* a cui tutti gli altri debbono esser subordinati: ma ciò non impedisce che il *Potere Legislativo* essendo stato confidato, affinché coloro che l'amministrerebbero agissero per certi *fini*, il Popolo non si riserbi sempre il sovrano potere di abolire, o cambiare il Governo, allorchè vede che que' Conduttori ne' quali cotanta fiducia riposto avea. operano d'una maniera contraria al *fine* per cui erano stati rivestiti d'autorità. Perchè tutto il Potere che vien dato, e confidato colla mira d'un tal *fine*, essendo da questo limitato, subito che un tal fine vien trascurato dalle persone

che

che an ricevuto quel potere di cui parliamo, e che son cose ad esso lui direttamente opposte; la fiducia che s'era in dette persone riposta, dee necessariamente cessare, e l'autorità ch'era stata loro rimessa, è devoluta al Popolo, il quale può nuovamente riporla dove giudicherà più opportuno per la sua sicurezza, e pel suo vantaggio. Di tal maniera il Popolo conserva sempre il *sovrano Potere* di liberarsi dalle sorprese di qualunque sorta di persone, ben anche de' suoi *Legislatori*, se diventassero matti, o pur cattivi cotanto che giugnessero a formar de' disegni contro la *Libertà*, e la *Proprietà* de' Sudditi. In fatti niun uomo, come anche nessuna Società può rimetter la sua conservazione, e conseguentemente tutti i mezzi che la procurano, alla volontà assoluta, ed al dominio arbitrario di qualcheduno: quando anche qualcheduno avesse ridotto un altro all'infelice condizione della Schiavitù: essi avrebbero sempre il diritto di mantenere, e conservar quello da cui non avrebbero diritto di dipartirsi, ed essendo entrati in Società colla mira di poter meglio conservare le loro persone, e tuttociò che loro apparterrebbe in proprietà, molta ragione avrebbero di liberarsi da coloro che conculcassero, e rovesciassero la sacra, ed inviolabil Legge fondamentale su cui appoggiata fosse *la conservazione della lor vita non meno, che de' loro beni*. Di maniera che il Popolo

ha

ha da esser considerato a tal risguardo come colui che sempre abbia il *Potere Sovrano*, non già come colui che sempre eserciti un tal potere: perch'egli non lo esercita, mentre sussiste la forma di Governo stabilita, ma soltanto allorchè vien rovesciata per l'infrazione delle Leggi fondamentali sulle quali era appoggiata.

II. In tutte le Cause, ed in tutte le occasioni che si presentano, il *Potere Legislativo* è il *Potere Sovrano*. Perchè coloro che possono ad altri imporre delle Leggi, debbono esser necessariamente il lor superiore: e giacchè l'Autorità Legislativa non per altre cosa è Autorità Legislativa della Società, se non perchè ella ha il diritto di far Leggi per tutte le parti, e per tutti i Membri di essa Società, di prescriver regolamenti per le loro azioni, e dare il poter di punire esemplarmente coloro che le infrangono; è necessario che il *Potere Legislativo* sia *Sovrano*, e che tutti gli altri poteri de' differenti membri dello Stato da esso lui derivino, e siano ad esso lui subordinati.

III. In alcuni Stati dove l'Assemblea di coloro che hanno il *Porere Legislativo* non esiste sempre radunata, e dove una sola Persona è rivestita del *Potere Esecutivo*, e partecipa altresì del *Legislativo*, questa persona può in qualche maniera esser considerata come *Sovrana*. Ella è *Sovrana*, non già perchè in lei sola risieda tutto il *Sovrano Potere* di far Leg-

gi, ma principalmente perch'ella ha in se il *Potere Sovrano* di far eseguir le Leggi; e che da un tal potere derivan tutti, o almeno la maggior parte de' differenti poteri de' Magistrati; ed in secondo luogo, perchè non evvi alcun *Superiore Legislativo* su di essa, nè ad essa eguale, e far non si può alcuna Legge senza il di lei consentimento. Però fa d'uopo osservare, che quantunque vengano a detta persona prestati i giuramenti di fedeltà, pure non le son prestati come ad un *Supremo Legislatore*, ma come ad una persona che ha il *Potere Sovrano* di fare eseguir le Leggi fatte da lei unitamente con gli altri. La fedeltà a cui s'impegnano gli uomini co' giuramenti non essendo altra cosa se non l'ubbidienza che promettono di osservare secondo le Leggi, ne siegue che quando quella Persona conculca, e disprezza coteste Leggi, non ha più diritto di esigere ubbidienza, e comandare, perch'ella non può ciò pretendere se non in quanto è una persona rivestita del potere delle Leggi, e che non ha diritto di agire che secondo la volontà della Società, manifestata dalle Leggi in essa stabilite. Talmentechè subito ch'ella cessa di agire secondo queste Leggi, e secondo la volontà dello Stato, e seguita la sua particolar volontà, da se medesima si degrada, e diventa una persona privata senza potere, e senza autorità.

IV. Il

IV. Il *Potere Esecutivo* rimesso ad una sola persona la quale partecipa altresì del *Potere Legislativo*, è visibilmente subordinato, e dee render conto a questo *Potere Legislativo*, il quale può cambiarlo, e stabilirlo altrove secondo che stimerà opportuno: di maniera che il *supremo Potere esecutivo* non consiste nell' essere esente dalla subordinazione, ma in ciò bensì che coloro i quali ne son rivestiti, partecipando del *Potere Legislativo*, non hanno affatto su di essi un *Supremo Legislativo distinto* a cui sian subordinati, e tenuti di render conto, se non quando unisconsi a lui, e gli danno il lor consentimento, che val quanto dire, allorch' essi lo giudicano a proposito: ciò che certamente è una ben picciola subordinazione. Risguardo poi agli altri poteri subordinati d'uno Stato, non fa d'uopo che ne parliamo. Siccome essi son moltiplicati in infiniti modi secondo i differenti costumi, e le varie Costituzioni di diversi Stati; così è impossibile di entrar minutamente a parlar di tutti essi. Ci contenteremo di dire risguardo al nostro soggetto, ed al nostro disegno che niuno di essi poteri ha autorità alcuna ch' estender si possa oltre i confini che gli sono stati prescritti da coloro che gliel' hanno data; e ch' essi son tutti obbligati di render conto a qualche altro potere dello Stato.

V. Non è necessario, nè opportuno che il *Potere Legislativo* esista sempre radunato; ma

è assolutamente necessario che il *Potere Esecutivo* lo sia, poichè non è sempre necessario di far Leggi, ma sempre fa d' uopo far eseguire quelle già fatte. Allorchè l' *Autorità Legislativa* ha rimesso nelle mani di qualcheduno il potere di far le Leggi eseguire: ha sempre il diritto di riprenderlo dalle mani medesime se ne ha un giusto motivo, e di punir colui che lo ha malamente amministrato, ed una maniera alle Leggi contraria. Ciò che noi diciamo risguardo al *Potere Esecutivo*, si dee egualmente intendere del *Potere Confederativo*: sono entrambi subordinati al *Potere Legislativo*, il quale, siccome si è veduto, è la *Suprema Potenza* dello Stato. Del rimanente noi supponiamo che l' Autorità Legislativa risieda in una Assemblea, ed in molte persone: perchè se ella non risedesse che in una sola persona, cotesta autorità continuamente esisterebbe; ed il *Potere Esecutivo* non meno, che il *Potere Legislativo* si troverebbero sempre uniti. Intendiamo dunque parlar di molte persone che radunarsi possono, ed esercitare il *Potere Legislativo* in alcuni tempi prescritti, o dalla costituzione originaria di una tale Assemblea, o dalla sua convocazione; ovvero in un tempo scelto, e designato da coloro che ne son Membri, se non sono già stati citati per un qualche tempo, o se non v'è altra via per la quale radunar si possano. Perchè il Potere Sovrano essendo stato loro

dal

dal Popolo rimeſſo, queſto potere riſiede ſempre in eſſi; e ſon nel diritto d'eſercitarlo finchè loro piace: ſe però la Coſtituzione originaria della loro Aſſemblea non abbia a tale oggetto prefiſſi ed aſſegnati certi tempi; o che per un Atto di lor *Suprema Potenza* ſia ſtata aſſegnata per un dato tempo in cui ſubito che giunge, hanno eſſi il diritto di radunarſi, deliberare, ed agire.

VI. Se coloro ch'eſercitano il *Potere Legislativo*, il quale rappreſenta il Popolo, ovvero alcuni di eſſi ſono ſtati dal medeſimo Popolo eletti affin di radunarſi nel tempo già ſtabilito; e che poſcia ritornino nell' ordinario Stato di ſudditi, e non poſſan più partecipare dell' Autorità Legislativa ſe non in virtù d'una nuova Elezione: in ſomigliante caſo il poter di eleggere ha da eſſere eſercitato dal Popolo, ſia in certi tempi preciſi e deſtinati, ſia allorch' egli ne vien ſollecitato ed avvertito. Ed in queſt' ultimo caſo, il potere di convocar l' Aſſemblea riſiede ordinariamente nel *Potere Eſecutivo*, il quale riſguardo al tempo ha una di coteſte due limitazioni: la prima che la coſtituzione originaria dell' Aſſemblea eſige ch'ella ſempre eſiſta ed agiſca da tempo in tempo, ed in alcuni tempi preciſi; ed allora il *Potere Eſecutivo* non dee far altro che pubblicar gli ordini, affinchè ſecondo le ſolite forme ſi eleggano i membri dell' Aſſemblea: l'altra che ſi

è lasciato alla prudenza di coloro che hanno il *Potere Esecutivo* il convocar l'Assemblea per una nuova Elezione, allorchè le congiunture ed i pubblici affari il richieggono, e ch'è necessario di cambiare, riformare, abolire qualche cosa già fatta ed osservata per lo innanzi, ovvero rimediare ad alcuni disgustosi inconvenienti, e prevenir quelle disgrazie che il Popolo minacciano.

VII. Quì si può domandare, cosa mai far si dovrebbe se coloro che rivestiti sono del *Potere Esecutivo*, avendo nelle lor mani tutte le forze dello Stato se ne servissero per impedir che coloro a' quali appartiene il *Poter Legislativo*, non si radunassero e non agissero, allorchè la costituzione originaria della loro Assemblea, o le pubbliche necessità il richiedessero? Rispondo, che coloro che hanno il *Potere Esecutivo* ed agiscono, siccome abbiam detto, senz'averne ricevuto l'autorità, e d'una maniera contraria alla fiducia in essi riposta, son nello *Stato di Guerra* col Popolo, il quale ha diritto di ristabilir quell' Assemblea da cui vien egli rappresentato, e rimetterla nell' esercizio del *Potere Legislativo*. Perchè avendo stabilito cotest' Assemblea, ed avendola destinata ad esercitare il potere di far Leggi in certi tempi stabiliti, o quando è necessario; se dalla forza vien ella impedita di far quel ch'è tanto necessario alla Società, ed in cui consiste la sicurezza non

meno,

meno, che la conſervazione del Popolo, queſti ha il diritto di toglier ben anche colla forza un tale oſtacolo. In ogni ſorta di ſtati e condizioni, il vero rimedio contro la forza che non ha autorità, è quel di opporle parimenti la forza. Colui che ſenz'autorità fa uſo della forza, ſi mette coſi in uno Stato di Guerra come aggreſſore, e ſi eſpone ad eſſer trattato della maniera medeſima ch'egli vorrebbe gli altri trattare.

VIII. Il potere di convocar l'*Aſſemblea Legislativa*, il quale riſiede in colui che ha il *Potere Eſecutivo*, non dà affatto ſuperiorità al *Potere Eſecutivo* ſul *Potere Legislativo*; egli non è fondato che ſulla fiducia in eſſo lui riposta per la ſalvezza e vantaggio del Popolo; poichè l'incertezza ed il cambiamento ordinario degli affari umani impediſcono che non ſiaſi potuto d'una maniera vantaggioſa preſcrivere il tempo delle Aſſemblee ch'eſercitano il *Potere Legislativo*. In fatti non è poſſibile che i primi Iſtitutori delle Società abbian così ben preveduto le coſe, e ſiano ſtati cotanto padroni de'futuri avvenimenti, che abbia potuto fiſſare un tempo giuſto e preciſo per le Aſſemblee del *Potere Legislativo*, e per la loro durata; di maniera che un tal tempo corriſpodeſſe ai biſogni dello ſtato. Il miglior rimedio che ſiaſi potuto in tale occaſion ritrovare, quello è ſenza dubbio d'eſſerſi rimeſſi alla prudenza di qualcheduuo che

foſſe ſempre preſente ed in azione, ed il di cui Impiego conſiſteſſe nel vegliare inceſſantemente pel pubblico Bene. Le Aſſemblee perpetue, frequenti, e ſenza neceſſità lunghe del *Potere Legislativo*, ſarebbero gravoſe al Popolo, e pericoloſi inconvenienti produr potrebbero col tempo. Ma gli affari altresì ſubitanei, non preveduti, ed urgenti poſſono alcune volte eſiger la pronta aſſiſtenza di tal ſorta d'Aſſemblee. Se i Membri del Corpo Legislativo differiſſero di radunarſi, ciò cagionar potrebbe un eſtremo pregiudizio allo Stato; ed anche alcune volte gli affari che ſono ſul tappeto nelle radunanze d'un tal Corpo ſono così importanti e difficili, che il tempo limitato per la durata dell' Aſſemblea ſarebbe troppo corto per travagliare e dar loro quel provvedimento che biſognerebbe, e proverebbe la Società di qualche conſiderabile vantaggio che avrebbe potuto da una matura deliberazion ricavare. Che puoſſi dunque far di meglio per impedire che lo Stato non ſia preſto o tardi eſpoſto da un lato o dall'altro ad imminenti pericoli per cagion degl' intervalli e de' periodi de' tempi fiſſati e regolati per le Aſſemblee del *Potere Legislativo*: che puoſſi, dico, far di meglio ſe non rimetter la coſa con fiducia alla prudenza di qualcheduno ch'eſſendo ſempre in azione, ed iſtrutto de' pubblici affari, può ſervirſi della ſua prerogativa pel pubblico Bene? E a chi potrebbe perciò meglio confidarſi,

darsi, se non a quel medesimo a cui per lo stesso fine è stato confidato il potere di fare eseguir le Leggi? Così se noi supponiamo che l'Assemblea *Legislativa* non abbia per sua originaria costituzione un tempo fisso e stabilito, il potere di convocarla cade naturalmente nelle mani di colui che ha il *Potere Esecutivo*, non come d'uno che abbia un potere arbitrario, un potere che possa egli esercitare a suo piacere, ma come d'uno che tenga il suo potere dalle persone che glielo an rimesso colla sicurezza che lo impiegherebbe pel pubblico Bene, secondo esigerebbero le congiunture e gli affari dello Stato. Del rimanente non è quì della mia ispezione l'esaminare se i periodi de' tempi fissi e regolati per le Assemblee *Legislative*; o la libertà lasciata ad un Principe di convocarle; o forse il mescuglio dell'una e dell'altra cosa, sian sottoposti ad alcuni inconvenienti: basta ch' io dimostri che quantunque il *Potere Esecutivo* abbia il privilegio di convocare e disciogliere le Convenzioni del *Potere Legislativo*, non ne risulta affatto che il *Potere Esecutivo* sia superiore al Legislativo.

IX. Le cose di questo Mondo son soggette a tante vicende che nulla rimane per lungo tempo nel medesimo Stato. I popoli, le ricchezze, il commercio, il potere son sottoposti a gran cambiamenti. Le più potenti e floride Città vanno in rovina, e diventano luoghi deso-

lati

lati e da tutto il Mondo abbandonati; mentrechè altri luoghi per lo innanzi deserti e spaventevoli diventan paesi ragguardevoli ripieni di ricchezze e d'abitanti. Ma le cose non cambian sempre della stessa maniera. In fatti soventi fiate gl'interessi particolari conservano i costumi ed i privilegj allorchè son cessate le ragioni che le aveano stabilite; spesso è accaduto altresì che in que' Governi dove una parte dell' *Autorità Legislativa* rappresenta il Popolo, e da esso lui è scelta, cotesta rappresentazione nel progresso del tempo non si è trovata molto conforme alle ragioni che dal principio l'aveano stabilita. E' facile il vedere quanto grandi esser possono gli assurdi che seco trarrebbe l'esatta osservanza di que' costumi che più non hanno proporzione alcuna colle ragioni che gli hanno introdotti: è facile il vederlo se si considera che il semplice nome d'una famosa Città di cui non rimangono che alcuni rottami fra' quali non v'è che una stalla di montoni, e non vi sono altri abitanti che un sol Pastore, fa mandare alla grande Assemblea de' Legislatori altrettanti Deputati rappresentativi, quanti ve ne manda una Contea infinitamente popolata, ricca, e potente. Gli stranieri rimangon di ciò sorpresi; e non v'è niuno che non confessi che la cosa ha bisogno di rimedio. Intanto egli è difficile di rimediarvi, poichè la costituzione dell' Autorità *Legislativa essendo l'originario e supremo Atto*

della

della Società, il quale ha preceduto tutte le Leggi positive che in questa sono state fatte, ed interamente dal Popolo dipende, nessun potere inferiore ha diritto d'alterarlo. D'altronde allorchè il *Potere Legislativo* è stato una volta stabilito, non avendo affatto il Popolo in quella sorta di governo di cui si tratta, il potere di agire mentre il Governo sussiste, non si può trovar rimedio ad un tale inconveniente.

X. *Salus Populi Suprema Lex*. Cotesta è una Massima cotanto giusta e fondamentale, che chiunque la siegue non può giammai trovarsi nel pericolo di smarrirsi. Perciò se il *Potere Esecutivo* che ha il diritto di convocare l'Assemblea Legislativa, osservando piuttosto la vera proporzione dell'Assemblea rappresentativa, che quel ch'è solito praticarsi allorchè si tratta di farne eleggere i Membri, regola non già secondo il costume, ma secondo la giusta ragione il numero di essi in tutti i luoghi che an diritto di esser distintamente rappresentati, e ch'egli comunichi un tal diritto ad una parte del Popolo, la quale quantunque fosse incorporata non aveavi pretensione alcuna, e che glielo comunichi a cagion de' vantaggi che la Società può ricavarne; dir non si può che sia stato stabilito un nuovo *Potere Legislativo*, ma bensì che siasi ristabilito l'antico, e che rimediati siansi i disordini dal progresso del tempo insensibilmente ed inevitabilmenre introdotti. In fatti l'inte-

resse,

resse, come altresì l'intenzione del Popolo essendo d'aver Deputati che lo rappresentino d'una maniera utile e vantaggiosa, chiunque agisce secondo un tale interesse ed una tale intenzione, dee stimarsi che abbia il più grande affetto pel Popolo, il più gran zelo pel Governo già stabilito e per ciò che non può non essere approvato dall'intero Corpo Politico. Non essendo la Prerogativa altra cosa che un potere rimesso nelle mani del Principe, affinchè provegga al pubblico Bene in que' casi che dipendono da congiunture, e circostanze incerte e non prevedute; le Leggi fisse ed inviolabili non potrebbero certamente servir di regola. Tutto quel che chiaramente comparisce esser fatto pel bene del Popolo e per assodare il Governo su i veri suoi fondamenti, è, e sarà sempre una giusta Prerogativa. Il potere di erigere nuove Comunità, e conseguentemente Comunità che àn bisogno di esser rappresentate da Deputati, suppone necessariamente che col tempo il numero rappresentativo possa variare, e che coloro che prima non avean diritto di esser compresi in un tal numero possan nel seguito averlo; e che al contrario per le ragioni medesime, e sugl' istessi fondamenti, coloro che prima aveano il diritto d'essere in un tal numero, non possano più averlo, essendo diventati troppo poco considerabili per poterlo pretendere. Non è già il cambiamento che fassi nello stato presente delle

cose,

cose, forse dalla corruzione o dalla decadenza introdotto, quegli che altera e distrugge il Governo, ma bensì ciò che tende a far torto al Popolo, ed opprimerlo, e la distinzione che si farebbe delle persone, e de' differenti Partiti, in guisa che ve ne fosse uno più maltrattato dell' altro, e ridotto in una maggior soggezione. Certamente tutto quel che può considerarsi vantaggioso alla Società, ed al Popolo in generale, e su giuste ragioni fondato, le quali debbono sempre aver luogo, porterà seco incessantemente allorchè si praticherà, la propria sua giustificazione: e tutte le volte che il Popolo eleggerà i suoi Deputati con regole e ragioni giuste, eque, incontrastabili, e conformi alla forma originaria del Governo, egli agirà senza dubbio d' una maniera savia e prudente, e secondo l' interesse e la volontà dello Stato, qualunque siasi colui che gli avrà permesso o proposto di così agire,

---

CAPITOLO XIII.

Della Prerogativa.

I. ALlorchè il *Potere Legislativo*, ed il *Potere Esecutivo* sono in differenti mani, siccome accade in tutte le Monarchie moderate, ed in tutti i Governi ben regolati, il bene

bene della Società richiede che si lascin molte cose alla discrezione di colui che ha il *Potere Esecutivo*. Perchè i Legislatori non essendo capaci di tutto prevedere, nè dar provvedimento colle Leggi al tutto quel che può essere utile e necessario alla Comunità; colui che fa eseguir le Leggi, essendo rivestito del potere, ha dalle *Leggi comuni della Natura* il diritto d'impiegare il suo potere pel bene della Società in molti casi a' quali non è stato affatto provveduto dalle Leggi dello Stato, fino a tanto che il *Potere Legislativo* possa esser nelle dovute forme radunato, e darvi egli medesimo il provvedimento. E certamente vi son molti casi a' quali i Legislatori non possono in maniera alcuna provvedere; e questi casi debbon necessariamente esser lasciati alla discrezione di colui che ha nelle mani il *Potere Esecutivo*, acciò sian da lui regolati secondo richiederà non meno il pubblico Bene, che il vantaggio della Società. Ciò fa che le Leggi medesime debbono in certi casi cedere al *Potere Esecutivo*, o piuttosto alla Legge fondamentale della Natura e del Governo, la quale si è che tutti i Membri della Società debbono essere quanto possibil sia conservati. In fatti molti accidenti posson sopragiugnere ne' quali una rigorosa e stretta osservanza delle Leggi può molto danno arrecare, siccome sarebbe il non abbatter la casa d'un uomo dabbene per arrestare la rovi-

na

na che un incendio cagiona; ed un uomo attaccandosi scrupolosamente alle Leggi che non fan veruna distinzione delle persone, può fare un' azione che meriti ricompensa, e che abbia nel tempo medesimo bisogno di perdono. Che perciò colui che tien le redini del Governo dee avere in differenti casi il potere di mitigare la severità delle Leggi, e di perdonare alcuni delitti, poichè il fine del Governo essendo quì di conservare tutti i Membri della Società, debbono altrettanto che si può risparmiarsi i colpevoli, ed ottenere il lor perdono, allorchè chiaramente si vede che facendo loro grazia non si reca verun pregiudizio agl' innocenti.

II. Il Poter d' agire discretamente pel pubblico Bene allorchè le Leggi nulla an prescritto su certi casi che si presentano, o quand' anche avessero elleno prescritto ciò che far dee in tali casi, e ch' eseguir non si possa in certe congiunture senza molto nuocere allo Stato: questo Potere, dico, è quel che chiamasi *Prerogativa*; ed egli è stato con molto giudizio stabilito. Perchè giacchè in alcuni Governi non sempre esiste radunato il *Potere Legislativo* che parimenti l' Assemblea d' un tal Potere è ordinariamente troppo numerosa e troppo lenta a disbrigar gli affari che richieggono una pronta esecuzione; e ch' è impossibile di tutto prevedere, e preveder colle Leggi a tutti gli accidenti, ed a tutte le necessità che risguardar possono il

pub-

pubblico Bene o di far Leggi che non siano affatto capaci di cagionar del danno in certe circostanze, quantunque eseguiscansi con inflessibil rigore in ogni sorta di occcasioni, e risguardo ad ogni specie di persone: così per tutte coteste ragioni si è data una gran Libertà al *Potere Esecutivo*, ed alla di lui discrezione e prudenza lasciate si sono molte cose delle quali nulla dicon le Leggi.

III. Semprechè questo Potere viene impiegato pel vantaggio dello Stato, e secondo la fiducia della Società e i fini del Governo, egli è una *Prerogativa*, e non vi si trova a ridir giammai. Perchè il Popolo non è molto scrupoloso o rigido sul punto della *Prerogativa*, mentre coloro che l' hanno se ne servono assai bene per l'uso a cui è stata destinata, cioè a dire pel pubblico Bene, e non già apertamente contro di esso medesimo. Che se poi toccante ad una cosa trattata di *Prerogativa* insorge qualchè contrasto fra 'l Popolo ed il *Potere Esecutivo*; facilmente si può la question decidere col considerare se l' esercizio di cotesta *Prerogativa* tenda al vantaggio o al disvantaggio del Popolo.

IV. E' facile il concepire che nella infanzia, per così dire, de' Governi, allorchè gli Stati poco differivan dalle Famiglie risguardo al numero de' membri, non differivan neppure molto da queste risguardo al numero delle Leggi.

gi. I Governatori de' Stati, come altresì i Padri di tali Famiglie vegliavan pel bene di coloro la di cui condotta era ſtata loro commeſſa; il diritto di governare e regolare era allora quaſi tutta la *Prerogativa*. Siccome non v'eran che poche Leggi ſtabilite, così la maggior parte delle coſe era laſciata alla diſcrezione, prudenza, e cura de' Conduttori. Ma quando l'errore o l'adulazione ha prevaluto nello ſpirito debole de' Principi, e gli ha indotti a ſervirſi della lor potenza per fini particolari e per i loro proprj intereſſi, non già pel pubblico Bene; il Popolo è ſtato obbligato di ſtabilir colle Leggi la *Prerogativa*, di regolarla ne' caſi a lui diſvantaggioſi, e di far delle reſtrizioni per que' caſi che i ſuoi Maggiori colla più grand' eſtenſione di Libertà laſciato aveano alla ſaviezza di que' Principi che faceano un buon uſo del potere illimitato che loro ſi laſciava, cioè un uſo al Popolo vantaggioſo.

V. Coſicchè una cattiviſſima idea del Governo an coloro i quali dicono che il Popolo ſi a fatto una uſurpazione ſulla *Prerogativa* allorchè ha intrapreſo di determinarla e limitarla con Leggi poſitive. Poichè così facendo non ha egli ſtrappato al Principe una coſa che di diritto gli appartenesse; ma ha dichiarato che quel Potere ch' era ſtato laſciato illimitato nelle ſue mani, o in quelle de' ſuoi Anteceſſori, affinchè foſſe pel pubblico Bene eſercitato, non era

quel ch'egli pensava, allorchè d'una maniera si agiva ad esso bene contraria. Perchè il fine del Governo non essendo altra cosa che l'utile della Comunità, tutti i cambiamenti e tutte le restrizioni che tendono a cotesto fine non sono altrimenti una usurpazione di diritto a niuno; perchè niuno nel Governo ha diritto di proporsi un altro fine. Solamente ciò che nuoce ed è contrario al pubblico Bene dee considerarsi come una usurpazione. Coloro che diversamente parlano, ragionano come se il Principe aver potesse interessi distinti e separati da quei della Comunità, e che il Principe fatto non fosse pel Popolo. Questa è la sorgente di quasi tutte le sventure, di tutte le miserie, e di tutti i disordini che ne' Governi Monarchici accadono. E certamente se bisognasse che le cose andassero su quel piede che vanno in tali sorti di Governi, il Popolo non sarebbe una Società di *Creature Ragionevoli*, le quali componessero un Corpo pel loro scambievole vantaggio, e che avessero de' Conduttori su di loro stabiliti per essere attenti a procurare il loro maggior bene; ma piuttosto un Gregge di Creature inferiori sotto il dominio d'un Padrone che travagliar le farebbe, ed impiegherebbe il lor travaglio pel suo piacere, e pel suo particolar profitto. Se gli uomini fossero cotanto privi di ragione e cotanto brutali per entrare in una Società sotto tali condizioni, la *Prerogativa* nelle mani di

chiun-

chiunque si trovasse, potrebbe essere un potere arbitrario, ed un diritto di far cose al Popolo disvantaggiose.

VI. Ma poichè non si può supporre che una *Creatura Ragionevole* allorch'è libera, si sottometta ad un altro pel suo proprio disvantaggio (quantunque se s'incontra qualche buono e saggio Conduttore, non si pensi forse che sia necessario o utile di limitare in tutte le cose il suo potere) la *Prerogativa* non può esser fondata se non sulla permissione data dal Popolo a coloro a' quali ha rimesso il Governo, di far varie cose di loro propria e libera volontà allorchè le Leggi nulla prescrivono su certi casi che occorrono, e di agire parimenti alcune volte d'una maniera contraria alle Leggi espresse dello Stato, se il pubblico Bene il richiede, e sull'approvazione che la Società è tenuta dare ad una simile condotta. E veramente siccome un *buon Principe* il quale ha sempre dinanzi agli occhi la fiducia in esso lui riposta, e che tiene a cuore il Bene del suo Popolo, non può mai avere una troppo gran *Prerogativa*, cioè un troppo gran Potere per procurare il pubblico bene; così un debole o cattivo Principe il quale può allegare il Potere da suoi Predecessori esercitato senza la direzion delle Leggi, come una *Prerogativa* che di diritto gli appartenga, e di cui servir si può secondo gli piace per avanzare certi interessi differenti da

quei della Società, dà motivo al Popolo di ripigliare il suo diritto, e limitare il Potere di esso Principe, cioè quel Potere medesimo ch' egli s'è contentato di approvare e tacitamente accordare mentre è stato esercitato a prò del pubblico Bene.

VII. Se noi vogliamo fissar lo sguardo sulla Storia d'*Inghilterra*, troveremo che la *Prerogativa* è sempre cresciuta nelle mani de' più savj e migliori Principi, perchè il Popolo osservava che tutte le loro azioni tendevano al pubblico Bene, o se per l'umana fragilità (perchè i Principi sono uomini e fatti come gli altri) allontanavansi qualche poco da un tal fine, sempre sembrava che generalmente la lor condotta tendeva ad esso, e che le loro principali mire avean per oggetto il Bene del Popolo. Così il Popolo trovando che avea motivo di esser soddisfatto di detti Principi, tutte le volte ch' essi agivano senz'alcuna Legge scritta, o d'una maniera contraria alle Leggi formali, se ne stava cheto su quel ch' essi faceano, e senza lagnarsi lasciava loro ampliare ed aumentare la *Prerogativa* come voleano, giudicando ragionevolmente che nulla in ciò praticavano che fosse alle sue Leggi contrario, perchè operavano secondo i fondamenti ed il fine di tutte le Leggi, cioè secondo il pubblico Bene.

VIII. Certamente cotesti Principi, simili a Dio per quanto era possibile, avean qualche

diritto

diritto al potere arbitrario per la ragione che la Monarchia assoluta è il migliore di tutti i Governi, allorchè i Principi partecipano della saviezza e bontà di quel gran Dio che con un assoluto potere governa l'Universo intero. Non lascia però d'esser vero che i Regni de' buoni Principi sono stati molto pericolosi e dannosi alla libertà de' loro Popoli; perchè i loro Successori non avendo i medesimi sentimenti, nè le istesse mire e virtù ch'essi aveano, an voluto tirarne una conseguenza, ed imitar le azioni di coloro che preceduti gli aveano, e servirsi della *Prerogativa* di que' buoni Principi per autorizzar tutto quel male che piacea loro di fare; come se la *Prerogativa* accordata e soltanto permessa pel Bene del Popolo, fosse per essi diventata un diritto di fare a lor piacere delle cose pregiudicievoli e disvantaggiose alla Società ed allo Stato. Così ciò ha dato occasione a querele e dissapori, ed ha cagionato alcune volte de' pubblici disordini, perchè il Popolo ricuperar volea l'originario suo diritto, e far determinare e dichiarare che giammai i suoi Principi aveano avuta una *Prerogativa* simile a quella che coloro i quali non aveano a cuore gl'interessi ed il bene della Nazione attribuivano a se medesimi con tanta alterigia. In fatti è impossibile che niuno abbia giammai avuto in una Società il diritto di cagionar danno al Popolo e renderlo infelice, quantunque sia stato

possibile e molto ragionevole che il Popolo non abbia affatto limitato la *Prerogativa* di quei Re o di que' Conduttori che punto non trapassavano i limiti che il pubblico Bene assegnava e prescrivea. Del rimanente la *Prerogativa* non è altra cosa se non il *Potere di procurare il pubblico Bene senza regolamenti e senza Leggi*.

IX. Il potere di convocare i Parlamenti in *Inghilterra*, e d'assegnar loro precisamente il tempo, il luogo, e la durata delle Assemblee, è certamente una *Preregativa* del Re; ma non gli è stata accordata e lasciata se non nella persuasione ch'egli se ne servirà pel bene della Nazione: secondo quel che il tempo, e la varietà delle occasioni richiederanno. Perchè essendo impossibile di prevedere qual luogo sarà il più proprio, e quale stagione la più utile per l'Assemblea, ne vien lasciata la scelta al *Potere Esecutivo*, in quanto ch'egli può a tal risguardo agire d'una maniera al Popolo vantaggiosa, e conforme ai fini de' Parlamenti.

X. Si potrà su tal materia della *Prerogativa* proporre cotesta antica questione. *Chi mai giudicherà se il Potere Esecutivo ha fatto un buon uso della sua Prerogativa?* Rispondo che non può esservi Giudice sulla Terra fra il *Potere Esecutivo*, il quale esiste con una simile *Prerogativa*, ed il *Potere Legislativo*, il quale dipende risguardo alla sua convocazione, dalla

volon-

volontà del *Potere Esecutivo*; che neppure esservene può fra il *Potere Legislativo* ed il Popolo: di maniera che, sia che il *Potere Esecutivo*, o il *Potere Legislativo* allorchè ha nelle mani la suprema potenza, mediti ed intraprenda di renderlo schiavo e distruggerlo, il Popolo altro rimedio non ha da impiegare in un simile caso, come anche in tutti gli altri ne' quali non evvi alcun Giudice sulla Terra, che d'*appellarne al Cielo*. Da un lato i Conduttori per mezzo di tali sorprese esercitano un Potere che il Popolo non ha, nè può giammai aver rimesso nelle lor mani, giacchè non è possibile che abbia mai acconsentito ch' essi il governassero e dominassero con suo pregiudizio e disvantaggio, e facessero ciò che non avean diritto di fare; dall'altro, il Popolo non ha affatto Giudice sulla Terra a cui appellar si possa delle ingiustizie de' suoi Conduttori: così da tuttociò risulta il diritto d' *appellare al Cielo* se si tratta di qualche cosa che sia molto importante. Questi è il motivo per cui quantunque il Popolo per la costituzion del Governo non possa esser Giudice, ed avere un potere superiore per formar sentenze in tale incontro; pure in virtù d'una Legge che precede tutte le Leggi positive degli uomini, e che predomina, si è riserbato un diritto che generalmente a tutti gli uomini appartiene, allorchè non v' è affatto Appellazione sulla Terra, cioè *il diritto d'esa-*

minare s'egli ha giusto motivo d'appellare al Cielo. Non si può neppure legittimamente rinunziare ad un diritto cotanto essenziale e considerabile, perchè niuno può sottomettersi ad un altro fine al segno di dargli la libertà di annientarlo e renderlo infelice. Dio e la Natura non permettono giammai a chi che sia d'abbandonar talmente se medesimo che trascuri la propria sua conservazione; siccome noi non siamo affatto nel diritto di toglierci noi medesimi la vita, così non possiamo in conseguenza aver diritto di dare ad altri il potere di togliercela. Nessun s'immagini che questo diritto e questo privilegio de' Popoli sia una sorgente di perpetui disordini; perchè non se ne fa uso se non quando gl'inconvenienti son diventati cotanto grandi che molto ne soffra il maggior numero de' membri dello Stato, e vegga ch'egli è assolutamente necessario di rimediarvi. I Principi saggi che governano secondo le Leggi, ed hanno a cuore il pubblico Bene non an punto da temere cotesta sorta di pericoli e disordini che vengan cotanto esagerati: dipende da' Conduttori l'evitargli come cose alle quali debbono effettivamente badare di non esporsi.

CAPITOLO XIV.

Del Potere Paterno, del Potere Politico, e del Potere Dispotico considerati insieme.

I. QUantunque abbia io di già avuto occasione di parlar separatamente di queste tre sorte di Poteri; pure essendomi giunti all' orecchio i gravi e disgustosi errori ne' quali sono alcuni ultimamente caduti sulla materia del Governo, cioè d'aver essi confuso questi differenti Poteri, non sarà forse fuori di proposito il considerargli quì unitamente.

II. Primieramente dunque il *Potere Paterno* o il Poter de' Genitori non è altra cosa se non quel potere che i Padri e le Madri hanno su i loro Figlioli per governargli d' una maniera utile e vantaggiosa a tali Ragionevoli Creature alle quali hanno essi data la luce, sintanto che abbiano acquistato l'uso della *Ragione*, e giunte siano ad uno stato d' intelligenza in cui possa supporsi che sian capaci d' intendere ed osservare le Leggi, siano esse *della Natura*, ovvero Leggi positive del lor Paese. Io dico capaci d'intenderle al pari di tutti gli altri che come Uomini *liberi* vivon sottoposti a tali Leggi. L'affetto e la tenerezza che Dio ha posto nel cuore de' Padri e delle Madri pe' loro Figliuoli fa evidentemen-

temente vedere ch'egli non ha avuto intenzione che il lor Potere fosse severo, nè arbitrario ed illimitato il lor Governo; ma bensì che un tale Governo ed un tal Potere si contenessero nella cura, istruzione, e conservazione della loro prosapia. Del rimanente siccome ho provato; non v'è alcun motivo di pensare che il *Potere de' Padri e delle Madri* si estenda giammai sulla vita de' Figliuoli, piucchè sulla vita di verun' altra persona, o ch' egli soggetti i Figliuoli allorchè son già Uomini fatti, e che hanno acquistato l' uso della *Ragione*, alla volontà de' loro Padri e delle lor Madri più di quel che richiede la considerazione della vita e della educazione da essi ricevuta, e gli obblighi ad altre cose se non a que' doveri di rispetto, d' onore, di riconoscenza, di soccorso, e di consolazione, all'adempimento de' quali sono essi tenuti durante tutta la lor vita tanto verso il Padre, quanto verso la Madre. Il Potere, ed il Governo de' Genitori son dunque un Potere ed un *Governo naturale*; ma essi non si estendono affatto su i diritti, i fini, e la Giurisdizione del Potere e del Governo che chiamansi Politici. Il Potere d' un Padre non risguarda ciò che appartiene in proprietà ai di lui Figliuoli, i quali solamente an diritto di disporne.

III. In secondo luogo, il *Potere Politico* è quel Potere che ciaschedun uomo ha nello *Stato di Natura*, ch' essi an riunito nelle mani d' una

Socie-

Società, e che cotesta ha rimesso ad alcuni Conduttori che sono stati scelti, colla sicurezza e colla condizione tacita o espressa che venga egli impiegato pel Bene del Corpo Politico, e per la conservazione di ciò che appartiene in proprietà a' Membri suoi. Ora il Potere che ciascheduno ha nello *Stato di Natura*, e di cui si spoglia col rimetterlo nelle mani d'una Società, consiste nell'usare i mezzi più proprj e dalla *Natura* permessi, per conservare ciò che si possiede in proprietà, e punir coloro che conculcano le *Leggi della Natura*; di maniera che in ciò si travaglia il più efficacemente ed il più ragionevolmente che sia possibile alla propria conservazione non meno, che a quella del rimanente degli Uomini. *Il fine dunque ed il grande oggetto d'un tal Potere*, allorch' egli è nelle mani di ciaschedun particolare nello *Stato di Natura* non essendo altra cosa se non la conservazione di tutti coloro che la Società compongono, cioè di tutti gli uomini in generale, quando viene a passare e risieder nelle mani de' Magistrati e de' Principi altro fine aver non dee nè altro oggetto se non la conservazione de' Membri della Società su cui son essi stabiliti, e la conservazione della vita, della libertà, e delle possessioni loro: e per una conseguenza la di cui forza ed evidenza troppo chiaramente si scorge, questo Potere non può esser legittimamente assoluto ed arbitrario risguardo alla vita ed ai beni loro che deb-

debbono il meglio che sia possibile esser conservati. Tutto quello a cui dev' essere impiegato il Potere di cui si tratta, è di *far Leggi*, ed unirvi le *pene*, e colla mira di conservare il Corpo Politico, troncarne quelle parti, e que' membri soli che son cotanto corrotti che mettono in pericolo ciò ch' è sano; se con altra mira si dessero le pene, la severità non sarebbe legittima. Del rimanente, il *Potere Politico tragge la sua origine dalla convenzione, e dal reciproco consentimento di coloro che uniti si sono per comporre una Società.*

IV. In terzo luogo, il *Potere Dispotico* è un Potere Assoluto ed Arbitrario che un uomo ha su d' un altro, e di cui può far uso per togliergli la vita subito che a lui piacerà. La *Natura* non può darlo, poich' ella non ha fatto veruna distinzione fra una persona e l' altra; non può esser ceduto o conferito da alcuna convenzione, perchè non avendo nessuno un tal potere sulla propria sua vita, niuno può comunicarlo e darlo ad un altro. Non v' è che un sol caso in cui si possa aver giustamente un *Potere arbitrario ed assoluto*; ed è allorchè una persona viene ingiustamente attaccata da altri che posti si sono nello *Stato di Guerra*, ed hanno esposto la vita e i beni loro al potere di coloro ch' essi hanno in tal guisa attaccato. In fatti poichè queste sorti di aggressori hanno abbandonato la *Ragione* da Dio data per regolar le controversie, non

non an voluto porre in opera le vie dolci e pacifiche, ed an fatto uso della forza e della violenza per giugnere ai loro ingiusti fini risguardo a quello su di cui non an diritto alcuno; essi si sono esposti ai medesimi trattamenti che avean risoluto di fare agli altri, e meritano di esser distrutti subito che l'occasione se ne presenterà, da coloro ch'essi avean disegnato di distruggere; costoro debbono esser trattati come creature nocive e brutali che non mancherebbero di far perire gli altri, se non si facessero perire esse medesime. Così i prigionieri presi in una guerra giusta e legittima, *ed essi solamente*, son soggetti al *Potere Dispotico*, il quale siccome non tira la sua origine da alcuna convenzione, così non è capace di produrne alcuna, ma è lo *Stato di Guerra continuato*. In fatti quale accordo farsi può con un uomo che non è padrone della sua vita? se di essa vien reso una volta padrone, cessa il *Potere Dispotico ed Arbitrario*: perchè colui ch'è diventato padrone della sua persona non meno, che della sua vita, ha diritto su i mezzi che conservar la possono. Di maniera che subito che un accordo ha luogo fra un prigioniere di guerra, e colui che l'ha in suo potere, finisce la Schiavitù, il Potere, e lo Stato di Guerra.

V. La Natura dà il primo de'tre Poteri de' quali parliamo, cioè il *Potere de' Genitori*, ai Padri ed alle Madri pel vantaggio de' loro

Fi-

Figliuoli durante la minorità, nel corso della quale essi non son capaci di conoscere e governar ciò che loro appartiene in proprietà: e per quel che loro appartiene in proprietà quì fa d' uopo intendere, come altresì in tutti gli altri luoghi di quest' Opera, il *diritto di proprietà che ciascuno ha sulla sua propria persona*, e *su i proprj suoi beni*. *Un volontario Accordo* dà il secondo, cioè il *Potere Politico*, ai Conduttori ed ai Principi pel vantaggio de' loro Sudditi; di maniera che cotesti Sudditi possan possedere in sicurezza ciò che loro appartiene in proprietà. Finalmente *lo Stato di Guerra* dà il terzo, cioè il *Potere Dispotico*, ai Sovrani che resi si sono Padroni delle persone e de' beni di coloro che avean disegnato impadronirsi de' beni loro, ed an con ciò perduto quel diritto che per lo innanzi aveano a quel che loro apparteneva in proprietà.

VI. Se si considerano la differente origine, la differente estensione, e i differenti fini di cotesti varj Poteri; chiaramente si vedrà che il *Poter de' Padri e delle Madri* è altrettanto inferiore al *Potere de' Principi e de' Magistrati*, quanto quest' ultimo è superato dal *Potere Dispotico*; e che l' *Assoluto Dominio* è talmente lontano dall' essere una specie di Società civile, ch' egli non è meno incompatibile con una civile Società, di quel che lo sia la Schiavitù co' beni che in proprietà appartengono. Il *Potere de' Genitori* sussiste allorchè la Minorità rende i Figliuoli incapaci

capaci di regolarsi e governare i loro beni proprj, il *Potere Politico* allorchè le persone possan disporre de' loro proprj beni; ed il *Potere Dispotico*, allorchè le persone non hanno affatto beni proprj.

CAPITOLO XV.

Delle Conquiste.

I. I Governi non an potuto avere altra origine che quella di cui abbian parlato, e le *Società Politiche* non sono state fondate su d' altra cosa che sul *consentimento del Popolo*. Frattanto siccome l' Ambizione ha riempito il Mondo di tanti disordini e ha tante guerre suscitato, che formano gli uni e le altre una gran parte della Storia; così non s' è molto badato ad un tal consentimento, e molti an preso la forza delle Armi come il *consentimento del Popolo*, ed an considerato le *Conquiste* come la sorgente e l' origine de' Governi. Ma le *Conquiste* son cotanto lontane dall'esser l'origine ed il fondamento degli Stati, quanto la demolizion d' una Casa è lontana dall' esser la vera cagione della costruzione d' un' altra nel medesimo sito. In vero la distruzione della forma d'uno Stato prepara spesso la strada a farne una nuova: ma egli è sempre

certo

certo che senza il *consentimento del Popolo* non si può giammai erigere alcuna nuova forma di Governo.

II. Non v'è niuno che converrà che un Aggressore, il quale si mette nello *Stato di Guerra* con un altro, ed invade i suoi diritti, possa giammai per mezzo d'una guerra ingiusta aver diritto su quel che avrà egli conquistato. Puossi forse sostenere con ragione che i Ladri ed i Pirati abbian diritto di Dominio su tutto quello di cui possono impadronirsi; ovvero su di quello che qualcheduno sarà stato costretto di accordar loro con promesse dalla violenza estorte? Se un ladro getta a terra la porta della mia casa, e col pugnale alla mano mi obbliga a fargli in iscritto donazion de' miei beni, avrà egli perciò diritto alcuno? Un ingiusto Conquistatore che a lui mi sottomette colla forza e colla spada non ne ha di vantaggio. L'ingiuria è la medesima, eguale è il delitto, sia pur commesso da un uomo che porta sul capo una Corona, o da un uomo da nulla. La qualità di colui che fa un torto, o il numero de' suoi seguaci non cambia punto il torto e l'offesa; o se lo cambia, non è che per renderlo maggiormente grave. Tutta la differenza che passa si è, che i Ladri d'alta sfera puniscono i piccoli per tener le persone nell' ubbidienza; e che cotesti Ladri d'altra sfera son ricompensati con allori e trionfi, perchè son troppo potenti in questo Mondo a fronte delle deboli

boli forze della Giuſtizia, e ſon padroni del potere neceſſario a punire i colpevoli. Qual rimedio poſs'io impiegare contro un Ladro che la mia caſa avrà perforato? Ne appellerò io alle Leggi per ottener giuſtizia? Ma forſe non mi ſi renderà giuſtizia, ovvero ſarò io impotente ed incapace di procurarmela. Se Dio mi ha tolto ogni mezzo di trovar rimedio, mi rimane quel della pazienza. Ma il Figliuol mio allorchè ſarà nello ſtato di farſi render ragione potrà ricorrere alle Leggi, ed egli o il di lui figliuolo può domandarne appellazione fino a tanto che abbia ricuperato il ſuo diritto. Ma coloro che ſono ſtati *conquiſtati*, ovvero i loro Figliuoli non an Giudice, nè Arbitrio alcuno ſulla terra a cui ſi poſſano appellare. Allora debbono eſſi appellarne al Cielo ſiccome fece *Jeftè*, ed interporre appellazione finchè abbiano ricuperato il diritto de' loro Antenati, ch'era quel di avere un *Potere Legislativo* ſu di eſſi ſtabilito alle di cui deciſione raſſegnavanſi, allorchè formate le avea il maggior numero di coloro che d'un tal potere erano ſtati riveſtiti. Se mi ſi oppone che ciò è capace di cagionar continue turbolenze, riſpondo che ciò non ne cagionerà di più di quelle che può cagionar la Giuſtizia allorch'ella ſtende le braccia a tutti coloro che a lei ricorrono. Colui che ſenza motivo turba il ſuo vicino viene perciò punito dalla giuſtizia di quel Tribunale in cui ſi è portata la querela. E riſguardo

O a co-

a colui che al Ciel s'appella, egli dee esser ben sicuro che ha diritto, ma un diritto tale che può essere arditamente portato innanzi ad un Tribunale che non può essere ingannato, e che certamente renderà a ciascheduno la pariglia di quel male ch'egli avrà fatto a'suoi Concittadini, cioè a qualche parte del Genere Umano. Tuttociò fa chiaramente vedere che un Uomo che fa delle conquiste in una guerra ingiusta non può aver diritto su ciò che ha conquistato, e che le persone che son cadute sotto il suo dominio non gli debbono sommessione nè ubbidienza alcuna.

III. Ma supponiamo che la Vittoria favorisca la giusta causa, e consideriamo un Conquistatore in una guerra giusta per vedere qual potere acquista, e su di chi l'acquista.

Primieramente egli è visibile *che niun potere acquista su di coloro che sono stati i compagni delle di lui conquiste*. Coloro che an per lui combattuto non debbon punto soffrire per aver egli riportato delle vittorie; essi sono senza dubbio altrettanto liberi di quel che lo erano per lo innanzi. Servono essi ordinariamente sotto la condizione che avran parte nel bottino e negli altri vantaggi da'quali son seguite le vittorie: ed un Popolo vittorioso non diventa affatto Schiavo nel conquistare, e non è coperto d'allori per far vedere ch'è destinato al sacrifizio pel giorno in cui trionfa il suo Generale. Coloro che credono che la Spada stabilisce le Monarchie

chie assolute, innalzano infinitamente gli Eroi che sono i fondatori di tali sorte di Monarchie, e danno loro superbi e gloriosi titoli. Essi non pensano affatto agli Uffiziali, ne ai Soldati che an combattuto sotto le insegne di cotesti Eroi, nelle battaglie che an guadagnato, che gli hanno ajutati a soggiogare il Paese di cui si sono impadroniti, e che an domandato parte alla gloria ed al possesso di ciò ch' è stato conquistato. Alcuni an detto che la Monarchia *Inglese* è fondata sulla conquista de' *Normanni*, e che per tal famosa Conquista i Re d'*Inghilterra* hanno il diritto d'un *assoluto Dominio*. Ma quando ciò fosse altrettanto vero di quel che falso apparisce dalla Storia, e che *Guglielmo* avesse avuto il diritto di far la guerra all' *Inghilterra*; il *Dominio* acquistato per mezzo della sua Conquista non avrebbe potuto su di altri estendersi se non sopra i *Sassoni* ed i *Brettoni* che abitavano allora in quest' Isola. I *Normanni* che vennero con questo Eroe colla speranza di conquistarla e tutti coloro che son poscia da lor discesi, sono stati liberi, e non sono stati affatto soggiogati dalla Conquista, qualunque sia il Dominio che si pretenda aver ella procurato. Che se qualcheduno allega ch'egli è uomo libero per la ragione ch'è disceso da quei *Normanni*, sarà molto difficile di provare il contrario: e così egli è visibile che le Leggi che non an fatto distinzione alcuna fralle persone, non an tra esse sta-

bilito veruna differenza risguardo alla libertà ed ai privilegj.

IV. Ma supponendo quì, ciò che per altro di rado si vede, che i Conquistatori ed i Conquistati non vengan punto ad unirsi in Società; a comporre un Corpo Politico, ed a viver sotto le stesse Leggi e colla medesima libertà: vediamo *qual sorta di potere acquisti un legittimo Conquistatore su di coloro che ha soggiogato*, e s'egli è un *Potere* puramente *Dispotico*. Certamente egli ha un potere assoluto sulla vita di coloro, i quali per mezzo d'una ingiusta guerra an perduto quel diritto che su di essa aveano; ma non già sulla vita o su i beni di coloro che non sono stati affatto impegnati nella guerra, nè anche sulle possessioni di coloro che in essa sono stati attualmente impegnati.

V. In secondo luogo io dico che un Conquistatore non acquista potere su di coloro che hanno attualmente assistito i suoi Nemici in una guerra ingiusta, e sono effettivamente concorsi e condiscesi all'ingiusta violenza contro di lui usata. In fatti il Popolo non avendo affatto dato a' suoi Conduttori il poter di fare cosa che ingiusta sia, per esempio d'intraprendere una guerra ingiusta (e come mai potrebbe dar loro un potere ed un diritto che non ha egli medesimo?) non dee esser considerato e condannato come colpevole di quella violenza che in una ingiusta guerra è stata impiegata, se non quando com-

parisce

parisce d'averla egli suscitata o fomentata, e non dee esser reputato più colpevole d'una guerra di tal natura, di quel ch'esser lo dee della violenza e dall'oppressione di cui avesser fatto uso i suoi Conduttori verso di lui medesimo o verso una parte de' loro Sudditi, non avendogli egli autorizzati a far più l'una che l'altra cosa. I Conquistatori, a dire il vero, non si metton troppo in pena di far tali distinzioni; al contrario non si compiacciono se non di tutto confondere nella guerra, affin d'invadere e togliere tutto: ma ciò non cambia nè diminuisce punto il diritto. Perchè un Conquistatore non avendo diritto e potere su di coloro che ha soggiogato, se non perchè essi hanno impiegato la forza contro di lui per fare o sostener delle ingiustizie; egli può avere un potere legittimo su di coloro che a tali ingiustizie e violenze son concorsi e condiscesi; ma tutti gli altri sono innocenti: ed egli non ha maggior diritto su d'un Popolo conquistato che non gli ha fatto alcun male, e che per tal ragione non ha punto perduto il suo diritto alla vita, di quel che n'abbia su di ogni altro popolo, il quale senza fargli torto e provocarlo avrà con lui onestamente vissuto.

VI. In terzo luogo, *il Potere che un Conquistatore acquista su di coloro che in una guerra soggioga, è interamente Dispotico*. Con un tal Potere ha diritto di assolutamente disporre, e come più gli piace della vita di coloro, i quali

essendosi posti nello *Stato di Guerra*, an perduto il diritto proprio che sulle lor persone aveano: ma non ha però un somigliante diritto sulle loro possessioni. Io non dubito che al primo aspetto non sembri strana cotesta dottrina: ella è troppo opposta alla pratica ordinaria per non esser considerata come un paradosso. Allorchè si parla de' Paesi che caduti sono sotto il dominio d'un Principe, non si è guasi praticato di parlarne altrimenti se non come di *paese conquistato*. Sembra che le sole Conquiste portino seco, ed infallibilmente conferiscano il diritto di possessione; che quello che dal più forte e più potente si pratica debba esser la regola del diritto; e che perchè una parte dell' infelice condizione delle persone soggiogate consiste nel non contrastare a' Vincitori le loro pretensioni, e nel soggiacere a quelle condizioni ch' essi prescrivono, coteste pretensioni e condizioni diventino perciò giuste e ben fondate.

VII. Quando un uomo impiega la forza contro d'un altro, egli si mette con lui nello *Stato di Guerra*. Or sia ch'egli cominci l'ingiuria con forza aperta, o che avendola fatta con frode ed alla sordina ricusi di ripararla, e colla forza la sostenga, è la medesima cosa, e l'una e l'altra è Guerra. In fatti, che un uomo getti apertamente a terra la porta della mia casa, o che dopo esservisi di soppiatto introdotto, la custodisca, e colla forza m'impedisca di entrarvi;

vi; non è che una ſola e medeſima coſa. Del rimanente noi quì ſupponiamo che coloro de' quali parliamo, ſi trovino in quella ſorta di ſtato dove non evvi alcun Giudice comune a cui ſi poſſa appellare. Dunque l' ingiuſto uſo della violenza è quel che mette un uomo nello *Stato di Guerra* con un altro; e perciò colui che n'è colpevole perde quel diritto che ſulla propria ſua vita avea: perchè abbandonando la Ragione ch'è la regola ſtabilita per terminar le differenze e decider de' diritti di ciaſcheduno, ed impiegando la forza e la violenza, che val quanto dire, il mezzo di cui ſervonſi le beſtie, merita d'eſſer diſtrutto da colui che diſegnava egli diſtruggere, e d'eſſer conſiderato e trattato come una beſtia feroce, la quale non cerca che divorare ed ingojare.

VIII. Ma perchè gli errori d'un Padre non ſono gli errori de' Figliuoli, i quali poſſono eſſer ragionevoli e pacifici, quantunque egli ſia ſtato brutale ed ingiuſto: perciò un Padre colla ſua cattiva condotta, e colle ſue violenze può perdere il diritto che avea ſulla ſua perſona, non men che ſulla ſua vita; ma i ſuoi Figliuoli non debbono affatto eſſer compreſi ne' ſuoi delitti, nè nella ſua diſtruzione. I ſuoi beni, che la Natura la quale vuol la conſervazione di tutti gli uomini altrettanto ch'è poſſibile, ha ſtabilito che appartengano a' ſuoi Figliuoli acciò non periſcano, continuan ſempre ad appartenere ad eſſi.

Poichè supponiamo che non sianſi eſſi affatto uniti col Padre in una *Guerra ingiuſta*, forſe perchè ſaranno ſtati troppo giovani e fanciulli, o perchè per loro propria ſcelta non an voluto unirſi a lui, è chiaro che nulla an fatto che debba far loro perdere quel diritto che naturalmente hanno ſu i beni de' quali ſi tratta: ed un Conquiſtatore non ha motivo di prendergli loro pel ſemplice diritto di conquiſta fatta ſu d' un uomo che riſoluto e procurato avea di rovinarlo colla forza; tutto il diritto che ſu tali beni può avere non è fondato che ſu i danni ſofferti per la guerra, e per difendere i ſuoi diritti, de'quali può egli domandar la riparazione. Or fino a qual ſegno ſi eſtenda coteſto diritto ſulle poſſeſſioni de' ſoggiogati, fra poco il vedremo. Conchiudiamo quì ſoltanto che un Vincitore, il quale per mezzo delle ſue conquiſte ha diritto ſulla vita de' ſuoi Nemici, e può quando gli piace toglierla loro, non ha affatto diritto ſu i loro beni per goderne e poſſedergli. Perchè la violenza brutale di cui un Aggreſſore ha fatto uſo, è quella che ha dato a colui al quale ha fatto la Guerra, il diritto di toglergli la vita, e diſtruggerla ſe lo ſtima opportuno, come una creatura nociva e pericoloſa: ma ſolamente il danno ſofferto può dar qualche diritto ſu i beni de'vinti. Io poſſo uccidere un ladro che ſu di me ſi avventa in una pubblica ſtrada, ma *non poſſo però*, ciò che per altro ſembra che ſia qualche coſa di

meno,

meno, *toglierli il ſuo danajo, riſparmiandogli la vita, e laſciar che ſe ne vada*; ſe il faceſſi, commetterei ſenza dubbio un ladroneccio. La violenza d'un tal Ladro, e lo *Stato di Guerra* in cui ſi è poſto, gli an fatto perdere il diritto che ſulla ſua vita avea, ma non an dato alcun diritto ſu i di lui beni. Parimenti il diritto delle *Conquiſte* ſi eſtende ſoltanto ſulla vita di coloro che uniti ſi ſono in una guerra, ma non già ſu i loro beni, ſe non quanto ſia giuſto di compenſare e riparar le perdite e le ſpeſe fatte nella Guerra, con queſta reſtrizione e conſiderazione, che i diritti delle Mogli e de' Figliuoli ſiano conſervati.

IX. Abbia pure un Conquiſtatore dal ſuo lato quanta giuſtizia e ragion ſi voglia, non ha mai il diritto d'impadronirſi di più di quel che an meritato di perdere coloro che ſono ſtati ſoggiogati. La vita loro è alla diſcrezione del Vincitore; il lor ſervigio e i loro beni ſon diventati ſuo bene proprio, e può impiegargli a riparare il danno da eſſo lui ſofferto: ma non può prendere quel che appartiene alle Mogli ed a' Figliuoli di eſſi, perchè sì gli uni che le altre hanno il lor diritto e la lor parte ſu i beni e ſugli effetti che da' loro Mariti, o da' lor Padri godeanſi. Per eſempio, nello *Stato di Natura* (tutti gli ſtati ſon nello *Stato di Natura* gli uni riſguardo agli altri) ho fatto un torto ad un uomo, ed avendo ricuſato di dargli ſoddiſfa-

zione,

zione, noi siam venuti allo *Stato di Guerra*, in cui quando anche non facessi altra cosa che difendermi, debbo esser considerato come Aggressore. Io son vinto e soggiogato. Certamente la mia vita è alla discrezione del mio Vincitore, ma non già la Moglie mia ed i miei Figliuoli, i quali in nulla si son mescolati in questa Guerra. Non posso affatto far loro perdere quel diritto che hanno sulla lor vita, siccome non possono essi farmi perdere quel diritto che ho io sulla mia. Mia Moglie ha la sua dote o la sua parte su i miei beni, e perderla non dee per colpa mia. I mie Figliuoli debbono esser nutriti e mantenuti dal mio travaglio, e dalle mie sostanze. Or egli è questi il medesimo caso. Un Conquistatore ha diritto di domandar la riparazione del danno ricevuto; ed i Figliuoli an diritto di goder de' Paterni beni per la loro sussistenza: e risguardo alla dote, o alla porzion delle Mogli, ad esse procurata, ovvero assicurata dal lor Contratto, è chiaro che i Mariti non posson loro farla perdere. Che fa duopo dunque praticare in somigliante incontro? Rispondo che la *Legge fondamentale della Natura* volendo che tutti, per quanto è possibile, sian conservati, ne siegue che se non vi son beni sufficienti a soddisfare i pretendenti, cioè a riparar le perdite dal Vincitore sofferte, ed a far sussistere i Figliuoli, il Vincitore dee abbandonare il suo diritto, e non esigere una intera soddisfazione,

ma

ma lasciare agire il solo diritto di coloro che sono in istato di perire, se son privati di ciò che loro appartiene.

X. Ma supponiamo che i danni e le spese della Guerra siano state sì grandi pel Vincitore, che siasi egli interamente rovinato, e non gli sia rimasto neppure un soldo; e che i Figliuoli de' soggiogati siano spogliati di tutti i beni de' loro Padri, e trovinsi in procinto di perire, e d'esser precipitati nella tomba; pure la soddisfazione ad un tale Conquistator dovuta, di rado gli darà diritto sul paese conquistato. Perchè i danni e le spese della guerra rade volte montano al valore d'una considerabile estension di Paese, almeno in que' luoghi della terra che son posseduti, e dove nulla rimane incolto. La perdita delle rendite d'uno, o due anni (non accade quasi ch'ella si estenda fino a quattro, o cinque anni) è la perdita che ordinariamente fassi. E risguardo alla moneta, ed altre simili ricchezze che saranno state consumate, o tolte, non sono elleno beni di Natura, e non an che un valore immaginario, poichè la Natura non hà dato loro quel valore che presentemente hanno. Esse non sono più considerabili in se medesime, di quel che parrebbero essere a' Principi dell' *Europa* alcune cose dell' *America* che i di lei abitanti hanno in gran pregio, o più di quel che sembrava essere in sul principio la nostra moneta agli *Americani*. Or le rendite di cinque

anni

anni non possono contrapesare il valore del perpetuo godimento d'un paese abitato, e dapertutto coltivato. Facilmente si converrà di ciò, se si toglie il valore immaginario della moneta; e si vedrà che la disproporzione è maggiore di quella ch' evvi fra cinque, e cinque mila. Del rimanente, i danni che gli uomini ricevono gli uni dagli altri nello *Stato di Natura* (tutti i Principi, e tutti i Governi son nello *Stato di Natura* gli uni risguardo agli altri) non danno giammai ad un Conquistatore il diritto di privare la posterità di coloro che saranno stati da esso lui soggiogati del godimento di ciò che dovrebbe esser la di lei eredità, come altresì de' di lei discendenti fino all'ultima generazione. I Conquistatori veramente son molto disposti a credere ch' essi son di tutto legittimi e perpetui Padroni: e la condizione di coloro che son soggiogati è tale, che non è loro permesso di sostenere e difendere il proprio diritto. Non lascia però d'esser certo, che in somiglianti incontri i Conquistatori non hanno altro diritto se non quello che il più forte ha sul più debole: il più forte stima che abbia il diritto d'impadronirsi di tutto quel che gli piace.

XI. Dunque un Conquistatore, anche in una guerra giusta, non ha in virtù delle sue *Conquiste* alcun diritto di dominio su di coloro che uniti si sono a lui e sono stati i compagni de' suoi combattimenti e delle sue vittorie, nè quelle

perso-

persone d'un paese soggiogato, che opposte non se gli sono, ne sulla posterità di coloro eziandio che a lui an resistito, e gli hanno attualmente fatto la guerra. Essi debbon tutti essere esenti da qualunque soggezione risguardo ad un tale Conquistatore: e se il loro precedente governo è disciolto, son nel diritto e nella libertà di formarne ed erigerne un altro come più giudicheranno a proposito.

XII. Veramente i Conquistatori obbligano ordinariamente colla forza e colla spada alla mano coloro che sono stati soggiogati, a soggiacere a quelle condizioni che piace loro imporre, ed a sottometterfi a quel governo che vogliono stabilire. Ma la questione è quella di sapere, qual diritto abbiano essi di agire in cotal guisa. Se si dice, che le persone soggiogate, di lor proprio consentimento si sottomettono, ne risulta che il *lor consentimento è necessario* per far che un Conquistatore abbia il diritto di governargli. Rimane soltanto da considerarsi, se le promesse estorte, e strappate colla forza, e senza diritto, possono esser considerate come un consentimento; e fino a qual segno obblighino. Io dico senza timore, ch'esse non obbligano affatto, perchè noi conserviamo sempre il nostro diritto su quel che ci viene dalla forza strappato, e che coloro che in tal guisa rapiscono qualche cosa, sono obbligati di prontamente restituirla. Se un uomo prende per forza il mio

Caval-

Cavallo, egli è fubito obbligato a reftituirmelo, e fempre ho il diritto di riprenderlo, fe poffo. Per l'ifteffa ragione, colui che colla forza efige da me una promeffa, è tenuto di rendermela inceffantemente, cioè di liberarmene; ovvero poffo riprenderla io medefimo, e ritrattarla che val quanto dire, mi è permeffo di mantenerla, o nò. In fatti, le *Leggi della Natura* imponendomi alcune obbligazioni, folamente in virtù de' regolamenti e delle cofe ch' effe prefcrivano, non poffono a nulla obbligarmi per la violazione de' loro proprj regolamenri, ficcome viene ad effere l'azione di coloro che mi rapifcono, e colla forza mi ftrappano qualche cofa. Ed a nulla ferve il dire che ho promeffo. Perchè è altrettanto vero che in tale occafione la mia promeffa non m' impegna, e non mi obbliga a cofa alcuna, quanto è vero che io non rendo affatto giufta e legittima la violenza d'un ladro, allorchè metto la mano in tafca, e tirando fuori la mia borfa, ad effo lui la confegno che con una piftola nelle mani me la domanda.

XIII. Da tuttociò ne fiegue che il Governo d'un Conquiftatore, ftabilito colla forza fu di coloro che fono ftati foggiogati, ed a' quali non avea egli diritto di far la Guerra, o che uniti non fi fono a coloro che hanno agito, e combattuto in una giufta Guerra che ha egli ad effi fatta, è un governo ingiufto, ed illegittimo.

XIV. Ma

XIV. Ma supponiamo che tutti i Membri d' un Corpo Politico ch' è stato soggiogato, sians insieme uniti per fare una guerra ingiusta, e che la lor vita sia alla discrezione e disposizione del Vincitore.

XV. Io dico, che ciò non risguarda affatto i loro Figliuoli che son minori. Perchè non avendo un Padre alcun potere sulla vita e sulla libertà de' suoi Figliuoli, niuna delle sue azioni, e niuno de' suoi passi può far loro nè l'una, nè l'altra perdere. Così i Figliuoli per qualunque cosa che al Padre accada, son sempre persone libere; ed il potere assoluto d'un Conquistatore non si estende che sulla persona di coloro che ha egli soggiogati: e quantunque abbia diritto di governargli come *Schiavi*, e come persone sottomesse all'assoluto ed arbitrario suo potere, pure non ha affatto un somigliante diritto di dominio su i loro Figliuoli. Egli non può aver potere su di essi se non col loro consentimento; e la sua autorità non può esser legittima, sempre che la forza, e non la scelta, gli obbliga a sottomettersi.

XVI. Ciascheduno è nato con due sorti di diritto. Il primo diritto che ha, è sulla sua propria persona, della quale egli solo può disporre. Il secondo è il diritto che ha di ereditare, in preferenza di ogni altr' uomo, i beni de' suoi Fratelli, o del Padre.

XVII. In

XVII. In virtù del primo di tali diritti, niuno è naturalmente soggetto a governo alcuno, quantunque sia nato in un luogo, dove se ne trova uno di già stabilito. Ma altresì, se non si vuol sottomettere a quel legittimo governo sotto la cui Giurisdizione è nato, fa d'uopo che abbandoni quel diritto che da un tal governo dipende, e rinunzj alle possessioni de' suoi Antenati, se la Società in cui esse trovansi, è stata col lor consentimento formata.

XVIII. Col secondo, gli abitanti d'un paese, che son discesi, e tirano quel diritto che hanno su i loro beni, dalle persone che sono state soggiogate: gli abitanti, dico, d'un tal paese che colla forza, e *contro il loro libero consentimento* vengon sottomessi ad un governo disgustoso, ritengono il lor diritto sulle possessioni de' loro Antenati, quantunque non acconsentiscano liberamente al governo sotto cui ritrovansi, e le di cui aspre e dure condizioni sono state colla forza imposte. Perchè il Conquistatore non avendo giammai avuto diritto sul paese di cui si tratta, il Popolo, che val quanto dire, i discendenti e gli eredi di coloro che per forza sono stati obbligati di soggiacere al giogo, an sempre il diritto di scuoterlo, e liberarsi dalla Usurpazione, o dalla Tirannia che la spada e la violenza hanno introdotto; fino a tanto che i loro Conduttori gli abbian posti sotto una forma di governo alla quale volontariamente,

te, e di buon cuore accosentiscano: ciò che suppor non si può ch'essi faccian giammai, se prima non sian posti nello stato d'una piena libertà, nel quale possan godere non meno del governo, che de' governatori, o almeno fino a tanto che non abbian delle Leggi fisse, alle quali abbian dato immediatamente, o per mezzo di coloro che gli rappresentano, il *loro libero consentimento*, e della stessa maniera fino a tanto che non abbian posto in sicuro ciò che loro appartiene in proprietà, di maniera che niun possa giammai nulla prenderne loro malgrado, senza di che non possono essi sotto nessun governo esser nello stato di uomini *liberi*, ma sarebbero piuttosto *veri schiavi*, e persone esposte ai furori ed alle calamità della Guerra. E chi mai dubita che i Cristiani della *Grecia*, discesi dagli antichi Possessori di quel Paese al presente sottoposto al Dominio del Gran Signore, non potrebbero giustamente, se avessero forze bastanti, scuotere il giogo de' *Turchi*, sotto cui da sì lungo tempo gemono e sospirano?

XIX. Ma accordiamo che un Conquistatore in una giusta guerra, abbia diritto su i beni, come altresì sulle persone di coloro che soggiogati sono; il che però non è così; non ne risulterebbe già senza dubbio, che nel seguito del suo governo dovesse avere un potere assoluto. Perchè i discendenti di tali persone essendo tutti uomini liberi, s'egli dà loro de' beni, e delle

P pos-

possessioni affinchè abitino, e popolino il suo paese, senza di che sarebbe egli di nessun prezzo, e di nessuna considerazione, essi hanno un diritto di proprietà su tali possessioni e tali beni: or la natura della proprietà consiste nel posseder qualche cosa, di maniera che non possa niuno legittimamente prenderne nulla senza il *consentimento del proprietario*.

XX. Le loro persone per un diritto naturale son libere: e risguardo ai beni che appartengon loro in proprietà, sian grandi o piccioli, essi soli possono disporne; altrimenti non sarebbero affatto beni proprj. Supponiamo che un Conquistatore dia ad un uomo una quantità di terra per lui e per gli Eredi, in perpetuo; e che ad un altro ne lasci un' altra consimile quantità in vita, mediante la somma di 50. o 500. scudi l'anno. Il primo di essi non ha forse diritto su quella quantità di terra in perpetuo; e l'altro su di altrettanta durante la sua vita, pagandone la succennata rendita? Di più, colui che tien la terra in vita, non ha forse un diritto di proprietà su tutto quello che durante il tempo prescritto guadagna ed acquista col suo travaglio e colla sua industria, oltre la rendita ch'è obbligato di pagare, quand'anche acquistato e guadagnato avesse il doppio di essa? Hassi forse ragion di dire che un Re, o un Conquistatore, dopo avere accordato e stipulato quanto veduto abbiamo, può pel suo diritto di con-

quista

quiſta prender tutta, ovvero una parte della terra ſuddetta, agli Eredi del primo, o all' altro durante la ſua vita, e mentre ne paga eſattamente la rendita ſtabilita? O pure, può egli prendere all' uno o all' altro, ſecondo che gli piace, i beni, o il danajo acquiſtato, ovvero guadagnato ſulla accennata quantità di terra? S' egli può farlo; fa di meſtieri che tutti i Contratti, tutti i Trattati, e tutte le Convenzioni ceſſin nel Mondo, come coſe vane, e frivole; tutto quel che i Grandi accorderanno ſarà una chimera, e le promeſſe di coloro che hanno il Supremo Potere ſaranno altrettanti ſcherzi, ed illuſioni. E puovvi eſſer coſa più ridicola, che quella di dir ſolennemente, e della maniera la più propria ad iſpirar la fiducia, ed aſſicurare un poſſeſſo, *io vi do queſto in perpetuo per voi e per voſtri diſcendenti*, e che frattanto intender ſi debba, che colui che così parla, ha diritto di ripigliar domani, ſe così gli piace, quel che oggi concede?

XXI. Io non voglio affatto eſaminare adeſſo la queſtione *ſe i Principi ſono eſenti dall' oſſervar le Leggi del lor Paeſe:* ma ſon ſicuro che ſono eſſi obbligati, ed anche ſtrettamente d' oſſervar le *Leggi di Dio*, *e della Natura*. Neſſun potere può giammai eſentarci dalla oſſervazione di queſte Leggi eterne. L' obbligazione ch' elleno impongono, e cotanto grande e forte, che l' Onnipotente medeſimo non può

dispensarla. Gli Accordi, i Trattati, le Alleanze, le Promesse, i Giuramenti sono per l'Altissimo legami indissolubili. Non saran dunque altresì, (malgrado tuttociò che gli adulatori dicono a' Principi del Mondo) legami indissolubili, e cose d'una indispensabile obbligazione per i Potentati, i quali tutti uniti insieme con tutti i loro Popoli, non sono in comparazione del grande Iddio, se non come *una gocciola d'acqua che da un secchio casca*, *o come la polvere della Bilancia*?

XXII. Dunque per ritornare alle Conquiste, un Conquistatore, qualora la sua causa è giusta, ha un diritto dispotico sulla persona di ciaschedun di coloro ch' entrati sono in guerra contro di lui, o son concorsi nella Guerra ad esso lui fatta, e può col travaglio e co' beni de' vinti, riparare il danno che ha ricevuto, e le spese fatte, di maniera però che non nuoccia punto ai diritti di nessuno. Per quel che risguarda il rimanente delle persone, cioè coloro che non hanno affatto acconsentito, e concorsi non sono nella Guerra, e parimente i Figliuoli de' prigionieri, e che risguarda altresì le possessioni tanto degli uni, che degli altri, non ha diritto alcuno nè su tali persone, nè su tali beni; e conseguentemente non può egli nè per mezzo, nè in virtù della sua conquista avere alcun diritto di dominio sulle dette persone, nè trasferirlo alla sua posterità. Se fa uso di dominio su

di

di essi, e prende i loro beni, e tutto ciò che loro appartiene, o soltanto qualche porzione, considerar si dee come un Aggressore, e come un uomo che si è posto con essi nello *Stato di Guerra*, e non ha un diritto migliore e meglio fondato di quel che hanno avuto *Stingar*, ed *Hubba* sull' *Inghilterra*, o di quel di *Spartaco* che conquistò l' *Italia*. Così i Popoli di tal maniera soggiogati aspettan sempre una occasion favorevole, ed il soccorso del Cielo per iscuotere il giogo. Così, malgrado tutto il diritto che il Re d' *Assiria* pretendea aver sulla *Giudea*, per mezzo della vincitrice sua spada, Dio diede un potente soccorso ad *Ezecchia*, affinchè si liberasse dal Dominio del superbo e vittorioso Imperio di quel Monarca; *Ed il Signore fu con Ezecchia, il quale riuscì dapertutto dove andò* (*). *Egli ribellossi contro il Re degli Assirj, e punto non fu soggetto a lui*. Quindi evidentemente apparisce, che nello scuotere un giogo dalla forza e dalla violenza, non già dal diritto e dalla giustizia stabilito, quantunque coloro che in tal guisa agiscono, sian trattati da ribelli, pure non si offende Dio. Altro in ciò non si pratica, se non quello che questo medesimo Gran Dio permette, approva, ed autorizza, quand'anche vi fossero delle promesse, e delle convenzioni estorte, e colla forza strappate. Se attentamente si legge la Storia

(*) II. Re XVIII. 17.

d'*Acaz*, e d'*Ezecchia*, vedraſſi ſu tal propoſito un eſempio molto giuſto, e dal Signore autorizzato. Perch' egli è probabile che gli *Aſſirj* ſoggiogarono *Acaz*, e lo depoſero, ed innalzarono al Trono *Ezecchia*, nel tempo e durante la vita di ſuo Padre; e ch' *Ezecchia* fu obbligato di acconſentire ad un Trattato, con cui s' impegnava di preſtare omaggio al Re d'Aſſiria, e pagargli *tributo*.

CAPITOLO XVI.

Della Uſurpazione.

I. SIccome una Conquiſta può chiamarſi una *Uſurpazione* eſterna e ſtraniera; così parimenti la *Uſurpazione* chiamar ſi può una *Conquiſta domeſtica*: con queſta differenza però, che un *Uſurpatore* non può giammai avere il diritto dal canto ſuo; laddove un Conquiſtatore può averlo baſta che ſi contenga ne' limiti che la giuſtizia gli preſcrive, e non s' impadroniſca delle poſſeſſioni e de' beni ſu i quali altri an diritto. Allorchè ſi oſſervano le regole della equità, vi può ben eſſer cambiamento di perſone, e Conduttori, ma non già cambiamento di forma, e di Leggi nel Governo: perchè ſe ſi eſtendeſſe il di lui potere oltre il diritto e la giuſtizia, ciò ſarebbe unire alla *Uſurpazione* la Tirannia.

II. In tutti i Governi legittimi, una parte considerabile della forma del Governo, e de' privilegj naturali ed essenziali de' Popoli, è quella di designar le persone che debbono governare. L'*Anarchia* non consiste solamente nel non avere alcuna forma di Governo e di Stato, o nell'essersi convenuto che fosse questo *Monarchico*, ma nel non avere stabilito alcun mezzo per designar le persone che debbono esser rivestite del potere *Monarchico*, o di qualche altro potere. Così, tutti i veri Stati non solamente hanno una forma stabilita di Governo, ma eziandio alcune Leggi e regolamenti per designar certe persone, e rivestirle della pubblica autorità: e chiunque entra nell'esercizio di qualche parte del potere d'una Società, per vie differenti da quelle che le Leggi prescrivono, non può pretendere di essere ubbidito, quantunque la forma del governo rimanga sempre conservata; poichè in tal caso la Persona che governa non è stata designata e nominata dalle Leggi, e conseguentemente dal Popolo. Un tale Usurpatore, o qualunque altro da esso lui disceso, non può avere un dominio giusto e legittimo, fino a tanto che il Popolo non abbia avuto la libertà di dare il suo consentimento, e non l'abbia attualmente dato, di maniera che abbia approvata e confermata l'autorità, e l'esercizio del potere di un tal uomo, il di cui potere, senza di ciò, sarà sempre usurpato ed illegittimo.

CAPITOLO XVII.

Della Tirannia.

I. SIccome l'Usurpazione è l'esercizio d'un potere a cui altri an diritto; così la *Tirannia è l'esercizio d'un potere eccessivo al quale sicuramente niuno ha diritto*. Ovvero, la Tirannia è l'uso d'un potere di cui una persona è rivestita, ma che l'esercita, non già pel bene e vantaggio di coloro che sottoposti le sono, ma per suo proprio e particolar vantaggio; e colui è veramente *Tiranno*, qualunque sia il titolo che se gli dia, e per quanto sian belle le ragioni che adduconsi, il quale si propone per sua regola, non già le Leggi, ma la sua volontà, e i di cui ordini ed azioni non tendono a conservare quel che appartiene in proprietà a coloro che sottoposti sono al suo dominio, ma bensì a soddisfare soltanto la particolare sua ambizione, la sua vendetta, la sua avarizia, o qualche altra sua sregolata passione.

II. Se qualcheduno crede poter dubitare della verità e certezza di ciò che avanzo, perchè colui che lo propone è un Suddito, ed un Suddito non conosciuto, e sulla di cui autorità non vuol forse acchetarsi; spero che l'autorità d'un celebre Re l'impegnerà a meco convenire. In-

tendo

tendo parlare del Re Giacomo. Ecco di qual maniera parlò egli nel discorso che fece al Parlamento nell'anno 1603. *Allorchè farò buone Leggi, ed utili Costituzioni, preferirò sempre il Pubblico Bene ed il Vantaggio di tutto lo Stato, ai miei proprj vantaggi, ed a' miei particolari interessi; essendo persuaso che il Vantaggio ed il Bene dello stato è il mio più gran vantaggio, e la mia temporal felicità, e che in ciò differisce interamente un legittimo Re da un Tiranno. In fatti è certo che il principale e più gran punto di differenza che passa fra un giusto Re, ed un Tiranno, ovvero un Usurpatore, consiste che laddove un superbo ed ambizioso Tiranno s'immagina, che il suo Regno ed il suo Popolo sian fatti unicamente per soddisfarlo; un Re giusto ed equo al contrario stima esser egli stabilito in tal dignità per fare in maniera che il Popolo goda tranquillamente de' suoi beni, e di ciò che in proprietà gli appartiene.* Ed anche nel Discorso che al Parlamento fece questo saggio Principe nel 1709. così parlò. *Il Re obbliga se medesimo con un doppio giuramento ad osservar le Leggi fondamentali del suo Regno. L'uno è un giuramento tacito che fa in qualità di Re, e per la natura della sua dignità, che lo impegna, e molto strettamente, a proteggere il suo Popolo, e le Leggi del Regno. L'altro è un giuramento espresso ch'egli presta nel giorno della sua*

inco-

incoronazione. Di maniera che ogni Re giusto, in un Regno già fondato, è tenuto ad osservare il Patto che col suo Popolo ha fatto di conformare il suo Governo alle Leggi, e di agire secondo quel Patto che Dio fece con Noè dopo il Diluvio. Quindi innanzi, il tempo di seminare, e quel di mietere; il Freddo, ed il Caldo; l' Estate, e l' Inverno; il Giorno, e la Notte non cesseranno affatto, finchè sussisterà la Terra. Un Re dunque che tien le redini del Governo in un Regno già formato, cessa di esser tale, e diventa Tiranno, subito che nel suo Governo cessa di operare secondo le Leggi. Ed alquanto dopo. *Così tutti i Re che non son Tiranni, o spergiuri, saranno ben contenti di contenersi ne' limiti delle lor Leggi. E coloro che ad essi persuadono il contrario, son come vipere, e peste fatale, tanto risguardo ai Regnanti medesimi, quanto risguardo allo Stato.* Ecco la differenza che un saggio Re, il quale avea lo spirito giusto, e le vere nozioni delle cose, mette fra un Re ed un Tiranno, la quale consiste in ciò, che l' uno rende le Leggi medesime limiti del suo potere, e considera il pubblico Bene come uno scopo del suo Governo: e l' altro al contrario siegue interamente la sua particolar volontà, e le sregolate sue passioni.

III. Egli è un errore, il credere che un tale disordine, e tali difetti di sopra accennati, si trovino

vino foltanto nelle Monarchie: le altre forme di Governi vi fon ben anche foggette. Perchè finalmente, dapertutto dove le Perfone che innalzate fono al Supremo Potere per la condotta d'un Popolo, e per la confervazione di ciò che in proprietà gli appartiene, impiegano per altri fini un tal potere, impoverifcono, calpeftano, e foggettano a comandamenti arbitrarj ed irregolari quelle perfone che debbono effer trattate d'una maniera totalmente differente; ivi certamente v'è *Tirannia*, dove un folo, ovvero molti che rivestiti fono dell'autorità, trattano in quefta forma. Così la Storia ci parla di trenta Tiranni di *Atene*, come d'un folo di *Siracufa*; e ciafcheduno fà che il dominio dei *Decemviri* di *Roma* non era migliore, ed era una vera *Tirannia*.

IV. In tutti que' luoghi, ne' quali le Leggi ceffano, o violate fono in pregiudizio altrui, ivi comincia, e prevale la *Tirannia*. Chiunque d'autorità riveftito, eccede quel potere che dalle Leggi gli è ftato dato, ed impiega la forza ch'è in fua difpofizione, per fare rifguardo ai Sudditi, cofe che le Leggi non permettono, è fenza dubbio un vero *Tiranno*: e ficcome egli agifce allora fenz' autorità, poffono effi opporfi a lui, egualmente che a qualunque altro che colla forza ufurpaffe gli altrui diritti. Non v'è perfona che non conofca, ch'è permeffo di opporfi della fteffa maniera a' Magiftrati fubor-

ſubordinati. Se un uomo che ha avuto la commeſſione di arreſtarmi nella ſtrada, entra per forza in caſa mia, e ne getta la porta a terra; io ho diritto di oppormi a lui in quella guiſa medeſima che farei ad un ladro, quantunque io conoſca ch'egli ha potere, ed ha ricevuto ordine di arreſtarmi fuori di eſſa. Or vorrei che mi ſi diceſſe per qual motivo non ſi può agire della ſteſſa maniera co'Magiſtrati ſuperiori e Sovrani, come altresì con coloro che ſono ad eſſi inferiori? E' forſe ragionevole che il Primogenito d'una Famiglia, perchè ha la maggior parte de'beni del Padre, abbia perciò diritto di togliere a'ſuoi fratelli la loro porzione; o che un uomo ricco, che poſſiede un intero paeſe, abbia diritto d'impadronirſi, allorchè gli piacerà, della pagliaja, o del Giardino del povero ſuo vicino? Ben lungi che un potere, e le immenſe ricchezze, quand'anche foſſero infinitamente più conſiderabili del potere, e delle ricchezze della maggior parte de'figliuoli d'*Adamo*, poſſano ſervir di ſcuſa, e principalmente di legittimo fondamento per giuſtificar le rapine, e le oppreſſioni, le quali conſiſtono nel pregiudicar gli altri, ſenz'autorità; rendono al contrario più grave la crudeltà, e l'ingiuſtizia. Perchè finalmente l'agire ſenz'autorità oltre i confini preſcritti, non è un diritto che competa più ad un grande, che ad un picciolo Uffiziale, e non compariſce più degno di ſcuſa in

un

un Re, che in un Commessario d'Alloggi, o in un Sergente: egli è meno perdonabile in coloro che sono stati rivestiti d'un gran potere, perchè in essi si è riposta maggior fiducia, e perchè si è creduto che il vantaggio della loro educazione, le cure de' loro Governatori, i lumi e l'abilità de' loro Consiglieri, darebbero ad essi maggiore intelligenza e capacità; e che avendo essi ricevuto doti maggiori di quelle del rimanente de' loro confratelli, sarebbero maggiormente nello stato di far del bene.

V. Come, dirassi, può dunque uno opporsi ai comandi ed agli ordini d'un Principe? Può ad esso lui resistere tutte le volte che crederà esser maltrattato, e che s'immaginerà che non abbia quegli il diritto di fare ciò che fa? Se fosse ciò permesso, tutte le Società sarebbero ben presto distrutte e rovesciate; ed in vece di veder qualche governo e qualche buon ordine, non si vedrebbe che Anarchia e confusione.

VI. Rispondo, che la forza non si dee opporre se non alla forza *ingiusta ed illegittima*, ed alla violenza; che chiunque resiste in ogni altra occasione, merita una giusta condanna tanto da Dio, che dagli uomini; e che non ne siegue già che tutte le volte che si farà opposizione alle sorprese d'un Sovrano, ne debban perciò risultare disgrazie e confusione.

VII. Per-

VII. Perchè primieramente, ſiccomme in alcuni Paeſi la Perſona del Principe vien dalle Leggi dichiarata ſacra; così non evvi da temere giammai nè doglianza, nè violenza alcuna, per qualunque coſa ch'ella faccia, e non è ſottopoſta nè a cenſura, nè a condanna alcuna. Poſſono ſoltanto formarſi delle oppoſizioni contro alcuni atti illegittimi ed illeciti di qualche Uffiziale inferiore, o di qualchedun altro che dal Principe ſarà ſtato delegato: puoſſi, dico, ciò fare, ed il Principe non dee reputarlo mal fatto, ſe però non abbia diſegno, nel metterſi attualmente in *Iſtato di Guerra* col ſuo Popolo, di diſciogliere il Governo, e non l' obblighi di ricorrere a quella difeſa che appartiene a tutti coloro che ſono nello *Stato di Natura*. Or chi mai è capace di dire tutto quel che può da ciò accadere? Un Regno vicino ha ſomminiſtrato è già lungo tempo, un famoſo eſempio ſu tal particolare. In tutti gli altri caſi la Perſona ſacra del Principe è al coperto di qualunque ſorta d'incovenienti; e mentre ſuſſiſte il Governo, temer non dee violenza alcuna, nè alcun male; e certamente non può eſſervi coſtituzione e pratica di queſta più ſavia; perchè il male che un Principe può fare colla ſola ſua perſona, e colla ſua forza particolare, non può veriſimilmente accader ſovente, nè eſtenderſi molto lungi, e roveſciar le Leggi, ovvero opprimere il Corpo del Popolo; a meno che un Principe non foſſe eſtremamente debo-

debole, o eſtremamente cattivo. E per ciò che riſguarda alcune particolari diſavventure, che poſſono accadere allorchè un Principe caparbio e faſtidioſo è montato ſul Trono, eſſe ſon molto riparate, e compenſate dalla pubbllica pace e ſicurezza del Governo, quando la Perſona che occupa il principale Magiſtrato è al coperto di qualunque pericolo: eſſendo molto più vantaggioſo e ſalutevole a tutto il Corpo, che alcuni particolari trovinſi quelche volta nel pericolo di ſoffrire, che nol ſarebbe ſe il Capo della Repubblica ſi trovaſſe facilmente, e per ogni picciol motivo eſpoſto.

VIII. In ſecondo luogo, il privilegio di cui parliamo, riſguarda ſoltanto la perſona del Re, e non c'impediſce di poterci lagnare di coloro che fanno uſo d'una forza ingiuſta, opporci e far loro reſiſtenza, quantunque dicano averne da eſſo lui ricevuta la commeſſione. In fatti ſe qualcheduno ha ricevuto ordine dal Re di arreſtare un uomo, non ne ſiegue perciò che abbia egli diritto di atterrar la porta della di lui caſa per impadronirſi della di lui perſona, nè di eſeguire la ſua commiſſione in certi giorni, nè in certi luoghi, ſebbene coteſta eccezione non ſia eſpreſſa nella commeſſione: baſta che le Leggi la facciano, per far che uno ſia obbligato di eſattamente conformarviſi; e nulla può ſcuſar coloro che trapaſſano i limiti da eſſe preſcritti. In fatti, il Re ricevendo dalle Leggi

tutta

tutta la sua autorità, non può autorizzare alcun atto che sia contrario ad esse, nè giustificar colla sua commissione coloro che le conculcano. La commessione, o l'ordine d'un Magistrato che intraprende di oltrepassare il potere commessogli, non è più considerabile di quella d'un particolare. La sola differenza che passa fra l'una e l'altra, in ciò consiste, che il Magistrato ha qualche autorità, la quale ha una certa estensione, e per certi fini, ed un particolare non ne ha nulla affatto. Per ultimo, non è già la commessione, ma è l'autorità, quella che dà diritto d'agire; e non può esservi autorità contro le Leggi. Del rimanente, non ostante quella resistenza che far si può nel caso già proposto, la Persona, e l'Autorità del Re sono entrambe sempre sicure ed al coperto; e per tal motivo il Governo, e colui che governa non sono esposti a certa sorta di pericoli.

IX. In terzo luogo, supponiamo un Governo, ove la Persona del principale Magistrato sacra non sia di quella maniera che detta abbiamo; non ne risulta, che quatunque si possa legittimamente resistere all'illegittimo esercizio del potere d'un tal Magistrato, si debba pel menomo motivo che s'abbia, metter la di lui persona in pericolo, e porre il Governo in confusione. Perchè quando la parte offesa può, appellandosi alle Leggi, esser ristabilita, e far riparare il danno ricevuto, nulla evvi allora che

ser-

servir possa di pretesto alla forza, la quale niuno ha diritto d'impiegare, se non quando viene impedito di appellare alle Leggi; e solamente quel che non permette una tale appellazione considerar si dee come una violenza ed una ostilità. Ciò precisamente è quel che mette nello *Stato di Guerra* colui che impedisce di appellare alle Leggi; ed è altresì quel che rende giuste e legittime le azioni di coloro che a lui resistono. Un uomo, colla spada in pugno, mi domanda la borsa su una pubblica strada, nel tempo che non ho forse neppure un soldo in tasca. Posso senza dubbio uccider legittimamte un tal uomo. Io rimetto nelle mani d'un altro cento scudi, acciò me gli tenga finchè io discenda a terra. Quando poi glie li ridomando egli ricusa di restituirmegli, e porta la mano alla spada per difender colla forza quel che già possiede, e ch' io pretendo ricuperare. Il pregiudizio che quest' ultimo mi cagiona, è cento, o forse mille volte maggiore di quel che ha pensato cagionarmi il primo, che val quanto dire, quel ladro che ho ucciso innanzi che m'abbia fatto alcun male reale. Intanto, io posso giustamente uccidere il primo, e non posso legittimamente ferire il secondo. La ragione è palpabile: ed è questa, che usando il primo una violenza che minaccia la mia vita, non posso avere il tempo di appellare alle Leggi per metterla in sicuro; e quando la vita mi fosse tolta, troppo tardi sarebbe il ricorrere

alle Leggi, le quali render non mi potrebbero ciò che perduto avrei, e rianimare il mio Cadavere. Questa sarebbe una perdita irreparabile, che le *Leggi della Natura* mi an dato diritto di prevenire con distrugger colui che meco si è posto in uno *Stato di Guerra*, e che minaccia la mia distruzione. Ma nell'altro caso, la mia vita non essendo in pericolo, posso appellare alle Leggi, e ricever la soddisfazione de' miei cento scudi.

X In quarto luogo, se un Magistrato con atti illeciti appoggiasse il suo potere, e si servisse della sua autorità per rendere inutile il rimedio permesso, e dalle Leggi ordinato; non si dovrebbe perciò far uso del diritto che hassi di fargli resistenza, e non si dovrebbe, dico, risguardo ben anche agli atti manifesti di tirannia, farne subito uso, ed intorbidare il Governo per cagioni leggiere. Perchè se quello di cui si tratta risguardo alcuni pochi particolari, quantunque abbiano essi il diritto di difendersi, e procurar di ricuperare colla forza ciò che da una forza ingiusta è stato loro rapito, pure non debbonsi così facilmente impegnare in un contrasto in cui potrebbero perire: essendo altrettanto impossibile ad una, o a più persone d'intorbidare e rovesciare il Governo, allorchè il Corpo del Popolo non vi si crede interessato, quanto lo è ad un matto, e ad un uomo furioso, ovvero ad un uomo ostinato e malcontento,

tento, di rovesciare uno Stato bene assodato; il Popolo è altrettanto poco disposto a seguitar gli uni, che gli altri.

XI. Ma se l'ingiusto procedere del Principe, o del Magistrato si è esteso fino al maggior numero de' Membri della Società, ed ha attaccato il Corpo del Popolo; o se l'ingiustizia e l'oppressione non è caduta se non su poche persone, ma risguardo ad alcune cose che son della più gran conseguenza, di maniera che tutti sian persuasi in loro coscienza, che le loro Leggi, i loro Beni, la loro libertà, la lor Vita siano in pericolo, e forse anche la loro Religione: dir non posso che tali sorte di persone non debbano far resistenza ad una forza cotanto illecita, di cui si fa uso verso di esse. Egli e un inconveniente il confesso, che risguarda tutti que' Governi, ne' quali i Conduttori son generalmente diventati sospetti al Popolo, e non può esservi stato più pericoloso per coloro che tengono le redini del governo, ma in cui siano essi meno degni di compassione, perch'era loro facile di evitare un tale stato: poich'è impossibile che un Principe, o un Magistrato, se ha in mira il bene del suo Popolo, e la conservazione de'suoi Sudditi, e delle lor Leggi, nol faccia conoscere, e provare; come anche è impossibile che un Padre di Famiglia non faccia colla sua condotta conoscere a' suoi Figliuoli il suo amore, e la cura che di essi prende.

XII. Se tutto il Mondo osserva che i pretesti che adduconsi per giustificare una condotta, siano interamente opposti alle azioni ed agli andamenti di coloro che gli adducono; che si pone in opera tutto quel che la destrezza, l' artifizio, e la sottigliezza an di più forte, per deluder le Leggi; che fassi uso del credito e del vantaggio della Prerogativa (*), d' una maniera contraria al fine per cui è stata ella accordata; che si scelgono de' Ministri, e de' Magistrati subordinati, proprj a condurre gli affari ad un punto funesto, ed infinitamente dannoso alla Nazione; e ch' essi sono più o meno favoriti, a proporzione delle cure che si prendono, e del zelo che dimostrano, risguardo a qual fine che il Principe si propone; che il Potere Arbitrario ha già prodotto disgustosissimi effetti; che di soppiatto si favorisce una Religione dalle Leggi proscritta; che stassi pronto ad introdurla e solennemente stabilirla da per tutto; che coloro che a ciò fare travagliano, vengon sostenuti quanto è possibile; che si esalta una tal Religione, e vien proposta come la migliore; che un lungo seguito di azioni dimostri che a ciò tendono le deliberazioni del Consiglio; chi è mai colui che può allora non esser convinto in sua coscienza, che la Nazione trovasi esposta a gravi pericoli, e che si dee se-

ria-

(*) Quì di sopra si è spiegato nel Cap. XIII. §. 2. cosa s' intende sotto il nome di *Prerogativa*.

riamente penſare alla ſua ſicurezza, ed alla ſalvezza ſua? In tale occaſione haſſi altrettanta ragione, quanta ne avrebbero quelle perſone che trovandoſi in un Vaſcello, credeſſero che il Capitano formato aveſſe il diſegno di condurle in *Algeri*, perchè vedeſſero ch'egli ſempre a quella volta indirizzaſſe la prora, quantunque i venti contrarj, il biſogno in cui ſi trovaſſe il Vaſcello di eſſer racconciato, la mancanza di equipaggio, e la ſcarſezza delle provviſioni l'obbligaſſero ſpeſſo a cambiar cammino per qualche tempo; e che ſubito che il vento, il mare, e le altre coſe gliel permetteſſero, ripigliaſſe il primiero ſuo cammino, e faceſſe vela verſo quella abbominevole terra dove regna la ſchiavitù.

CAPITOLO XVIII.

Della Diſſoluzione, o ſia Diſcioglimento de' Governi.

I. Se con qualche chiarezza ſi vuol parlare della Diſſoluzione de' Governi, fa di meſtieri, innanzi ad ogni altra coſa, fare una diſtinzione fra la Diſſoluzione della Società, e la Diſſoluzione del Governo. Quello che forma una Comunità, e tira le perſone fuori della Libertà dello *Stato di Natura*, acciò compon-

gano una Società Politica, è il consentimento che ciascheduno dà per incorporarsi, e con gli altri agire come un solo e medesimo corpo, e formare uno Stato distinto e separato. Perchè in somigliante incontro, coteste persone unite, non essendo capaci di difendersi, sostenersi, e rimanere in un Corpo intero ed indipendente, l' unione di un tal Corpo dee necessariamente cessare, e ciascuno è costretto a ritornar nello stato in cui era per lo innanzi, di ripigliar la Libertà che avea, e di pensare in avvenire alla sua particolar sicurezza, come più giudica opportuno, con entrare in qualche altra Società. Quando una Società è disciolta, certa cosa si è che il Governo di essa più non sussiste. Così, la Spada d'un Conquistatore spesso distrugge, rovescia, e confonde tutte le cose, ed abbatte il Governo e la Società, perchè coloro che sono soggiogati, son privati della protezione di quella Società da cui dipendeano, e che destinata era non meno a conservargli, che a difendergli dalla violenza. Troppo istrutto è il Mondo intero su tal materia; e troppo è lontano dall'approvare una tal via di disciogliere i Governi, per qual ragione non fa d'uopo che su ciò mi distenda. Non mancano argomenti e pruove, per far vedere che allorchè la Società è disciolta, il Governo non può sussistere; essendo ciò altrettanto impossibile, quanto lo è che la costruzione d'una casa sussista, doppo che i materiali

da'

da' quali era ſtata coſtrutta, ſono ſtati ſeparati gli uni dagli altri, e poſti in diſordine da un turbine, ovvero meſcolati e confuſi in un mucchio gli uni con gli altri da un terremoto.

II. Oltre il roveſciamento cagionato dalle genti eſterne, *poſſono i Governi eſſer diſciolti dai diſordini nell' interno accaduti.*

Primieramente queſta Diſſoluzione può accadere allorchè la *Potenza Legislativa* viene alterata. Perchè la Società Civile è uno Stato di pace per coloro che membri ne ſono; e da eſſa è ſtato interamente eſcluſo lo *Stato di Guerra;* perciò ſi è proveduto collo ſtabilimento della *Potenza Legislativa* a tutti gl' interni diſordini, a tutte le differenze ed a tutte le liti che inſorger potrebbero fra coloro che compongono una medeſima Comunità. Per mezzo del *Potere Legislativo* ſi è ſtabilito che i membri dello Stato ſarebbero uniti, comporrebbero un Corpo medeſimo, e vivrebbero nel pacifico poſſeſſo di ciò che loro appartiene. *La Potenza Legislativa è dunque l' anima del Corpo Politico; da lei ricavano tutti i membri dello Stato quanto è neceſſario ad eſſi per la loro conſervazione, unione, e felicità.* Talmentechè quando il *Potere Legislativo* è rovinato, o diſciolto, ne ſiegue la diſſoluzione, cioè la morte del Corpo Politico. In fatti l' *eſſenza e l' unione d' una Società* conſiſtendo nell' avere una medeſima volontà, ed uno ſpirito medeſimo;

il *Potere Legislativo* è ſtato ſtabilito dal maggior numero, per eſſer l'interpetre, e quaſi il cuſtode d'una tal volontà, e d'un tale ſpirito. Lo ſtabilimento del *Potere Legislativo* è il primo e fondamentale Atto della Società, col quale ſi è provveduto alla continuazione della unione di tutti i membri, ſotto la direzione di certe perſone, e di Leggi fatte da quei Soggetti che dal Popolo ſono ſtati d'autorità riveſtiti, ma di quell'autorità, ſenza la quale niuno ha diritto di far Leggi, e di proporne l'eſecuzione. Quando uno o più uomini intraprendono di far Leggi, quantunque non ne abbian ricevuto dal Popolo alcuna commeſſione, eſſi fan Leggi ſenza autorità, Leggi per conſeguenza alle quali il Popolo non è obbligato affatto d'ubbidire: al contrario una ſimile intrapreſa rompe tutti i legami della ſoggezione, e della dipendenza, ſe prima ve n'erano, e fa che ſiaſi nel diritto di ſtabilire una nuova *Potenza Legislativa*, ſecondo ſi ſtima a propoſito, e che puoſſi con una intera libertà, reſiſtere a coloro che ſenza autorità, vogliono imporre un giogo faſtidioſo, e ſottometter le perſone a certe coſe che ſon contrarie non meno alle Leggi, che al vantaggio dello Stato. Ciaſcheduno è ſenza dubbio padrone, e può diſporre della ſua particolar volontà, allorchè coloro, che per deſiderio e conſentimento della Società ſono ſtati ſtabiliti interpetri e cuſtodi del Pubblico volere, non an-

la

la libertà di agire come vorrebbero, e secondo la loro commessione; e che altri usurpino la loro autorità, e s' avanzino a far Leggi e Regolamenti, senza averne ricevuto il potere.

III. Ecco come ordinariamente accadon le cose negli Stati, quando coloro che sono stati di autorità rivestiti, abusano del lor Potere. Del rimanente, non è facile di considerar tali sorte di casi come bisogna, e senza ingannarsi, a men che non s' abbia una distinta idea della forma di governo di cui si tratta. Supponiamo dunque uno Stato, in cui.

Primo. Una sola Persona abbia sempre il Supremo Potere ed il diritto ereditario di fare eseguir le Leggi, di convocare e disciogliere in certi tempi l' Assemblea che ha l' *Autorità Legislativa*.

Secondo. In cui vi sia la Nobiltà alla quale dia la sua nascita il diritto di assistere all' Assemblea, e d' esserne membro.

Terzo. E dove sianvi delle persone radunate che per un certo tempo rappresentino il Popolo.

IV. Ciò supposto è chiaro in primo luogo, che quando quella sola persona, o quel Principe di cui si è fatta menzione, mette la sua volontà arbitraria in luogo delle Leggi, le quali sono la volontà dello Stato, dichiarata dal *Potere Legislativo*, questo medesimo *Potere* vien cambiato. Perchè quell'Assemblea i di cui

Rego-

Regolamenti e Leggi debbono essere eseguiti; formando veramente il *Potere Legislativo*, se altri Regolamenti ed altre Leggi vengono sostituite e surrogate a quelle fatte da un tal *Potere Legislativo* che la Società ha stabilito, è manifesto ch' egli è cambiato. Chiunque introduce nuove Leggi, non avendone a tal effetto ricevuto il potere dalla costituzione fondamentale della Società, o ch' egli rovescia le antiche Leggi, disprezza ed abbatte nel tempo medesimo quel potere da cui erano state fatte, sostituisce una nuova *Potenza Legislativa*.

V. In secondo luogo, allorchè il Principe impedisce che i membri del *Corpo Legislativo* non si radunino nel tempo che fa d' uopo, o che l' Assemblea *Legislativa* non operi con libertà, e secondo i fini pe' quali è stata stabilita: il *Potere Legislativo è alterato*. Perchè affinchè il *Potere Legislativo* sia nel suo intero, non basta che vi sia un certo numero di persone convocate e radunate; fa d' uopo di vantaggio, che tali persone radunate abbian la *libertà* ed il *tempo* di esaminare e terminare ciò che risguarda lo Stato, altrimenti se impedite sono di esercitare in debita forma il lor potere, è piucchè vero che il *Potere Legislativo è alterato*. Non è già il nome quel che costituisce un Governo, ma bensì l' uso e l' esercizio di quei *Poteri* che sono stati in esso stabiliti: di maniera che colui che toglie la *libertà*, o non permette

che

che l' Assemblea *Legislaliva* agisca nel tempo che bisognerebbe, *distrugge effettivamente l' Autorità Legislativa*, e mette fine al *Governo*.

VI. In terzo luogo, allorchè il Principe, col suo *Potere Arbitrario*, senza il *consentimento del Popolo*, e contro gli interessi dello Stato, cambia coloro ch' eleggono i membri dell' Assemblea Legislativa, o la maniera di procedere ad una tale elezione, il *Potere Legislativo è altresì cambiato*. In fatti, se il Principe fa scegliere altri in vece di coloro che sono dalla Società autorizzati, o se si procede alla elezione d'una maniera differente da quella che la Società ha prescritto, certamente che coloro che sono in tal guisa eletti e radunati, non formano quell'Assemblea *Legislativa* dal Popolo prefissa e stabilita.

VII. In quarto luogo, allorchè il Popolo viene abbandonato e sottoposto ad una Potenza Straniera, sia dal Principe, sia dall' Assemblea *Legislativa*, il *Potere Legislativo è sicuramente cambiato*, *ed il Governo è disciolto*. Perchè il fine per cui il Popolo è entrato in Società, essendo quel di comporre una Società intera, *libera* indipendente, e dalle sue proprie Leggi governata; nulla più di tuttociò sussiste, subito che il Popolo viene abbandonato ad un altro potere, ad un potere straniero.

VIII. Or egli è evidente che in uno Stato costituito della maniera che detta abbiamo,

la

la *Diſſoluzione del Governo*, nel ſuccennato caſo, dee eſſere al Principe imputata. Perchè il Principe avendo in ſua diſpoſizione le Forze, i Teſori, e le Cariche dello Stato, e perſuadendoſi egli medeſimo, o pur laſciandoſi da' ſuoi adulatori perſuadere, che un Sovrano non dee eſſer ſoggetto ad alcuno eſame, e che a niuno è permeſſo, per quante ſpecioſe ragioni poſſa allegare, di trovare a ridire ſulla di lui condotta; egli ſolo è capace di dar luogo a quei cambiamenti, de'qnali abbiam parlato, e di produrgli ſotto il preteſto di una legittima autorità, e col mezzo di quel potere che ha nelle mani, e col quale può ſpaventare, o rovinar coloro che ad eſſo lui ſi oppongono, e diſtruggergli come fazionarj, ſedizioſi, e nemici del Governo; poichè riſguardo alle altre parti dell' *Autorità Legislativa*, ed al Popolo, non evvi troppo da temere, perchè non poſſono intraprendere di cambiar la *Potenza Legislativa* ſenza una ribellione viſibile manifeſta, e dicharata. Dall' altro lato, il Principe avendo il potere di diſciogliér le altre parti della *Potenza Legislativa*, e da *Legislatori* che ſono, far diventare perſone private i membri dell'Aſſemblea; non poſſono giammai nell'opporſi a lui, ovvero ſenza il ſuo ſoccorſo e la ſua approvazione, alterar con Leggi il *Potere Legislativo;* eſſendo neceſſario il conſentimento del Principe, affinchè i Decreti e gli Atti della loro Aſſemblea ſian va-

levoli.

levoli. In ultimo, quando le altre parti del *Potere Legislativo* contribuiscono in qualche maniera ai cambiamenti che vogliońsi introdurre nel Governo stabilito, favoriscono il disegno di coloro che intraprendono di fargli, altrettanto partecipano della loro ingiustizia, e colpevoli si rendono del più grave delitto che possan giammai commettere alcune persone contro le altre.

IX. Evvi ancora un'altra strada per mezzo della quale il Governo, che dato abbiamo, può disciogliersi, ed è quella che chiaramente comparisce allorchè colui che ha il *Potere Supremo* ed *Esecutivo*, trascura ovvero abbandona il suo impiego, di maniera che le Leggi già fatte non possano più essere eseguite. Questo è ridurre il tutto visibilmente all'*Anarchia*, e disciogliere il Governo. Perchè finalmente le Leggi non son fatte semplicemente, e per non avere il loro effetto, ma bensì per essere eseguite, ed essere i legami della Società, ciascheduna parte della quale vien da loro contenuta nel suo luogo, e nella sua funzione. Talmente che subito che tutto ciò viene a cessare, il Governo cessa altresì nel tempo medesimo, ed il Popolo diventa una moltitudine confusa senza ordine, e senza unione. Quando la Giustizia non è più amministrata, e che per conseguenza i diritti di ciascuno non sian più sicuri, e che non rimanga potere alcuno nella Comunità, il quale abbia cura delle forze dello Stato, o che

sia

sia in istato di provedere a' bisogni del Popolo; allora non vi rimane più governo. Se le Leggi non possono essere eseguite, è appunto come se affatto non ve ne fossero: ed un Governo senza Leggi è, a parer mio, un Mistero nella Politica impossibile a concepirsi dallo spirito dell' uomo, ed incompatibile colla umana Società.

X. In tal caso, ed in altri simili, allorchè il *Governo è disciolto*, il Popolo è rientrato nella libertà, e nel pieno diritto di provedere a' suoi bisogni, nel formare una nuova *Autorità Legislativa* per mezzo del cambiamento delle persone, o della forma, o di questa e di quelle insieme, secondo che la Società giudicherà necessario per la sua sicurezza, e pel suo vantaggio. In fatti non è giusto che la Società perda per colpa altrui il diritto originario che ha di conservarsi: or ella non può conservarsi se non per mezzo del *Potere Legislativo* stabilito, e di una libera e giusta esecuzione delle Leggi fatte da un tal Potere. E il dire che il *Popolo dee pensare alla sua conservazione*, e formare una nuova *Potenza Legislativa*, allorchè per oppressione, o per artifizio, o perchè viene abbandonato ad una Potenza straniera, l'antica sua *Potenza Legislativa* è perduta e soggiogata, è lo stesso che se si dicesse che il Popolo dee aspettare la sua liberazione ed il suo ristabilimento, quando è già troppo tardi per pensarvi, e che il male è senza rimedio; e si parlereb-

be

be della medesima maniera che farebbero quelle persone che consigliassero ad altri di lasciarsi fare *Schiavi*, e di pensar poscia alla loro *Libertà*, e che nel tempo che alcuni *Schiavi* fossero carichi di catene, esortassero cotesti infelici ad agire come *uomini liberi* Certamente, discorsi di tal natura sarebbero piuttosto una derisione, che una consolazione; e gli uomini non saranno giammai al coperto della *Tirannia*, se non v' è altro mezzo da liberarsene, che quando sono ad essa interamente sottoposti. Che perciò hanno il diritto di non solamente liberarsene, ma di prevenir ben anche la *Tirannia*.

XI. Parimenti *possono i Governi esser disciolti* per altra via, cioè quando il *Potere Legislativo*, ovvero il Principe agisce d' una maniera contraria alla fiducia in lui riposta, ed al potere ad esso lui commesso. Il *Potere Legislativo* trapassa l' autorità commessagli, ed agisce d' una maniera contraria alla fiducia in lui riposta, primieramente allorchè coloro che rivestiti sono di un tal Potere, procurano di usurpare i beni de' Sudditi, e rendersi padroni ed arbitri assoluti di qualche parte considerabile di quelle cose che appartengono in proprietà alla Comunità, che val quanto dire della Vita, della Libertà, e delle Ricchezze del Popolo.

XII. La ragione per cui si entra in una Società Politica, è quella di conservare i proprj beni; ed il fine per cui si scelgono e rivestono

vestono alcune persone dell' *Autorità Legislativa*, è quel di avere certe Leggi ed alcuni regolamenti che proteggano e conservino ciò che in proprietà appartiene a tutta la Società, e che limitino il potere, e temperino il dominio di ciaschedun membro dello Stato. Perchè giacchè non si può mai supporre che la volontà della Società sia, che la *Potenza Legislativa* abbia il potere di distruggere ciò che ognuno ha disegnato di mettere in sicuro ed al coperto con entrare in una Società, e perciò il Popolo si è sottoposto ai Legislatori da esso medesimo creati; allorchè i *Legislatori si sforzano di rapire e distrugger quelle cose che in proprietà appartengono al Popolo, o di ridurlo alla Schiavitù*, sotto un potere arbitrario, essi mettonsi nello *Stato di Guerra* col Popolo; il quale fin da quel momento è assoluto ed esente da ogni ubbidienza ad essi dovuta, ed ha diritto di ricorrere a quel comune rifugio che Dio ha destinato per tutti gli uomini, contro la forza e la violenza. Tutte le volte dunque che la *Potenza Legislativa* violerà cotesta regola fondamentale della Società, sia per ambizione, per timore, per follia, per dissolutezza e corruzione, e procurerà di mettersi o mettere altri in possesso d'un assoluto potere sulla vita, sulla libertà, e su i beni del Popolo, per mezzo di tale intaccatura ch' ella farà al suo credito, ed alla fiducia in essa riposta, perderà interamente quel

quel potere che il Popolo le avea rimesso per alcuni fini direttamente opposti a quei ch' ella si è proposti, ed è al Popolo devoluto, il quale ha diritto di ripigliare la sua libertà originaria; e collo stabilimento d'una nuova *Autorità Legislativa*; quella che più stimerà opportuna, di provvedere alla sua propria conservazione e sicurezza, ch'è il fine che si propone allorchè si forma una Società Politica. Or ciò che in generale ho detto toccante al *Popolo Legislativo*, risguarda altresì la persona di colui ch' è rivestito del *Potere Esecutivo*, e che avendo due considerabilissimi vantaggi, l'uno cioè, di partecipare dell'*Autorità Legislativa*, e l'altro di far sovranamente eseguir le Leggi, si rende al doppio ed estremamente colpevole, allorchè intraprende di sostituire la sua volontà arbitraria alle Leggi della Società. Egli agisce altresì d'una maniera contraria al suo credito, alla sua commessione ed alla pubblica fiducia, allorchè impiega le forze, i tesori, e le cariche della Società, per corrompere i membri dell'*Assemblea Rappresentativa*, e guadagnargli in favore delle sue mire, e de' suoi particolari interessi; allorchè anticipatamente e sotto mano agisce presso di coloro che debbono eleggere i membri d'una tale Assemblea, e che ad essi prescrive di eleggere coloro ch'egli colle sue premurose istanze, colle sue minacce, e colle sue promesse ha reso propizj a' suoi disegni, e

R che

che gli an già promesso di pensare in quella guisa che a lui piacerebbe. In fatti il disporre in tal maniera le cose, non è un porre in piedi un nuovo modello di Elezione, e rovesciar così sin da fondamenti il Governo, ed avvelenar la sorgente della pubblica salvezza e felicità? Del rimanente, essendosi il Popolo riserbato il Privilegio di elegger coloro che debbon rappresentarlo, come un riparo che metta al coperto i beni proprj de' Sudditi, non può avere avuto altra mira se non quella di far che i membri dell' *Assemblea Legislativa* fossero liberamente eletti, e ch' essendo eletti liberamente, potessero altresì con libertà agire e far le loro riflessioni, esaminar bene tutte le cose, e deliberar maturamente, e d' una maniera corrispondente ai bisogni dello Stato, ed al pubblico Bene. Ma coloro che danno i loro voti, innanzi che abbiano inteso far della riflessioni, e ragionar gli altri, ed abbian di tutti ponderate le ragioni, non sono certamente capaci d' un esame e d' una deliberazione di tal fatta. Or quando colui che ha il *Potere Esecutivo*, dispone come poco fà si è detto, dell'Assemblea de' Legislatori, certamente egli fa una breccia terribile al suo credito ed alla sua autorità, e la sua condotta dev' esser considerata come una dichiarazione manifesta d' un formato disegno di rovesciare il Governo. Se a ciò si aggiungono le ricompense e le punizioni visibilmente impiegate pel fine medesimo,

mo, e posto in uso tutto quel che l'artifizio e la destrezza an di più forte per corrompere le Leggi e distruggerle, ed abbattere tutti coloro che si oppongono al funesto disegno di già formato, e non vogliono affatto tradire la Patria, e vendere a danajo contante la loro libertà; non si durerà molta fatica a sapere quel che in somigliante occasione è opportuno e giusto di praticare. E' facile il comprendere qual potere aver debbano nella Società coloro che servonsi della loro autorità per fini totalmente opposti alla di lei primiera istituzione; e non v'è alcuno che non vegga che una persona la quale ha intrapreso ed eseguito le succennate cose, non dee lungo tempo godere del suo credito e della sua autorità.

XIII. Mi si opporrà forse a ciò, che il Popolo essendo ignorante, e sempre poco contento della sua condizione, sarebbe un esporre lo Stato ad una certa rovina, il far dipendere la forma del Governo e la *Suprema Autorità*, dall'incostante opinione, e dall'umore instabile del Popolo, e che senza dubbio *i Governi non sussisterebbero lungamente*, se fosse a lui permesso di stabilire una *Potenza Legislativa* subito che credesse d'essere stato offeso. Io rispondo al contrario ch'è difficilissimo d'indurre il Popolo a cambiar quella forma di Governo alla quale è già avvezzo; e che se vi fossero in una somigliante forma alcuni difetti originarj, o dal

tempo introdotti, ovvero dalla corruzione e dissolutezza del vizio, non sarebbe sì facile d'impegnarlo a voler rimediare a tali difetti e disordini, quand'anche tutto il Mondo vedesse che l'occasione sarebbe propria e favorevole. L'avversione che il Popolo ha per tali cambiamenti, e la poca disposizione in cui si trova naturalmente ad abbandonare le antiche sue costituzioni, si son chiaramente vedute nelle diverse rivoluzioni accadute in Inghilterra, tanto nel presente che ne' precedenti Secoli. Malgrado tutte le ingiuste intraprese degli uni, ed i giusti disgusti degli altri, e dopo alcune turbolenze, l'*Inghilterra* ha sempre conservato la medesima forma di governo, ed ha voluto che il *Supremo Potere* fosse esercitato dal Re e dal *Parlamento* secondo l'antico costume. E ciò ch'è più da osservarsi, è che quantunque i Re abbiano spesso dato forti motivi di disgusto e di doglianza; il Popolo non s'è giammai potuto indurre ad abolir per sempre la Sovranità, nè a trasportar la Corona in un'altra Famiglia.

XIV. Ma almeno dirassi, *cotesta Ipotesi è molto propria a produrre* frequenti Ribellioni. Rispondo primieramente che cotesta Ipotesi non è più propria che un'altra a produrle. In fatti, allorchè il Popolo è stato reso miserabile, e *si vede esposto ai funesti effetti del Potere Arbitrario*, è altrettanto disposto a sollevarsi, subito che se ne presenterà l'occasione, quanto

mai

mai eſſer lo può un altro che vive ſotto certe Leggi, che ſoffrir non vuole che ſian violate. S' innalzino i Re tanto che ſi voglia; dianſi loro tutti quei ſuperbi e pompoſi titoli che haſſi il coſtume di loro dare, dicanſi mille belle coſe delle Sacre lor Perſone; ſi parli di eſſi come d' Uomini divini, diſceſi dal Cielo, e ſol da Dio dipendenti: *un Popolo generalmente maltrattato* contro ogni diritto, non laſcerà paſſare una occaſione in cui liberar ſi può dalle ſue miſerie, e ſcuotere quel peſante giogo che con tanta ingiuſtizia gli è ſtato impoſto. Egli fa più; deſidera, e ricerca i mezzi valevoli a porre fine a' mali ſuoi: e ſiccome le coſe umane ſono a grandi vicende ſottopoſte, così gli affari non tardan molto a cambiarſi di maniera, che poſſa egli alfine liberarſi dalla *Schiavitù*. Non è neceſſario d' aver viſſuto lungo tempo, per aver potuto vedere gli eſempj di quanto dico; il tempo preſente ce ne ſomminiſtra de' conſiderabili; e non fa d' uopo eſſer troppo verſato nella Storia, per poterne addurre degli altri ſomiglianti, riſguardo a tutte le forme di Governo che ſono ſtate al Mondo.

XV. In ſecondo luogo riſpondo, che le *rivoluzioni* delle quali ſi tratta, *non accadono già in uno Stato per piccioli errori commeſſi nell' amminiſtrazione de' Pubblici Affari*. Il Popolo ne ſopporta ben anche de' graviſſimi, tollera certe Leggi ingiuſte e diſguſtoſe, ſoffre

generalmente tutto quel male che la fragilità umana fa commettere a que' Principi, che non an per altro cattivi disegni. Ma se una lunga serie di abusi, di prevaricazioni, e d'artifizj che tendono ad un medesimo fine, danno a conoscer chiaramente ad un Popolo, e gli fan vedere che funesti disegni sonosi contro lui formati, e ch'egli trovasi a gravi pericoli esposto; allora non fa d'uopo maravigliarsi se si solleva e si sforza di rimetter le redini del governo in mano di chi possa metterlo in sicurezza, secondo i fini pe' quali è stato egli stabilito, e senza de' quali, per quanto vaghi siano i nomi che alle Società Politiche si danno, e per quanto considerabili compariscano le loro forme, ben lungi dall'esser preferite a quelle altre che secondo tali fini son governate, non vagliono esse certamente lo *Stato di Natura*, ovvero una pura *Anarchia*; trovandosi esser gl' inconvenienti egualmente grandi da entrambi i lati, ma il rimedio di essi è molto più facile a trovarsi nello *Stato di Natura*, o nell' *Anarchia*.

XVI. In terzo luogo rispondo, che quel Potere che ha il Popolo di provvedere di nuovo alla sua sicurezza, con istabilire una nuova *Potenza Legislativa*, allorchè i suoi Legislatori hanno amministrato il Governo d'una maniera contraria ai loro impegni, ed alle loro indispensabili obbligazioni, ed hanno usurpato ciò che in proprietà gli appartenea, *è il più forte ostacolo*

colo

solo che oppor si possa alla Ribellione, ed il miglior mezzo di cui si possa far uso per prevenirla e rimediarvi. In fatti, essendo la Ribellione una azione colla quale uno s'oppone, non già alle persone, ma all'autorità ch'è fondata unicamente sulle costituzioni e sulle Leggi del governo, tutti coloro i quali colla forza infrangono coteste Leggi, e giustificano colla forza la violazion di esse Leggi inviolabili, son veramente e propriamente ribelli. Perchè finalmente, allorchè le persone sono entrate in una Società Politica an da questa escluso la violenza, e vi hanno stabilito alcune Leggi per la conservazione di quelle cose che loro appartengono in proprietà, affin di godere una dolce pace ed unione: di maniera che coloro che poscia impiegano la forza per opporsi alle Leggi, fanno *rebellare*, che val quanto dire, introducono di nuovo lo Stato di Guerra, e meritano propriamente il nome di *Ribelli*. Or perchè i Principi son rivestiti d'un gran potere, veggono che hanno un'autorità suprema, che an nelle lor mani le forze dello Stato, e circondati sono da varj adulatori, son molto disposti a credere che hanno il diritto di violar le Leggi, e si espongono perciò a grandi disavventure; il vero mezzo di prevenire qualunque inconveniente e disgrazia, e quel di rappresentare ad essi l'ingiustizia che v'è nel violar le Leggi della Società, e di far loro ben vedere gli orribili pericoli a'quali si

espongono con una condotta opposta a quella che le Leggi esigono.

XVII Negli accennati casi, nell'un de' quali la *Potenza Legislativa* è cambiata, e nell' altro i Legislatori agiscono d' una maniera contraria al fine per cui sono stati stabiliti, coloro che si trovan colpevoli, son rei di Ribellione. In fatti, se qualcheduno distrugge colla forza la *Potenza Legislativa* d'una Società, e rovescia le Leggi fatte da quella Potenza che a tal effetto ne ha ricevuto l'autorità, distrugge nel tempo medesimo l'Arbitramento al quale avea ciascuno acconsentito, affinchè tutte le differenze potessero essere amichevolmente terminate, ed introduce lo *Stato di Guerra*. Coloro che abolifcono, o cambiano la *Potenza Legislativa*, rapiscono ed usurpano quel *Potere decisivo* che niuno può avere se non *dalla volontà e dal consentimento del Popolo*; e per tal via distruggono e calpestano l'Autorità dal Popolo stabilita, e che verun altro ha diritto di stabilire: ed introducono un potere che il Popolo non ha autorizzato, introducono attualmente lo *Stato di Guerra*, cioè uno Stato di forza senz'autorità. Così, distruggendo la *Potenza Legislativa* dalle Società stabilita, ed alle di cui decisioni il Popolo si acchetava e se ne stava tranquillo come se fossero state sue proprie decisioni, e come a ciò che tenea uniti ed in buono stato tutti i membri del Corpo Politico, essi rompono questi

sacri

ſacri legami della Società, ed eſpongon di nuovo il Popolo allo *Stato di Guerra*. Che ſe coloro che per forza roveſciano l'*Autorità Legislativa* ſon ribelli; i Legislatori medeſimi, ſiccome abbiam dimoſtrato, meritano di non eſſere altrimenti qualificati, ſubito che dopo eſſere ſtati ſtabiliti per proteggere il Popolo, per difendere e conſervare la ſua libertà, i ſuoi beni, e tutte le coſe che in proprietà gli appartengono, eſſi medeſimi glie le uſurpano e rapiſcono. Eſſendoſi di tal maniera poſti nello *Stato di Guerra* con coloro che ſtabiliti gli aveano per loro Protettori, e per Cuſtodi della lor Pace, eſſi ſon certamente, e più di quel che dir ſi poſſa, *Rebellantes*, cioè Ribelli.

XVIII. Ma ſe coloro i quali oppongono che ciò che detto abbiamo *è proprio a produrre delle ribellioni*, intendono, che l'inſegnare a' Popoli, ch'eſſi ſciolti ſono dal dovere della ubbidienza, e poſſono opporſi alla violenza ed alle ingiuſtizie de' loro Principi e Magiſtrati, allorchè queſti Principi e queſti Magiſtrati fanno illecite intrapreſe contro di eſſi, attaccano la loro libertà, rapiſcono ciò che loro appartiene in proprietà, e fan coſe contrarie alla fiducia in eſſi ripoſta, ed alla natura dell' autorità di cui erano ſtati riveſtiti: ſe coteſti oppoſitori, dico, intendono che una tal dottrina può dare occaſione a *Guerre Civili*, ed a turbolenze interne, e ch' ella non tenda che

a di-

a distruggere nel Mondo la pace, e per conseguenza non debba esser tollerata ed approvata; possono dire con altrettanto motivo e fondamento che le persone oneste non si debbono opporre ai Ladri e Pirati, perchè ciò potrebbe dare occasione a varj disordini, ed allo spargimento del sangue. Se accadono disavventure e disastri in somiglianti incontri; imputar non se ne dee la colpa a coloro che il diritto lor difendono, ma bensì a coloro che usurpano ciò che al loro prossimo appartiene. Se le persone saggie e virtuose rilasciassero ed accordassero tutte le cose per amor della pace, a coloro che violentar le volessero; ohimè, qual sorta di pace vi sarebbe mai al Mondo? qual pace sarebbe mai quella che consistesse unicamente nella violenza e nella rapina, e che non sarebbe a proposito di mantenere che solamente pel vantaggio de' Ladri e degli oppressori? Quella pace che vi sarebbe fra' Grandi e Piccioli, fra' Potenti e Deboli, sarebbe simile a quella che si pretenderebbe esservi fra i Lupi e gli Agnelli, allorchè gli Agnelli si lasciassero lacerare e divorar da' Lupi. O se pur si vuole, consideriamo la Caverna di *Polifemo* come un perfetto modello d'una somigliante pace. Il Governo a cui *Ulisse* ed i suoi Compagni si trovavano in essa sottoposti era il più piacevole del Mondo; essi altro far non doveano, che soffrir tranquillamente d'esser divorati! E chi

mai

mai dubita che *Ulisse*, ch' era una Persona cotanto prudente, non predicasse allora l'*ubbidienza passiva*, e non esortasse ad una intera sommessione i suoi Compagni, rappresentando loro quanto è la pace importante e necessaria agli Uomini, e facendo lor vedere gl' inconvenienti che accader poteano, se intrapreso avessero di resistere a *Polifemo* che in suo potere gli tenea?

XIX. Il pubblico bene ed il vantaggio della Società essendo il vero fine del Governo; io domando, *se giova più che il Popolo* sia incessantemente esposto alla volontà illimitata della *Tirannia*, o che coloro che tengon le redini del governo, trovino opposizione e resistenza, allorch' eccessivamente abusano del lor potere, e se ne servono per la distruzione, non già per la conservazione di quelle cose che in proprietà appartengono al Popolo?

XX. Che non dica alcun giammai che posson da ciò accadere terribili disavventure, subito che nella testa calda, e nello spirito impetuoso di certe persone venga il pensiero di cambiare il Governo dello Stato. Perchè tali persone possono sollevarsi sempre che loro piacerà; ma ordinariamente cagioneranno in tal guisa la loro propria rovina, e la propria loro distruzione. In fatti, finchè le miserie e l' oppressione non sian diventate generali, e che i cattivi disegni, e le illecite intraprese de' Conduttori non

sian

ſian diventate molto viſibili e palpabili al maggior numero de' Membri dello Stato; il Popolo che naturalmente è più diſpoſto a ſoffrire che a reſiſtere, non caſcherà facilmente in una sollevazione. Le ingiuſtizie eſercitate, e l' oppreſſione di cui ſi fa uſo verſo di alcuni particolari, nol muovono gran coſa. Ma ſe egli è generalmente perſuaſo e convinto da ragioni evidenti che v' è un diſegno formato contro la ſua *Libertà*, e che tutti i paſſi, tutte le azioni, tutti i movimenti del ſuo Principe, o de' ſuoi Magiſtrati, l' obblighino a credere che tutto tende all' eſecuzione d' un sì funeſto diſegno, chi mai potrà biaſimare un tal Popolo di aver coteſta credenza, e di eſſere in una tale perſuaſione? Perchè un Principe, ovvero un Magiſtrato dà motivo a ſoſpetti così ben fondati, o piuttoſto perchè colla ſua condotta dà luogo di creder ſomiglianti coſe? I Popoli ſon forſe degni di biaſimo perchè an ſentimenti di *Creature ragionevoli*, perchè fan quelle rifleſſioni che tali Creature debbon fare, perchè non ſi figurano altrimenti le coſe di quel ch' eſſi medeſimi le trovano e le conoſcono? Non meritan piuttoſto d' eſſer biaſimati coloro che fanno coſe che dan luogo a diſguſti ſu di ſode ragioni fondati? Confeſſo che l' orgoglio, l' ambizione, e lo ſpirito inquieto di certe perſone an di ſovente cagionato de' gran diſordini negli Stati, e che le fazioni ſono ſtate fatali ai Regni ed alle *Società*

cietà Politiche. Ma se tali disordini, se tali disastri son nati dalla leggerezza, e dal torbido spirito de' Popoli, non men che dal desiderio di disfarsi dell'autorità legittima de' loro Conduttori; o se proceduti sono dagl' ingiusti sforzi che an fatto i Conduttori ed i Principi per acquistare ed esercitare su i Popoli un arbitrario potere; se l'oppressione, o la desolazione n'è stata l'origine; lascio che la Storia lo decida. Quel che posso assicurare si è, che chiunque, sia Principe, o Suddito, usurpa i diritti del suo Popolo, o del suo Principe, e dà luogo al rovesciamento della forma d'un Governo giusto, si rende colpevole d'uno de' più gravi delitti che commetter si possano, ed è risponsabile di tutte le disavventure, di tutto il sangue sparso, di tutte le rapine, e di tutti i disordini che distruggono un Governo, e desolano un Paese. Tutti coloro che d'un cotanto enorme delitto son colpevoli, d'un delitto che seco porta una sì terribil conseguenza, debbono esser considerati come nemici del Genere Umano, come peste agli Stati fatale, ed esser trattati della maniera che meritano.

XXI. Tutto il Mondo conviene che resister si debba ai Sudditi, ovvero agli Stranieri che intraprendono d'impadronirsi colla forza di ciò che al Popolo appartiene in proprietà; ma fino a questi ultimi tempi si è negato, che sia permesso di far la medesima cosa risguardo ai

Prin-

Principi e Magiſtrati che fanno ſimili intrapreſe: come ſe coloro a' quali le Leggi hanno accordato maggiori privilegj che agli altri, aveſſero perciò ricevuto il potere d'infrangere quelle Leggi, dalle quali ottenuto aveſſero un rango, e beni più conſiderabili di quei de' loro confratelli; laddove più biaſimevole è la loro condotta, e più gravi ſono le colpe loro, ſia perchè ſono ingrati alle Leggi pe' vântaggi ad eſſi accordati, o ſia perchè abuſano della fiducia da' loro confratelli in eſſi riposta.

XXII. Chiunque impiega la forza ſenza diritto, ſiccome fan tutti coloro che in una Società impiegano la forza e la violenza ſenza permeſſo delle Leggi, ſi mette in *Iſtato di Guerra* con coloro contro de' quali la impiega; ed in tale Stato, *rotti ſono tutti i legami, tutti gl' impegni, e ceſſa ogni altro diritto; fuorchè quello di difenderſi e reſiſtere ad un Aggreſſore*. Ciò è cotanto evidente, che il medeſimo Barclay, acerrimo difenſore del ſacro potere dei Re, è coſtretto a confeſſare, che i Popoli in ſomiglianti caſi, poſſono legittimamente reſiſtere ai loro Sovrani; egli non ha difficoltà di rimaner ſu ciò di accordo in quel capitolo medeſimo, in cui pretende dimoſtrare che le Leggi Divine ſon contrarie ad ogni ſorta di *Ribellione*. Dunque dalla propria ſua dottrina chiaramente ſi vede, che giacchè in certi caſi haſſi il diritto di reſiſtere, e di opporſi ad un Principe,

cipe, ogni resistenza non è *Ribellione*. Ecco le parole di Barclay (*).

Quod si quis dicat, Ergone populus tirannicae crudelitati & furori jugulum semper praebebit? Ergone multitudo civitates suas fame, ferro, & flamma vastari, seque, conjuges, & liberos fortunae ludibrio, & tyranni libidini exponi, inque omnia vitae pericula, omnesque miseras & molestias a Rege deduci patientur? Num illis quod omni animantium generi est a natura tributum, denegari debet, ut scilicet vim vi repellant, seseque ab injuria tueantur? Huic breviter responsum sit, Populo universo negari defensionem, quae juris naturalis est, neque ultionem quae praeter naturam est adversus Regem concedi debere. *Quapropter si Rex non in singulares tantum personas aliquot privatum odium exerceat, sed corpus etiam Reipublicae cujus ipse caput est, id enim totum populum, vel insignem aliquam ejus partem immani & intoleranda saevitia seu tyrannide divexet*; populo quidem hoc casu resistendi ac tuendi se ab injuria potestas competit, *sed tuendi se tantum, non enim in principem invadendi: & restituendae injuriae illatae, non recedendi a debita reverentia propter acceptam injuriam. Praesentem denique impetum propulsandi, non vim praeterita mulciscendi jus habet. Horum enim alterum a natura est, ut* vitam

(*) Contra Monarchom. L. III. C. 8.

vitam ſcilicet corpuſque tueamur. Alterum vero contra naturam, ut inferior de ſuperiori ſupplicium ſumat. Quod itaque populus malum, antequam factum ſit, impedire poteſt, ne fiat, id poſtquam factum eſt, in Regem Authorem ſceleris vindicare non poteſt. Populus igitur hoc amplius quam privatus quiſpiam habet, quod huic, vel ipſis adverſariis judicibus, excepto Buchanano, nullum niſi in patientia remedium ſupereſt: cum ille ſi intolerabilis tyrannis eſt (modicum enim ferre omnino debet) reſiſtere cum reverentia poſſit.

„ Se qualcheduno dice, Biſognerà dunque „ che il Popolo ſia ſempre eſpoſto alla crudeltà „ ed al furore della Tirannia? Saran le perſo- „ ne obbligate di veder tranquillamente che la „ fame, il ferro, ed il fuoco devaſtino le loro „ Città, di vederſi eſſe medeſime, le loro Mo- „ gli, ed i loro Figliuoli ſottopoſti ai capricci „ della ſorte, ed alle paſſioni d'un Tiranno, e „ ſoffrire che il lor Sovrano le precipiti in uno „ abiſſo di miſerie e calamità? Ricuſerem loro „ quel che la Natura ha accordato a tutte le „ ſpecie di animali, cioè *di reſpigner la forza* „ *colla forza, e difenderſi contro le ingiurie e* „ *la violenza?* In due parole riſpondo, *che le* „ *Leggi della Natura permettono di difender* „ *ſe medeſimo, ch' egli è certo che tutto un* „ *Popolo ha diritto di difenderſi, ben anche* „ *contro il ſuo Re;* ma che non dee punto

„ ven-

„ vendicarſi del ſuo Re, eſſendo una tal ven-
„ detta contraria alle medeſime Leggi della Na-
„ tura. Così, allorchè un Re non maltratta
„ ſemplicemente alcuni particolari, ma eſercita
„ una crudeltà, ed una tirannia eſtrema ed in-
„ ſoffribile contro l'intero Corpo dello Stato,
„ di cui egli è Capo, cioè contro tutto il Po-
„ polo, o almeno contro una parte conſidera-
„ bile de' ſuoi Sudditi: in tal caſo, *il Popolo*
„ *ha diritto di reſiſtere e difenderſi*, ma di
„ difenderſi ſoltanto, non d'attaccare il ſuo
„ Principe; e gli è permeſſo di domandar la
„ riparazione del danno ſofferto, e di dolerſi
„ del torto ricevuto, ma non di allontanarſi,
„ per le ingiuſtizie contro di lui eſſercitate, dal
„ riſpetto al ſuo Re dovuto. Finalmente egli
„ ha diritto di reſpignere una violenza preſen-
„ te, non già di tirar vendetta d'una paſſata
„ violenza. La Natura ha dato il potere di far
„ l'uno per difeſa della noſtra vita e del noſtro
„ corpo; ma non permette l'altro, poichè ſi-
„ curamente non permette ad un inferiore di
„ punire il ſuo ſuperiore. Prima che il male ſia
„ accaduto, il Popolo è nel diritto d'impiegar
„ quei mezzi che ſon capaci d'impedir che non
„ accada; ma quando è già accaduto, non può
„ punire il Principe ch'è autore della ingiuſti-
„ zia, e dell'attentato. Ecco dunque in che
„ conſiſte il privilegio de' popoli, e la diffe-

„ renza che v'è su tal proposito fra essi ed i
„ particolari; poichè per confessione ben anche
„ degli avversarj, eccettuato *Buchanan*, altro
„ rimedio non rimane ai particolari che quel
„ della pazienza: laddove i Popoli, se la tiran-
„ nia è insoffribile, (perchè ognuno è obbligato
„ di soffrir pazientemente que' mali che son me-
„ diocri) possono resistere, senza far cosa che
„ sia contraria a quel rispetto che a' Sovrani è
„ dovuto.

XXIII. Di tal maniera un gran Partigiano del Potere Monarchico approva la resistenza, e giusta la crede. E' vero ch'egli propone due restrizioni su tal particolare, che non sono in verun conto ragionevoli. La prima si è, che fa d'uopo resister con rispetto e riverenza. La seconda che ciò far si dee senze vendetta, e senza punizione; e la ragion che adduce è questa che *un inferiore non ha diritto di punire il suo superiore*. Primieramente, come mai si può resistere alla forza ed alla violenza senza dar de' colpi? Ovvero come posson darsi de' colpi con rispetto? Confesso che ciò supera le forze del mio intendimento. Un uomo il quale, essendo vivamente attaccato, non opponesse che uno scudo per sua difesa, e si contentasse di rispettosamente ricever con esso i colpi a lui vibrati, o che se ne stasse in una posizione anche più rispettosa, senza tener nelle mani una spada, ca-

pace

pace di abbattere e domar la fierezza del suo Assalitore, non sarebbe certamente una lunga resistenza, e non mancherebbe di provar ben presto che la sua difesa non avrebbe servito che a fargli soffrire le più gravi disavventure, ed a ricevere le più pericolose ferite. Sarebbe senza dubbio un far uso d' un mezzo molto ridicolo di resistere in un combattimento, *ubi tu pulsas, ego vapulabo tantum*, come dice Giovenale: ed il successo del combattimento non può essere altro se non quel che questo Poeta ne' seguenti versi descrive.

Libertas pauperis haec est:
Pulsatus rogat, & pugnis concisus adorat,
Ut liceat paucis cum dentibus inde reverti.

Certamente l'immaginaria resistenza di cui si tratta, non mancherebbe giammai di esser seguitata da un simile avvenimento. Che perciò colui che ha il diritto di resistere, ha senza dubbio altresì quel di vibrar de' colpi. In somigliante incontro ha dovuto esser permesso a Barclay, ed esserlo dee a ciascun altr'uomo, di vibrar de' colpi, e dare gran colpi di sciabla sul capo, o di far degli sfregi al viso dell'Assalitore, con tutta l'immaginabile riverenza e rispetto. Fa d'uopo confessare che un uomo che sa cotanto bene conciliare i colpi ed il rispetto, merita per le sue pene e per la sua destrezza d' essere ben bene stropicciato, ma d' una maniera

estremamente civile e rispettosa subito che se ne presenterà l'occasione. Per ciò che risguarda la seconda restrizione fondata su tal principio, *Un inferiore non ha diritto di punire un superiore*; dico che il principio in generale è vero, e che un inferiore non ha affatto diritto di punire il suo superiore, mentre questi è suo superiore. Ma l' opporre la forza alla forza, essendo un' azione dello *Stato di Guerra*, che rende le parti fra loro eguali, e cassa ed abolisce tutte le precedenti correlazioni, tutte le obbligazioni, e tutti i diritti di rispetto, riverenza, e superiorità; tutta la diseguagliaaza e differenza che vi rimane, si è che colui che si oppone ad un ingiusto aggressore, ha questa superiorità e questo vantaggio su di lui, ch'egli ha diritto, allorchè viene ad avere il di sopra, di punirlo, sia per cagion della rottura della pace, o sia per cagione delle disavventure dello *Stato di Guerra* cagionate. Barclay, in un altro luogo, s'accorda meglio con se medesimo, e più giustamente ragiona, allorchè niega che non sia in nessun caso permesso di resistere ad un Re. Egli mette perciò due casi, ne' quali un Re può perdere il suo diritto al Regno. Ecco come parla su tal proposito. (*)

Quid ergo, nulline casus incidere possunt quibus populo se se erigere, atque in Regem impo-

(*) Contra Monarchom. L. III. c. 16.

impotentius dominantem arma capere & invadere jure ſuo ſuaque authoritate liceat? Nulli certe quamdiu Rex manet. Semper enim ex divinis id obſtat, Regem honorificato; & qui poteſtati reſiſtit: *Dei ordinationi reſiſtit: Non alias igitur in eum populo poteſtas eſt quàm*, ſi id committat propter quod ipſo jure rex eſſe deſinat. *Tunc enim ſe ipſe principatu exuit, atque in privatis conſtituit liber: hoc modo populus & ſuperior efficitur, reverſo ad eum ſcilicet jure illo quod ante regem inauguratum in interregno habuit. At ſunt paucorum generum commiſſa ejuſmodi quae hunc effectum pariunt. At ego cum plurima animo perluſtrem duo tantum invenio, duos inquam caſus, quibus rex ipſo facto ex Rege non regem ſe facit, & omni honore & dignitate regali, atque in ſubditos poteſtate deſtituit; quorum etiam meminit* Winzerus. *Horum unus eſt, ſi Regnum diſperdat, quemadmodum de Nerone fertur, quod is nempe Senatum Populumque Romanum, atque adeo Urbem ipſam ferro flammaque vaſtare, ac novas ſibi ſedes quaerere decreviſſet. Et de Caligula, quod palam denunciarit ſe neque civem neque principem Senatui amplius fore, inque animo habuerit, interempto utriuſque Ordinis Electiſſimo quoque, Alexandriam commigrare, ac ut populum uno ictu interimeret, unam ei cervicem optavit. Talia cum Rex* ali-

aliquis meditatur & molitur ſerio, omnem regnandi curam & animum illico abjicit, ac proinde imperium in ſubditos amittit, ut dominus ſervi pro derelicto habiti, dominium.

Alter caſus eſt, ſi rex in alicujus clientelam ſe contulit, ac regnum quod liberum a majoribus & populo traditum accepit, alienae ditioni mancipavit. Nam tunc quamvis forte non ea mente id agit populo plane ut incommodet: tamen quia quod praecipuum eſt regiae dignitatis amiſit, ut ſummus ſcilicet in regno ſecundum Deum ſit, & ſolo Deo inferior, atque populum etiam totum ignorantem vel invitum, cujus libertatem ſartam & tectam conſervare debuit, in alterius gentis ditionem & poteſtatem dedidit; hac velut quadam regni ab alienatione effecit, ut nec quod ipſe in regno imperium habuit retineat, nec in eum cui collatum voluit, juris quicquam transferat, atque ita eo facto liberum jam & ſuae poteſtatis populum relinquit, cujus rei exemplum unum annales Scotici ſuppeditant.

„ Che dunque, trovar non puoſſi alcun „ caſo, nel quale abbia il Popolo diritto di „ ſollevarſi; di prender le armi contro il ſuo Re „ e detronizzarlo, allorch' egli eſercita un vio„ lento e tirannico dominio? Certamente non „ può eſſervene alcuno, mentre un Re rimane „ Re. La divina Parola c'inſegna aſſai coteſta

„ veri-

„ verità, quando ella dice, *Onora il Re. Co-*
„ *lui che resiste alla Potenza, agli ordini di*
„ *Dio resiste.* Il Popolo dunque non può avere
„ potere alcuno sul suo Re, *a meno che un tal*
„ *Sovrano non praticasse cose che perder gli*
„ *facessero il diritto e la qualità di Re.* Per-
„ chè allora si spoglia egli medesimo della sua
„ dignità, e de' suoi privilegj, e diventa un uo-
„ mo privato; e per lo stesso mezzo il Popo-
„ lo diventa ad esso lui superiore, ritornando-
„ gi il diritto e l'autorità che avea durante l'
„ Interregno, ed innanzi alla Incoronazione
„ del suo Principe. Ma veramente non guari
„ accade che un Principe faccia cose di tal
„ natura; e che per conseguenza egli ed il Po-
„ polo vengano agli estremi de' quali si tratta.
„ Allorchè attentamente rifletto su tal materia,
„ non veggo che *due casi*, ne' quali un Re
„ cessa d'esser Re, e si spoglia di tutta la di-
„ gnità Reale, e di tutto quel potere che i sudditi
„ suoi avea. Winzero fa menzione di tali due
„ casi. *L'uno accade, allorchè un Principe*
„ *ha disegno, e si sforza di rovesciare il go-*
„ *verno*, al pari di *Nerone*, che risoluto avea
„ di rovinare il Senato ed il Popolo Romano,
„ e di ridurre in cenere ed interamente deso-
„ lar col ferro e col fuoco la Città di Roma,
„ e d'andar poscia a stabilire altrove la sua di-
„ mora, e di *Caligola* ancora, che aperta-

„ mente dichiarò, che volea che più non vi
„ fosse nè Popolo, nè Senato; che preso
„ avea la risoluzione di far perire quanti illu-
„ stri e virtuosi Personaggi vi eran nell' uno e
„ nell' altr' Ordine, e ritirarsi, dopo questa bella
„ spedizione, in *Alessandria*; ed il quale, per
„ nulla tralasciare, portossi a tal eccesso di fu-
„ rore e crudeltà, che giunse a desiderare che
„ il Popolo Romano non avesse che una testa
„ sola, affinchè recidendola potess' egli con un
„ sol colpo abbattere e distruggere il Popolo
„ Romano. Allorchè un Re medita, e seria-
„ mente vuole intraprender cose di tal fatta, fin
„ da quel punto abbandona tutta la cura delo
„ Stato, e perde conseguentemente quel dirito
„ di dominio che su i Sudditi avea: non altri-
„ menti che un Padrone cessa di avere il dirito
„ di dominio sul suo Schiavo, subito che '
„ abbandona.

„ L' altro caso accade, *quando un Re s*
„ *mette sotto la protezione di qualcheduno e ri*
„ *mette nelle di lui mani il Regno che indi*
„ *pendente avea ricevuto da' suoi Antenati*
„ *dal Popolo*. Perchè quantunque egli non fac
„ cia forse ciò con intenzione di pregiudicar
„ il Popolo: pure perchè si disfà di ciò che v'
„ è di principale e più considerabile nel suo
„ Regno, cioè d' esser ivi Sovrano, di non esse
„ sottoposto, e non essere inferiore che al suo

„ Dio,

„ Dio, e ch' egli a viva forza sommette al do-
„ minio ed al potere d' una straniera Nazione,
„ quel Popolo infelice, la di cui libertà era egli
„ sì strettamente obbligato di conservare e di-
„ fendere, perde nell' alienar così il suo Regno,
„ quel che per lo innanzi gli apparteneva, e
„ non conferisce nè comunica perciò diritto nè
„ dominio alcuno a colui al quale rimette i
„ suoi Stati: e con tal mezzo lascia libero il
„ Popolo, e nel poter di fare ciò che stimerà
„ opportuno. I monumenti della Storia di Sco-
„ zia ci somministrano su ciò un ben memora-
„ bile esempio.

XXIV. *Barclay*, il gran difensore della *Monarchia assoluta*, è costretto di riconoscere che in un somigliante caso *è permesso di resistere ad un Re, e che allora un Re cessa d' esser Re*. In due parole, per non moltiplicare i casi ciò significa, che tutte le volte che un Re agisca senza aver ricevuto autorità alcuna per ciò che intraprende, cessa d'esser Re, e diventa come un altr'uomo al quale niuna autorità è stata confidata. Posso ben dire che i due casi da Barclay allegati, poco differiscono da quei che di sopra ho accennato, e che ho detto essere i medesimi che disciogliено, i Governi. Fa d' uopo però osservare ch' egli ha tralasciato il principio donde nasce cotesta dottrina, il quale si è, che un Re stranamente s' abusa della fiducia

in

in esso lui riposta, e dell'autorità rimessagli, allorchè non conserva quella forma di Governo, ch'era stata convenuta, e che non tende al fine del governo medesimo, il quale consiste nel pubblico Bene, e nella conservazione di ciò che a ciascuno appartiene in proprietà. Quando un Re da se medesimo si è detronizzato, e si è posto nello *Stato di Guerra* col suo Popolo; qual cosa mai può impedire il Popolo di perseguitare un uomo che non è Re, nella stessa guisa che sarebbe egli nel diritto di perseguitare ogni altr'uomo che posto si fosse nello *Stato di Guerra* con lui? Che Barclay ed i suoi seguaci ci soddisfacciano su questo punto.

Mi sembra altresì che si possa quì osservare ciò che *Barclay* dice, che *il Popolo può prevenire il male da cui è minacciato, innanzi che sia accaduto*. In qual cosa mai ammette egli la resistenza, quando la Tirannia non è ancora che intenzionale. *Subito che un Re medita un tal disegno, e seriamente lo eseguisce, si stima ch'egli abbandoni allora ogni considerazione e riguardo pel pubblico bene*. Di maniera che, secondo lui, la semplice trascurazione del pubblico bene può esser considerata come una pruova d'un tal disegno, ed almeno come una cagione sufficiente di *Resistenza*; egli ne dà la ragione dicendo, perchè ha voluto tradire o violentare il suo popolo di cui dovea con ogni

cura

cura mantener la libertà: Ciò ch'egli aggiugne, *sotto il potere*, *ed il dominio d'una nazione straniera*, nulla significa, consistendo il delitto nella perdita di quella libertà, *la di cui conservazione era ad esso lui confidata*, e non già nella distruzione delle Persone sotto il dominio delle quali sarebbe egli soggetto. Il diritto del Popolo è egualmente attaccato, e la sua libertà perduta, sia ch'egli diventi Schiavo de' suoi Nazionali, o degli Stranieri, ed in ciò consiste l' ingiuria, contro la quale solamente ha diritto di sollevarsi; e la Storia di tutte le Nazioni somministra delle pruove che tale ingiustizia non consiste affatto nel cambiamento di Nazione, o di Persona nel lor Governatore, ma bensì d'un cambiamento nella Costituzione del Governo.

Bilson, Vescovo d'*Inghilterra*, ardentissimo difensore del Potere e della Prerogativa de' Principi, riconosce, se pur non m'inganno, nel suo Trattato della *Sommession Cristiana*, *che i Principi posson perdere la loro autorità ed il diritto che an di farsi ubbiaire da' loro Sudditi*. Che se necessario fosse un gran numero di testimonianze e d'autorità per persuadere una dottrina così ben fondata, così ragionevole, e da se medesima convincente, io potrei rimandare il mio Lettore a *Bracton*, *Fortescue*, all' Autore del *Mirror*, e ad altri Scrittori, de' quali non può sospettarsi, che ignorassero la natura, e la forma

ma del Governo d' *Inghilterra*, e che ne fossero nemici. Ma stimo che il solo *Hooker* può bastare a coloro che seguitano i suoi sentimenti toccante la Politica Ecclesiastica, ed i quali però, non so per qual fatalità s' inducono a negare e rigettare i principj su i quali l'ha egli fondata. Non voglio accusargli d'esser essi gl' istrumenti di certi abili artefici che formato aveano terribili disegni. Ma son sicuro che la loro Politica Civile è cotanto nuova, pericolosa, e fatale a' Principi, ed a' Popoli, che nessuno avrebbe ardito ne' precedenti Secoli, di proporla e sostenerla. Che perciò bisogna sperare che coloro che liberi si trovano dalle imposture degli *Egiziani*, avranno in orrore la memoria di quegli adulatori, di quelle anime basse e servili, le quali perchè ciò serviva alla loro fortuna ed al loro avanzamento, non riconosceano per legittimo Governo, se non la *Tirannia assoluta*, e render voleano tutto il Mondo Schiavo.

XXV. Non mancherassi certamente di quì opporre cotesta sì comune questione, *Chi giudicherà se il Principe, o la Potenza Legislativa passi l' estensione del suo potere e della sua autorità*. Possono alcuni malintenzionati, e sediziosi introdursi nel Popolo, e fargli credere che coloro che governano, pratican delle cose per le quali non an ricevuto alcuna autorità,

quan-

quantunque facciano un buon uso della loro Prerogativa. Rispondo, che il Popolo è quello che dee giudicarne. In fatti chi mai potrà meglio giudicare se viene una commessione ben disimpegnata, se non colui che l'ha data, e che colla medesima autorità con cui l'ha data, può disapprovare ciò che sarà stato fatto dalla persona che l'ha ricevuta, e non più servirsi di essa, allorchè non si conforma a quanto le si è prescritto. Se nulla v'è di sì ragionevole e giusto ne' casi particolari degli uomini privati, perchè mai non sarà permesso di praticar lo stesso, risguardo ad una cosa altrettanto importante, quanto è la felicità d'un milione di persone, ed allorchè si tratta di prevenire le più pericolose e spaventavoli disgrazie, le quali sono altrettanto più da temersi, perchè è quasi impossibile di ripararle quando sono accadute.

XXVI. Del rimanente, per questa domanda, *Chi giudicherà?* non si dee affatto intendere, che non possa esservi alcun Giudice. Perchè quando non se ne trova alcuno sulla Terra per terminar fra gli uomini le controversie, ve n'è sempre uno nel Cielo. Certamente di diritto *il solo Dio è Giudice*. Ma ciò non impedisce che *ciaschedun uomo giudicar non possa da se medesimo*, nel caso di cui si tratta, come così in tutti gli altri, e decidere se un altr'uomo si è posto seco lui nello *Stato di Guerra*, e se

e se ha diritto di appellare al Supremo Giudice, siccome fece *Jeftè*.

XXVII. Se insorge qualche differenza fra un Principe, ed alcuni del Popolo, intorno ad un punto su cui le Leggi nulla prescrivono, o che sia dubbioso, ma in cui si tratti di cose importanti; io son molto portato a credere che in un somigliante caso, la differenza dee esser decisa dal *Corpo del Popolo*. Perchè in quelle Cause che son rimesse all'autorità ed alla saggia discrezione del Principe, e nelle quali egli è dispensato di agire unitamente coll'ordinaria Assemblea de' *Legislatori*, se alcuni credono aver ricevuto qualche notabile pregiudizio, o che il Principe operi d'una maniera contraria al loro vantaggio, e trapassi i limiti del suo potere; Chi è più proprio a giudicarne, se non il *Corpo del Popolo*, il quale fin dal principio gli ha conferito quell'autorità di cui è rivestito, e che sa in conseguenza qual limiti ha egli prescritto al potere di colui nelle di cui mani ha rimesso le redini del Governo. Se poi un Principe, o qualunque altro che avrà l'amministrazione del governo dello Stato, ricusa un tal mezzo di terminar le controversie: allora altro non rimane, che appellarne al Cielo. Quella violenza che viene esercitata fra persone che non hanno alcun Giudice Supremo, e sulla Terra stabilito, ovvero quella che non permette

te affatto che appellar si possa sulla Terra a Giudice alcuno, essendo propriamente uno *Stato di Guerra*, il solo partito che prender si dee in tale occasione, è quello di appellarne al Cielo; e la *parte offesa può per se medesima giudicare*, allorchè crede a proposito di appellarsi al Cielo.

XXVIII. Dunque per conchiudere, *quel Potere che ciaschedun particolare rimette alla Società* in cui entra, non può giammai ritornare ai particolari mentre la Società sussiste, ma risiede sempre nella Comunità; perchè sensa di ciò non potrebbe esservi nè Comunità nè Stato, il che sarebbe interamente contrario alla convenzione originaria. Che perciò, quando il Popolo ha situato il *Potere Legislativo* in una Assemblea, ed ha stabilito che questo Potere continuerebbe ad essere esercitato dall' Assemblea, e da' di lei Successori, a' quali avrebbe ella medesima la cura di provedere, *il Potere Legislativo non può giammai ritornare al Popolo*, mentre sussiste il Governo: poichè avendo per sempre stabilito una *Potenza Legislativa*, le ha rimesso tutto il *Potere Politico*; e così egli non può affato riprenderlo. Ma se ha prescritto certi limiti alla *durata* della *Potenza Legislativa*, ed ha voluto che il *Supremo Potere* risedesse in una sola persona, ovvero in una Assemblea, *per un certo tempo assolutamente*; o pu-

re,

re, se coloro che sono costituiti in autorità, hanno colla loro cattiva condotta, perduto il loro diritto ed il lor potere: allorchè i Conduttori hanno in tal guisa perduto l' uno e l'altro; o che il tempo determinato è finito; il *Potere Supremo ritorna alla Società*, ed il Popolo ha diritto di agire come Sovrano, e di esercitare l' *Autorità Legislativa*, ovvero di erigere una nuova forma di Governo, e rimetter la *Suprema Potenza*, di cui si trova egli allora interamente e pienamente rivestito, nelle mani di colui, o di coloro ch'ei stimerà opportuni.

IL FINE.

